



Raccolta pareri in Materia elettorale

espressi dalla

Direzione Centrale dei Servizi Elettorali



INDICE	I	N	D	I	C	Ε
--------	---	---	---	---	---	---

1. ELETTORATO ATTIVO	pagina
I. ELETTORATO ATTIVO	
1.1. Unione di due comuni. Possibilità di delega delle funzioni di Ufficiale elettorale a personale dell'Unione	7
1.2. Estinzione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. Richiesta reiscrizione nelle liste elettorali	7
1.3. Ammissione al voto in Italia in un comune diverso da quello di iscrizione nelle liste elettorali	8
1.4. Espressione del voto dei detenuti. Tessera elettorale	8
1.5. Mancata espressione del voto da parte di un elettore che per motivi familiari o lavorativi deve recarsi il giorno delle elezioni in un comune italiano diverso da quello di residenza	9
1.6. Ripristino della posizione anagrafica precedente dell'elettore avvenuta dopo la scadenza del termine del quindicesimo giorno antecedente la votazione	9
1.7. Esercizio del diritto di voto. Problematiche per il trasferimento di residenza di un elettore	10
2. COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE	
2.1. La sopravvivenza della Commissione elettorale comunale a seguito di scioglimento del Consiglio comunale per dimissioni "ultra dimidium" dei consiglieri dell'ente e la devoluzione al commissario straordinario delle competenze del sindaco in materia	11
2.2. Approvazione di una disposizione comunale per l'individuazione degli scrutatori in occasione delle consultazioni elettorali	11
2.3. Nomina scrutatori da parte della Commissione elettorale comunale	12
2.4. Problematiche inerenti la sostituzione di un membro della Commissione elettorale comunale in caso di sua temporanea assenza	13
2.5. Nomina scrutatori. Mancata sostituzione per indisponibilità di un membro effettivo con quello supplente della Commissione elettorale comunale	13
2.6. Decadenza componente per dissociazione dal gruppo di minoranza	14
2.7. Richiesta sospensione delle procedure per la nomina degli scrutatori da parte della Commissione elettorale comunale e effettuazione del sorteggio	15
2.8. Individuazione componente in conseguenza delle dimissioni di un componente effettivo della Commissione elettorale comunale	15
2.9. Dimissioni e sostituzione dei componenti, effettivo e supplente di minoranza, della Commissione elettorale comunale	16
2.10. Funzionamento in caso di Comune retto da Commissario	16



3. COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIA	LE	
3.1. Candidatura dei componenti della Comi elezioni comunali		8
3.2. Incompatibilità dell'incarico di commissario elettorale circondariale	•	8
3.3. Costituzione delle Commissioni e Sottocomi componenti		9
3.4. Corresponsione compenso lavoro straoro gestione della Commissione elettorale circondar		9
3.5. Designazione e nomina di componenti aggi	unti 2	20
3.6. Gratuità delle funzioni espletate dai compor	nenti, dal presidente e dal segretario 2	21
4. ELETTORI DELL'UNIONE EUROPEA		
4.1. Iscrizione albo presidenti di seggio e scruta cittadini dell'Unione europea iscritti nelle liste ag		23
4.2. Esercizio del diritto di voto per le elezioni cor europea residenti in Italia. Iscrizione nelle liste a		23
4.3. Iscrizione di un cittadino comunitario nelle l dopo la scadenza del termine prestabilito		24
4.4. Trasferimento di residenza di un cittadino dello Stato italiano		24
5. PRESENTAZIONE LISTE E CANDIDATURE		
5.1. Autenticazione delle sottoscrizioni per la pre	esentazione delle liste e candidature 2	25
5.2. Dichiarazione di non trovarsi in alcuna situa	zione di incandidabilità 2	25
5.3. Autenticazione delle sottoscrizioni da parte della propria provincia		25
5.4. Rinuncia di un candidato alla propria candid	latura 2	26
5.5. Sottoscrizione lista da parte di elettori reside politiche o europee o in altro comune per le elez		26
5.6. Esercizio della funzione di autenticazione Consiglieri Metropolitani		27
5.7. Indicazione dei dati personali sulle liste e su	ul manifesto elettorale dei candidati 2	27
5.8. Manifesto delle liste e candidature ammesse candidati		27
5.9. Nuovo sorteggio al fine di attuare la riammis	sione di una lista a seguito di sentenza 2	28



6.	PROPAGANDA ELETTORALE	
	6.1. Congedo straordinario ai dipendenti della pubblica amministrazione candidati alle elezioni per la campagna elettorale	29
	6.2. Esposizione bandiere e altro materiale al congresso di un partito o ai comizi durante la campagna elettorale	29
	6.3. Affissioni di manifesti elettorali in area privata nei trenta giorni antecedenti la votazione	29
	6.4. Sedi dei comitati elettorali equiparate alle sedi dei partiti politici	29
	6.5. Richiesta autorizzazione per una riunione di carattere elettorale o per un comizio da parte di un gruppo politico che non partecipa alla competizione elettorale	30
	6.6. Presenza di un "logo che costituisce un QR code" sui cartelloni pubblicitari	30
	6.7. Propaganda mobile non luminosa nel giorno della votazione ed in quello antecedente	31
	6.8. Affissioni in spazi diversi da quelli assegnati dalle Giunte comunali	31
	6.9. Proiezione di audiovisivi a circuito chiuso	31
	6.10. Uso e riproduzione di un simbolo presente nel contrassegno di un partito	32
7.	COMPONENTI SEGGIO	
	7.1. Funzioni di rappresentante di lista al seggio da parte di un dipendente del Ministero dell'Interno	34
	7.2. Nomina a segretario da parte del Presidente di seggio della propria moglie o, comunque, di un proprio familiare o affine	34
	7.3. Compensi per i componenti dei seggi speciali	34
	7.4. Esclusione dalle funzioni di componente seggio degli appartenenti alle Forze armate	35
	7.5. Riposi compensativi a favore dei lavoratori che prestano funzioni presso i seggi elettorali	35

8. OPERAZIONI DI VOTAZIONE

idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale

8.1. Esposizione sulla porta del seggio della lista degli elettori femminili e maschili	38
8.2. Protesta di un elettore che al voto non ritira alcuna scheda	38

36

37

7.6. Trasferimento di residenza anagrafica di un cittadino iscritto all'albo delle persone

7.7. Incompatibilità per le funzioni di presidente, segretario o scrutatore di seggio

	8.3. Mancata espressione del voto a causa dell'esaurimento degli spazi dove apporre il timbro sulla tessera elettorale	38
	8.4. Voto di preferenza da parte di un elettore indicato sul manifesto anche con il soprannome o pseudonimo del candidato	39
	8.5. Autorizzazione, ai rappresentanti di lista al seggio, a portare un bracciale o altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista rappresentata	39
	8.6. Espressione della preferenza da parte dell'elettore indicando il nome del leader del movimento o partito politico che non si candida in quella specifica elezione	39
	8.7. Legittimità del rifiuto dell'elettore che sia stato già registrato presso il seggio di ritirare la scheda elettorale, anche in presenza di una sola scheda e conseguenti adempimenti del seggio. Restituzione da parte dell'elettore della/e scheda/e elettorale/i già ritirata/e	40
	8.8. Assistenza voto elettori affetti da cecità parziale o totale nelle consultazioni elettorali	41
	8.9. Richiesta di correzione in sede di autotutela per un errore materiale riscontrato sul verbale delle operazioni di proclamazione	41
9.	ELEZIONI POLITICHE	
	9.1 Voto di un elettore italiano residente all'estero	43
	9.2. Voto all'estero. Ammissione al voto per posta degli elettori non iscritti all'Aire	43
	9.3. Elettore italiano residente all'estero: possibilità di candidarsi nelle liste presentate nelle circoscrizioni del territorio nazionale. Condizioni	44
10	. ELEZIONI EUROPEE	
	10.1. Diritto di elettorato passivo al Parlamento europeo: cittadino residente in un Paese extraeuropeo	45
	10.2. Voto degli italiani residenti all'estero	45
	10.3. Presentazione di un contrassegno composito avente anche il simbolo di un partito esente dalle sottoscrizioni per la presentazione delle liste	45
11	. ELEZIONI REGIONALI	
	11.1. Espressione del voto dei detenuti assegnati in istituti penitenziari situati in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale	47
	11.2. Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario: eventuali limiti alla immediata rieleggibilità del Presidente della Giunta regionale allo scadere del secondo mandato	47



12. ELEZIONI COMUNALI	
12.1. Surroga del candidato a Sindaco risultato non eletto a tale carica e assegnazione del seggio vacante	49
12.2. Espressione del voto su più simboli della scheda senza alcun segno negli spazi riservati ai candidati a sindaco	49
12.3. Dichiarazione di presentazione di candidature per le elezioni comunali nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti. Raccolta sottoscrizioni	49
12.4. Voto disgiunto nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti	50
12.5. Doppia preferenza di genere	50
12.6. Nel ballottaggio, conferma dei rappresentanti di lista presenti al primo turno	50
CIRCOLARI DELLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI	
Circolare 8 aprile 1980, n.1943/V	53
Circolare 1° febbraio 1986, n.2600/L	71
Circolare 26 gennaio 2006, n.6	145
Circolare 8 gennaio 2008, n.1	147
Circolare 21 febbraio 2008, n.12	149
Circolare 1° marzo 2008, n.19	152
Circolare 2 febbraio 2010, n.8	153
Circolare 20 aprile 2011, n.28	163
Circolare 29 giugno 2014 n.28	166
Circolare 13 novembre 2014, n.43	169
PARERI DELLA CORTE DEI CONTI	
Sezione regionale di controllo per la Toscana – Delibera n. 144/2009/PAR, depositato in Segreteria il 30 giugno 2009	175
Sezione regionale di controllo per il Veneto – Delibera n. 147/2009/PAR, depositata in Segreteria il 3 agosto 2009	177
Sezione regionale di controllo per il Piemonte - Delibera n. 4/2010/SRCPIE/PAR, depositata in Segreteria il 29 gennaio 2010	179
Sezione regionale di controllo per la Lombardia - Delibera n. 307/2010/PAR, depositata in Segreteria il 17 marzo 2010	181

SENTENZE T.A.R. e CONSIGLIO DI STATO	
T.A.R. Abruzzo, Sezione Pescara, 23 maggio 1994, n.319	185
T.A.R. Umbria, Sezione Perugia, 8 luglio 2004, n.377	193
Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 19 dicembre 1980, n.989	198
Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 1° ottobre 1998, n.1384	206
Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 18 marzo 2004, n.1432	210
Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n.715	213
Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n.716	217
Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n.717	221
DECISIONE DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE DI ROMA	
28 marzo 2013, per le elezioni regionali del Lazio	225

Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali



RACCOLTA PARERI IN MATERIA ELETTORALE espressi dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

1. ELETTORATO ATTIVO

1.1. Unione di due comuni. Possibilità di delega delle funzioni di Ufficiale elettorale a personale dell'Unione.

Quesito

Quando due comuni si uniscono è possibile gestire in forma associata le funzioni attinenti al servizio elettorale? In particolare si può attribuire a un dipendente dell'Unione dei due comuni l'incarico di responsabile dell'ufficio elettorale di entrambi i comuni?

Risposta

Al riguardo, pur considerando le finalità sottese alla costituzione, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell'Unione dei Comuni, volte al conseguimento, attraverso l'esercizio associato di funzioni e servizi, della maggiore efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, si ritiene che, in considerazione della specialità della normativa elettorale e dell'assenza di una specifica espressa previsione normativa, non sia possibile attribuire o delegare le funzioni del servizio elettorale di un comune, e in specie quelle di responsabile del relativo ufficio, a dipendenti di altro comune o ente locale e, quindi, che non possa invocarsi l'applicabilità ed estensione in via analogica della disposizione di cui al comma 5-bis dell'articolo 32 citato in materia di delegabilità delle funzioni di ufficiale d'anagrafe e di stato civile.

I servizi elettorali, al pari della tenuta dei registri di stato civile e anagrafe, oltre a costituire servizi di competenza statale, ai quali il sindaco di ogni comune sovraintende in qualità di ufficiale del governo, sono stati individuati altresì tra le funzioni fondamentali dei comuni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera p), della Costituzione.

In materia di funzioni e servizi elettorali esercitati dai comuni nell'interesse dello Stato, deve richiamarsi tuttora il combinato disposto dell'art. 4-bis del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (T.U. per la disciplina dell'elettorato attivo) e dell'art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per effetto del quale "in ciascun comune" vi è un responsabile dell'ufficio elettorale, da individuarsi nel segretario comunale o in un funzionario del comune, avente funzioni di ufficiale elettorale.

Riferimenti normativi

- art. 4-bis, d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali);
- art. 32, comma 5-bis, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- art. 3, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);
- art. 2, comma 30, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

1.2. Estinzione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. Richiesta reiscrizione nelle liste elettorali.

Quesito

Un cittadino, cancellato dalle liste elettorali a seguito di una condanna penale con l'interdizione dai pubblici uffici, può essere reiscritto nelle stesse liste ottenendo con un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza l'estinzione della pena e degli effetti penali di cui alla condanna?

Risposta

In merito, si ritiene che, ove vi sia un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che dichiari espressamente l'estinzione delle pene accessorie o degli "effetti penali di cui alla condanna" - e quindi delle medesime pene accessorie ai sensi dell'art. 20 del codice penale – non possa che procedersi alla reiscrizione nelle liste elettorali del cittadino interessato.



Quanto sopra, al fine di garantire il diritto al voto costituzionalmente tutelato, in attesa di un auspicabile consolidamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione penale e dei giudici di sorveglianza sulla questione di cui trattasi.

Riferimenti normativi

- art. 47, comma 12, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà);
- art. 20, Codice Penale, "Pene principali e accessorie. Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa".

1.3. Ammissione al voto in Italia in un comune diverso da quello di iscrizione nelle liste elettorali.

Quesito

Un elettore che, per ragioni di lavoro, presta servizio in Italia in un luogo diverso da quello di residenza può essere ammesso al voto in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale?

Risposta

Al riguardo si fa presente che le fattispecie di ammissione al voto con procedure speciali, cioè al di fuori della sezione di iscrizione elettorale nell'ambito del comune dove si mantiene la residenza anagrafica, sono individuate dalla legge con carattere di tassatività e non si prestano quindi ad estensioni in via analogica. In particolare l'art. 49 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, consente solo a determinate categorie di personale in attività di servizio a tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico sul territorio (militari delle forze armate; appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco) di esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del comune dove si trovano per causa di servizio, in occasione di elezioni politiche e referendum. Il successivo art. 50 prevede poi che i naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel comune dove si trovano. Votano al seggio in cui esercitano le proprie funzioni i componenti del seggio, i rappresentanti di lista e i candidati.

Riferimenti normativi

artt. 48, 49 e 50, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati)

1.4. Espressione del voto dei detenuti. Tessera elettorale.

Quesito

In che modo i detenuti aventi diritto al voto si procurano la tessera elettorale?

<u>Risposta</u>

Com'è noto, ai sensi dell'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120 e del relativo regolamento di cui al d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, la tessera elettorale personale, a carattere permanente, è stata istituita e disciplinata soprattutto per una duplice funzione, cioè di consentire all'elettore di essere ammesso alle operazioni di voto e, nel contempo, di certificare, a cura dell'ufficio di sezione, l'avvenuta partecipazione al voto stesso, anche per evitare che l'elettore voti più volte per la stessa consultazione.

Per i detenuti, in particolare, l'art. 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136, come sostituito dall'art. 13 del citato d.P.R. 299 del 2000, stabilisce che i detenuti possono votare "esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale", anche dell'attestazione ex art. 8, comma 3, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136. Tale attestazione, rilasciata dal sindaco del comune di iscrizione elettorale, svolge le seguenti funzioni: comprova che l'elettore ha dichiarato di voler votare nel luogo di detenzione; attesta che l'elettore stesso viene incluso in un elenco da destinare al seggio di appartenenza; vale come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e viene allegata al verbale del seggio speciale dove voterà l'elettore detenuto.



La tessera elettorale, nell'ipotesi in cui sia stata già rilasciata, dovrebbe essere posseduta dall'interessato, e quindi anche dai detenuti, al momento del voto. Ove i detenuti non ne siano già in possesso, la tessera dovrebbe essere loro consegnata dai familiari o altri soggetti o dovrebbe essere loro spedita per via postale.

Nel caso di effettiva impossibilità alla consegna o spedizione nei sensi riferiti, il detenuto potrebbe richiedere al comune di propria iscrizione elettorale, per il tramite del direttore dell'istituto di prevenzione e pena, la spedizione di un attestato sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione, ai sensi dell'art. 7 del citato d.P.R. 299 del 2000.

Nel caso, invece, di smarrimento della tessera, il comune di iscrizione elettorale, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del d.P.R. 299 del 2000, ne rilascia un duplicato. Tale duplicato potrebbe essere trasmesso per via postale al detenuto per il tramite del direttore dell'Istituto di prevenzione e pena.

Nel caso, infine, di "prima consegna" della tessera, nei confronti, ad esempio, di un elettore che compia diciotto anni in costanza di reclusione, l'art. 3 del citato d.P.R. 299 del 2000, al comma 1, prevede che la consegna venga fatta a cura del comune di iscrizione elettorale all'indirizzo del titolare anche a persona convivente, mentre, al comma 2, prevede che la consegna stessa venga fatta ai titolari domiciliati fuori del comune di residenza per il tramite del comune di domicilio: ciò che potrebbe avvenire, evidentemente, per il tramite del direttore dell'Istituto di prevenzione e pena.

Riferimenti normativi

- art. 8, legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale);
- art. 13, legge 30 aprile 1999, n. 120 (Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale);
- artt. 3, 4 e 7, d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120).

1.5. Mancata espressione del voto da parte di un elettore che per motivi familiari o lavorativi deve recarsi il giorno delle elezioni in un comune italiano diverso da quello di residenza.

Quesito

Può esprimere il proprio voto un elettore che il giorno delle elezioni deve recarsi per motivi familiari o lavorativi in un comune diverso da quello di residenza?

Risposta

Si fa presente che in questo caso, purtroppo, per l'elettore non c'è alcuna possibilità di esprimere il proprio voto, se non ritornando nel luogo di iscrizione nelle liste elettorali (che è il comune di residenza) e recandosi presso il proprio seggio.

Riferimenti normativi

- art. 47, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati);
- art. 48, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali).

1.6. Ripristino della posizione anagrafica precedente dell'elettore avvenuta dopo la scadenza del termine del quindicesimo giorno antecedente la votazione.

Quesito

Nel caso in cui, a seguito di accertamenti anagrafici, durante il procedimento elettorale venga ripristinata la posizione anagrafica precedente dell'elettore dopo la scadenza del termine (15° giorno antecedente la votazione ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, del D.L. n. 5/12 convertito dalla legge n. 35/12) ma prima della data di votazione, che cosa devono fare i comuni interessati?

Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali



Il comune che ha negato la nuova residenza segnala al proprio Presidente di seggio che l'elettore non può votare nel comune stesso (attivando una procedura assimilabile a quella dell'art. 32-ter del d.P.R. 223/1967), mentre il comune di precedente residenza (ora ripristinata) ammette al voto il cittadino con la procedura dell'art. 32-bis del d.P.R. sopracitato, al fine di garantire il diritto al voto costituzionalmente tutelato.

RACCOLTA PARERI IN MATERIA ELETTORALE espressi dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Riferimenti normativi

- artt, 32-bis e 32-ter, d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali):
- art. 5, comma 5-bis, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), come convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

1.7. Esercizio del diritto di voto. Problematiche per il trasferimento di residenza di un elettore.

Quesito

Risposta

Quando un elettore trasferisce la sua residenza in prossimità dello svolgimento di consultazioni potrebbe essere costretto ad esercitare il proprio diritto di voto nel comune di provenienza. I comuni possono con lo scambio di mail o fax far votare gli elettori all'ultimo momento dove vogliono?

Risposta

Si rappresenta che la legge prevede che hanno effetto dal punto di vista elettorale solo i trasferimenti di residenza perfezionatisi entro il 45° giorno antecedente la votazione (art. 32, comma 1, n. 4) e comma 4 del d.P.R. n. 223/67). Le regole sono valide per tutti gli elettori, nessuno escluso; l'elettore che cambia residenza dopo il 45° giorno non perde certamente il diritto di voto, ma vota nella circoscrizione e nel comune di precedente residenza. Quanto alla possibilità che i comuni si scambino all'ultimo momento centinaia di fax o mail per far votare gli elettori dove vogliono, facendogli cambiare circoscrizione elettorale fino all'ultimo giorno (e quindi spostando elettori all'ultimo momento da un collegio e da un comune all'altro), può sembrare circostanza che agevola il godimento dell'elettorato attivo, ma non appare priva di pericoli per la regolarità delle consultazioni, né foriera di risultati nella necessaria lotta al doppio voto ed al "turismo elettorale". In ogni caso è una possibilità contraria alla legge.

Riferimenti normativi

art. 32, comma 1, n. 4), e comma 4, d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali)



2. COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

2.1. La sopravvivenza della Commissione elettorale comunale a seguito di scioglimento del Consiglio comunale per dimissioni "ultra dimidium" dei consiglieri dell'ente e la devoluzione al commissario straordinario delle competenze del sindaco in materia.

Quesito

Le dimissioni di oltre il 50 per cento dei consiglieri determinano il presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale e comportano la decadenza degli stessi all'interno della Commissione elettorale comunale?

Risposta

Al riguardo, si ritiene che le dimissioni dalla carica di consigliere comportano la decadenza dalla carica di componente della Commissione elettorale comunale solo se presentate da singoli consiglieri durante la consiliatura.

Viceversa, le dimissioni presentate contestualmente da un numero di consiglieri pari alla metà più uno di quelli assegnati all'ente integrano il presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale e per la nomina del commissario. In tal caso si configura la fattispecie di cui all'ultimo comma dell'articolo 15 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223. Tale norma dispone che nei comuni retti da commissario, i componenti della Commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario stesso; qualora, poi, non si raggiunga il minimo legale nella riunione di seconda convocazione provvede il commissario.

La ratio di tale norma (che sancisce appunto la permanenza della Commissione elettorale pur dopo lo scioglimento del Consiglio comunale) si ritiene sia riconducibile all'esigenza di assicurare il funzionamento del predetto organismo anche durante la gestione commissariale, stante l'impossibilità di procedere al rinnovo dello stesso, (come invece previsto dal secondo comma del richiamato articolo 15 allorché gli organi elettivi dell'ente siano ancora in carica).

Infine, si rappresenta che nei comuni retti da commissario i componenti della Commissione elettorale comunale (inclusi quelli dimissionari dalla carica di consigliere) permangono nella relativa carica sotto la presidenza del commissario stesso.

Riferimenti normativi

art. 15, d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali)

2.2. Approvazione di una disposizione comunale per l'individuazione degli scrutatori in occasione delle consultazioni elettorali.

Quesito

Può un comune con norma statutaria o regolamentare o con deliberazione consiliare imporre dei criteri per la nomina degli scrutatori in occasione delle consultazioni elettorali?

Risposta

Si rappresenta che i requisiti, positivi o negativi, per l'inclusione nell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale o per la nomina effettiva a tale ufficio in occasione delle singole consultazioni, sono tassativamente stabiliti dalla legge.

In particolare, ai sensi dell'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, l'iscrizione all'albo tenuto da ogni comune italiano è subordinata, oltre che alla presentazione di apposita domanda nei termini e con le modalità di legge, all'essere elettore del comune stesso e all'avere assolto gli obblighi scolastici.

La stessa legge n. 95/1989, all'art. 5, stabilisce in quali casi la Commissione elettorale comunale debba disporre la cancellazione dall'albo (ad esempio nei casi di condanna, anche con sentenza non definitiva, per determinati reati, o di mancata presentazione, senza giustificato motivo, a svolgere le funzioni di scrutatore). Inoltre, i testi unici delle norme per le elezioni politiche e comunali (rispettivamente, d.P.R.



30 marzo 1957, n. 361, art. 38, e d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 23 e l'art. 1492, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2010) prevedono dei casi di esclusione dalle funzioni di componente di seggio (dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle poste e dei trasporti; appartenenti a Forze armate in servizio; segretari comunali e dipendenti degli uffici elettorali comunali; candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione; ecc.).

Ne consegue, che un comune non possa, con propria disposizione di carattere generale (con norma statutaria o regolamentare o con deliberazione consiliare), modificare o comunque estendere l'ambito delle condizioni preclusive alla iscrizione nell'albo degli scrutatori o alla nomina effettiva all'ufficio.

Fermi restando, pertanto, i requisiti e la condizioni preclusive *ex lege* per l'iscrizione o cancellazione dall'albo e per la possibilità di nomina all'ufficio di scrutatore, vanno richiamate le specifiche competenze, ed anche l'ambito discrezionale, dei componenti la Commissione elettorale comunale in ordine alla nomina effettiva degli scrutatori.

In particolare, ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 95/1989, la designazione degli scrutatori deve avvenire – tra il 25° e il 20° giorno antecedenti la data del voto, in seduta pubblica preannunziata due giorni prima con apposito manifesto – con il criterio della nomina all'unanimità da parte dei componenti della Commissione elettorale comunale o, nel caso che non si raggiunga l'unanimità, con una procedura di nomina per votazione.

Pertanto, purché ricorra il presupposto della decisione unanime di tutti i componenti della Commissione elettorale comunale, quest'ultima, tenuto conto di quanto previsto dalla citata legge n. 95, può individuare autonomamente criteri di preselezione degli iscritti nell'albo, in base ai quali successivamente procedere alle relative nomine (quali, ad esempio, un preventivo sorteggio, per poi procedere alla nomina dei sorteggiati).

Infine, nulla esclude che alcuni dei componenti la Commissione possano autonomamente individuare degli ulteriori criteri ai fini di procedere poi alle nomine di propria stretta competenza; ma i suddetti tali ulteriori criteri di nomina non possono certamente essere imposti agli altri componenti.

Riferimenti normativi

- art. 38, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati);
- art. 23, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali);
- artt. 1, 5 e 6, legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570);
- art. 1492, comma 2, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).

2.3. Nomina scrutatori da parte della Commissione elettorale comunale.

Quesito

Come avviene la votazione per la nomina degli scrutatori da parte della Commissione elettorale comunale?

Risposta

Si rappresenta che con la normativa vigente spetta, all'unanimità o con votazione, alla Commissione elettorale comunale nominare gli scrutatori per le consultazioni elettorali. Con la circolare n. 6 del 26 gennaio 2006, la Direzione Centrale dei Servizi Elettorali ha chiarito ed indicato il corretto procedimento di nomina degli scrutatori. E' stato previsto che in sede di votazione per la nomina degli scrutatori, necessaria qualora non sia raggiunta l'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale voti per "un nome" in luogo di due come in precedenza stabilito. Restano ferme le disposizioni secondo le quali "sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti" e, a parità di voti, "il più anziano di età". Quindi, a titolo esemplificativo, nel caso di commissioni elettorali composte da quattro membri (tre componenti più il sindaco), che votino quattro nominativi di scrutatori diversi, quest'ultimi risultano tutti eletti in quanto si raggiunge il numero (quattro) degli scrutatori previsti per ciascuna sezione elettorale. Ove, invece in sede di prima votazione, risulti eletto un numero di scrutatori inferiore a quello occorrente (ad esempio perché un nominativo ha riportato due voti e altri due



nominativi hanno riportato un voto) si dovrà procedere ad un'ulteriore votazione per la nomina del quarto scrutatore per quella sezione. E' evidente che la votazione deve svolgersi in maniera che ciascun componente della Commissione indichi autonomamente, per ogni sezione elettorale del comune, un solo nominativo tra quelli inclusi nell'albo degli scrutatori. Non è infatti consentito dalla legge che su un nominativo, comunque proposto, vengano acquisiti contestualmente i voti di tutti i componenti, deliberando a maggioranza e procedendo alla stessa maniera per i successivi nominativi fino alla copertura del numero degli scrutatori previsti. In tal modo si verrebbe ad eludere il chiaro intento della norma che è quello di consentire alla minoranza di esprimere anche un nominativo di propria fiducia in ogni sezione.

Riferimenti normativi

art. 6, legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570), come modificata, da ultimo, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche)

Riferimenti a circolari e altri documenti

Circolare della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali 26 gennaio 2006, n. 6

2.4. Problematiche inerenti la sostituzione di un membro della Commissione elettorale comunale in caso di sua temporanea assenza.

Quesito

Chi può sostituire un membro effettivo di minoranza della Commissione elettorale comunale in caso di sua assenza?

Risposta

Si rappresenta che l'art. 14, comma 4, del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, prevede che i membri supplenti prendano parte alle operazioni della Commissione soltanto in mancanza dei rispettivi componenti effettivi, in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale

Infatti, la circolare di questa Direzione Centrale a carattere permanente n. 2600/L del 1° febbraio 1986 prevede che, in assenza di un membro effettivo, quest'ultimo dovrà senz'altro essere sostituito dal relativo membro supplente, ove a suo tempo eletto.

Riferimenti normativi

art. 14, comma 4, d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali)

Riferimenti a circolari e altri documenti

Circolare della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali 1º febbraio 1986, n. 2600/L

2.5. Nomina scrutatori. Mancata sostituzione per indisponibilità di un membro effettivo con quello supplente della Commissione elettorale comunale.

Quesito

In sede di nomina degli scrutatori, se un membro effettivo della minoranza della Commissione elettorale comunale è indisponibile deve essere obbligatoriamente sostituito da quello supplente?

Risposta

Si fa presente che la partecipazione da parte di tutti i componenti della Commissione elettorale comunale è essenziale in un adempimento importante e delicato quale è la nomina degli scrutatori. Il legislatore prevede, infatti, che le designazioni degli scrutatori debbano essere effettuate all'unanimità da parte di tutti i membri della Commissione, richiedendo quindi la partecipazione di tutti i componenti, di maggioranza e di minoranza, ed evidentemente, in assenza di taluno di essi, dei rispettivi componenti supplenti. Si pensi, ad esempio, alla scelta di procedere ad un sorteggio preventivo, finalizzato alla successiva unanime designazione dei nominativi sorteggiati; la Commissione elettorale comunale dovrà necessariamente operare nel "plenum", in quanto un eventuale disaccordo in merito a tale procedura anche da parte di uno solo dei componenti della Commissione medesima non consentirebbe di adottarla legittimamente, con la conseguenza prevista dalla legge (in caso di mancata unanimità nelle designazioni) del ricorso alla votazione per la nomina degli scrutatori.

Riferimenti normativi

art. 6, Legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570) e successive modificazioni

2.6. Decadenza componente per dissociazione dal gruppo di minoranza.

Quesito

Un Consiglio comunale ha la possibilità di far decadere dall'incarico un componente di minoranza della Commissione elettorale comunale che ha dichiarato di dissociarsi dal proprio gruppo di appartenenza?

Risposta

Si ritiene che la dichiarazione del consigliere di minoranza, intesa a dissociarsi dal proprio gruppo di appartenenza, non costituisca il presupposto per la decadenza dello stesso dalla carica di componente della Commissione elettorale comunale.

Il vigente sistema normativo, infatti, appare preordinato ad assicurare che, all'atto della costituzione di detto consesso, venga garantito nella relativa composizione la presenza di forze di maggioranza e di minoranza, attraverso la disposizione (art. 13, comma 2, del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni) che prevede la rappresentanza della minoranza in seno alla Commissione.

Le successive vicende nei rapporti tra maggioranza e minoranza del Consiglio comunale, ascrivibili alla normale dialettica delle forze politiche, non vengono considerate dal legislatore, che non prevede quindi la necessità di salvaguardare nel tempo gli stessi equilibri presenti all'atto dell'insediamento della Commissione.

D'altronde, alla fattispecie considerata, si ritiene che non sia riconducibile nessuna ipotesi di decadenza, essendo le relative disposizioni (art. 15, comma 1, del Testo Unico n. 223/1967) da considerare di stretta interpretazione per il loro carattere sanzionatorio.

Si evidenzia, infine, che il sistema normativo non contempla la possibilità di procedere alla sostituzione di singoli componenti, in quanto la legge, all'art. 15, comma 2, del citato Testo Unico, prevede solo la rinnovazione dell'intera Commissione quando, per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità della riunione.

Riferimenti normativi

artt. 13, comma 2, e 15, commi 1 e 2, d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali)



2.7. Richiesta sospensione delle procedure per la nomina degli scrutatori da parte della Commissione elettorale comunale e effettuazione del sorteggio.

Quesito

Si può imporre alla Commissione elettorale comunale di bloccare le procedure per la nomina degli scrutatori ed effettuare il sorteggio?

Risposta

stessa.

Si rappresenta che l'originaria formulazione della legge n. 95/89 prevedeva la necessità di procedere ad un sorteggio ai fini dell'individuazione degli scrutatori.

Ora, viceversa, la suddetta legge è stata emendata dall'art. 9 della legge n. 270 del 2005, che ha abolito il sorteggio, prevedendo la designazione degli scrutatori da parte dei componenti della Commissione elettorale comunale (sindaco o commissario e tre consiglieri comunali) che ovviamente adottano criteri di scelta degli scrutatori in modo del tutto autonomo, nell'ambito dell'apposito albo di persone idonee. Appare evidente, pertanto, che non sia legittimo imporre ai componenti della Commissione elettorale comunale l'effettuazione del sorteggio ai fini della designazione degli scrutatori, proprio perché tale scelta è stata chiaramente rimessa dal legislatore alla discrezionalità dei componenti la Commissione

Ove, comunque, tali componenti decidano di designare gli scrutatori da loro previamente sorteggiati tra gli iscritti all'apposito albo, tali designazioni sono da considerarsi valide, perché in tal caso il previo sorteggio si atteggia a mero criterio di scelta tra gli iscritti, liberamente adottato dai componenti della Commissione.

Riferimenti normativi

- Legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570);
- art. 9, legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).

2.8. Individuazione componente in conseguenza delle dimissioni di un componente effettivo della Commissione elettorale comunale.

Quesito

In caso di decadenza dalla carica di componente effettivo della Commissione elettorale comunale chi deve sostituirlo?

Risposta

Si rappresenta che, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 20 marzo 1967, n.223, la Commissione elettorale comunale viene eletta all'interno del Consiglio comunale e rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.

Si evidenzia, inoltre, che il sistema normativo non contempla le possibilità di procedere alla sostituzione tramite elezione "parziale" dei singoli componenti, poiché l'art. 15, comma 2, del citato T.U. prevede solo la rinnovazione dell'intera Commissione quando, per qualunque causa, i membri effettivi o supplenti si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni.

Pertanto, nel momento in cui viene meno un componente effettivo, sarà necessario convocare sistematicamente il relativo membro supplente, già componente dell'organo, come peraltro chiarito con la circolare n. 2600/L del 1 febbraio 1986, non essendo possibile procedere ad una nuova elezione per un singolo componente.

Riferimenti normativi

artt. 12 e 15, d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali)



Riferimenti a circolari e altri documenti

Circolare della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali 1 febbraio 1986, n. 2600/L

2.9. Dimissioni e sostituzione dei componenti, effettivo e supplente di minoranza, della Commissione elettorale comunale.

Quesito

Un Consiglio comunale ha la possibilità di procedere all'integrazione della Commissione elettorale comunale al fine di nominare i componenti effettivo e supplente in rappresentanza della minoranza, in sostituzione di quelli inizialmente designati che hanno rassegnato le dimissioni dall'incarico?

Risposta

Al riguardo, si richiamano le istruzioni a suo tempo impartite con la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali in materia di elettorato attivo a carattere permanente n. 2600/L del 1 febbraio 1986 (vedasi par. 11, pag. 21), ove è chiaramente esclusa la possibilità che un Consiglio comunale possa procedere ad elezioni parziali per la sostituzione dei componenti effettivi e supplenti venuti a mancare per qualsiasi motivo durante il periodo di durata in carica della Commissione stessa. In quella sede si precisava, peraltro, che tale divieto di sostituzione si estende anche al componente che rappresenta la minoranza consiliare, nella considerazione che la norma di legge, che impone la rappresentanza della minoranza in seno alla Commissione, non può che riferirsi soltanto all'atto della costituzione della stessa. Per assicurare il regolare funzionamento della Commissione, il secondo comma dell'art. 15 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, disciplina la rinnovazione integrale di essa quando, per dimissioni, morte, decadenza o altra causa, i componenti, compresi i supplenti, si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni in prima convocazione. In tal caso la Commissione decade ed il Consiglio comunale, con procedura d'urgenza, e nel termine massimo di un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza, deve procedere alla sua rinnovazione. Da quanto esposto emerge, quindi, che non è consentito procedere ad elezioni parziali dei componenti della Commissione elettorale comunale, ma solo alla sua rinnovazione integrale quando sia necessario per ricostituire il numero legale ai fini della validità delle riunioni.

Riferimenti normativi

art. 15, comma 2, d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali)

Riferimenti a circolari e altri documenti

Circolare della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali 1 febbraio 1986, n. 2600/L

2.10. Funzionamento in caso di Comune retto da Commissario.

Quesito

In un comune retto da un Commissario, a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale per dimissioni *ultra dimidium* dei membri assegnati, il consigliere che abbia presentato le dimissioni dal Consiglio è da considerare, a differenza di quelli non dimissionari, decaduto dalla Commissione elettorale comunale oppure lo stesso permane nella carica di componente la Commissione stessa?

Risposta

Le cause di decadenza dalla carica di componente della Commissione elettorale comunale, come testualmente individuate nel primo comma dell'art. 15 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, non sono suscettibili di interpretazione estensiva.

In base alla citata normativa, i membri della Commissione elettorale comunale sono dichiarati decaduti allorché senza giustificato motivo non prendano parte a tre sedute consecutive della Commissione. La Commissione decade ed il Consiglio comunale deve procedere alla sua rinnovazione quando, per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni.

Ciò premesso, si rappresenta che, ai sensi del medesimo art. 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1967, nei comuni retti da Commissario, i componenti della Commissione elettorale restano in carica sotto la presidenza del Commissario stesso.

Si richiama, altresì, l'art. 12, comma 1, ultimo periodo del medesimo d.P.R. che prevede il principio di portata generale della c.d. "prorogatio" degli incarichi, stabilendo testualmente che "la Commissione (elettorale comunale) resta in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo consiglio".

Pertanto, richiamando anche il contenuto del paragrafo 12 della circolare permanente 2600/L del 1° febbraio 1986 (Istruzioni per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), dal tenore letterale della legge si argomenta che la cessazione anticipata dal Consiglio comunale, a seguito di scioglimento dello stesso, non priva i consiglieri (inclusi quelli dimissionari dalla carica di consigliere e le cui dimissioni abbiano provocato lo scioglimento del Consiglio) della qualità di componenti della Commissione elettorale comunale, ancorché sia venuta meno la qualità di consiglieri comunali.

La titolarità della carica di componente della predetta Commissione elettorale comunale viene invece meno nel caso in cui le dimissioni o la dichiarazione di decadenza da consigliere comunale sia intervenuta in epoca anteriore al momento in cui si sono determinati i presupposti per procedere allo scioglimento del Consiglio comunale e alla conseguente rinnovazione anticipata dello stesso.

Riferimenti normativi

artt. 12 e 15, d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali)

Riferimenti a circolari e altri documenti

Circolare della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali 1 febbraio 1986, n. 2600/L



3. COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

3.1. Candidatura dei componenti della Commissione elettorale circondariale alle elezioni comunali.

Quesito

I componenti della Commissione elettorale circondariale possono candidarsi alle elezioni comunali?

Risposta

Al riguardo, si evidenzia che il rispetto del principio generale d'imparzialità dell'azione amministrativa, sancito a livello costituzionale, implica, pur in assenza di espresse statuizioni in tal senso, l'esigenza di escludere la partecipazione alla formazione di atti e provvedimenti da parte dei soggetti che siano direttamente interessati agli atti stessi.

Con specifico riferimento alle deliberazioni della Commissione elettorale circondariale, in sede di esame e ammissione delle candidature per le elezioni comunali, si richiama l'attenzione in ordine all'orientamento giurisprudenziale che emerge, in particolare, dalle seguenti pronunce: sentenze T.A.R. Abruzzo – sez. Pescara 23 maggio 1994, n. 319 e T.A.R. Umbria – sez. Perugia 8 luglio 2004, n. 377; Consiglio di Stato, quinta sezione, 19 dicembre 1980, n. 989.

Sulla base degli orientamenti della giurisprudenza amministrativa e dei principi generali dell'ordinamento, si ritiene necessario che il componente della Commissione elettorale circondariale che versi in una condizione di incompatibilità (perché in una posizione giuridica non estranea agli atti) venga invitato ad astenersi dal partecipare alle sedute collegiali relative all'ammissione delle candidature nonché ad altre sedute aventi ad oggetto il procedimento elettorale relativo alla consultazione in cui si candida.

Tanto premesso, si fa presente che compete al Presidente della Commissione elettorale circondariale sia svolgere opera di sensibilizzazione nei confronti dei componenti che in ipotesi versassero in una situazione d'incompatibilità (affinché si astengano dal partecipare a dette operazioni), sia predisporre tempestivamente la convocazione dei rispettivi componenti supplenti, al fine di garantire la regolarità del procedimento elettorale.

Riferimenti normativi

- sentenza Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 19 dicembre 1980, n. 989;
- sentenza T.A.R. Abruzzo, Sezione Pescara, 23 maggio 1994, n. 319;
- sentenza T.A.R. Umbria, Sezione Perugia, 8 luglio 2004, n. 377.

3.2. Incompatibilità dell'incarico di commissario con la presidenza della Commissione elettorale circondariale.

Quesito

Può il commissario prefettizio o straordinario incaricato della gestione di un comune rivestire l'incarico di Presidente della Commissione o Sottocommissione elettorale circondariale la cui competenza investe anche il comune stesso?

Risposta

Secondo le disposizioni vigenti, i componenti di nomina provinciale delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali devono essere estranei alle amministrazioni comunali; per cui sarebbe opportuno che il commissario incaricato della gestione provvisoria del comune si astenga dall'espletare l'incarico di Presidente della Commissione o Sottocommissione elettorale circondariale la cui competenza investe anche il comune stesso.

Riferimenti normativi

art. 22, comma 2, d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali)

Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali



RACCOLTA PARERI IN MATERIA ELETTORALE espressi dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

3.3. Costituzione delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali. Nomina componenti.

Quesito

Il Consiglio delle Città metropolitane ha la funzione di designare i componenti effettivi e supplenti delle Commissioni elettorali circondariali?

Risposta

Si rappresenta che gli artt. 21 e segg. del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (T.U. in materia di elettorato attivo e di tenuta delle liste elettorali) stabiliscono che "dopo l'insediamento del consiglio provinciale" vengano costituite, con decreto del Presidente della Corte d'appello, una Commissione elettorale circondariale in ogni comune capoluogo di circondario giudiziario e altre sottocommissioni elettorali, in proporzione alla popolazione residente nei comuni del circondario, costituite, tra l'altro, da tre componenti effettivi e tre supplenti "designati dal consiglio provinciale". Le commissioni rimangono in carica sino all'insediamento di quelle nuove.

Ad avviso di questo Ministero, a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane e delle province, e della elezione e costituzione del nuovi organi metropolitani, questi ultimi subentrano automaticamente e di diritto nelle funzioni precedentemente attribuite ai corrispondenti organi delle province. In tali sensi, depone l'art. 1, comma 16, primo periodo, della citata legge n. 56 del 2014, secondo cui "... le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni". Lo stesso art. 1, comma 16, al terzo periodo, facendo riferimento letterale alle disposizioni dello statuto, stabilisce che "le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano", ma tale formula di rinvio applicativo non può non estendersi anche alle disposizioni di legge statale.

Nella fattispecie, pertanto, si ritiene che, per diretto disposto normativo statale, il consiglio metropolitano subentri immediatamente al consiglio provinciale nella funzione di designazione dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali. Negli stessi sensi, ad ulteriore riprova, si richiama il già citato art. 22 del d.P.R. n. 223/1967 che, all'ottavo comma, stabilisce che gli adempimenti relativi alla designazione, mediante votazione, dei componenti delle predette commissioni "... nelle Regioni nelle quali non esistano i consigli provinciali vengono espletati dagli organi cui sono devolute le attribuzioni dei consigli provinciali medesimi".

Riferimenti normativi

- artt. 21 e segg., d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali);
- art.1, comma 16, primo e terzo periodo, legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

3.4. Corresponsione compenso lavoro straordinario al personale impegnato nella gestione della Commissione elettorale circondariale.

<u>Quesito</u>

Il personale comunale può ricevere compensi per lavoro straordinario per la gestione della Commissione elettorale circondariale competente non solo dal Comune di appartenenza, ma anche dagli altri comuni del circondario? Questi ultimi sono tenuti a concorrere alle spese di gestione per il funzionamento della Commissione medesima?

<u>Risposta</u>

Al riguardo, si rammenta che a norma dell'art. 62 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Testo Unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali) le spese per il funzionamento delle Commissioni e delle Sottocommissioni elettorali circondariali gravano sul bilancio dei comuni compresi nella rispettiva circoscrizione del circondario giudiziario e sono ripartite tra i comuni medesimi in base alla relativa popolazione elettorale; il riparto stesso è reso esecutorio dal Prefetto. Tra le spese di cui trattasi è da comprendere, in primo luogo, il trattamento economico dei componenti delle Commissioni e Sottocommissioni stesse come previsto dall'art. 24 del d.P.R. 20 marzo 1967, n.



223, tenendo però conto che tale trattamento economico si sostanzia ora unicamente nel rimborso delle spese di viaggio sostenute, essendo soppresso il gettone di presenza ex art. 24 citato a seguito della norma introdotta dall'art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che ha reso gratuito l'incarico di componente delle Commissioni in questione.

Tra le spese stesse sono altresì da ricomprendersi, ad avviso dello scrivente Ufficio, tutte quelle strettamente necessarie per assicurare il funzionamento delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali (spese direttamente riferibili alle attività, di competenza delle Commissioni medesime, di tenuta e revisione delle liste elettorali; spese telefoniche e postali; spese di cancelleria, per stampati, ecc.), tra le quali non sembra che possano rientrare gli oneri concernenti il trattamento retributivo del personale del comune capoluogo del circondario giudiziario ivi impegnato, fatta salva la possibilità di ammettere a riparto le spese per lavoro straordinario, purché tali prestazioni siano state assicurate esclusivamente per il funzionamento delle Commissioni in questione.

Riferimenti normativi

- artt. 24 e 62, d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali);
- art. 2, comma 30, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

3.5. Designazione e nomina di componenti aggiunti.

Quesito

Le designazioni e le relative nomine dei componenti aggiunti in seno a ciascuna Commissione o Sottocommissione elettorale circondariale effettuate, in base alla normativa transitoria al tempo vigente (decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26 e decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25) devono ritenersi ancora valide se l'Amministrazione provinciale non abbia provveduto alle designazioni di propria competenza?

Risposta

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, convertito dalla legge 1° giugno 2011 n. 28 ha reso a regime l'analoga disposizione che era stata dettata in via transitoria per gli anni 2009 e 2010 (art. 4 del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, e decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25).

Ai sensi di tale norma, il Prefetto, al fine di assicurare il quorum necessario al funzionamento delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, può designare al Presidente della competente Corte d'appello funzionari statali da nominare componenti aggiunti. Tali funzionari parteciperanno ai lavori delle commissioni e/o sottocommissioni solo nel caso in cui non sia garantito il quorum per l'assenza dei componenti titolari o supplenti ed anche nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza previsto dall'articolo 23 del d.P.R. n. 223/67.

Alla luce della normativa introdotta a regime, si ritiene che le designazioni e relative nomine in seno a ciascuna Commissione o sottocommissione elettorale circondariale possano ritenersi valide ed operanti per l'intero periodo di durata in carica del consiglio provinciale, che, secondo quanto riferito, sin dal rinnovo elettivo del 2009 non ha provveduto alle designazioni di propria competenza.

Resta inteso che il Prefetto stesso, ove ritenuto necessario od opportuno, potrà provvedere ad eventuali designazioni in sostituzione di quelle precedentemente effettuate.

Riferimenti normativi

- art. 21, decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali);
- art. 4, decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie) convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26;



- art. 3, comma 2, decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
- art. 1, comma 1, decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37 (Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011) convertito dalla legge 1° giugno 2011, n. 28.

3.6. Gratuità delle funzioni espletate dai componenti, dal presidente e dal segretario.

Quesito

La disposizione recata dall'art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Legge Finanziaria 2008 - che ha sancito, fra l'altro, il carattere gratuito delle funzioni di *componente* delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali, salvo il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, può ritenersi applicabile anche alle funzioni d*i presidente* e di *segretario* svolte in seno al medesimo organo collegiale?

Risposta

Con circolare n. 12 del 21 febbraio 2008, la Direzione Centrale dei Servizi Elettorali ha espresso l'orientamento interpretativo secondo cui, per tutti i componenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali, ivi compresi i presidenti ed i segretari, è previsto il solo rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Tale interpretazione, pur prescindendo dal tenore meramente letterale della disposizione di cui all'art. 2, comma 30, della legge 244 del 2007, che fa riferimento alle funzioni di *componente*, appare in linea con la *ratio* cui è improntata la normativa contenuta nella legge finanziaria, volta ad attuare un contenimento della spesa pubblica, in particolare di quella degli enti locali, nel cui contesto generale s'inquadra anche la disposizione in argomento.

Inoltre, da un'analisi dei lavori parlamentari, non è dato desumere elementi che depongano per un'eventuale volontà del legislatore di voler, attraverso la disposizione che ha inciso sull'art. 24 della legge 223 del 1967, differenziare in senso più favorevole, sottraendola al principio di gratuità, la posizione del presidente e del segretario rispetto a quelle dei componenti.

Le argomentazioni di cui sopra non sembrano essere superate dai pareri resi solo da alcune Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, secondo cui la nuova norma non si presta ad interpretazioni estensive, per cui permarrebbe, a favore dei segretari delle suddette Commissioni e Sottocommissioni, il diritto a percepire il gettone di presenza previsto dall'art. 24 del d.P.R. 30 marzo 1967, n. 223.

Si ritiene, pertanto, di dover confermare, in merito al quesito prospettato, il precedente avviso contenuto nella richiamata circolare della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali.

Riferimenti normativi

- art. 24, d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali);
- art. 2, comma 30, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria 2008).

Riferimenti a circolari e altri documenti

- Circolare della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali 8 gennaio 2008, n. 1;
- Circolare della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali 21 febbraio 2008, n. 12;
- Pareri della Corte dei Conti:
 - Sezione regionale di controllo per la Toscana Delibera n. 144/2009/PAR, depositato in Segreteria il 30 giugno 2009;
 - Sezione regionale di controllo per il Veneto Delibera n. 147/2009/PAR, depositata in Segreteria il 3 agosto 2009;
 - Sezione regionale di controllo per il Piemonte Delibera n. 4/2010/SRCPIE/PAR, depositata in Segreteria il 29 gennaio 2010;



 Sezione regionale di controllo per la Lombardia - Delibera n. 307/2010/PAR, depositata in Segreteria il 17 marzo 2010. Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali



RACCOLTA PARERI IN MATERIA ELETTORALE espressi dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

4. ELETTORI DELL'UNIONE EUROPEA

4.1. Iscrizione albo presidenti di seggio e scrutatori nonché nomina a segretario per i cittadini dell'Unione europea iscritti nelle liste aggiunte.

Quesito

Un cittadino dell'Unione europea iscritto nelle liste aggiunte può richiedere l'iscrizione all'Albo dei Presidenti di seggio e degli scrutatori?

Risposta

Si esprime l'avviso che il cittadino dell'Unione europea, iscritto nelle liste aggiunte del comune di residenza in Italia per il Parlamento europeo e/o per le elezioni comunali, possa essere nominato Presidente o componente di seggio, previa iscrizione nei rispettivi albi, con annotazione che indichi la possibilità di svolgere tali funzioni in occasione di elezioni europee e/o comunali.

Ove si svolgano altri tipi di consultazione elettorale o referendaria, tale cittadino non potrà essere nominato Presidente o componente di seggio.

4.2. Esercizio del diritto di voto per le elezioni comunali da parte dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia. Iscrizione nelle liste aggiunte.

Quesito

Un cittadino dell'Unione europea residente in un comune della provincia di Bolzano per poter votare alle elezioni comunali deve essere iscritto in un apposito elenco di elettori? E che cosa succederebbe se lo stesso cittadino trasferisse la propria residenza da un comune ad un altro?

Risposta

Si rappresenta che i cittadini dell'Unione europea che, al fine di poter esercitare il diritto di voto per le elezioni comunali (e circoscrizionali) nel comune italiano di propria residenza, abbiano chiesto e siano stati effettivamente iscritti nelle apposite liste elettorali aggiunte ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, in caso di trasferimento di residenza in altro comune italiano vengono iscritti d'ufficio nelle corrispondenti liste elettorali aggiunte tenute da quest'ultimo comune, sempre che, ovviamente, non sopravvengano cause ostative alla conservazione del diritto elettorale.

In proposito, infatti, si richiama il disposto dell'art. 4, comma 1, del precitato decreto legislativo n. 197/1996, a norma del quale i cittadini dell'Unione, inclusi nella lista aggiunta per le elezioni comunali, "vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio".

Nei predetti sensi, si richiamano altresì i contenuti, tra le altre, della circolare di questa Direzione Centrale n. 8 del 2 febbraio 2010, nella quale, alla lettera d), al secondo capoverso di pag. 5, viene precisato che i cittadini dell'Unione europea residenti in Italia che intendono partecipare alle elezioni comunali e circoscrizionali devono presentare al comune di propria residenza domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta "ove non l'abbiano già fatto nello stesso o in altro comune italiano". Si richiama, inoltre, la circolare n. 43/2014, p. 8.

Tutto ciò premesso, si soggiunge, peraltro, che, a norma dell'art. 1, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 197/1996, anche ai fini della iscrizione dei cittadini comunitari nelle liste elettorali aggiunte di un comune della provincia di Bolzano, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 50, e successive modificazioni, sul possesso del requisito residenziale prescritto dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Riferimenti normativi

- art. 5, d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 50 (Esercizio del diritto di voto per le elezioni del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, nonché per quelle dei consigli comunali della provincia di Bolzano, in attuazione della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1);
- artt. 1, comma 6, e 4, comma 1, decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle



elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza).

Riferimenti a circolari e altri documenti

- Circolare della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali 2 febbraio 2010, n. 8;
- Circolare della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali 13 novembre 2014, n. 43.

4.3. Iscrizione di un cittadino comunitario nelle liste aggiunte per il voto. Maggiorenne dopo la scadenza del termine prestabilito.

Quesito

Un cittadino comunitario residente in Italia che raggiunga la maggiore età solo dopo la scadenza per iscriversi alla lista aggiunta cosa deve fare per esercitare il diritto di voto?

Risposta

Gli elettori di altro paese dell'Unione europea residenti in Italia, che intendano votare alle elezioni del Parlamento europeo o alle elezioni amministrative, devono presentare personalmente o spedire mediante raccomandata agli uffici del comune di residenza – ove non l'abbiano già fatto nello stesso o in altro comune italiano – domanda di iscrizione nell'apposita lista elettorale aggiunta entro un determinato termine di scadenza previsto dalle rispettive normative.

Il cittadino dell'Unione europea, che raggiunga la maggiore età solo dopo il suddetto termine di scadenza ma entro la data della votazione, dovrà corredare tale domanda della firma di un genitore o di chi ne fa le veci.

Riferimenti normativi

- art. 2, decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408 (Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo) convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 483;
- artt. 1, 2 e 3, decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza).

4.4. Trasferimento di residenza di un cittadino comunitario da un comune ad un altro dello Stato italiano.

Quesito

Che cosa succede se un cittadino comunitario iscritto nelle liste aggiunte per le elezioni europee e/o amministrative di un comune trasferisce la sua residenza in un altro comune?

Risposta

Nel caso in cui un cittadino comunitario iscritto nelle liste elettorali aggiunte di un comune si trasferisca in altro comune, quest'ultimo dovrà procedere d'ufficio alla relativa iscrizione anagrafica e alla conseguente iscrizione nelle liste aggiunte per le elezioni europee e/o amministrative senza dover attendere una nuova domanda; il medesimo cittadino comunitario potrà essere cancellato da tale lista solo per il venir meno dei requisiti per l'esercizio del diritto di voto o su sua espressa rinuncia.

Riferimenti normativi

- art. 9, par. 4, direttiva n. 93/109/CE del Consiglio del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini;
- art. 8, par. 3, direttiva n. 94/80/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali



RACCOLTA PARERI IN MATERIA ELETTORALE espressi dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

5. PRESENTAZIONE LISTE E CANDIDATURE

5.1. Autenticazione delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e candidature.

Quesito

Può l'Autorità consolare procedere all'autentica delle firme per la presentazione delle candidature?

Risposta

Le autorità diplomatiche consolari, in occasione di ogni elezione, possono autenticare le sottoscrizioni di elettori italiani residenti all'estero per la presentazione delle liste elettorali, svolgendo le funzioni dei pubblici ufficiali autenticatori (previsti dall'art. 14 della legge n. 53/90) che non sono presenti all'estero.

Riferimenti normativi

- art. 18-bis, comma 1, ultimo periodo, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati);
- art. 51, legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia).

5.2. Dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità.

Quesito

Tutti i candidati alle elezioni politiche, europee, regionali e comunali devono presentare l'autocertificazione di non incandidabilità. Quest'ultima deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento d'identità?

Risposta

No, la fotocopia del documento è richiesta dalla legge per le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e non per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex art. 46 del Testo Unico 445/00, quali sono le dichiarazioni di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità.

Riferimenti normativi

- artt. 46 e 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- artt. 2, 5, 9 e 12, decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (T.U. delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

5.3. Autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un consigliere provinciale nei comuni della propria provincia.

Quesito

Può un consigliere provinciale esercitare il potere di autenticare le sottoscrizioni di una lista in tutti i comuni della propria provincia interessati alle elezioni?

Risposta

Sì; alla luce della recenti sentenze del Consiglio di Stato - V Sezione, nn. 715, 716 e 717, un consigliere provinciale può autenticare le sottoscrizioni in tutti i comuni della propria provincia.

Ed invero, la legittimazione ad autenticare le sottoscrizioni sussiste quando le stesse riguardino il territorio di rispettiva competenza (come ad es. un comune della propria provincia).



Riferimenti normativi

- art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale);
- sentenza Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 21 gennaio 2014, n. 715;
- sentenza Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 21 gennaio 2014, n. 716;
- sentenza Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 21 gennaio 2014, n. 717.

5.4. Rinuncia di un candidato alla propria candidatura.

Quesito

Un candidato che rinuncia alla propria candidatura deve farlo con dichiarazione autenticata come per la presentazione della candidatura stessa? Rinunciando resta comunque incluso nella lista e nel manifesto dei candidati fino alle elezioni?

Risposta

Si rappresenta che la rinuncia da parte di un candidato alla propria candidatura, per avere effetti giuridici sulla legittimità della lista, deve essere prodotta entro il termine per la presentazione della lista stessa (o quantomeno entro la conclusione dei lavori della Commissione elettorale circondariale) e con le stesse modalità previste per l'accettazione della candidatura. Le rinunce successive non incidono sulla presenza del candidato in lista e sul manifesto dei candidati definitivamente ammessi, ma vanno inoltrate, anche tramite la suddetta Commissione, all'Ufficio preposto per legge alle proclamazioni, per l'eventuale mancata proclamazione, stante l'assenza da parte del candidato della volontà di essere eletto.

Riferimenti normativi

sentenza Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 1° ottobre 1998, n. 1384

5.5. Sottoscrizione lista da parte di elettori residenti in altra circoscrizione per le elezioni politiche o europee o in altro comune per le elezioni comunali.

Quesito

Un elettore di una determinata circoscrizione può sottoscrivere una lista di candidati di un'altra circoscrizione per le elezioni politiche o europee? o di un altro comune per le comunali?

Risposta 8 4 1

No, tale sottoscrizione non è valida; infatti al momento della presentazione della lista devono essere presentati i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della lista, che attestino l'iscrizione nelle liste elettorali in uno dei comuni della circoscrizione.

Riferimenti normativi

- art. 18-bis, comma 1, primo periodo, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati);
- artt. 28, comma 4, e 32, comma 4, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali);
- art. 20, comma 3, legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia).



5.6. Esercizio della funzione di autenticazione delle sottoscrizioni da parte dei Consiglieri Metropolitani.

Quesito

I Consiglieri facenti parte dei Consigli Metropolitani che rivestono già la qualifica di Sindaci o Consiglieri Comunali (requisiti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 per l'elezione a Consigliere Metropolitano) sono titolati ad esercitare la funzione di autenticazione, alla pari degli ex Consiglieri Provinciali, nell'ambito territoriale di loro competenza?

Risposta

La giurisprudenza ha sempre ritenuto tassative le categorie di pubblici ufficiali individuati dall'art. 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, come competenti ad autenticare le firme a corredo delle liste e delle candidature.

Ed invero, la succitata norma non prevede espressamente la potestà autenticante dei Consiglieri Metropolitani.

Pertanto, allo scopo di evitare possibili ricusazioni di liste, si ritiene opportuno che i Consiglieri Metropolitani svolgano tali funzioni autenticatrici solo in quanto Consiglieri Comunali, e quindi nell'ambito del territorio del proprio comune e per consultazioni che si svolgono in tale comune.

Riferimenti normativi

- art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale);
- legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

5.7. Indicazione dei dati personali sulle liste e sul manifesto elettorale dei candidati.

Quesito

E' corretto indicare, tra le generalità dei candidati, la qualità di "indipendente"?

Risposta

Si fa presente che la Commissione elettorale circondariale non può ammettere ovvero, anche in sede di autotutela, può rettificare l'elenco dei candidati definitivamente ammessi e il relativo manifesto, eliminando l'eventuale riferimento ad "indipendente" riportato accanto al nome del candidato. Si ritiene, infatti, illegittima l'apposizione, a fianco dei nominativi dei candidati, di qualunque scritta ulteriore, potenzialmente in grado di richiamare l'attenzione dell'elettore su quel candidato piuttosto che su altri; ciò, salvo il caso di soprannomi o pseudonimi, che sono da ritenere legittimi perché tendono a favorire l'identificazione stessa del candidato.

5.8. Manifesto delle liste e candidature ammesse. Indicazione del nome e cognome dei candidati.

Quesito

Sul manifesto ufficiale delle liste definitivamente ammesse viene solitamente indicato prima il nome o prima il cognome dei candidati?

Risposta

Sul manifesto delle liste e dei candidati ammessi va opportunamente indicato prima il nome e poi il cognome di ogni candidato, in analogia a quanto avviene sulla scheda di voto per il nome e cognome del capolista nel collegio Camera, del candidato presidente della regione o del sindaco. Si può stampare il nome in caratteri normali e il cognome tutto in caratteri maiuscoli, per una migliore identificabilità delle esatte generalità del candidato stesso.



5.9. Nuovo sorteggio al fine di attuare la riammissione di una lista a seguito di sentenza.

Quesito

Nel caso in cui una lista venga riammessa alla competizione elettorale, la Commissione elettorale circondariale o l'ufficio centrale preposto alle ammissioni delle liste deve fare un nuovo sorteggio tra tutte le liste ammesse?

Risposta

Si rappresenta che, in caso di riammissione giurisprudenziale di una lista precedentemente ricusata, previa convocazione di tutti i delegati delle liste ammesse, la Commissione elettorale circondariale o l'ufficio centrale preposto all'ammissione delle liste dovrà procedere ad un nuovo sorteggio, a meno che tutti i delegati non siano d'accordo nel far posizionare "in fondo" la lista riammessa, assegnandole in tal modo l'ultimo numero d'ordine. Il tutto, in ogni caso, va regolarmente verbalizzato.

Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali



RACCOLTA PARERI IN MATERIA ELETTORALE espressi dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

6. PROPAGANDA ELETTORALE

6.1. Congedo straordinario ai dipendenti della pubblica amministrazione candidati alle elezioni per la campagna elettorale.

Quesito

Ai candidati dipendenti della pubblica amministrazione spetta il congedo straordinario per lo svolgimento della campagna elettorale?

Risposta

Ai candidati dipendenti della pubblica amministrazione per lo svolgimento della campagna elettorale non spetta il congedo straordinario. Possono usufruire soltanto, nell'occasione, di tre giorni di permesso retribuito, ove previsti dal proprio contratto in caso di assenza per seri o gravi motivi.

6.2. Esposizione bandiere e altro materiale al congresso di un partito o ai comizi durante la campagna elettorale.

Quesito

Quando si svolge il congresso di un partito o un comizio si possono esporre le proprie bandiere e altro materiale di pubblicizzazione dell'evento?

Risposta

Si esprime l'avviso che, durante i trenta giorni antecedenti le elezioni, è consentito un moderato uso di drappi e/o insegne esclusivamente nel luogo in cui si svolge il congresso o il comizio e solo per la durata (necessariamente limitata nel tempo: ad esempio qualche ora) dell'evento stesso.

Riferimenti a circolari e altri documenti

Circolare della Direzione Centrale Servizi Elettorali 8 aprile 1980, n. 1943/V, a carattere permanente

6.3. Affissioni di manifesti elettorali in area privata nei trenta giorni antecedenti la votazione.

Quesito

Nel periodo dei trenta giorni della campagna elettorale, i vigili urbani devono rimuovere manifesti o altro materiale di propaganda elettorale che non risultano affissi negli appositi spazi stabiliti dal comune, ma in aree o edifici privati visibili al pubblico?

Risposta

Sì, i vigili urbani devono rimuovere tutta la propaganda elettorale fissa - al di fuori degli spazi gratuiti assegnati in "par condicio" dall'autorità comunale - che sia visibile in luogo pubblico o aperto al pubblico e quindi anche i manifesti o striscioni, ecc,. che siano affissi nei balconi delle case private o all'interno delle vetrine o porte di vetro dei comitati elettorali.

Riferimenti normativi

art. 6, legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale)

6.4. Sedi dei comitati elettorali equiparate alle sedi dei partiti politici.

Quesito

Le sedi dei comitati elettorali e quelle dei sostenitori dei partiti o gruppi politici presenti nella campagna elettorale sono da considerarsi equiparate alle sedi dei partiti?



Risposta

Sì, le sedi dei comitati sono equiparate alle sedi dei partiti politici ma (ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 212/56 e della Circolare a carattere permanente del Ministero dell'interno – Servizi Elettorali n. 1943/V dell'8 aprile 1980) devono essere regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (45° giorno antecedente le votazioni); ciò, per poter affiggere giornali nelle bacheche ed avere insegne e bandiere poste in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Riferimenti normativi

art. 1, comma 4, legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale)

Riferimenti a circolari e altri documenti

Circolare della Direzione Centrale Servizi Elettorali 8 aprile 1980, n. 1943/V, a carattere permanente

6.5. Richiesta autorizzazione per una riunione di carattere elettorale o per un comizio da parte di un gruppo politico che non partecipa alla competizione elettorale.

Quesito

Durante la campagna elettorale, può essere autorizzato un comizio di un partito o di un esponente politico che non partecipa alla competizione elettorale stessa?

Risposta

Si rappresenta che, in ogni caso, non può negarsi la libertà di espressione del pensiero e di riunione, anche se il partito/movimento o singolo esponente politico - che richiede l'autorizzazione al comizio ai sensi dell'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 - non ha presentato liste per quella specifica elezione per cui si sta svolgendo la campagna elettorale.

Riferimenti normativi

- artt. 17 e 21, Costituzione della Repubblica Italiana;
- art. 7, legge 24 aprile 1975, n. 130 (Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali).

6.6. Presenza di un "logo che costituisce un QR code" sui cartelloni pubblicitari.

Quesito

E' legittimo utilizzare sui cartelloni pubblicitari affissi negli spazi a pagamento, nei trenta giorni antecedenti le elezioni, un logo che costituisce un QR code e che, opportunamente fotografato, rinvia ad un sito internet di propaganda?

Risposta

Al riguardo, si ritiene che tale particolare modalità di comunicazione rientri comunque tra le forme di propaganda elettorale figurativa a carattere fisso, come tale vietata dall'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificato dall'art. 4 della Legge 24 aprile 1975, n. 130, se non è inserita all'interno degli appositi spazi gratuiti a ciò destinati dal comune in un'ottica di "par condicio" fra le liste che si presentano alle elezioni.

Riferimenti normativi

art. 6, legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale), come modificato dall'art. 4, legge 24 aprile 1975, n. 130 (Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali)



6.7. Propaganda mobile non luminosa nel giorno della votazione ed in quello antecedente.

Quesito

Nei giorni della votazione in cui vige il divieto di affissione di nuova propaganda elettorale fissa può essere svolta la propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili (ad esempio, la circolazione delle "vele", la distribuzione di volantini, il passaggio di aerei, ecc.)?

Risposta

La propaganda mobile non luminosa, ai sensi dell'art. 9, comma 2, legge 4 aprile 1956, n. 212, è consentita anche nel giorno antecedente ed in quello della votazione, purché fuori dal raggio di 200 metri dall'ingresso dell'edificio in cui sono ubicati i seggi elettorali.

Riferimenti normativi

art. 9, comma 2, legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale)

6.8. Affissioni in spazi diversi da quelli assegnati dalle Giunte comunali.

Quesito

Possono essere affissi striscioni di propaganda elettorale in spazi diversi da quelli assegnati a ciascuna lista dalla Giunta comunale utilizzando anche spazi esistenti presso le sedi elettorali prescelte dai candidati?

Risposta

Nei trenta giorni antecedenti le elezioni, la propaganda a carattere fisso può essere inserita esclusivamente negli appositi spazi assegnati dalla Giunta comunale a ciascuna lista di candidati partecipante alle elezioni (cosiddetta propaganda diretta). La ratio della norma è quella di evitare eventuali duplicazioni degli spazi di propaganda elettorale a vantaggio di alcuni competitori e al di fuori dei canoni puntualmente fissati dalla legge.

Pertanto, è fatto espresso divieto di realizzare, a decorrere dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni, qualsiasi forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti, ed è vietato nel contempo il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile. Le relative violazioni sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie.

Ne consegue che l'affissione di uno striscione di propaganda elettorale al di fuori dello spazio come sopra assegnato configurerebbe una violazione di legge. Tale divieto permane anche se l'affissione avvenga presso l'ingresso della sede elettorale prescelta dal candidato in quanto il legislatore, come sopra accennato, consente al riguardo solo l'installazione di insegne indicanti le sedi dei partiti, le quali ovviamente hanno finalità e caratteristiche diverse da quelle proprie della propaganda elettorale.

E' da ricordare che sono invece consentite le affissioni dei soli giornali, quotidiani e dei periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico vicino a tali sedi, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Riferimenti normativi

artt. 1 e 6, legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale), come modificati dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 (Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali)

6.9. Proiezione di audiovisivi a circuito chiuso.

Quesito

Le proiezioni a circuito chiuso rientrano nel divieto previsto dalla legge sulla propaganda elettorale a carattere fisso?



Risposta

Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 4 aprile 1956, n. 212, come sostituito dall'articolo 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Le proiezioni cinematografiche ed i mezzi di comunicazione audiovisivi, anche a circuito chiuso, hanno una caratterizzazione tale da non poter essere compresi nella generica accezione di mezzi di propaganda figurativa o luminosa vietati dalla normativa sopraindicata.

Riferimenti normativi

- art. 6, comma 1, legge 4 aprile 1956 n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale);
- art. 4, legge 24 aprile 1975, n. 130 (Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali).

Riferimenti a circolari e altri documenti

Circolare della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali 8 aprile 1980, n. 1943/V (capitolo secondo)

6.10. Uso e riproduzione di un simbolo presente nel contrassegno di un partito.

Quesito

Si può apporre un simbolo di partito presso una sede municipale?

Risposta

Si ritiene che l'apposizione di un simbolo similare o parzialmente distintivo di un contrassegno politico non sia legittima ove, come avviene nel caso di specie, essa sia riprodotta su una vetrata collocata nella sede municipale. Al riguardo, si ritiene di evidenziare che la presenza di tale simbolo proprio all'interno dell'edificio comunale può porsi in contrasto con le funzioni e il carattere istituzionale del comune, la cui amministrazione rappresenta non una determinata parte politica ma la comunità dei cittadini, ed è pertanto potenzialmente lesiva della collettività che non si identifica con l'idea politica propria di quel simbolo. La questione prospettata, anomala e peculiare per la circostanza che sia un ente locale a consentire l'uso del simbolo di un partito politico, si pone sia sotto il profilo soggettivo, a livello di capacità giuridica e quindi dell'idoneità ad essere un soggetto di diritto a far uso di un simbolo che non è distintivo dell'ente locale nel suo insieme bensì dell'ideologia politica di un partito; sia, sotto un profilo oggettivo, come vizio di identificazione del soggetto esponente, il comune, che può essere rappresentato esclusivamente dallo stemma comunale, unico deputato a tale funzione. La normativa speciale vigente nella materia elettorale nulla dispone specificamente in punto di disciplina dell'utilizzo e tutela dei segni distintivi di partito, se non finalizzata alla presentazione delle candidature e delle liste (es. art. 2 d.P.R. n. 132/93, art. 14 d.P.R. n. 361/57); nella materia la giurisprudenza amministrativa si è formata sotto il profilo della tutela di tali segni distintivi, intesi quali insieme di elementi grafici essenziali in cui si riassume l'attitudine individuante del partito, principalmente riguardo la violazione dell'art. 33 del d.P.R. n. 570/60 per aspetti connessi alla ricusazione dei contrassegni "identici" e "facilmente confondibili" con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici. Tale giurisprudenza, affermatasi per tutelare comunque la libertà del diritto costituzionalmente garantito al voto, fa emergere quanto essenziale sia, perché il libero confronto tra formazioni politiche di fronte al cittadino elettore avvenga in modo corretto e leale, l'uso di nomi e simboli non equivoci che ne consentano la sicura identificazione da parte di tutti. Ai fini che qui interessano emerge che l'appartenenza del simbolo ad un partito è il principale elemento identificativo del gruppo e deve essere unico e inconfondibile rispetto a quello degli altri partiti e quindi anche di altri soggetti giuridici che con esso non possono identificarsi. Se quindi il simbolo rappresentativo del gruppo politico o una parte significativa dello stesso è usata da un'amministrazione comunale è chiaro che si palesa l'appartenenza dell'esponente alla parte politica rappresentata dal simbolo stesso a scapito della minoranza, ponendosi in contrasto con il principio generale per il quale il comportamento degli amministratori deve essere improntato all'imparzialità e alla corretta amministrazione. In particolare il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, rappresenta tutti i cittadini e non solo gli elettori appartenenti alla sua stessa compagine politica, ma anche quelli che hanno espresso una diversa preferenza. Ciò, nell'ambito dei segni distintivi, si traduce

nell'esposizione unicamente dello stemma e del gonfalone, come ente esponenziale di una comunità e non di altri simboli fuorvianti l'identità collettiva. Va peraltro rilevato che l'art. 12 del d.P.R. n. 121/2000 prevede che la materia dell'esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno delle sedi delle regioni e degli enti locali è oggetto di autonomia normativa e regolamentare delle rispettive amministrazioni, fermo restando l'obbligo di esposizione congiunta con la bandiera nazionale e quella europea, del vessillo o del gonfalone proprio dell'ente, ogni volta che è prescritta l'esposizione di quest'ultimo e osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale. Tale norma è stata interpretata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento del Cerimoniale di Stato – cui è ascritta la competenza nella materia dell'esposizione della bandiera nazionale, nel senso che sugli edifici pubblici degli enti locali alle bandiere nazionale ed europea possono essere aggiunte le rispettive bandiere ufficiali; in tale occasione ha espressamente affermato che " non possono essere esposti simboli privati, quali insegne di partito. simboli di associazioni e organismi vari". Si ritiene che analoga preclusione possa essere estesa al caso prospettato e quindi valere anche per l'esposizione del predetto simbolo politico, seppure all'interno dell'edificio municipale. Ciò posto, può soggiungersi che il solo simbolo identificativo dell'ente locale nella sua interezza è proprio lo stemma comunale, la cui determinazione, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del T.U.O.E.L. n. 267/2000, essendo demandata all'autonomia dell'ente, forma oggetto di identificazione statutaria. Risulta evidente che, in linea generale, la disciplina dell'uso di tale elemento distintivo deve trovare adequata soluzione in quell'autonomia normativa e organizzativa, significando che le modalità di utilizzazione dello stemma comunale debbono formare oggetto di specifica disciplina regolamentare dell'ente, che legittimamente può rimetterne la valutazione, caso per caso, al preventivo vaglio della giunta. Per inciso è utile in questo contesto rappresentare che lo stemma del comune e della provincia, che ad oggi trova la propria disciplina nel R.D. 7 giugno 1943 n. 651, reso esecutivo con R.D. n. 652/43, forma oggetto di proprietà da parte del soggetto ente che si identifica con la riproduzione grafica, che quindi può esercitare facoltà e poteri propri di questo diritto: anzitutto la tutela contro atti appropriativi, quali quelli di usurpazione, totale o parziale del titolo; ma anche contro un suo uso improprio o comunque non consentito. La tutela dello stemma come elemento grafico rappresentativo della identità dell'ente è riconducibile nell'ambito della tutela del diritto al nome prevista dall'art. 7 del codice civile. Tale tutela copre il diritto all'uso e assicura la cessazione del pregiudizio derivante dall'uso che altri indebitamente ne faccia, prevedendo anche il risarcimento dei danni.

Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali



RACCOLTA PARERI IN MATERIA ELETTORALE espressi dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

7. COMPONENTI DI SEGGIO

7.1. Funzioni di rappresentante di lista al seggio da parte di un dipendente del Ministero dell'Interno.

Quesito

Un dipendente del Ministero dell'Interno può svolgere le funzioni di rappresentante di lista?

Risposta

Sì, può farlo; infatti l'art. 23 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e l'art. 38 del d.P.R. n. 361/57 vietano solo al dipendente del Ministero dell'Interno di svolgere le funzioni di componente del seggio, ma non quelle di rappresentante di lista. Vi è un espresso divieto di svolgere tali funzioni, tuttavia, per gli appartenenti alle forze di polizia, ai sensi dell'art. 81, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Riferimenti normativi

- art. 38, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati);
- art. 23, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali);
- art. 81, comma 1, legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza).

7.2. Nomina a segretario da parte del Presidente di seggio della propria moglie o, comunque, di un proprio familiare o affine.

Quesito

Può un Presidente di seggio nominare come segretario la propria moglie o il proprio figlio?

Risposta

Sì, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti non sussistono motivi ostativi alla nomina di segretario di seggio, da parte del Presidente, della propria moglie o di un familiare o affine.

7.3. Compensi per i componenti dei seggi speciali.

Quesito

Perché il compenso di Presidente o componente di un seggio speciale (che ha in alcuni casi un impegno gravoso) è di molto inferiore a quello di un componente di un seggio ordinario?

Risposta

La materia è esplicitamente disciplinata dall'art. 3 della legge n. 62 del 16 aprile 2002, e ogni eventuale modifica deve essere oggetto di apposito provvedimento legislativo.

Al riguardo, si fa presente che la differenza tra l'onorario fisso forfettario dei componenti dei seggi speciali e quello dei componenti degli Uffici elettorali di sezione ordinari è dovuta al fatto che quest'ultimi consentono il regolare svolgimento delle votazioni per un periodo prolungato di ore, e che, successivamente alla votazione, svolgono anche le delicate e gravose operazioni di scrutinio.

Riferimenti normativi

art. 3, legge 16 aprile 2002, n. 62 (Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale)



7.4. Esclusione dalle funzioni di componente seggio degli appartenenti alle Forze armate.

Quesito

Un cittadino appartenente alle Forze armate può essere un componente di seggio alle elezioni?

Risposta

In passato l'espresso divieto a svolgere le funzioni di componente di seggio era previsto dal primo comma, lettera c), dell'articolo 38 del d.P.R. n. 361/57; ora, la stessa disposizione è contenuta nell'art. 9, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 248, e quindi, tali funzioni continuano ad essere precluse per gli appartenenti alle Forze Armate in occasione di tutti i tipi di consultazione elettorale o referendaria.

Analoga disposizione continua ad essere prevista per le elezioni amministrative anche all'art. 23, primo comma, lettera c) del d.P.R. n. 570/60.

Riferimenti normativi

- art. 23, comma 1, lettera c), d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali);
- art. 9, comma 1, lettera s), decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 248 (Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246).

7.5. Riposi compensativi a favore dei lavoratori che prestano funzioni presso i seggi elettorali.

Quesito

Hanno diritto di usufruire del recupero immediato della giornata di domenica nonché di quella di sabato (allorché l'orario di lavoro sia articolato in cinque giorni lavorativi) nei due giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali i lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali? E, nel caso in cui le operazioni di scrutinio si protraggano oltre la mezzanotte del lunedì, da quale giorno è possibile usufruire del recupero spettante?

Risposta

L'articolo 119, comma 1, del Testo Unico 30 marzo 1957, n. 361 delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, nel testo sostituito dall'articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, modificato dall'art. 3, comma 1 lettera t) del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, stabilisce che in occasione di tutte le consultazioni disciplinate da leggi della Repubblica e delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione, di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede che i giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

Con legge 30 aprile 1981, n. 178, le norme di cui al predetto articolo 119 sono state estese anche alle elezioni comunali, provinciali e regionali.

L'articolo 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 69, stabilisce che la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 119 del Testo Unico n. 361/1957 deve essere intesa nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 (investiti di funzioni presso i seggi elettorali), hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi, eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

In ordine al quesito prospettato, si evidenzia che il diritto di usufruire di giorni di riposo compensativo (o in via alternativa di specifiche quote retributive) si riferisce esclusivamente ai giorni festivi o non lavorativi di servizio al seggio mentre per i giorni feriali impiegati presso il seggio trova applicazione il disposto



del comma 1 del medesimo art. 119, che prevede il diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

Ai fini del calcolo dei giorni nei quali è da ritenersi giustificata l'assenza dal servizio, ai sensi del citato art. 119, comma 1, del Testo Unico n. 361 del 1957, si evidenzia che se le operazioni elettorali si siano concluse oltre la mezzanotte del lunedì, nel relativo calcolo deve essere incluso anche il nuovo giorno lavorativo (nel caso di specie martedì) indipendentemente dalla durata dell'attività protratta oltre la mezzanotte.

Pertanto, nella medesima fattispecie, il lavoratore ha diritto ad usufruire, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 119, di due giorni di riposo compensativo che possono decorrere dalla giornata del mercoledì.

Riferimenti normativi

- art. 119, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), e successive modificazioni);
- art. 1, legge 30 aprile 1981, n. 178 (Estensione della norma dell'art. 119 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali);
- art. 8, legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale);
- art. 1, comma 1, legge 29 gennaio 1992, n. 69 (Interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 119 del Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali):
- art. 3, comma 1, lettera t), decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 (Modificazioni al Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

7.6. Trasferimento di residenza anagrafica di un cittadino iscritto all'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

Quesito

L'elettore iscritto all'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale deve presentare nuovamente la domanda d'iscrizione nel caso in cui trasferisca la propria residenza anagrafica in un diverso comune?

Risposta

Si premette che in occasioni di consultazioni elettorali o referendarie la nomina dei presidenti di seggio viene effettuata dal presidente della corte di appello competente per territorio il quale individua i nominativi fra gli iscritti dell'albo istituito presso la propria cancelleria.

Si ritiene pertanto che sia necessario avviare nuovamente la procedura d'iscrizione all'albo nel caso in cui il comune presso il quale è stata trasferita la residenza è al di fuori della circoscrizione territoriale della Corte d'appello competente per il comune di pregressa residenza.

Tutto ciò non sarà, invece, necessario nel caso in cui il comune di nuova residenza fosse ricompreso nell'ambito della stessa circoscrizione territoriale del comune di provenienza. Peraltro, è da ritenersi che nella seconda ipotesi sia necessario comunicare, per il tramite del comune, alla cancelleria della corte d'appello il nuovo indirizzo presso il quale dovrà essere notificato l'eventuale provvedimento di nomina

Riferimenti normativi

- art. 35, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (T.U. delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati);
- art. 20, comma 4, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali);
- art. 1, legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).



7.7. Incompatibilità per le funzioni di presidente, segretario o scrutatore di seggio.

Quesito

I dipendenti di una società di trasporto ferroviario pubblico (Trenitalia S.p.A. o altre società del settore) nonché i dipendenti di Poste Italiane possono svolgere le funzioni di presidente, segretario o scrutatore di seggio?

Risposta

E' da ritenersi tuttora vigente la preclusione prevista dalla legge per i dipendenti dei ministeri delle Poste, Telecomunicazioni e dei Trasporti, nonostante la trasformazione in S.p.A. delle strutture di cui sopra. La preclusione infatti non afferisce allo status pubblico o privato di dipendente dei suddetti dicasteri (ora società), bensì all'esigenza di non distogliere risorse umane dall'espletamento di attività considerate essenziali per assicurare la piena funzionalità dei trasporti ferroviari e delle telecomunicazioni in occasione di consultazioni elettorali.

Riferimenti normativi

- art. 38, comma 1, lettera b), d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati);
- art. 23, comma 1, lettera b), d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali).



RACCOLTA PARERI IN MATERIA ELETTORALE espressi dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

8. OPERAZIONI DI VOTAZIONE

8.1. Esposizione sulla porta del seggio della lista degli elettori femminili e maschili.

Quesito

E' legittimo esporre sulla porta della sezione la lista degli elettori femminili e maschili con l'indicazione del nome, del cognome e della data di nascita?

Risposta

Si, è pienamente legittimo, visto che l'art. 42, comma 7, del d.P.R. n. 361/57 e l'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 570/60 impongono addirittura ai componenti dei seggi di affiggere l'estratto delle liste di sezione; ciò, per garantire il principio dell'assoluta trasparenza del procedimento elettorale.

Riferimenti normativi

- art. 42, comma 7, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati);
- art. 39, comma 2, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali).

8.2. Protesta di un elettore che al voto non ritira alcuna scheda.

Quesito

Durante la votazione, nel caso in cui un elettore non ritiri alcuna scheda, il presidente di seggio deve comunque apporre il bollo sulla tessera elettorale o si deve limitare alla verbalizzazione della eventuale protesta dell'elettore?

Risposta

Nel caso in cui un elettore non ritiri nessuna scheda, il bollo sulla tessera elettorale non viene apposto perché l'elettore non è da considerarsi votante e, se l'elettore insiste per verbalizzare la sua protesta, il presidente deve farla verbalizzare sinteticamente negli appositi spazi del verbale ufficiale del seggio.

8.3. Mancata espressione del voto a causa dell'esaurimento degli spazi dove apporre il timbro sulla tessera elettorale.

Quesito

A chi spetta chiedere il rinnovo della tessera elettorale quando sono esauriti gli spazi dove viene apposto il timbro attestante l'avvenuto esercizio dell'elettorato attivo?

Risposta

Si rappresenta che, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, è onere dell'elettore chiedere all'ufficio elettorale comunale il rinnovo della tessera elettorale personale, quando essa non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione del diritto di voto; d'altra parte, solo l'elettore può verificare per tempo che la propria tessera elettorale non contenga più spazi liberi per l'apposizione del timbro comprovante l'esercizio del voto.

Riferimenti normativi

art. 4, comma 7, d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120)



8.4. Voto di preferenza da parte di un elettore indicato sul manifesto anche con il soprannome o pseudonimo del candidato.

Quesito

E' valido un voto di preferenza in cui l'elettore indica il candidato prescelto solo con il relativo soprannome o pseudonimo espressamente indicato sul manifesto ufficiale delle liste e candidature ammesse?

Risposta

Sì, l'elettore indicando nella preferenza solo il soprannome o pseudonimo del candidato prescelto manifesta, comunque, l'univoca volontà di votare quella persona e quindi la preferenza espressa è da considerare assolutamente valida.

Riferimenti normativi

- art. 69, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati);
- artt. 64 e 69, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali).

8.5. Autorizzazione, ai rappresentanti di lista al seggio, a portare un bracciale o altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista rappresentata.

Quesito

I rappresentanti di lista, per l'esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare un bracciale o altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista rappresentata. Il rappresentante del candidato alla carica di Presidente della regione o di sindaco (che non è abbinato direttamente ad un contrassegno) cosa è autorizzato a portare?

Risposta

Durante le operazioni di voto nel seggio non ci sono rappresentanti di candidato ma solo rappresentanti di lista: ogni rappresentante di lista, ovviamente, "tutela" anche i voti del candidato a presidente o a sindaco collegato. Il bracciale o distintivo che possono portare i rappresentanti deve avere riprodotto il simbolo della lista, non deve avere alcuna ulteriore scritta o nominativo di candidato e deve essere di dimensioni ridotte.

8.6. Espressione della preferenza da parte dell'elettore indicando il nome del leader del movimento o partito politico che non si candida in quella specifica elezione.

Quesito

Nel caso un elettore non voti il simbolo, ma a fianco del contrassegno indichi il nome del leader di quel movimento o partito politico che non è candidato, la preferenza è ovviamente nulla; il voto per la lista è, tuttavia, da considerarsi valido?

Risposta

Sì, sono da considerare valide le schede e assegnati i relativi voti di lista nei casi in cui, a fianco del contrassegno della lista, sia stata apposta l'indicazione del nome del leader del medesimo partito o movimento, anche se quest'ultimo non è candidato in quella specifica elezione.

Ciò, in un'ottica di salvaguardia del diritto di voto espresso in forma univoca.

Riferimenti normativi

artt. 64 e 69, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali)



Riferimenti a circolari e altri documenti

decisione dell'Ufficio centrale circoscrizionale di Roma del 28 marzo 2013 per le elezioni regionali del Lazio

8.7. Legittimità del rifiuto dell'elettore che sia stato già registrato presso il seggio di ritirare la scheda elettorale, anche in presenza di una sola scheda e conseguenti adempimenti del seggio. Restituzione da parte dell'elettore della/e scheda/e elettorale/i già ritirata/e.

Quesito

L'elettore può, anche in presenza di una sola scheda elettorale, rifiutarsi di ritirarla? In caso di rifiuto lo scrutatore della sezione elettorale deve comunque annotare nei registri in dotazione all'ufficio la presenza dell'elettore presso il seggio? Nel caso in cui l'elettore, dopo la registrazione e dopo aver ritirato la/e scheda/e, senza entrare in cabina, la/e riconsegni al presidente del seggio, tale elettore deve essere registrato fra i votanti?

Risposta

Ai sensi dell'art. 48, secondo comma, della Costituzione, il voto è personale ed eguale, libero e segreto ed il suo esercizio è dovere civico. L'eventuale espressione di dissenso dell'elettore verso tutte le liste di candidati potrebbe essere concretizzato, dopo essersi recato nella cabina, o annullando la scheda o riconsegnandola bianca senza alcuna espressione di voto. In tal caso ovviamente l'elettore è conteggiato fra i votanti.

E' da ritenersi comunque legittimo l'eventuale rifiuto della/e scheda/e anche se relativa/e a competizioni elettorali che non presuppongano il quorum strutturale di partecipazione, tenuto conto del precetto costituzionale di cui all'art. 21, primo comma, della Costituzione che riconosce a tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Peraltro nel primo dei casi prospettati, ove l'elettore dopo essere stato registrato, con le modalità di rito, presso il seggio, rifiuti di ritirare l'unica scheda o tutte le schede elettorali presenti, gli scrutatori, oltre all'annotazione nelle liste elettorali sezionali, provvedono a prendere nota sul registro delle tessere elettorali, attraverso il sistema della spunta numerica progressiva, anche del numero di elettori che, pur avendo avuto annotato il numero della tessera elettorale nel registro, non hanno partecipato, per qualsiasi motivo, ad una, ad alcune o a tutte le consultazioni che si svolgono contemporaneamente presso il seggio.

Tali elettori sono esclusi dal conteggio dei votanti per la consultazione di cui hanno rifiutato la scheda di votazione e, pertanto, la loro presenza presso il seggio, ancorché registrata, è irrilevante ai fini della determinazione del quorum strutturale di partecipazione prescritto per la validità di alcuni tipi di consultazioni popolari (referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione ed elezioni comunali, nel caso in cui sia stata presentata e votata una sola lista ex art. 60 del d.P.R 16 maggio 1960, n. 570 e art. 71, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267).

Infine, nella diversa ipotesi in cui l'elettore, dopo la registrazione e dopo aver ritirato la/e scheda/e (ovviamente senza rifiutarla/e), voti o dichiari di votare senza entrare in cabina il presidente dell'ufficio ritira la scheda/e, ne dichiara la nullità e conteggia l'elettore fra i votanti e l'elettore non è più ammesso al voto.

Riferimenti normativi

- artt. 21, comma 1, 48, comma 2, e 75, Costituzione della Repubblica Italiana;
- artt. 58 e 62, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati):
- artt. 49, 50 e 60, d.P.R 16 maggio 1960, n. 570 (T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni locali);
- art. 71, comma 10, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- art. 12, d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente).



Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali

8.8. Assistenza voto elettori affetti da cecità parziale o totale nelle consultazioni elettorali.

Quesito

Quali sono le norme e le direttive ministeriali che regolano l'esercizio del voto, nelle consultazioni elettorali e referendarie, da parte degli elettori affetti da cecità parziale o totale?

Risposta

Ai sensi dell'art. 41 del d.P.R. n. 570 del 1960, per le elezioni amministrative, e dell'art. 55 del d.P.R. n. 361 del 1957, per le elezioni politiche, la possibilità di farsi assistere da un accompagnatore nell'esercizio del proprio diritto di voto è prevista per determinate categorie di elettori in condizioni di disabilità o di gravi infermità fisiche ed è subordinata al rilascio da parte delle competenti aziende sanitarie locali e alla esibizione di certificati medici attestanti che tali condizioni fisiche impediscono "di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore". Tale certificato può essere prodotto direttamente al presidente di seggio, ai fini dell'ammissione al voto assistito, o può essere prodotto al comune, ai fini dell'annotazione permanente nella tessera elettorale mediante apposizione del timbro "AVD", secondo le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 febbraio 2003, n. 17 ed alle successive circolari ministeriali. In particolare, la documentazione sanitaria da acquisire ai fini della predetta annotazione nella tessera elettorale deve attestare non solo l'impedimento fisico nella espressione autonoma del voto, ma anche il carattere di permanenza dell'impedimento stesso.

Le predette condizioni di disabilità o di grave infermità fisica, che legittimano l'ammissione al voto assistito, sono solo quelle tassativamente stabilite dalla legge ("ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità"). Con specifico riferimento alla condizione di non vedente, si è costantemente ritenuto, nelle istruzioni e direttive ministeriali e anche nella corrispondenza intercorsa con l'Unione Italiana dei Ciechi, che, in assenza di un adeguamento ed ampliamento normativo, debba intendersi la condizione di cecità assoluta.

Si tenga presente, infatti, che l'istituto del voto assistito costituisce una deroga al principio, costituzionalmente stabilito e garantito, della personalità nonché della segretezza e libertà del voto, per cui esso non può trovare estensione o applicazione analogica.

Resta ferma, ovviamente, la valutazione del medico della competente A.S.L. in ordine all'esistenza di condizioni gravissime di cecità parziale o di altre concomitanti condizioni di disabilità che non consentono in alcun modo all'elettore di esprimere il voto senza un accompagnatore.

Per completezza, si soggiunge che, in base alle direttive e istruzioni ministeriali impartite ai presidenti di seggio, questi ultimi, pur in mancanza di apposizione dell'anzidetto timbro sulla tessera elettorale o di apposita certificazione medica, possono ammettere l'elettore al voto assistito previo accertamento della effettiva sussistenza dell'impedimento fisico nella espressione autonoma del voto, o per la sua evidenza o per diretta conoscenza e notorietà dell'elettore medesimo, con onere di accurata indicazione nel verbale dell'ufficio di sezione del motivo specifico di ammissione al voto con accompagnatore.

Riferimenti normativi

- art. 55, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati);
- art. 41, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali);
- art. 1, legge 5 febbraio 2003, n. 17 (Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità).

8.9. Richiesta di correzione in sede di autotutela per un errore materiale riscontrato sul verbale delle operazioni di proclamazione.

<u>Qu</u>esito

E' legittimo apportare la correzione di un errore materiale riscontrato nel verbale delle operazioni ufficiali di proclamazione degli eletti riunendo nuovamente l'organo che ha proceduto alla redazione di tale verbale?

Risposta

Si fa presente che l'eventuale esercizio del potere di correzione d'ufficio in sede di autotutela dell'atto amministrativo in questione difetta del presupposto legittimante ove sia già avvenuta la convalida degli eletti.

Ed invero, con tale convalida si è concluso il procedimento e quindi si è verificata la consumazione di ogni possibile potere d'intervento dell'organo che ha proclamato gli eletti.

Ciò risponde, d'altro canto, a un principio generale che impone sì all'amministrazione di provvedere alla cura dell'interesse pubblico anche dopo l'emanazione dell'atto amministrativo, ma solo fino al momento in cui siano ancora disponibili gli effetti giuridici prodotti dall'atto.

Nessuna norma di legge, né principio desumibile dal sistema elettorale autorizzano a derogare da questo principio generale, che discende direttamente dall'essenza del potere amministrativo (si veda, tra le altre, per l'analogo esercizio dei poteri di autotutela nelle operazioni della Commissione elettorale circondariale per l'esame delle candidature fino alla pubblicazione del manifesto con le liste definitivamente ammesse, C.d.s., Quinta Sezione, sentenza n. 1432 del 18 marzo 2004).

Riferimenti normativi

sentenza Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 18 marzo 2004, n. 1432



RACCOLTA PARERI IN MATERIA ELETTORALE espressi dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

9. ELEZIONI POLITICHE

9.1 Voto di un elettore italiano residente all'estero.

Quesito

Perché alle ultime elezioni politiche un elettore, che non figurava nell'elenco degli italiani residenti all'estero, non ha potuto esprimere il proprio voto per corrispondenza?

Risposta

Al riguardo, si fa presente che nessun elettore viene privato del diritto di voto. Se l'elettore non può votare all'estero (non essendo ivi residente o temporaneamente residente per motivi di salute, lavoro o studio) può farlo nel proprio seggio in Italia per le circoscrizioni del territorio nazionale. Comunque, nel caso un elettore venga illegittimamente omesso dall'elenco degli elettori residenti all'estero (mancato inserimento in tale elenco pur avendo fatto domanda di residenza all'estero entro il 31 dicembre dell'anno che precede le consultazioni, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 104/2003) l'elettore stesso può chiedere entro l'undicesimo giorno antecedente la votazione di essere ammesso al voto all'estero con attestazione consolare, previo nulla osta del comune, che provvede poi anche a depennarlo dalle liste di chi vota in Italia. Si ribadisce, tuttavia, che si ha diritto all'acquisizione della residenza all'estero solo se la richiesta sia stata spedita dall'autorità consolare al comune entro il suddetto termine del 31 dicembre. Nel caso dovessero verificarsi, tra milioni di posizioni di elettori italiani all'estero, delle omissioni (l'elettore è assente sia dall'elenco degli elettori all'estero, sia dalle liste elettorali delle sezioni del territorio nazionale) le strutture consolari e comunali si adoperano per evitare che nessun elettore venga privato anche all'estero del diritto al voto.

Riferimenti normativi

- legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero);
- art. 17, d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 (Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero).

9.2. Voto all'estero. Ammissione al voto per posta degli elettori non iscritti all'Aire.

Quesito

Gli elettori che si trovano attualmente all'estero possono essere ammessi al voto per posta non essendo iscritti all'elenco degli elettori italiani residenti all'estero?

<u>Risposta</u>

Si rappresenta che possono essere ammessi al voto per corrispondenza solo gli italiani residenti all'estero. Pertanto, non può concedersi da parte del comune l'ammissione al voto all'estero di elettori non iscritti all'elenco dell'Aire, salvo che la loro mancata iscrizione a quest'ultimo non sia dovuta ad errore consolare o dello stesso comune (ad esempio mancata ricezione del modello Cons01, accertata residenza all'estero verificata dal consolato ed erroneamente non comunicata al comune, ecc.).

Se invece non vi è alcun errore e l'elettore è regolarmente residente in Italia, questi è solo temporaneamente all'estero e, se non rientra nelle particolari categorie di cui all'art. 4-bis della legge n. 459/01 come modificata dalla legge n. 52/15 ("Italicum"), vota solo in Italia nel seggio di iscrizione nelle liste elettorali.

Riferimenti normativi

artt.1 e 4-bis, legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero) come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati)



RACCOLTA PARERI IN MATERIA ELETTORALE espressi dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

9.3. Elettore italiano residente all'estero: possibilità di candidarsi nelle liste presentate nelle circoscrizioni del territorio nazionale.

Quesito

Il cittadino italiano residente all'estero iscritto nell'A.I.R.E. può essere candidato nelle elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica nelle liste presentate nelle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale? In caso di risposta affermativa, a quali condizioni?

Risposta

Gli elettori italiani residenti all'estero e iscritti nell'A.I.R.E. sono inseriti nelle liste elettorali, distinte secondo le quattro ripartizioni della circoscrizione "estero", predisposte sulla base dell'elenco aggiornato degli elettori che risiedono fuori dei confini nazionali.

I predetti elettori votano per corrispondenza per le elezioni politiche nonché per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (referendum popolari abrogativi di norme statali; referendum costituzionali confermativi del testo di leggi costituzionali approvate dal Parlamento in seconda lettura con una maggioranza non superiore ai due terzi dell'assemblea di ciascuna camera).

Gli elettori italiani residenti all'estero e iscritti nell'A.I.R.E. possono candidarsi nelle liste di candidati per le elezioni della Camera e del Senato appositamente presentate per la circoscrizione "estero" e, nell'ambito di questa, per la stessa ripartizione geografica (Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide) della predetta circoscrizione in cui risiedono.

I suddetti elettori hanno facoltà di esercitare l'opzione per tornare in Italia a esprimere il voto: l'opzione deve essere esercitata per ogni consultazione ed è valida limitatamente ad essa.

Per esercitare l'opzione al fine di esprimere il voto in Italia, gli elettori residenti all'estero devono darne comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare in cui risiedono all'estero:

- √ in caso di naturale scadenza della legislatura, entro il 31 dicembre dell'anno che precede quello
 previsto per la scadenza medesima;
- ✓ nell'ipotesi di scioglimento anticipato delle camere o di indizione di referendum, entro il decimo giorno successivo a quello dell'indizione delle votazioni.

Una volta perfezionata l'opzione, l'elettore residente all'estero viene cancellato dalle rispettive liste elettorali per quella singola consultazione ed è iscritto nelle liste degli elettori del territorio nazionale. In caso di elezioni politiche, l'elettore residente all'estero che abbia esercitato l'opzione per esprimere il voto in Italia, una volta diventato elettore del territorio nazionale, può accettare la candidatura in una delle liste presentate per le circoscrizioni elettorali italiane per la Camera dei deputati (se ha compiuto almeno 25 anni di età) e per il Senato della Repubblica (se ha raggiunto i 40 anni).

Riferimenti normativi

- artt. 1, 4 e 8, legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori residenti all'estero);
- art. 12 del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 (Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori residenti all'estero).

Riferimenti a circolari e altri documenti

- Circolare della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali 1º marzo 2008, n. 19;
- Circolare della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali 20 aprile 2011, n. 28.



10. ELEZIONI EUROPEE

10.1. Diritto di elettorato passivo al Parlamento europeo: cittadino residente in un Paese extraeuropeo.

Quesito

Può un cittadino italiano residente in un Paese extraeuropeo candidarsi alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia?

Risposta

Sì, può candidarsi anche se non è residente nell'Unione europea; non c'è nessun divieto normativo, purché sia un elettore italiano e non sia incorso in una causa d'incandidabilità o di ineleggibilità prevista dal nostro ordinamento.

10.2. Voto degli italiani residenti all'estero.

Quesito

Per le elezioni del Parlamento europeo un elettore italiano residente all'estero può esercitare l'opzione per votare in Italia?

Risposta

Si fa presente che gli elettori residenti nell'Unione europea, che non hanno optato per il voto per i candidati dello Stato di residenza, sono iscritti d'ufficio nelle liste delle sezioni istituite dai consolati nel territorio dell'Unione, votando in tali seggi. Possono però decidere all'ultimo momento di tornare in Italia, mostrando il certificato elettorale non timbrato (dimostrando quindi di non aver votato nei suddetti seggi in loco), e votare, nel seggio di iscrizione, ai sensi dell'art. 38 della legge 24 gennaio 1979, n. 18. Viceversa, gli italiani residenti nei Paesi non compresi nell'Unione europea, per poter votare, devono necessariamente tornare in Italia.

Riferimenti normativi

- art. 38, legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia);
- art. 3, decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408 (Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo), convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

10.3. Presentazione di un contrassegno composito avente anche il simbolo di un partito esente dalle sottoscrizioni per la presentazione delle liste.

<u>Quesito</u>

E' possibile per un partito presentarsi, alle elezioni europee, con un contrassegno composito nel quale sia contenuto anche il simbolo di un partito o gruppo politico esente dall'onere di presentare le sottoscrizioni per le liste, beneficiando così della stessa esenzione? Inoltre, tale ultimo partito esente dall'obbligo delle sottoscrizioni può presentarsi in altre circoscrizioni da solo con il proprio autonomo simbolo?

Risposta

Per le elezioni europee se si presenta una lista con un simbolo composito all'interno del quale vi è anche il contrassegno di un partito esente dalle firme, tutta la lista beneficia di tale agevolazione (art. 12, comma 4, ultimo periodo, della legge n. 18/79).

Inoltre, ove un partito intendesse presentare più simboli (ad esempio uno composito in una circoscrizione e quello tradizionale nelle altre circoscrizioni), vi osterebbe giuridicamente il divieto a depositare più simboli ai sensi degli artt. 1, del d.P.R. n. 14/94 e 11, comma 1, della legge 18/79.



Tra l'altro, i voti del partito nelle varie circoscrizioni non verrebbero tutti sommati tra di loro dall'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte di Cassazione, perché l'Ufficio stesso (ai sensi dell'art. 21, comma 1, n. 1 della legge n. 18/79) deve calcolare la cifra nazionale di ogni lista sommando le cifre circoscrizionali delle liste aventi il medesimo contrassegno.

Riferimenti normativi

- artt. 11, 12, comma 4, ultimo periodo, e 21, comma 1, n. 1, legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia);
- art. 1, d.P.R. 5 gennaio 1994, n. 14 (Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati).



RACCOLTA PARERI IN MATERIA ELETTORALE espressi dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

11. ELEZIONI REGIONALI

11.1. Espressione del voto dei detenuti assegnati in istituti penitenziari situati in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale.

Quesito

In che modo i detenuti elettori di un comune assegnati in istituti penitenziari di altri comuni della regione possono esercitare il loro diritto di voto alle elezioni regionali?

Risposta

Con riferimento sia ai detenuti che alle altre categorie di elettori ammessi al voto con procedura speciale in comuni diversi da quelli di iscrizione elettorale (degenti in ospedali e case di cura, militari, naviganti sia marittimi che aviatori, persone in condizioni di infermità tali da renderne impossibile l'allontanamento dall'abitazione, ecc.) le norme consentono di votare nel luogo (e nel comune) in cui si trovano solo qualora la relativa consultazione elettorale interessi e si svolga nell'ambito territoriale in cui è ricompreso il comune di domicilio dell'elettore e, ovviamente, purché quest'ultimo sia iscritto, in relazione alla propria residenza, in un comune di quello stesso ambito territoriale. D'altronde, non sarebbe possibile né spostare arbitrariamente un corpo elettorale da un comune all'altro del Paese in relazione al domicilio di fatto anziché alla residenza (alla quale consegue l'iscrizione elettorale), né sarebbe organizzativamente possibile raccogliere il voto al di fuori degli ambiti territoriali in cui l'elezione (regionale o provinciale o comunale) si svolge.

Vige, infatti, il principio di territorialità della scheda; quello cioè che in ogni circoscrizione elettorale sono in uso determinate schede e non certamente tutti i tipi di schede stampate nel restante territorio nazionale.

Per le elezioni regionali, pertanto, i detenuti potranno votare solo se elettori di un comune della regione e se il luogo di detenzione si trovi nel territorio della regione.

Riferimenti normativi

art. 8, legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale), come sostituito dall' art. 13, legge 30 aprile 1999, n. 120 (Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale)

11.2. Elezioni nelle regioni a statuto ordinario: eventuali limiti alla immediata rieleggibilità del Presidente della Giunta regionale allo scadere del secondo mandato.

Quesito

Esistono dei limiti all'immediata rieleggibilità, allo scadere del secondo mandato consecutivo, del Presidente della Giunta regionale, in assenza di specifica norma regionale in tal senso?

Risposta

In via preliminare, si evidenzia che l'art 122 della Costituzione, nel testo sostituito con legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, oltre a prevedere l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, demanda alla legislazione regionale la definizione del sistema di elezione e dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, entro i limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.

La legge 2 luglio 2004, n. 165 attuativa del dettato costituzionale, nell'enunciare tali principi fondamentali, all'articolo 2, comma 1, lettera f), fissa la previsione - da recepirsi nell'emananda legislazione regionale - della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto.

Peraltro, ai sensi dell'articolo 5 (Disposizioni transitorie) della citata legge costituzionale n. 1 del 1999, fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le



modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria attualmente vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali.

Alla luce del richiamato quadro normativo, le Regioni che non abbiano ancora adottato la propria legislazione elettorale continuano ad applicare la normativa statale *cedevole* di cui alle leggi 17 febbraio 1968, n. 108, 23 febbraio 1995, n. 43 e 23 aprile 1981, n. 154.

Fra le cause di ineleggibilità ivi previste con riferimento alla carica di consigliere non è ricompresa quella relativa allo scadere del secondo mandato; la rieleggibilità dopo il suddetto doppio mandato, pertanto, risulta possibile.

Si ritiene che tale orientamento sia applicabile estensivamente anche alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Riferimenti normativi

- art. 122, Costituzione della Repubblica Italiana;
- legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale);
- legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale);
- legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario);
- artt. 2 e 5, legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni);
- art. 2, comma 1, lettera f), legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'art. 122, comma 1, della Costituzione della Repubblica Italiana).



RACCOLTA PARERI IN MATERIA ELETTORALE espressi dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

12. ELEZIONI COMUNALI

12.1. Surroga del candidato a Sindaco risultato non eletto a tale carica e assegnazione del seggio vacante.

Quesito

A chi viene assegnato il seggio vacante del candidato a Sindaco non risultato eletto a tale carica?

Risposta

Il seggio rimasto eventualmente vacante, già assegnato al candidato alla carica di Sindaco non risultato eletto a tale carica, viene riattribuito alla coalizione di liste collegata ed in particolare al primo dei non eletti nella lista tra quelle a lui collegate che, nella graduatoria dei quozienti per il riparto all'interno della coalizione, ha riportato il più alto tra i quozienti che non hanno dato luogo all'attribuzione dei seggi con il previsto metodo d'Hondt.

12.2. Espressione del voto su più simboli della scheda senza alcun segno negli spazi riservati ai candidati a sindaco.

Quesito

Come deve essere considerata una scheda in cui l'elettore appone un segno su più simboli all'interno della scheda stessa ma senza indicare la preferenza sul nome di alcun candidato a sindaco alle elezioni comunali?

Risposta

Si rappresenta che, fatte salve le autonome decisioni spettanti per legge al Presidente di seggio, il voto e la scheda sarebbero da considerarsi nulli perché il suffragio non risulta espresso in modo univoco; da tale nullità, tra l'altro, non potrebbe derivarne l'attribuzione del voto al candidato sindaco non votato ma collegato con una o più di tali liste votate.

Riferimenti normativi

art. 69, d.P.R 16 maggio 1960, n. 570 (T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali)

12.3. Dichiarazione di presentazione di candidature per le elezioni comunali nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti. Raccolta sottoscrizioni.

<u>Quesit</u>o

Alle elezioni di un comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti può essere considerata regolare la presentazione di una lista di candidati che non è stata sottoscritta da alcun cittadino elettore?

Risposta

Al riguardo, si fa presente che per la dichiarazione di presentazione delle liste di candidati alle elezioni comunali, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, non è richiesta "nessuna sottoscrizione" da parte di cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune interessato. Ne consegue, tra l'altro, che, nei comuni dell'anzidetta fascia demografica, anche qualora i candidati alle cariche di sindaco e consigliere comunale siano tutti sprovvisti del diritto di voto, in quanto iscritti nelle liste elettorali di altro comune, la legge non richiede comunque alcuna forma di preventiva dimostrazione di rappresentatività della lista nell'ambito del corpo elettorale interessato.

Pertanto, nei suddetti comuni, la presentazione della lista di candidati consiglieri e della collegata candidatura alla carica di sindaco deve ritenersi regolare se la dichiarazione di presentazione stessa, indipendentemente dal numero di eventuali sottoscrittori della dichiarazione medesima, sia accompagnata dalle dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato.



Riferimenti normativi

art. 3, comma 2, Legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale)

12.4. Voto disgiunto nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Quesito

Alle elezioni dei comuni con una popolazione inferiore a 15.000 abitanti un elettore può votare contemporaneamente per un candidato a sindaco e per un consigliere di un'altra lista non collegata?

Risposta

Si fa presente che l'art. 72, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede la possibilità dell'esercizio del voto disgiunto (cioè la possibilità di votare per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta) solo nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Nel caso prospettato, pertanto, deve considerarsi valido il voto al sindaco ed alla lista ad esso collegata ed inefficace l'espressione della preferenza.

Riferimenti normativi

- art. 57, comma 4, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali);
- art. 72, comma 3, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

12.5. Doppia preferenza di genere.

Quesito

Un elettore può votare per un candidato a sindaco e contemporaneamente per un consigliere della stessa lista donna e per un uomo di un'altra lista?

Risposta

Si fa presente che gli artt. 71, comma 5, e 73, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevedono, nei comuni rispettivamente da 5.000 a 15.000 abitanti e con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la possibilità della doppia preferenza per candidati di sesso diverso, purchè appartenenti alla stessa lista. Quindi, nel caso prospettato, è inefficace la preferenza per il candidato della lista diversa da quella votata.

Riferimenti normativi

artt. 71, comma 5, e 73, comma 3, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificati ed integrati dalla legge 23 novembre 2012, n. 215 (Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni)

12.6. Nel ballottaggio, conferma dei rappresentanti di lista presenti al primo turno.

Quesito

In occasione del ballottaggio delle elezioni comunali, i rappresentanti di liste non collegate ai candidati sindaci possono essere presenti al seggio per assistere alle operazioni elettorali?

Risposta

In occasione delle elezioni comunali, i rappresentanti delle liste di candidati presso gli Uffici elettorali di sezione (circolare n. 28/2014 della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali) già designati per il primo

turno di votazione, debbono intendersi confermati anche per il turno di ballottaggio. Possono quindi partecipare alle operazioni di voto e scrutinio anche i rappresentanti delle liste non collegate ai candidati a sindaco ammessi al secondo turno.

Tuttavia, solo i delegati delle liste di tutti i partiti e movimenti politici collegati con candidati ammessi al ballottaggio hanno la facoltà di designare nuovi rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione in luogo di quelli a suo tempo designati per il primo turno di votazione nonché di designare rappresentanti negli Uffici di sezione in cui non avevano nominato alcun rappresentante al primo turno.

Riferimenti a circolari e altri documenti

Circolare della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali 29 giugno 2014, n. 28



CIRCOLARI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

LORO SEDI



RACCOLTA PARERI IN MATERIA ELETTORALE espressi dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

CIRCOLARE 8 aprile 1980, n.1943/V

MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE SERVIZIO EL ETTORALE

SERVIZIO ELETTORALE Ai Prefetti della Repubblica LORO SEDI Al Commissario del Governo per la Provincia di Trento **TRENTO** Al Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano **BOLZANO** Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta **AOSTA** Ai Presidenti degli Uffici centrali circoscrizionali Ai Presidenti degli Uffici elettorali regionali Ai Presidenti degli Uffici elettorali centrali Ai Presidenti delle Commissioni elettorali mandamentali Ai Questori della Repubblica Ai Sindaci dei Comuni della Repubblica LORO SEDI e, per conoscenza: Al Presidente della Regione Siciliana **PALERMO** Al Presidente della Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige **TRENTO** Al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna CAGLIARI Al Presidente della Regione Autonoma del Friuli-Venezia Giulia **TRIESTE** Ai Presidenti delle Giunte Regionali delle Regioni a Statuto Ordinario LORO SEDI Al Commissario dello Stato per la Regione Siciliana **PALERMO** Al Rappresentante del Governo presso la Regione Autonoma della Sardegna **CAGLIARI** Al Commissario del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia **TRIESTE** Ai Commissari del Governo delle Regioni a Statuto normale LORO SEDI Al Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta **AOSTA** Ai Presidenti delle Corti di Appello Ai Procuratori Generali presso le Corti di Appello Ai Presidenti dei Tribunali

Ai Procuratori della Repubblica

OGGETTO: Disciplina della propaganda elettorale.



PREMESSA

Le presenti istruzioni sono intese ad illustrare le disposizioni di legge che più direttamente disciplinano la materia della propaganda in occasione delle consultazioni popolari disciplinate dalle leggi della Repubblica.

Tra dette disposizioni hanno particolare rilievo la legge 4 aprile 1956, n. 212 e la legge di modifica 24 aprile 1975, n. 130, che si applicano sia alle elezioni politiche, regionali ed amministrative, sia alle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, sia ai referendum previsti dalla Costituzione, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificato dall'art. 3 della Legge 22 maggio 1978, n. 199.

Con la legge 4 aprile 1956, n. 212, sono state introdotte nella nostra legislazione norme che, entro i limiti consentiti dall'art. 21 della Costituzione, mirano a moderare eccessi e dispendi in occasione di consultazioni popolari e ad assicurare, nello stesse tempo, a tutti i cittadini, i partiti e le organizzazioni politiche, durante la campagna elettorale, parità di condizioni per la propaganda, eliminando qualsiasi privilegio determinato da maggiori possibilità finanziarie.

Dalla legge anzidetta è derivata, indubbiamente, una maggiore compostezza delle competizioni elettorale ed una sufficiente tutela della estetica cittadina, gravemente deturpata, in passato, dall'intemperanza di una incontrollata propaganda, compiuta con ogni mezzo.

La legge 24 aprile 1975, n. 130, introducendo talune modifiche alle sopraindicate norme, al fine di dare alle campagne elettorali un contenuto sempre più progredito di manifestazione di pensiero più che di ostentazione di mezzi economici, intende scoraggiare alcune forme di propaganda particolarmente costose ed a carattere esclusivamente spettacolare, e intende, altresì, concentrare lo svolgimento della campagna elettorale entro termini non troppo lunghi, ma comunque sufficienti alla discussione dei temi ed alla conoscenza dei candidati, necessarie per una cosciente scelta elettorale.

Accanto alle cennate disposizioni e certamente non in via subordinata, si sono tenute presenti altre norme che, contenute in vari testi di legge, servono a completare il quadro della disciplina della materia. Affinché le finalità di tutte le leggi sopra cennate non siano frustrate, si ritiene di richiamare l'attenzione degli organi competenti sulla inderogabile necessità che vengano predisposte tempestivamente tutte le idonee misure preventive e repressive intese ad assicurarne la più scrupolosa osservanza.

A tal fine, dovrà, anzitutto, essere evitato ogni ritardo negli adempimenti demandati alle Amministrazioni comunali per quanto concerne l'apposizione dei tabelloni o riquadri per l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale.

Garantita, in tal modo, la disponibilità dei mezzi per il normale svolgimento della propaganda elettorale, dovrà essere impedita l'affissione indiscriminata di manifesti fuori degli spazi prescritti o in spazi riservati ad altre liste o ad altre candidature o ad altri partiti o raggruppamenti politici e dovrà essere impedita e repressa ogni forma di propaganda vietata.

Nella predetta opera di prevenzione e di repressione le Autorità che hanno competenza in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, dovranno sollecitare la responsabile collaborazione dei partiti e delle organizzazioni politiche affinché le generali disposizioni della legge trovino, nelle concrete situazioni locali, la realizzazione più aderente agli intenti che le hanno dettate.

Si confida che da parte di tutti sarà compiuto ogni sforzo affinché in ogni occasione elettorale, col pieno rispetto delle leggi e con la più ferma tutela dell'ordine e della sicurezza dei cittadini, abbiano ampio e libero esercizio i diritti costituzionali che stanno a fondamento della vita e del progresso democratico.

CAPITOLO I

Disciplina della propaganda elettorale mediante affissioni

§ 1. Affissioni di propaganda elettorale.

Costituiscono affissioni di propaganda elettorale i manifesti, gli avvisi, le fotografie, di qualunque materia costituiti, che siano intesi, direttamente o indirettamente ad influire sulla scelta degli elettori in occasione di elezioni politiche, regionali o amministrative, delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, ovvero in occasione di referendum previsti dalla Costituzione.

A titolo puramente esemplificativo, possono costituire mezzi di propaganda elettorale mediante affissione:

- a) gli stampati di qualsiasi genere inerenti direttamente o indirettamente alla propaganda elettorale;
- b) gli stampati recanti la sola indicazione di denominazioni di partiti o di gruppi politici o di nomi di candidati:
- c) gli altri tipi di stampe, vignette, disegni redatti anche a mano, fotografie, figure allegoriche, riproduzioni figurate di fatti ed avvenimenti di cronaca interna od internazionale od altro, che possano avere qualsiasi riferimento anche indiretto alla propaganda elettorale;



- d) le strisce con la sola indicazione di denominazioni di partiti o di gruppi politici o di nomi di candidati;
- e) le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di simboli di partiti, anche non partecipanti alla competizione elettorale, ed i raggruppamenti o gruppi politici già esistenti o costituitisi in occasione delle consultazioni;
- f) le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di contrassegni di liste o di candidature;
- g) le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di vessilli della Repubblica Italiana o di altri Stati;
- h) le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di emblemi di Case Regnanti o ex regnanti;
- i) gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

§ 2. Regime delle affissioni di propaganda elettorale nel periodi non disciplinati dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e dalla legge 24 aprile 1975, n. 130.

La legge 24 aprile 1975, n. 130, modificativa della legge 4 aprile 1956, n. 212, come è precisato nei paragrafi che seguono, dispone che in un periodo ben determinato e che, comunque, non può risultare superiore ai 32 giorni che precedono il primo giorno della votazione, le affissioni elettorali possono aver luogo esclusivamente in appositi spazi stabiliti dalle autorità comunali.

Da quanto precede consegue che, fuori del periodo in cui le affissioni di propaganda elettorale sono soggette alla particolare disciplina delle predette leggi, esse possono essere eseguite secondo le norme del Capo III del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 che disciplina i diritti sulle pubbliche affissioni e le altre disposizioni vigenti nella materia.

La relativa normativa, che riguarda esclusivamente aspetti tributari, viene esaminata nel successivo capitolo VII.

§.3. Spazi speciali per le affissioni di propaganda elettorale.

Per i motivi indicati nella premessa, la legge prescrive che le affissioni di propaganda elettorale possono essere effettuate esclusivamente in appositi spazi, stabiliti a tale scopo dalla Giunta municipale, in rapporto alla popolazione dei singoli centri abitati.

Tali spazi sono assegnati ai partiti ed ai gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali; un uguale numero di spazi è destinato, inoltre, alle affissioni da parte di tutti coloro che, non partecipando direttamente alla competizione, vogliono ugualmente intervenire nella campagna elettorale.

§ 4. Lineamenti generali e termini per l'inizio della propaganda elettorale mediante affissioni negli appositi spazi.

Come si è detto, la legge 24 aprile 1975, n. 130 ha ridotto notevolmente il periodo entro il quale le affissioni di propaganda possono essere effettuate secondo la disciplina di cui alla legge n. 212.

Le affissioni di manifesti, stampati, ecc. negli appositi spazi inizia, al più tardi, a decorrere dal 30° giorno antecedente la votazione quando si tratti di elezioni politiche e di consultazioni elettorali per le quali le operazioni di esame e di ammissione delle candidature si concludono prima di tale termine e quando si tratti di referendum popolari.

Infatti, in tali casi, in base al combinato disposto degli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 212, come modificati dalla legge n. 130, la Giunta municipale, tra il 33° ed il 30° giorno antecedenti la data della votazione, provvede alle seguenti operazioni:

- a) stabilisce e delimita, in ogni centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti, gli spazi speciali da destinare alle affissioni di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono;
- b) stabilisce e delimita, nel numero e nelle dimensioni di cui al § 8, gli speciali spazi da destinare alle affissioni di propaganda da parte di coloro che, non partecipando direttamente alle competizioni elettorali con liste di candidati o con candidature, abbiano fatto apposita domanda;
- c) ripartisce gli spazi di cui alle lettere a) e b) in sezioni ed assegna le sezioni a tutti coloro che hanno diritto di eseguirvi le affissioni.

Per quelle elezioni, invece, per le quali le operazioni di esame e di ammissione delle candidature si concludono dopo il 30° giorno antecedente la votazione (elezioni dei consigli regionali nelle Regioni a statuto normale, elezioni dei consigli provinciali ed elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali) le affissioni di cui trattasi possono avere inizio solo dopo che siano state conosciute le liste e le candidature ammesse alla competizione elettorale, e cioè non prima del 23° giorno antecedente la data della votazione.

In questi casi la Giunta municipale, tra il 33° ed il 30° giorno antecedenti la data della votazione, provvede alle seguenti operazioni:

a) stabilisce in ogni centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti gli spazi speciali destinati alle affissioni di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che partecipano alla



competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono;

b) stabilisce e delimita, nel numero e nelle dimensioni di cui al § 8, gli speciali spazi da destinare alle affissioni di propaganda da parte di coloro che, non partecipando direttamente alla competizione elettorale con liste di candidati o con candidature, abbiano fatto apposita domanda.

Alle altre operazioni, cioè alla delimitazione degli spazi di cui alla lettera a), alla ripartizione degli spazi di cui alle lettere a) e b) in sezioni ed alla assegnazione delle sezioni a tutti coloro che hanno diritto di eseguirvi affissioni, la Giunta municipale provvede nei due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse.

§ 5. Termine finale della propaganda elettorale mediante affissioni.

L'articolo 8 della legge n. 130 sancisce il divieto, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni, di nuove affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale.

Ciò stante, ad iniziare dalle ore 0,01 del sabato precedente il primo giorno della votazione, non è consentita la affissione di nuovi mezzi di propaganda elettorale negli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale diretta o indiretta.

§ 6. Divieto della propaganda elettorale mediante affissione negli spazi normalmente destinati alle pubbliche affissioni, nelle bacheche e in altri spazi.

Da quanto precede consegue che, dal momento della assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale a coloro che ne hanno titolo e fino alla chiusura delle votazioni:

a) è vietata la affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai comuni alle normali affissioni, previo pagamento dei diritti previsti al capo III del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639; b) è vietata la esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati, di cui all'articolo 28 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639. Trattasi dei giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico.

In eccezione ai predetto divieto, l'articolo 1 della legge n. 130 consente che nelle predette bacheche o vetrinette sia effettuata la affissione di quotidiani e periodici. La eccezione vale anche per i giorni della votazione (articolo 8 della legge n. 130).

Al fine di impedire che le bacheche o vetrinette di cui trattasi siano artatamente moltiplicate in periodo elettorale, la legge prescrive che l'autorizzazione alla affissione prevista all'articolo 28 del d.P.R. n. 639 sopra citato deve essere precedente alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi; c) è vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo.

§ 7. Criteri per la scelta degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.

Tutti gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale, sia quelli per le affissioni da parte dei partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali, sia quelli destinati, in egual numero, alle affissioni di coloro che non partecipano direttamente alla competizione con liste di candidati o candidature, devono essere scelti con i seguenti criteri.

Gli spazi devono essere situati nelle località più frequentate, ripartiti in equa proporzione per tutto l'abitato, e devono offrire la possibilità di ubicarvi riquadri o tabelloni di dimensioni tali da rendere attuabili le assegnazioni previste dalla legge, qualunque sarà il numero delle liste o delle candidature ammesse. Nei Comuni con popolazione frazionata, nei quali nessun raggruppamento di case raggiunga il limite di 150 abitanti, i posti saranno scelti nei pressi della Casa comunale, sempreché una frazione non sia interessata alla elezione di un proprio consiglio circoscrizionale; in tal caso almeno uno spazio deve essere predisposto nel territorio della frazione, nel luogo pubblico più frequentato dai frazionisti ovvero nei pressi della sede della sezione elettorale. È opportuno, inoltre, per evidenti ragioni di economia, che vengano scelti posti dove si renda possibile stabilire gli spazi a mezzo di riquadri da ricavarsi sui muri delle costruzioni, delle palizzate o delle recinzioni, e che solo in assenza assoluta di tale possibilità si faccia ricorso ai tabelloni, la cui costruzione può importare una spesa sensibile che, per le finanze deficitarie di taluni Comuni, potrebbe rappresentare un onere eccessivo.

Comunque, ove fosse assolutamente indispensabile ricorrere all'ausilio dei tabelloni, si dovrà aver cura di farli costruire di vari elementi componibili e smontabili, in modo da poterli adattare alle esigenze delle diverse consultazioni popolari e da poterli smontare e custodire in deposito nei periodi che intercorrono tra le varie elezioni.



Si deve curare, inoltre, che i tabelloni vengano installati in modo da non diminuire o impedire la visibilità dei monumenti o panorami e da non intralciare il traffico, e che la installazione non venga anticipata eccessivamente rispetto ai termini stabiliti, onde non sia deturpata più a lungo del necessario l'estetica cittadina.

Si tenga, infine, presente, al riguardo, che, qualora non riuscisse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il riquadro o il tabellone, la legge stessa prevede che lo spazio medesimo possa essere suddiviso in due o più spazi il più possibile vicini. In tal caso l'insieme degli spazi così delimitati costituisce una sola unità agli effetti del calcolo del numero minimo o massimo degli spazi prescritti per ogni centro abitato dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 212.

§ 8. Numero e dimensioni degli spazi e delle sezioni di spazio nei quali possono essere effettuate le affissioni.

La legge n. 130 ha lasciato invariati il numero e le dimensioni degli spazi destinati alle affissioni previsti dalla legge n. 212.

Gli spazi riservati per le affissioni dei partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, per le affissioni dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, sono stabiliti, per ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, come segue:

centri abitati da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;

centri abitati la 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 10;

centri abitati da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 10 e non più di 20;

centri abitati da 30.001 a 100.000 abitanti e capoluoghi di provincia aventi popolazione inferiore: almeno 20 e non più di 50;

centri abitati da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 50 e non più di 100;

centri abitati da 500.001 a 1.000.000 di abitanti: almeno 100 e non più di 500;

centri abitati con oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 500 e non più di 1.000.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che le indicate quantità si riferiscono a centri abitati e non a Comuni; la nozione di centro abitato, poi, e diversa anche da quella di "frazione" ed è riferita ad una pura e semplice situazione di fatto, qual'è quella della esistenza di un raggruppamento di case d'abitazione.

Questo criterio non deve, però, condurre ad eccessi di interpretazione, nel senso che, in una grande città, non dovrà essere considerato centro a sé stante ogni edificio o gruppo di edifici con 150 o più abitanti, anche se minimamente distaccato dal centro urbano.

Non vi e dubbio, però, che nella ipotesi in cui un Comune, pur avendo popolazione superiore a 150 abitanti, non abbia alcun raggruppamento di case che raggiunga tale limite, esso debba essere considerato come un unico centro abitato della prima categoria.

Da ciò consegue che se, ad esempio, un Comune si compone di tre centri abitati di almeno 150 abitanti ciascuno, in esso potranno essere stabiliti non meno di 1 e non più di 3 spazi per ciascun centro e non per l'intero Comune: e cioè, complessivamente, non meno di 3 e non più di 9 spazi.

Le dimensioni degli anzidetti spazi devono essere rapportate al numero delle liste o delle candidature ammesse in modo che, in ognuno di essi, venga assegnata ad ogni lista una superficie di metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1,00 di altezza per metri 0,70 di base, e che le assegnazioni di tali sezioni di spazio possano essere effettuate su di una sola linea orizzontale.

Gli spazi riservati per le affissioni inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, effettuate da chiunque non partecipi direttamente alla competizione elettorale, devono essere, invece, di numero uguale a quelli previsti per le affissioni dei partiti o gruppi politici o dei candidati che partecipano direttamente alla competizione medesima, ed avere le seguenti dimensioni fisse:

nei Comuni sino a 10.000 abitanti: metri 2,00 di altezza per metri 4,00 di base;

nei Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti: metri 2,00 di altezza per metri 6,00 di base; nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia: metri 2,00 di altezza per metri 8,00 di base.

§ 9. Ripartizione degli spazi tra i vari Collegi dello stesso Comune nel caso di elezioni a sistema uninominale.

Nel caso di elezioni a sistema uninominale, qualora il Comune sia ripartito tra più Collegi, gli spazi riservati per l'affissione di materiale di propaganda elettorale vanno distribuiti fra i vari Collegi in proporzione della aliquota della popolazione del Comune assegnata a ciascun Collegio.



Se, ad esempio, trattasi di un Comune di 100.000 abitanti ripartito fra tre Collegi, che indicheremo con le lettere A), B) e C), in modo che, della popolazione del Comune, al Collegio A) siano assegnati 30.000 abitanti, al Collegio B) 50.000 ed al Collegio C) 20.000, nel caso in cui la Giunta Municipale decida di istituire 50 spazi per coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale, si avrà il seguente riparto degli spazi stessi, calcolando che fra ognuno di essi e la popolazione del Comune esiste il rapporto da 1 a 2000:

al Collegio A) 15 spazi

al Collegio B) 25 spazi

al Collegio C) 10 spazi.

Uguale riparto dovrà essere effettuato per i 50 spazi che nel caso in esame devono essere conseguentemente istituiti per le affissioni da parte di coloro che non partecipano direttamente alla competizione elettorale.

§ 10. Ripartizione degli spazi tra le circoscrizioni di un Comune nel caso di elezioni circoscrizionali.

A norma dell'art. 5 della legge 3 gennaio 1978, n. 3, la elezione diretta dei consigli circoscrizionali deve avere luogo contemporaneamente alla elezione per la rinnovazione del consiglio comunale.

In tal caso gli spazi riservati per l'affissione di propaganda elettorale per le elezioni circoscrizionali vanno distribuiti tra le circoscrizioni del Comune in proporzione della aliquota della popolazione di ciascuna circoscrizione.

Se, ad esempio, trattasi di un Comune di 100.000 abitanti ripartito in tre circoscrizioni, A, B e C aventi rispettivamente, una popolazione di 30.000, 50.000 e 20.000 abitanti, nel caso in cui la Giunta municipale decida di istituire 50 spazi per coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale, si avrà il seguente riparto degli spazi stessi, calcolando che fra ognuno di essi e la popolazione del Comune esiste il rapporto da 1 a 2.000:

alla circoscrizione A) 15 spazi

alla circoscrizione B) 25 spazi

alla circoscrizione C) 10 spazi

Uguale riparto dovrà essere effettuato per i 50 spazi che nel caso in esame devono essere conseguentemente istituiti per le affissioni da parte di coloro che non partecipino direttamente alla competizione elettorale.

§ 11. Designazione degli spazi nel caso di contemporanea effettuazione di più elezioni.

Nel caso in cui debbano aver luogo più elezioni contemporaneamente, la Giunta municipale deve provvedere a stabilire gli spazi per l'affissione di materiale di propaganda elettorale, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alle competizioni elettorali, distintamente per ciascuna elezione con le modalità innanzi chiarite.

Analogamente, la Giunta Municipale medesima provvederà per la delimitazione degli spazi previsti per le affissioni inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale da parte di coloro che non partecipano direttamente alle competizioni elettorali, spazi che, come già detto, a norma dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 212, devono essere sempre di ugual numero di quelli stabiliti per coloro che partecipano direttamente alle competizioni stesse.

Nei casi di cui trattasi, però, considerato che il numero minimo degli spazi prescritti dalla legge è già sufficiente, in occasione di elezioni singole, per un normale svolgimento della campagna elettorale, dato che il limite massimo è stato previsto per i centri abitati di larghissima estensione territoriale, e che, nel caso di elezioni svolgentisi contemporaneamente, mentre il numero degli spazi è aumentato proporzionalmente al numero delle consultazioni elettorali indette, sono sempre gli stessi partiti o gruppi politici o persone che, salvo rare eccezioni, si interessano, direttamente o indirettamente, a ciascuna delle competizioni elettorali, si raccomanda alle Giunte Municipali, allo scopo di evitare spese eccessive, di attenersi quanto più è possibile al limite minimo nella determinazione del numero degli spazi da stabilire.

§ 12. Comunicazioni al Comune delle liste e delle candidature ammesse.

Come si è osservato al § 4, la Giunta municipale, per potere delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'art. 1 della legge n. 212, per potere ripartire gli spazi stessi e quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo in sezioni e per poter assegnare le sezioni ad ogni avente diritto, deve conoscere il numero delle liste o delle candidature ammesse.

Al riguardo occorre precisare che, per quanto concerne la comunicazione al Comune delle liste o delle candidature ammesse, a norma della legislazione vigente, essa è prevista esplicitamente solo per le elezioni dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali, per le quali gli artt. 31 e 32 del T.U. 16



maggio 1960, n. 570, fanno obbligo alla Commissione elettorale mandamentale di comunicare al Sindaco le decisioni adottate circa le liste presentate, per la preparazione del manifesto recante le liste ammesse

Analoghe disposizioni non sono contenute, invece, nelle norme che disciplinano le altre elezioni.

Pertanto, deve dedursi che le norme dell'art. 3 della legge n. 130 postulano l'obbligo della comunicazione al Sindaco, da parte degli uffici competenti, delle liste e delle candidature ammesse anche per le elezioni della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, del Consiglio regionale e del Consiglio provinciale. Ciò stante:

- a) nel caso di elezione della Camera dei Deputati: l'Ufficio centrale circoscrizionale, appena scaduti i termini di cui all'art. 24, n. 5, del Testo Unico 30 marzo 1957, n. 361, deve dare notizia delle liste ammesse a tutti i Sindaci del Collegio medesimo, per il tramite delle Prefetture della circoscrizione;
- b) nel caso di elezione del Senato della Repubblica: l'Ufficio elettorale regionale, appena scaduti i termini di cui all'art. 2, lettera f), della legge 23 aprile 1966, n. 136, effettua la comunicazione delle candidature definitivamente ammesse a tutti i Sindaci della circoscrizione del Collegio uninominale, per il tramite delle Prefetture competenti per territorio;
- c) nel caso di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo: l'ufficio elettorale circoscrizionale, appena scaduti i termini di cui all'art. 13, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, effettua la comunicazione delle liste ammesse a tutti i sindaci dei Comuni della circoscrizione, per il tramite delle Prefetture della circoscrizione stessa;
- d) nel caso di elezione del Consiglio regionale: l'Ufficio centrale circoscrizionale, contemporaneamente alla comunicazione di cui all'art. 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, deve effettuare analoga comunicazione delle liste ammesse a tutti i Sindaci dei Comuni della Provincia, per il tramite della Prefettura:
- e) nel caso di elezione del Consiglio provinciale: l'Ufficio elettorale centrale, contemporaneamente alla comunicazione di cui all'art. 6, n. 2, della legge 10 settembre 1960, n. 962, deve effettuare analoga comunicazione delle candidature ammesse per ciascun Collegio a tutti i Sindaci della circoscrizione del Collegio medesimo, sempre per il tramite della Prefettura.

§ 13. Assegnazione delle sezioni di spazio riservate alle affissioni dei partecipanti alla consultazione con liste di candidati o candidature uninominali.

L'assegnazione delle sezioni di spazio ai partecipanti alla consultazione con liste di candidati o candidature uninominali, per la quale non è prescritta la presentazione di alcuna istanza, va effettuata secondo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra.

Per la ripartizione degli spazi di cui trattasi, per poter provvedere all'assegnazione effettiva delle sezioni di esso alle liste o alle candidature ammesse, il Comune, entro lo stesso termine stabilito per la anzidetta assegnazione, deve curare che ne sia ultimata la delimitazione e che siano delimitate con listelli di legno, vernice, calce od altro nei singoli spazi, le singole sezioni definitivamente assegnate, numerandole secondo l'ordine di assegnazione, il quale deve corrispondere al numero d'ordine delle liste o delle candidature ammesse.

É fatto divieto di scambi e di cessioni delle sezioni di cui sopra tra le varie liste o i vari candidati.

Poiché la legge parla di superfici spettanti ad "ogni lista" o ad "ogni candidatura uninominale", non può esservi alcun dubbio che, allorquando una lista comprende candidati appartenenti a più partiti o gruppi politici o una candidatura uninominale è sostenuta da più di un partito o da più gruppi politici, alla lista o alla candidatura uninominale dovrà essere assegnata una sola superficie in ogni spazio e che di questa superficie potranno servirsi tutti i partiti o gruppi politici cui appartengono i candidati della lista o che sostengono la candidatura con la quale partecipano alla elezione.

S'intende che, in questa ipotesi, i manifesti od altri potranno essere contraddistinti col contrassegno del partito o del gruppo politico a cura del guale sono affissi.

§ 14. Istanze per l'assegnazione di sezioni negli spazi riservati alle affissioni di chiunque non partecipi direttamente alla competizione elettorale.

Chiunque, non partecipando direttamente alla competizione elettorale a norma dell'art. 1, primo comma della legge n. 212, intenda effettuare affissioni di materiale che interessi anche indirettamente la campagna elettorale, deve far pervenire apposita domanda al Sindaco entro il 34° giorno antecedente la data delle elezioni.

La Giunta Municipale, tra il 33° ed il 30° giorno precedente la data della votazione, deve provvedere a ripartire gli spazi delimitati, di cui all'art. 1, secondo comma, della legge n. 212, in parti uguali fra tutti i richiedenti le cui domande siano state accolte, secondo l'ordine di presentazione delle domande stesse.



Per quanto concerne i turni tra gli assegnatari di spazio, nel caso di presentazione di un numero di domande superiore alle disponibilità di sezioni di spazio delle dimensioni previste dal terzo comma dell'art. 4 della legge n. 212 come modificato dalla legge n. 130 deve considerarsi che, talora, il rimedio suggerito dalla legge può risultare inefficiente in relazione alla quantità eccessiva delle richieste, le quali renderebbero irrisoria la durata dei turni stessi, qualora venissero tutte accolte.

In tale ipotesi è assolutamente necessario che le finalità della legge suindicata non siano frustrate mediante l'indiscriminato accoglimento delle domande di privati cittadini non partecipanti direttamente alla competizione elettorale, la cui presentazione può essere ispirata unicamente al fine di limitare la libertà di propaganda elettorale da parte di gruppi o organizzazioni qualificati, libertà che può essere assicurata solo mediante l'azione equilibratrice degli opposti interessi ed impedendo ogni eventuale abuso del diritto, che non può trovare tutela nella legge.

Pertanto, nei Comuni dove eventualmente si verificasse il cennato inconveniente, dovranno essere preliminarmente tentali accordi fra i vari richiedenti, al fine di riunire in gruppi le diverse richieste e considerare ciascuno dei gruppi stessi come un unico richiedente.

Nel caso in cui non riesca possibile alcun accordo, dovrà essere effettuata d'ufficio una opportuna selezione delle domande presentate e verranno respinte quelle aventi finalità preclusive del libero esercizio della propaganda elettorale da parte dei gruppi o organizzazioni qualificati, cui va assicurata in ogni modo la possibilità del conseguimento dei propri fini.

Provveduto all'assegnazione delle superfici ai richiedenti, nella stessa giornata, o, al massimo, nella notte successiva al giorno dell'assegnazione, il Sindaco deve curare che siano delimitate, con listelli di legno, vernice, calce od altro, nei singoli spazi le singole superfici assegnate, e che ciascuna di esse venga numerata in modo uniforme per tutti gli spazi stabiliti nel comune.

Anche in relazione alle affissioni di cui al presente paragrafo, è fatto divieto di scambi fra assegnatari e di cessioni delle superfici assegnate.

§ 15. Presentazione delle domande, esame di esse da parte della Giunta Municipale ed assegnazione degli spazi delimitati nel caso di svolgimento contemporaneo di più elezioni.

Nel caso di elezioni che devono effettuarsi contemporaneamente, poiché, come chiarito al § 11, gli spazi sono tenuti distinti per singole elezioni, è intuitivo che, nelle domande da presentare al Sindaco, deve essere precisata la consultazione per la quale si intendono effettuare affissioni di propaganda elettorale. Nulla vieta che la stessa persona o lo stesso partito o gruppo politico presenti domanda per l'assegnazione di superfici per ciascuna delle elezioni indette.

In tale ultima ipotesi le domande dovranno essere redatte espressamente per ogni consultazione.

La Giunta Municipale, nel caso in parola, provvederà, previo l'esame delle domande nel senso indicato al paragrafo precedente, all'assegnazione delle superfici negli spazi riservati per l'elezione indicata nelle singole domande.

Ove uno stesso richiedente abbia presentato domanda per tutte o per alcune delle elezioni indette, la Giunta Municipale medesima procederà ad assegnare al richiedente le superfici negli spazi delimitati per le elezioni che interessano.

Anche nel caso di elezioni che si svolgono contemporaneamente vige il divieto di scambi e di cessioni delle superfici assegnate.

§ 16. Presentazione delle domande, esame di esse da parte della Giunta Municipale ed assegnazione degli spazi delimitati nel caso di elezioni uninominali qualora il territorio del Comune sia ripartito fra più Collegi.

Nel caso di elezioni a sistema uninominale, qualora il territorio del Comune sia ripartito tra più Collegi, poiché, come precisato al § 9, gli spazi istituiti nel Comune stesso sono distribuiti fra i vari Collegi in proporzione della aliquota della popolazione del Comune assegnata a ciascun Collegio, è necessario che, nella domanda da presentare al Sindaco, siano indicati i Collegi nei quali si intendono effettuare affissioni di propaganda elettorale.

É, naturalmente, consentito che la stessa persona o lo stesso partito o gruppo politico presenti domanda per l'assegnazione di superfici per più di uno ed anche per tutti i Collegi nel quali è ripartito il Comune. La Giunta Municipale provvederà, previo l'esame della domanda, all'assegnazione delle superfici negli spazi attribuiti ai Collegi indicati nella domanda. Nel caso esaminato nel presente paragrafo il divieto di scambio deve intendersi esteso anche agli scambi di superfici fra Collegio e Collegio.

§ 17. Presentazione delle domande, esame di esse da parte della Giurata Municipale ed assegnazione degli spazi delimitati nel caso di elezioni dei consigli circoscrizionali.

Nel caso di elezioni dei consigli circoscrizionali, è necessario che, nella domanda di chi, non partecipando direttamente alla competizione, intende effettuare affissioni di stampati che interessano



anche indirettamente la campagna elettorale, siano indicate le circoscrizioni nelle quali si intendono effettuare le affissioni.

La Giunta Municipale provvederà, previo esame della domanda, alla assegnazione delle superfici negli spazi attribuiti alle circoscrizioni indicate nella domanda.

Nel caso in esame, il divieto di scambio e di cessione delle superfici assegnate, è esteso anche agli scambi di superfici da una ad altra circoscrizione.

§ 18. Potere sostitutivo del Prefetto.

Qualora la Giunta municipale non provveda, nei termini di legge, a stabilire e delimitare gli spazi per le affissioni di propaganda elettorale, nonché ad assegnare le relative sezioni alle liste o ai candidati ammessi, ovvero a coloro che, non partecipando direttamente alla competizione elettorale, abbiano titolo ad eseguirvi affissioni, il Prefetto nomina un suo Commissario con l'incarico specifico di sostituirsi al consesso anzidetto per gli adempimenti in parola.

La legge non indica quando il Prefetto debba disporre per il citato provvedimento sostitutivo. Ma è evidente che il Commissario debba essere nominato appena siano decorsi inutilmente i termini previsti dalla legge, stante la complessità dell'adempimento di cui trattasi e le esigenze della propaganda elettorale che non può essere impedita oltre i limiti indicati dalla legge stessa.

A tal uopo, è necessario che la Giunta Municipale, appena esaurito il suo compito, ne dia assicurazione telegrafica al Prefetto. In mancanza della assicurazione, il Prefetto, esperiti gli opportuni accertamenti, disporrà la nomina del Commissario.

Le spese derivanti dalla nomina del Commissario prefettizio dovranno essere anticipate dal Tesoriere comunale, salvo rivalsa verso responsabili dell'inadempienza.

É sorta questione se, a seguito della entrata in funzione delle regioni a statuto normale, il controllo sulle deliberazioni in materia di propaganda elettorale e la competenza alla nomina del Commissario sia stata sottratta al Prefetto e devoluta agli organi regionali di controllo.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 104 del 26 giugno-5 luglio 1973, nel pronunciarsi nel giudizio per il conflitto di attribuzioni promosso dal Ministero dell'Interno avverso la deliberazione del Comitato di Controllo della Regione Emilia-Romagna, con la quale veniva nominato, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 212, un Commissario per la delimitazione degli spazi di propaganda elettorale del Comune di Cortemaggiore, ha affermato:

"Nel nostro ordinamento costituzionale, alle Regioni a statuto ordinario non è attribuita alcuna competenza legislativa e, quindi, alcuna correlativa funzione amministrativa nella materia elettorale. Nella disciplina di questa materia va ricompreso anche ciò che attiene alla organizzazione della funzione elettorale, ossia tutta quella normazione positiva riguardante lo svolgimento delle elezioni.

Orbene, indubbiamente fanno parte del procedimento elettorale le "norme per la disciplina della propaganda elettorale" dettate dal legislatore con la citata legge n. 212 del 1956, che vengono in considerazione nel presente giudizio. È a termini di questa legge che, nel caso di specie, il Prefetto di Piacenza, al fine di garantire il regolare corso delle elezioni politiche del 1972, ha dovuto esercitare tempestivamente il suo controllo sostitutivo nel Comune di Cortemaggiore sulla Giunta Municipale.

La delimitazione degli spazi affissionali per la propaganda elettorale e la loro ripartizione in tante sezioni distinte quante sono le liste o le candidature ammesse sono operazioni che il legislatore ha affidato alla Giunta Municipale (art. 4). La stessa legge ha peraltro statuito (art. 2, ultimo comma), che, nel caso in cui la Giunta non provveda entro il termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi a determinare e ripartire gli spazi per le affissioni, il Prefetto nomina un suo Commissario che si sostituisce alla Giunta nell'espletamento di tali compiti.

Ora è di tutta evidenza che le indicate operazioni sono eseguite dalla Giunta Municipale nella qualità di organo cui la legge affida l'esercizio di funzioni statali.

In relazione a detta specifica posizione e alla natura delle funzioni attribuite, appare quindi ovvia la riserva allo Stato dei poteri di vigilanza e di controllo sostitutivo su detto organo".

§ 19. Defissione di materiale inerente alla campagna elettorale indebitamente affisso.

Prescindendo dalle sanzioni penali a carico dei responsabili, delle quali si tratterà in seguito, i Sindaci devono provvedere subito a far defiggere il materiale che interessi direttamente o indirettamente la campagna elettorale indebitamente affisso in posti differenti dagli appositi spazi oppure negli spazi stessi da parte di chi non vi abbia titolo.

Gli organi di P.S. vigileranno assiduamente sull'osservanza delle norme in materia di affissioni elettorali, provvedendo alla denunzia alla competente Autorità Giudiziaria dei responsabili di abusi e alle segnalazioni del caso alle Amministrazioni comunali perché dispongano la rimozione del materiale di propaganda indebitamente affisso.



CAPITOLO II Norme relative a particolari forme di propaganda elettorale.

§ 20. Divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.

La legge n. 212, all'art. 1, ultimo comma, fa assoluto divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.

Stante la chiarezza della norma, non si ritiene che l'anzidetta disposizione necessiti di particolare illustrazione.

Si reputa opportuno, tuttavia, precisare che, in considerazione della finalità della legge, il divieto citato deve essere interpretato nella forma più estensiva possibile.

É evidente, infatti, a titolo di esempio, che, pur non essendo comprese nella indicata elencazione, non possono ritenersi consentite le iscrizioni su monumenti od opere d'arte di qualsiasi genere, sugli alberi, sul piano inferiore dei balconi, ecc. E ciò per le stesse finalità che hanno ispirato la norma in esame, e che consistono nella tutela della estetica cittadina e del patrimonio artistico.

§ 21. Divieto di forme di propaganda figurativa a carattere fisso.

L'articolo 6 della legge n. 212, come sostitutivo dall'articolo 4 della legge n. 130, prescrive il divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso, in luogo pubblico, ad iniziare dal 30° giorno precedente la data fissata per la consultazione.

La norma è radicalmente innovativa rispetto alla precedente disciplina, che consentiva l'uso di un determinato numero di mezzi luminosi, striscioni o drappi. In base ad essa deve quindi ritenersi proibita, durante il periodo sopra specificato, oltre che la propaganda elettorale con mezzi luminosi, striscioni o drappi, ogni altra forma di propaganda figurativa o luminosa, a carattere fisso, come, ad esempio, quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo.

La norma, per ovvi motivi, esclude dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti, in qualunque momento tali sedi siano istituite.

In forza della predetta norma in combinato disposto con l'illustrato regime delle affissioni, è da ritenere proibita la installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, sia per il loro contenuto propagandistico riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentamente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori degli spazi predisposti a cura dei Comuni.

Si ritiene, invece, che le proiezioni cinematografiche ed i mezzi di comunicazione audiovisivi, anche a circuito chiuso, abbiano una caratterizzazione tale da non poter essere compresi nella generica accezione di mezzi di propaganda figurativa o luminosa dei quali l'articolo in esame fa divieto.

Pertanto, il loro uso, sia in luogo aperto al pubblico che in luogo pubblico, in mancanza di un'esplicita proibizione normativa, deve considerarsi ammissibile.

Occorre, però, rammentare che gli organizzatori di proiezioni cinematografiche in luogo pubblico o, quanto meno se in forma imprenditoriale, anche in luogo aperto al pubblico, sono tenuti a munirsi della licenza del Comune ai sensi dell'art. 19, n. 5 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in combinato disposto con gli articoli 68 del T.U. delle leggi di P.S. e 118 del relativo regolamento di esecuzione.

§ 22. Divieto di forme di propaganda figurativa luminosa mobile.

L'articolo 6 della legge 212, nella nuova formulazione della legge n. 130, vieta ogni forma di propaganda luminosa mobile.

La norma è intesa a proibire la propaganda elettorale eseguita su mezzi mobili con apparecchiature luminose.

Al contrario, deve ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.

É appena il caso di aggiungere che i veicoli che rechino tali mezzi di propaganda devono avere i requisiti richiesti dalle norme sulla circolazione stradale; deve poi ritenersi che, dentro i limiti delle predette norme, la sosta dei veicoli stessi deve essere ammessa.

§ 23. Divieto del lancio o getto di volantini.

Il predetto articolo 6 vieta il lancio e il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni.

Dalla formulazione della norma risulta evidente che sono proibiti solamente il getto e il lancio di volantini, mentre ne è consentita la distribuzione.

Il getto e il lancio di volantini sono proibiti in luogo pubblico, cioè vie e piazze con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili, e in luoghi aperti al pubblico come pubblici esercizi, sale cinematografiche, teatri e simili.



§ 24. Durata dei divieti di cui ai paragrafi precedenti.

L'articolo 6 della legge n. 212 come sostituito dall'articolo 4 della legge n. 130 determina solo il termine iniziale dei divieti illustrati ai precedenti paragrafi, ma non il termine finale.

Deve ritenersi che il termine finale coincide con la chiusura delle operazioni di votazione.

CAPITOLO III

Disciplina delle riunioni di propaganda elettorale e della propaganda elettorale sonora. § 25. Riunioni di propaganda elettorale e uso di altoparlanti durante la campagna elettorale.

Nell'intento di incoraggiare la concentrazione della tradizionale propaganda elettorale a mezzo di comizi e di riunioni, l'articolo 7 della legge n. 130 qualifica come elettorali, agli effetti dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 18 del T.U. 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza, solamente quelle riunioni che si svolgono dal 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni, fino alle ore 24 del venerdì precedente la data della votazione.

Pertanto solo durante questo periodo, i promotori delle riunioni in luogo pubblico sono esenti dall'obbligo di darne avviso al Questore almeno con tre giorni di anticipo.

É, comunque, da ricordare che anche durante il predetto periodo, al fine di evitare situazioni atte a turbare l'ordine pubblico, è prassi costante che le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento dei comizi siano concordate tra i promotori delle manifestazioni stesse, con l'intervento delle locali autorità di pubblica sicurezza.

É appena il caso di osservare che nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti sia per diffondere la viva voce dell'oratore, sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati.

Ciò anche quando le apparecchiature amplificatrici sono montate, per comodità di trasporto, su apposito veicolo, ma siano usate stando il veicolo fermo.

L'uso dei mezzi di amplificazione sonora è invece limitato dal predetto articolo 7 quando abbia luogo da mezzi mobili in movimento; in tal caso detto uso è limitato al solo fine dell'annuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e del giorno precedente. Sembra evidente che, nell'annuncio del comizio, possono essere compresi il nome dell'oratore e il tema del suo discorso.

La norma in esame fa salve, inoltre, le disposizioni più restrittive che le amministrazioni locali possono avere emesso nella loro competenza.

Tali disposizioni devono trovare motivazione in particolari situazioni di pubblico interesse, quale può essere la tutela del riposo negli ospedali, nelle case e nei luoghi di cura.

§ 26. Le riunioni di propaganda elettorale dal punto di vista della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

É da rammentare che la disciplina delle riunioni di propaganda elettorale non si limita alle norme sopra richiamate al § 1 e che, nella materia, è in particolare legittimata l'azione di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini di cui agli artt. 20 e seguenti del T.U.L.P.S.

In quest'ordine di idee, deve ritenersi, altresì, consentito, facendosi leva anche su azioni preventive intese a ricercare l'accordo con le parti interessate, svolgere ogni intervento, fino a quelli coercitivi, per evitare:

la distribuzione di volantini quando sia rivolta a partecipanti a comizi di diverso orientamento politico;

il transito di mezzi mobili, annunzianti l'ora ed il luogo di comizi, in prossimità di piazze, strade o locali ove siano in corso altre manifestazioni elettorali;

cortei o parate nelle prossimità di dette piazze, strade, o locali.

Interventi siffatti sono da ritenere facoltizzati dai poteri generali della polizia di sicurezza, da quelli specifici a difesa dell'ordine pubblico e della pubblica tranquillità e dalla stessa normativa penale, nella materia di cui trattasi.

A proposito di tale normativa si fa rinvio al paragrafo 5 del successivo capitolo VI.

In tema di comizi elettorali, non si possono non richiamare, inoltre, i principi che sanciscono il divieto di portare armi nelle pubbliche riunioni in genere.

Tali principi risalgono all'art. 17 della Costituzione, quale norma fondamentale.

Essi, sono, quindi, svolti nell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante la proibizione di porto d'armi nelle manifestazioni pubbliche, anche per le persone munite di licenza, con comminazione, altresì, di sanzioni per il porto di armi improprie.

Infine, sempre a tutela del diritto di pacifica riunione, deve essere sollecitato il contatto tra organi responsabili dell'ordine e della sicurezza pubblica ed autorità locali per la definizione dei criteri relativi alla concessione di piazze o vie ai fini dell'effettuazione delle adunanze di cui trattasi. Deve altresì



essere svolta adeguata opera di sensibilizzazione degli organi degli Enti locali all'esigenza di vagliare con restrittività le richieste di aree o piazze pubbliche per lo svolgimento di manifestazioni folcloristiche, musicali ecc., a carattere partitico, le quali impegnino un lasso di tempo tale da determinare una monopolizzazione di fatto della disponibilità delle aree e degli spazi medesimi.

Con i menzionati organi degli Enti locali potrà altresì essere utilmente concordata una linea di condotta che eviti comizi e manifestazioni in prossimità di scuole, convitti, caserme o altre convivenze, ospedali e case di cura, nonché mercati, ovvero in vie o piazze di particolare importanza per la circolazione stradale.

§ 27. Divieto di comizi e di riunioni di propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quelli della votazione.

L'articolo 9 della legge n. 212, come modificato dall'articolo 8 della legge n. 130, prevede il divieto dei comizi, delle riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione.

Pertanto, ad iniziare dalle ore 0,01 del sabato precedente il primo giorno della votazione, non sono consentiti né comizi né riunioni di propaganda elettorale in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico.

CAPITOLO IV

Norme per la disciplina della propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione.

§ 28. Premessa.

Affinché nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione non siano comunque turbate le operazioni dei vari uffici elettorali e la espressione del voto sia protetta da ogni immediata pressione psicologica, la legge vieta talune forme di propaganda e, nei giorni della votazione, ogni forma di propaganda nel raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

§ 29. Divieto di nuove affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale diretta o indiretta.

L'articolo 9 della legge n. 212, come modificato dall'articolo 8 della legge n. 130, sancisce il divieto, nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni, di nuove affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale.

Il divieto riguarda le nuove affissioni di propaganda diretta e di propaganda indiretta da eseguire negli appositi spazi approntati dai Comuni a norma dell'articolo 1 della legge n. 212, dato che le affissioni in altri spazi sono proibite.

Si rammenta però che l'articolo 8 della legge n. 130, come detto al § 6 del Capitolo I, consente anche in tale periodo la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

§ 30. Divieto di comizi e di riunioni di propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quelli della elezione.

Come già detto al Capitolo III, l'articolo 9 della legge n. 212, sostituito dalla legge n. 130, vieta i comizi e le riunioni di propaganda elettorale, diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione.

É stata fatta questione circa la ammissibilità delle trasmissioni di propaganda radiotelevisiva nei predetti giorni.

Al riguardo sono da tenere distinti i due profili della emissione e della ricezione.

Per quanto concerne l'emissione, sembra evidente che essa non incontra i divieti di cui al ripetuto articolo 8 della legge n. 130 del 1975.

Per converso, dal punto di vista della ricezione, risulta consentita unicamente quella effettuata in privato. Infatti, la ricezione in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di più persone, appare tale da integrare gli estremi di una "riunione di propaganda elettorale diretta o indiretta".

§ 31. Divieto di ogni forma di propaganda elettorato entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

L'articolo 9 della legge n. 212, come sostituito dall'art. 8 della legge n. 130, vieta, nei giorni destinati alla votazione, ogni forma di propaganda elettorale nel raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. É evidente che il divieto colpisce anche la propaganda fatta nei locali del seggio o in quelli adiacenti.

La norma non può invece essere interpretata nel senso che faccia obbligo di defiggere i manifesti di propaganda elettorale collocati negli appositi spazi qualora questi si trovino, per avventura, entro il limite di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.



Tale interpretazione sarebbe aberrante sia perché in contrasto col dettato del primo comma dello stesso articolo 9 che vieta solamente le nuove affissioni, sia perché in contrasto con l'articolo 2 della legge n. 212 che, nel dettare specifici criteri per la scelta dei luoghi destinati alle affissioni di propaganda elettorale, non richiede il rispetto di una determinata distanza tra detti luoghi e l'ingresso alle sezioni elettorali.

§ 32. Vendita di bevande alcooliche nei giorni delle operazioni elettorali.

Per prevenire eventuali quesiti circa la liceità della vendita di bevande alcooliche nei giorni in cui hanno luogo operazioni elettorali, si rammenta che l'art. 97 del T.U. della legge di P.S., che vietava detta vendita, è stato abrogato dall'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 524.

CAPITOLO V

Propaganda elettorale in occasione dei referendum.

§ 33. Premessa.

L'articolo 52, della legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificato dall'art. 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199, dispone, al primo comma, che: "Alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130".

L'articolo stesso, al generale richiamo delle leggi citate, aggiunge poi talune norme particolari in materia di propaganda elettorale per mezzo di affissioni, che vengono illustrate nel presente capitolo.

§ 34. Propaganda elettorale per mezzo di affissioni in occasione dei referendum.

Come già precisato al § 4 del capitolo I, le affissioni di manifesti, stampati, ecc. negli appositi spazi, in occasione dei referendum, hanno inizio fra il 33° ed il 30° giorno antecedente la consultazione.

Per quanto concerne le operazioni preparatorie della Giunta Municipale, si richiama qui lo schema di cui alla prima parte del citato paragrafo.

Le facoltà che le leggi n. 212 e n. 130 riconoscono ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale con proprie liste o candidature vengono attribuite dal citato articolo 52 della legge 1970, n. 352, per quanto concerne i referendum, soltanto ai partiti o gruppi politici che abbiano una propria rappresentanza in Parlamento, nonché ai promotori del referendum; questi ultimi considerati come gruppo unico.

Da ciò consegue, innanzitutto, che soltanto i partiti predetti, nonché i promotori del referendum, potranno ottenere gli spazi per l'affissione di materiale di propaganda elettorale, previsti all'art. 1, primo comma, della legge n. 212.

L'elenco dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e la indicazione dei promotori del referendum saranno comunicati ai Sindaci a cura del Ministero dell'Interno e per il tramite delle Prefetture.

Gli spazi di cui trattasi dovranno essere ripartiti dalla Giunta municipale in tante sezioni distinte quanti sono gli aventi diritto, in modo che ad ognuno di essi venga assegnata una superficie libera di metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base.

A differenza di quanto avviene in occasione di elezioni —in cui alle liste ammesse gli spazi di cui trattasi vengono assegnati dalla Giunta municipale di ufficio— per i referendum è necessario che venga inoltrata apposita domanda da parte dei partiti o gruppi politici e da parte dei promotori dei referendum entro il 34° giorno antecedente la data della votazione.

Si è posto il quesito se anche per i referendum possano essere consentite affissioni di propaganda elettorale da parte di coloro (Partiti, Enti, Organizzazioni, ecc.) che, non avendo i requisiti per partecipare direttamente alla consultazione, vogliano ugualmente intervenire nella campagna per il referendum.

Al quesito, anche su parere del Consiglio di Stato, è stata data risposta affermativa, nella considerazione che l'art. 52, secondo comma, della citata legge n. 352 intende solamente definire chi sono, per il referendum, le organizzazioni che partecipano direttamente alla consultazione, e non intende invece negare la facoltà — che peraltro trae fondamento dall'art. 21 della Costituzione — che eventuali fiancheggiatori svolgano una propria propaganda, nei limiti e con le modalità di cui alle leggi n. 212 e n. 130

La propaganda dei fiancheggiatori potrà quindi svolgersi, a domanda degli interessati, negli spazi per l'affissione di propaganda elettorale previsti dall'art. 1, secondo comma, della legge n. 212.

Poiché detti spazi hanno dimensioni fisse, qualora il numero delle richieste pervenute al Comune non renda possibile l'assegnazione a ciascun richiedente di una superficie non inferiore a metri 0,70 di base per metri 1,00 di altezza, verrà stabilito un turno, mediante sorteggio, in modo che ogni richiedente possa usufruire di uguale spazio per la stessa durata (art. 3, sub art. 4, terzo comma, della legge n. 130).



Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali

É poi evidente che anche la partecipazione dei così detti fiancheggiatori alla campagna elettorale incontra i limiti temporali di cui all'art. 2 della legge n. 130 e che, quindi, la propaganda indiretta per affissioni può iniziare solo contemporaneamente a quella diretta.

L'ordine di assegnazione degli spazi sia per la propaganda diretta che per quella fiancheggiatrice sarà stabilito in base all'ordine di presentazione delle relative istanze, come prevede l'art. 3, sub art. 4, comma secondo, della legge n. 130.

Per potere provvedere alla assegnazione effettiva delle sezioni, il Comune, tra il 33° ed il 30° giorno precedente quello fissato per la votazione, deve curare che ne sia ultimata la delimitazione con listelli di legno, vernice, calce o altro, e che siano numerate progressivamente.

Anche per le sezioni così assegnate si applica il divieto di scambi e di cessioni tra i vari assegnatari, previsto nell'articolo 3, terzo comma, della legge n. 212, come sostituito dalla legge n. 130.

§ 35. Affissioni in occasione di più referendum contemporanei.

Per espressa disposizione del terzo comma dell'art. 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199, qualora abbiano luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun partito o gruppo politico che sia rappresentato in Parlamento, ad ogni gruppo promotore di ciascun referendum e ad ogni gruppo fiancheggiatore che abbia presentato domanda ai sensi dell'art. 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito dall'art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130, spetta, per le affissioni di propaganda un unico spazio.

Per ottenere detto spazio è sempre necessaria la domanda diretta alla Giunta Municipale; la domanda può essere fatta contestualmente per più referendum.

CAPITOLO VI

Sanzioni penali previste per i reati connessi alla propaganda elettorale.

§ 36. Premessa

Gli articoli 6, 8 e 9 della legge n. 212, così come sostituiti dagli articoli 4, 6 e 8 della legge n. 130, e l'articolo 7 della stessa legge n. 130 prevedono severe sanzioni penali, delle quali si fa breve cenno in questo capitolo.

§ 37. Delitti per violazione del diritto di propaganda a mezzo di affissioni o di diffusione di stampati.

A tutela del diritto di affissione o di diffusione di stampati di propaganda elettorale, diverse figure di reato sono configurate dal legislatore come delitti.

A norma dell'art. 8, primo comma, della legge n. 212, sostituito dall'art. 6 della legge n. 130, è punito con la pena della reclusione fino ad un anno e della multa da L. 50.000 a L. 500.000:

- a) chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri o manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale, destinati all'affissione o alla diffusione;
- b) chiunque impedisce l'affissione o la diffusione degli stampati, giornali murali od altri, o manifesti anzidetti;
- c) chiunque stacca, lacera o rende comunque illeggibili gli stampati o i giornali murali od altri o i manifesti predetti già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale sia di chi partecipa direttamente sia di chi partecipa indirettamente alla competizione elettorale;
- d) chiunque, non avendone titolo a norma delle leggi n. 212 e n. 130, affigge gli stampati, i giornali murali od altri o i manifesti predetti negli spazi indicati dalla lettera precedente;
- e) chiunque sottrae o distrugge, ovvero impedisce l'affissione o la diffusione dei manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali ovvero li stacca, lacera o rende comunque illeggibili se già affissi.

Quando i reati sopra descritti sono commessi da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione fino a 2 anni (art. 6 della legge n. 130).

§ 38. Delitti per atti di propaganda vietati nel giorno precedente ed in quelli della votazione.

A tutela della libera determinazione degli elettori, la legge configura come delitti taluni atti di propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quelli della votazione ed ogni atto di propaganda che sia svolto durante i giorni della votazione, entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

Pertanto, a norma dell'art. 8, ultimo comma, della legge n. 130, è punito con la pena della reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000:

a) chiunque contravviene alle norme dello stesso articolo che vietano comizi e riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luogo pubblico o aperto al pubblico, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione;



- b) chiunque contravviene alle norme dello stesso articolo che vietano la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda elettorale in luoghi pubblici o esposti al pubblico, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni;
- c) chiunque contravviene alle norme dello stesso articolo che vietano ogni forma di propaganda elettorale nei giorni destinati alla votazione, entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

§ 39. Contravvenzioni per l'uso di mezzi di propaganda vietati.

Diverse figure di uso di mezzi di propaganda vietati sono configurate dal legislatore come contravvenzioni.

A norma dell'art. 4, secondo comma, della legge numero 130, è punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000:

- a) chiunque, dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni contravviene alla norma dello stesso articolo che vieta ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico qualora non si tratti di insegne indicanti le sedi dei partiti e ogni forma di propaganda luminosa mobile;
- b) chiunque, nel periodo anzidetto, contravviene alla norma dello stesso articolo che vieta il lancio o il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico.
- Le stesse pene sono previste, a norma dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge n. 130 a carico di:
- c) chiunque affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti di propaganda elettorale fuori degli appositi spazi;
- d) chiunque contravviene alla norma di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge n. 212, che proibisce le iscrizioni murali di propaganda elettorale e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni. Le stesse pene sono previste, a norma dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge n. 130, a carico di:
- e) chiunque contravviene alle norme di cui al secondo comma della stesso articolo, che consentono l'uso di altoparlanti su mezzi mobili soltanto con determinate modalità.

§ 40. Sanzioni per i disturbatori dei comizi durante la campagna elettorale.

Le leggi n. 212 e n. 130 non contemplano l'ipotesi delittuosa concretantesi nell'impedimento o turbativa di una riunione di propaganda elettorale.

Questo reato è punito, per le elezioni politiche dalle norme dell'art. 99 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361, e per i referendum, dalla stessa norma espressamente richiamata dall'art. 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Il Testo Unico 16 maggio 1960, n. 570, recante norme per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, invece, all'art. 90, primo comma, configura soltanto il delitto di turbativa del regolare svolgimento delle adunanze dei seggi e degli altri Uffici elettorali.

Pertanto, per il caso di elezioni amministrative e per quelle regionali, non può farsi ricorso, per la punizione delle azioni intese all'impedimento o alla turbativa delle riunioni di propaganda elettorale, né al citato art. 90 del T.U. n. 570, che prevede sanzioni penali per tutt'altra specie di reato, non essendovi alcuna relazione tra le riunioni di propaganda elettorale e le adunanze elettorali dei seggi, né all'art. 99 del T.U. n. 361, il quale è pertinente esclusivamente alle elezioni politiche ed ai referendum.

Si è, quindi, dell'avviso che, nel silenzio delle leggi n. 212 e n. 130 e del T. U. 16 maggio 1960, n. 570, nell'ipotesi delittuosa concretantesi nell'impedimento o turbativa di una riunione di propaganda elettorale per le elezioni amministrative e per quelle regionali siano applicabili, a seconda dei casi, solo le norme di cui agli articoli 654 e 660 del Codice Penale.

CAPITOLO VII

Norme tributarie in materia di propaganda elettorale.

§ 41. Regime ordinario delle imposte sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, dispone, tra l'altro, che la misura dell'imposta sulla pubblicità è ridotta del 50 per cento per la pubblicità dei partiti e delle associazioni politiche, sindacali e culturali.

L'articolo 33 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica dispone, tra l'altro, che la tariffa dei diritti sulle pubbliche affissioni è ridotta del 50 per cento per i manifesti e gli avvisi dei partiti e delle associazioni politiche, sindacali e culturali.

L'ultimo comma dell'art. 28 del citato decreto del Presidente della Repubblica dispone che il comune può consentire agli interessati l'affissione diretta — cioè senza avvalersi del servizio comunale delle pubbliche affissioni— in spazi di loro pertinenza; in tal caso, il pagamento della relativa imposta sulla pubblicità è dovuto in misura pari ai diritti sulle pubbliche affissioni, ridotti del cinquanta per cento.



Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali

§ 42. Regime delle imposte sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni in periodo di elezioni.

L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, al n. 10, come completato all'art. 9 della legge n. 130, dispone che è esente dalla imposta sulla pubblicità la propaganda elettorale in qualunque forma effettuata in periodo di elezioni in conformità alla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni.

Ciò stante, ad iniziare dal giorno della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, ogni forma di propaganda elettorale che non sia esplicitamente vietata dalla legge n. 212 e successive modificazioni, è esente dal pagamento della imposta sulla pubblicità.

Un trattamento particolarmente restrittivo è invece previsto all'articolo 9, secondo comma, della legge n. 130, a carico della propaganda sonora effettuata a mezzo di appositi amplificatori e simili: tale propaganda, nei limiti in cui è consentita, è esente dalla imposta sulla pubblicità solamente a partire dal 30° giorno precedente la data fissata per la elezione e fino alla chiusura della votazione.

Per quanto concerne le affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale negli spazi di cui all'articolo 1 della legge n. 212, e ovvio che esse sono esenti dal pagamento dei relativi diritti se eseguite direttamente dagli interessati, senza il tramite del servizio comunale di affissione. A questo riguardo è da precisare che l'articolo 5 della legge n. 130 stabilisce che il comune è tenuto a consentire che gli interessati eseguano direttamente la affissione negli spazi di cui all'articolo 1 della legge n. 212.

Se, invece, gli interessati si servono del servizio comunale delle pubbliche affissioni, sono tenuti al pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni, di cui al Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639.

CAPITOLO VIII

Spese per l'attuazione delle norme per la disciplina della propaganda elettorale.

§ 43. Premessa.

La legge 4 aprile 1956, n. 212 e la legge 24 aprile 1975, n. 130 non recano alcuna disposizione concernente l'onere delle spese per l'attuazione delle norme per la disciplina della propaganda elettorale, ed, in particolare, di quelle relative alla delimitazione, ripartizione ed assegnazione delle superfici ed all'acquisto o noleggio ed installazione dei tabelloni per l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda.

Al riguardo, deve guindi farsi riferimento ad altre norme.

§ 44. Onere della spesa in occasione delle elezioni comunali isolate.

É pacifico che, in occasione delle elezioni comunali, le spese per l'attuazione delle norme previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni debbano gravare sul bilancio comunale. E ciò in quanto, nella fattispecie, mentre le consultazioni elettorali interessano esclusivamente il Comune, gli adempimenti contemplati dall'anzidetta legge rientrano nella competenza di un organo del Comune stesso.

D'altro canto, le spese di cui trattasi non sono tra quelle espressamente poste a carico dello Stato a norma del terzo comma dell'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

§ 45. Onere della spesa in occasione delle elezioni provinciali isolate.

Il primo comma dell'art. 27 della legge 8 marzo 1951, n. 122, dispone che "le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei Consigli provinciali, ivi compresa la liquidazione delle competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle Amministrazioni provinciali".

Pertanto, in questa ipotesi, poiché anche gli adempimenti concernenti la disciplina della propaganda elettorale fanno parte del procedimento per l'attuazione delle elezioni, le spese relative devono gravare sul bilancio dell'Amministrazione provinciale.

Le disposizioni dell'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136 confermano tale conclusione.

§ 46. Onere della spesa in occasione delle elezioni regionali isolate.

Il primo comma dell'art. 21 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, confermato dall'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, dispone che le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei Consigli regionali sono a carico delle rispettive Regioni.

Come già chiarito al § 3, nella dizione "spese inerenti alla attuazione delle elezioni" sono da comprendersi anche quelle per gli adempimenti concernenti la disciplina della propaganda elettorale, le quali, pertanto, graveranno sul bilancio della Regione interessata.

§ 47. Onere della spesa in occasione delle elezioni abbinate comunali e provinciali.

A norma dell'art. 13 della legge 10 settembre 1960, n. 962, confermato dall'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio provinciale con la elezione dei



Consigli comunali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni ad entrambe le elezioni e che, in caso di sola elezione del Consiglio provinciale, sarebbero rimaste a carico della stessa Amministrazione provinciale, vengono ripartite, in parti uguali, tra l'Amministrazione provinciale ed i singoli Comuni.

Poiché, per quanto si è rilevato al precedente § 3, in caso di elezioni provinciali isolate le spese relative alla disciplina della propaganda elettorale gravano sul bilancio dell'Amministrazione provinciale, ne deriva che tali spese, nella ipotesi di elezioni abbinate comunali e provinciali, in base alla indicata norma della legge n. 962, devono essere ripartite in parti uguali tra l'Amministrazione provinciale ed i singoli Comuni.

§ 48. Onere della spesa in caso di elezioni regionali e provinciali ovvero regionali e comunali abbinate.

Nel caso di svolgimento contemporaneo delle elezioni del Consiglio regionale e di uno o più Consigli provinciali della Regione ovvero del Consiglio regionale e di tutti o di alcuni Consigli comunali della Regione medesima, l'art. 21, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, confermato dall'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, dispone che tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che in caso di sola elezione dei Consigli regionali sarebbero state a carico della Regione, vengono ripartite in parti uguali tra la Regione e gli altri enti interessati alla consultazione elettorale.

§ 49. Onere della spesa in caso di contemporaneità della elezione dei Consigli regionali con la elezione dei Consigli provinciali e comunali.

Il terzo comma dell'art. 21 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, confermato dall'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, stabilisce che nel caso di contemporaneità della elezione dei Consigli regionali con la elezione dei Consigli provinciali e di quelli comunali vengano ripartite in parti uguali, tra la Regione e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese (e, per quanto precisato al precedente paragrafo, anche quelle connesse alla propaganda elettorale), derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei Consigli regionali, sarebbero a carico della Regione.

§ 50. Onere della spesa in occasione delle elezioni politiche e dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, dispone che tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni politiche e dei referendum previsti dal titolo I e II della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono a carico dello Stato.

Nelle spese di cui alla norma sopra richiamata sono da comprendere anche quelle concernenti i vari adempimenti per la disciplina della propaganda elettorale.

§ 51. Onere della spesa in occasione dei referendum per la modificazione territoriale delle Regioni previsti dall'articolo 132 della Costituzione.

Argomentando dal disposto del primo comma dell'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e del quarto comma dell'art. 53 della legge 25 maggio 1970, n. 352; recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, le spese concernenti i vari adempimenti per la disciplina della propaganda elettorale, nel caso dei referendum di cui al titolo III della legge n. 352, sono a carico degli enti interessati, in proporzione della rispettiva popolazione.

§ 52. Onere della spesa nel caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con la elezione dei Consigli regionali.

L'ultimo comma dell'art. 21 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, ed il quarto comma dell'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, stabiliscono, che nel caso di contemporaneità della elezione dei Consigli regionali con la elezione del Senato e della Camera dei Deputati, tutte le spese derivanti da adempimenti comunali alle elezioni e che in caso di sola elezione dei Consigli regionali, sarebbero a carico della Regione, vengono ripartite tra lo Stato e la Regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.

Per la parte che ne occupa, farà, pertanto, carico al bilancio della Regione un terzo delle spese sostenute per gli adempimenti concernenti la disciplina della propaganda elettorale.

§ 53. Anticipazione delle spese per la attuazione delle norme per la disciplina della propaganda elettorale ed erogazioni di acconti.

É da rammentare che il settimo comma dell'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, dispone che lo Stato, le Regioni o le Province sono tenuti ad erogare ai Comuni, nel mese precedente le consultazioni, acconti pari al 90% delle spese che si presume essi debbano anticipare.

Nel calcolo dei predetti acconti sono da tenere presenti le spese per l'attuazione delle norme per la disciplina della propaganda elettorale nelle proporzioni in cui, come specificato nei precedenti paragrafi, devono gravare i bilanci dello Stato, della Regione o della Provincia.



Per quanto concerne le modalità di calcolo ed erogazione degli acconti di cui trattasi, si fa rinvio alle disposizioni che vengono impartite dal Ministero dell'Interno in occasione di ogni consultazione, con riguardo alle spese.

Il Ministro: ROGNONI



RACCOLTA PARERI IN MATERIA ELETTORALE espressi dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

CIRCOLARE 1° febbraio 1986, n.2600/L

MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

Ai Prefetti della Repubblica LORO SEDI

Al Commissario del Governo per la Provincia di Trento TRENTO

Al Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano BOLZANO

Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta AOSTA

Ai Presidenti delle Commissioni Elettorali Mandamentali

Ai Questori

Ai Sindaci LORO SEDI

e, per conoscenza:

Ai Presidenti delle Corti di Appello Ai Procuratori Generali presso le Corti di Appello

Ai Presidenti dei Tribunali

Ai Procuratori della Repubblica LORO SEDI

OGGETTO: Istruzioni per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

Come noto, il Testo Unico 20 marzo 1967, n. 223, delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, che a tutt'oggi costituisce il corpo normativo fondamentale nella materia, ha subito profonde modificazioni a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 febbraio 1979, n. 40.

Ed infatti, a prescindere dalle norme transitorie contenute nel titolo secondo della predetta legge – che hanno disposto la iscrizione ovvero la reiscrizione d'ufficio nelle liste elettorali entro il mese di febbraio 1979 degli elettori già cancellati dal registro della popolazione stabile del Comune per emigrazione definitiva all'estero – assumono rilevanza particolare le norme a carattere permanente introdotte dalla stessa disposizione legislativa.

Queste ultime, tra l'altro, sanciscono il diritto al mantenimento della iscrizione nelle liste elettorali, senza limiti di tempo, da parte dei cittadini italiani emigrati definitivamente all'estero, subordinando tale circostanza all'unica condizione che i medesimi conservino i requisiti per essere elettori; e vanno ad incidere sostanzialmente sul meccanismo delle iscrizioni e delle reiscrizioni nelle liste elettorali di cittadini che acquistano ovvero riacquistano la capacità elettorale per motivi diversi dal compimento della maggiore età, secondo i principi che, nella pratica, erano già stati introdotti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 47 in data 12 – 23 marzo 1970.

Non meno profonde innovazioni alla disciplina del menzionato Testo Unico n. 223 sono state introdotte con la legge 8 marzo 1975, n. 39, che riconosce il requisito della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età, e con la legge 22 maggio 1980, n. 193, che dispone l'abrogazione del n. 7) dell'articolo 2 dello stesso Testo Unico.

Stante la cennata diversificazione delle fonti normative si impone, ora, un razionale raccordo di tutte le istruzioni relative alla materia dell'elettorato attivo e della tenuta e revisione delle liste elettorali nonché alla tenuta del relativo schedario, al fine precipuo di offrire agli Enti, agli Uffici ed agli operatori in genere chiamati istituzionalmente ad applicare la normativa stessa, un'utile strumento di pronta consultazione e di sicuro riscontro alle proprie, specifiche esigenze nel corso degli adempimenti connessi alla tenuta ed all'aggiornamento delle liste elettorali.

Proprio tale intento ha ispirato la sistematica del presente lavoro che accompagna, nelle rispettive sequenze cronologiche, le operazioni da svolgere in ordine alla tenuta ed alla revisione delle liste



stesse, nell'arco del procedimento: delle revisioni semestrali; delle due tornate della cosiddetta revisione dinamica e delle due tornate della revisione straordinaria in vista delle consultazioni elettorali. Alla fase contenziosa è stato dedicato specifico spazio nel capitolo XVIII.

Ciò stante tutte le precedenti istruzioni mano a mano impartite da questo Ministero in materia, sono da considerare superate e, pertanto, vanno interamente sostituite dalle presenti.

I Sindaci daranno assicurazione di adempimento direttamente alle competenti Autorità governative e provinciali.

I Prefetti, i Commissari del Governo nelle Province di Trento e di Bolzano e il Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta vorranno favorire assicurazione a questo Ministero.

IL MINISTRO SCALFARO

ISTRUZIONI PER LA DISCIPLINA DELL'ELETTORATO ATTIVO E PER LA TENUTA E LA REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI CAPITOLO I LA CAPACITA' ELETTORALE

§ 1. - La capacità elettorale

Il principio del suffragio universale - recepito nell'ordinamento giuridico italiano con il d.lgs. 1º febbraio 1945, n. 23, in relazione all'elettorato amministrativo, e con il d.lgs. 7 gennaio 1946, n. 1, che, uniformando l'elettorato amministrativo e quello politico, ha attribuito al cittadino elettore identica capacità di voto per qualsiasi tipo di consultazione - è definitivamente sancito dalla Carta Costituzionale. Questa, all'articolo 48, conferisce la qualità di elettori a tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età, con ciò estendendo il diritto elettorale a quanti risultano in possesso della capacità civile di agire.

In aderenza al precetto costituzionale, poi, l'articolo 1 del Testo Unico 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito dall'articolo 14 della legge 8 marzo 1975, n. 39, stabilisce che «sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3» (1).

Oltre al possesso dei predetti requisiti, tuttavia, l'elettore, al fine di poter concretamente esercitare il diritto di voto, deve anche risultare iscritto nelle liste elettorali ovvero, in mancanza, deve premunirsi di sentenza dichiarativa del detto diritto (come previsto dall'articolo 47 del Testo Unico 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei Deputati, e dall'articolo 39 del Testo Unico 16 maggio 1960, n. 570, per l'elezione dei consigli comunali) o, infine, di apposita attestazione di ammissione al voto, rilasciata, a mente dell'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, dal sindaco competente.

§ 2. - La cittadinanza italiana

La cittadinanza italiana è il primo requisito cui è subordinato il possesso della capacità elettorale.

Essa si acquista, originariamente, per nascita, in applicazione del principio dello jus sanguinis: è cittadino italiano per nascita, quindi, il figlio di padre o di madre cittadina.

Venendo meno il criterio della discendenza, si ricorre al principio dello jus soli, in base al quale è cittadino italiano chi è nato nel territorio della Repubblica Italiana se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

Infine, il figlio di ignoti trovato in Italia si presume, fino a prova contraria, nato nella Repubblica.

La cittadinanza italiana si acquista, altresì, per beneficio di legge per naturalizzazione, intendendosi come tale la concessione della cittadinanza mediante decreto del Capo dello Stato.

Per quanto attiene all'acquisto, al riacquisto od alla perdita in concreto dello stato di cittadinanza, la relativa disciplina è tuttora compresa nella legge 13 giugno 1912, n. 555, nel regolamento di esecuzione approvato con il r.d. 2 agosto 1912, n. 949, nel r.d. 1º dicembre 1934, n. 1997, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 517, nella legge 19 maggio 1975, n. 151 e nella legge 21 aprile 1983, n. 123.

Le norme che regolano la tenuta dei registri di cittadinanza sono contenute nel r.d. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.

§ 3. - La maggiore età

La maggiore età richiesta dall'art. 49 della Costituzione per l'acquisto della capacità elettorale attiva è stabilita al compimento del 18º anno di età, a norma dell'art. 1 del Testo Unico come sostituito dall'art. 14 della legge 8 marzo 1975, n. 39.

Resta fermo, ovviamente, il disposto dell'art. 58 della Costituzione nel quale è sancito che il Senato



della Repubblica viene eletto «dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età».

§ 4. - L'assenza delle cause di incapacità elettorale

Come già precisato al paragrafo 1, oltre al possesso della cittadinanza italiana ed al raggiungimento della maggiore età, l'acquisto o il mantenimento della capacità elettorale è condizionato dall'assenza delle seguenti cause ostative:

a) Il fallimento.

Il n. 2 dell'art. 2 commina la perdita della capacità elettorale per i commercianti (e cioè gli imprenditori commerciali) dichiarati falliti a norma del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.

È' sorta questione se incorrono in tale incapacità coloro che sono dichiarati falliti pur non essendo imprenditori commerciali (es.: soci di società in nome collettivo, soci accomandatari di società in accomandita semplice o per azione, soci a responsabilità illimitata di società fallita).

Stando alla espressione «commercianti falliti» usata dalla legge, la incapacità elettorale di cui trattasi non appare estensibile ad altre categorie di falliti, anche se qualche pronunzia giurisdizionale di merito ha affermato il contrario.

Perplessità sono sorte per quanto concerne l'individuazione dell'effettivo momento in cui deve iniziare la decorrenza della incapacità elettorale derivante dallo stato di fallimento.

In proposito, la dizione letterale della legge porta a ritenere che tale causa di incapacità elettorale opera immediatamente dal momento della pronuncia della sentenza di fallimento senza attendere che questa passi in giudicato.

Sennonché l'art. 32, primo comma, n. 3), nel disciplinare la cancellazione dalle liste per il sopravvenire di una causa ostativa al diritto di voto, sancisce che «la perdita del diritto elettorale deve risultare da sentenza passata in giudicato o da altro provvedimento definitivo dell'Autorità giudiziaria».

La discordanza delle norme contenute negli artt. 2 e 32 ha originato differenti criteri interpretativi, mentre la delicatezza della materia impone la necessità di una univoca interpretazione, resa peraltro possibile dall'orientamento giurisprudenziale oggi dominante.

L'inequivocabile disposto del citato art. 32 ha indotto la Suprema Corte di Cassazione a ritenere in varie occasioni (cfr. per tutte sent. n. 2650 del 9 aprile-23 luglio 1968) che la perdita del diritto elettorale, al fine particolare dell'art. 32 stesso, e cioè della cancellazione dalle liste, deve risultare da sentenza passata in giudicato, a prescindere dalla norma di cui all'art. 2 (che fa riferimento allo «stato di fallimento»), nonché dai principi che dispongono la immediata esecutività della sentenza dichiarativa di fallimento e la sua pedissegua iscrizione nel casellario giudiziale.

Correlativamente, per il tenore letterale di detto art. 2, e per i principi ora ricordati, al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 32, si giustifica pienamente una opposta interpretazione secondo cui in sede di prima iscrizione nelle liste elettorali è sufficiente la mera sentenza dichiarativa di fallimento, anche se questa risulta essere impugnata nelle forme di legge, per impedire che, ad esempio, il minore emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale, e dichiarato fallito prima del raggiungimento della maggiore età, venga iscritto nelle liste stesse.

Tale interpretazione, che appare conforme al combinato disposto degli artt. 2, 8 e 16 del Testo Unico, è stata seguita dalla Corte di Appello di Milano la quale, nella sentenza n. 688 del 30 aprile 1968, ha avuto a dichiarare che «... bisogna distinguere le condizioni che impediscono la iscrizione nelle liste elettorali da quelle che importano la cancellazione, in quanto nel primo caso è sufficiente la dichiarazione di fallimento, sia o non sia passata in giudicato la sentenza, nel secondo la legge impone che la perdita del diritto elettorale già acquistato sia l'effetto di una sentenza passata in giudicato o di altro provvedimento definitivo dall'Autorità giudiziaria (art. 32 del Testo Unico)».

Quanto sopra, a prima vista, può anche apparire non del tutto convincente; ma la difficoltà d'individuazione del motivo che giustifica il diverso regime giuridico previsto per le due ipotesi -prima iscrizione nelle liste e cancellazione dalle stesse - non può indurre l'interprete a travalicare comunque i limiti consentiti dal tenore letterale delle norme che le disciplinano.

In proposito, il Ministero di grazia e giustizia richiestone da questo ufficio, ha condiviso i suindicati criteri interpretativi e li ha portati a conoscenza delle competenti autorità giudiziarie, affinché i cancellieri possano averne opportuna norma nell'inviare ai comuni interessati notizie delle sentenze dichiarative di fallimento, ai sensi dell'art. 32, n.3).

La causa di incapacità in esame permane finché dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento.

Il che vuol dire che l'interessato riacquisterà la capacità elettorale in tutti i casi in cui la procedura fallimentare venga comunque chiusa (es.: passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato) con provvedimento definitivo del Tribunale prima del suindicato termine massimo di cinque



anni, anche se non sia stato ancora cancellato dal registro dei falliti.

In altre parole il requisito della capacità elettorale da parte del fallito è subordinato solo alla cessazione della procedura di fallimento, con un termine massimo di cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa di esso.

b) Le misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Il n. 3) dell'art. 2 esclude il possesso della capacità elettorale per coloro che sono sottoposti alle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'art. 10 della legge 13 settembre 1982, n. 646, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi. Tali misure sono:

- 1) la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza:
- 2) il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province della Repubblica:
- 3) l'obbligo del soggiorno in un determinato comune della Repubblica.

I suddetti provvedimenti, che vengono adottati dal Tribunale, con decreto motivato su proposta del Questore o del Procuratore della Repubblica, possono essere applicati nei confronti degli oziosi e dei vagabondi abituali validi al lavoro, di coloro che sono abitualmente e notoriamente dediti a traffici illeciti, di coloro che debbano ritenersi vivano abitualmente con il provento di delitti o con il favoreggiamento, o diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere, di coloro che siano ritenuti dediti a favorire o sfruttare la prostituzione, ad esercitare il contrabbando, il traffico di stupefacenti o che svolgano altre attività contrarie alla morale pubblica ed al buon costume nonché nei confronti degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso (art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646).

Il provvedimento del Tribunale deve stabilire la durata delle misure di prevenzione, che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque: della loro esecuzione è incaricato il Questore nella cui provincia dimora l'interessato.

Per quanto concerne la data di decorrenza dell'incapacità elettorale derivante dall'applicazione della suddetta misura di sicurezza, il quarto comma dell'art. 16, prevede, in sede di revisione semestrale delle liste, la cancellazione «degli iscritti che siano incorsi nelle incapacità di cui al n. 3) dell'art. 2». A tal fine, stante il chiaro disposto dell'art. 2 stesso, non è necessario un provvedimento definitivo dell'Autorità giudiziaria, cui del pari non è subordinata, in sede di prima iscrizione nelle liste, l'esclusione dalle stesse dei cittadini sottoposti alle misure di prevenzione di che trattasi.

c) Le misure di sicurezza detentive e la libertà vigilata di cui all'art. 215 del codice penale.

Il n. 4) dell'art. 2 sancisce che non sono elettori le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a libertà vigilata, a norma dell'art. 215 del Codice penale, finché durano gli effetti del provvedimento. Ai sensi del citato art. 215, le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive. Sono misure di sicurezza detentive:

- 1) l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
- 2) il ricovero in una casa di cura e di custodia;
- 3) il ricovero in un manicomio giudiziario;
- 4) il ricovero in un riformatorio giudiziario.

Tale ultima misura di sicurezza è destinata ai minori per una durata non inferiore ad un anno: qualora debba essere, in tutto o in parte, applicata o eseguita dopo che il minore abbia compiuto gli anni diciotto, ad essa è sostituita la libertà vigilata, salvo che il giudice ritenga di ordinare l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

Delle misure di sicurezza non detentive previste dal citato art. 215 del codice penale (e cioè la libertà vigilata, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche e l'espulsione dello straniero dallo Stato) soltanto la libertà vigilata è prevista dal legislatore quale causa escludente la capacità elettorale.

In proposito, si ritiene opportuno precisare che il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province, se viene imposto come misura di sicurezza non detentiva, non influisce in alcun modo sulla capacità elettorale; se, invece, viene comminato come misura di prevenzione, determina la perdita temporanea del diritto elettorale, come già illustrato.

d) L'interdizione dai pubblici uffici.

Altra causa di incapacità elettorale è rappresentata dall'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o temporanea, rispettivamente prevista ai nn. 5) e 6) dell'art. 2.

Essa priva il condannato del diritto elettorale definitivamente se è perpetua, salvo il disposto dell'ultimo



comma dell'art. 2; per tutto il tempo della sua durata se è invece temporanea.

L'interdizione dai pubblici uffici è una pena accessoria che, nei casi e per la durata stabiliti dalla legge, consegue di diritto alla condanna penale.

In particolare, a norma dell'art. 29 del codice penale, la condanna all'ergastolo, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni, la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere determinano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici

L'interdizione temporanea, invece, salvo che il legislatore non disponga altrimenti nel punire particolari fattispecie criminose, di regola non può avere una durata inferiore ad un anno, né superiore a cinque: essa, comunque, consegue di diritto, per la durata di anni cinque, alla condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni.

Per quanto concerne, poi, la decorrenza della causa ostativa di cui trattasi, si precisa, su conforme parere del Ministero di grazia e giustizia, che «gli effetti della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici decorrono dal giorno in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, escluso dal computo il periodo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva.

«Da ciò consegue che, nel caso in cui la sentenza sia divenuta irrevocabile quando il condannato si trovava in stato di custodia cautelare, ovvero era sottoposto a misura di sicurezza detentiva, gli effetti della pena accessoria sono spostati nel tempo e cominciano a decorrere dal giorno in cui è cessata l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza detentiva».

È' da tener presente, infine, che, a norma dell'art. 60, le condanne per i reati previsti dal Titolo VI del Testo Unico stesso, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, importano sempre l'interdizione dai pubblici uffici per un tempo non inferiore a due e non superiore a cinque anni.

e) Le condanne per reati previsti dalla speciale legislazione sulle sanzioni contro il fascismo e sulla punizione della attività fascista.

Il n. 8) dell'art. 2 stabilisce, infine, la perdita della capacità elettorale nei riguardi dei condannati per i reati previsti dalla speciale legislazione sulle sanzioni contro il fascismo e sulla punizione delle attività fasciste.

Tali reati -che sono elencati nel Titolo I del d.I.I. 27 luglio 1944, n. 159, nell'art. 1 del d.I.I. 22 aprile 1945, n. 142, e nel d.I.I. 26 aprile 1945, n. 195 - determinano la perdita del diritto elettorale in perpetuo.

A norma dell'ultimo comma dell'art. 2 l'incapacità elettorale di cui ai nn. 5, 6 e 8 dello stesso articolo cessa:

- in base a disposizioni legislative di carattere generale che annullino o dichiarino priva di effetti giuridici la sentenza di condanna:
- per l'estinzione del reato per effetto di amnistia;
- per la riabilitazione del condannato.

La prima delle suddette ipotesi risponde ad un principio di diritto per il quale una volta sopravvenuta una nuova norma che annulli la sentenza di condanna emessa in base alla precedente legge modificata o ne faccia cessare gli effetti giuridici ne deriva *de jure* la cessazione di qualsiasi effetto penale dalla condanna stessa.

Circa la seconda delle cause anzidette è evidente che il legislatore ha inteso fare riferimento all'amnistia impropria, la quale intervenendo, a differenza dell'amnistia propria, dopo la condanna non estingue il reato bensì la pena. Ed, infatti, nell'ipotesi dell'amnistia propria, il giudicando ne beneficia prima della sentenza irrevocabile di condanna e conseguentemente non viene mai escluso dal diritto di voto.

Nell'ipotesi dell'amnistia è comunque richiesta, per il riconoscimento della capacità elettorale degli interessati, la declaratoria della competente Autorità Giudiziaria.

Può porsi il quesito se una domanda di reiscrizione nelle liste di un condannato che abbia beneficiato di amnistia, non corredata della prescritta declaratoria, debba essere o meno respinta dalla Commissione elettorale competente.

È' da ritenere che in questo caso la Commissione elettorale comunale dovrà procedere ad accertamenti d'ufficio, in quanto l'ammissione al voto del cittadino non può essere subordinata a determinati adempimenti dell'interessato.

Per quanto concerne la riabilitazione, la prescrizione del conseguente riacquisto della capacità elettorale appare ovvia in relazione all'art. 178 c.p., in base al quale l'anzidetto istituto estingue le pene accessorie e qualsiasi altro effetto della condanna, salvo diverse disposizioni contrarie della legge che non ricorrono nella fattispecie in esame.

Per quel che riguarda la documentazione della pratica della iscrizione o reiscrizione dei riabilitati nelle



liste elettorali, pur nel silenzio della legge, non v'è dubbio che debba essere acquisita agli atti la prova documentale del passaggio in giudicato della sentenza di riabilitazione che, in mancanza di produzione da parte dell'interessato, la Commissione elettorale dovrà procurarsi d'ufficio.

CAPITOLO II

LA Commissione ELETTORALE COMUNALE

§ 5. - Premessa

Per una maggiore chiarezza di esposizione delle norme che regolano l'elettorato attivo, si è ritenuto opportuno anticipare l'illustrazione degli articoli di legge relativi alla costituzione, composizione e decadenza della Commissione elettorale comunale e, nel capitolo che segue, della Commissione elettorale mandamentale, consessi questi che rappresentano i principali organi cui il legislatore ha demandato specifiche funzioni per la compilazione, la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

§ 6. - Elezione e durata in carica della Commissione elettorale comunale

Il primo comma dell'art. 12 stabilisce che la Commissione elettorale comunale deve essere eletta dal Consiglio comunale - nel proprio seno - nella prima seduta successiva alla elezione del Sindaco e della Giunta municipale e che, per assicurarne la continuità delle funzioni, rimane in carica, sotto la presidenza del sindaco neo-eletto, sino all'insediamento della nuova Commissione, salvo il caso di decadenza totale della stessa, di cui in seguito si tratterà.

Occorre immediatamente avvertire che sebbene la legge non preveda alcuna sanzione d'illegittimità nella ipotesi di non osservanza del termine stabilito per la elezione della Commissione, tuttavia la tempestività del provvedimento, dopo la elezione del sindaco e della giunta comunale, rientra fra gli atti necessariamente dovuti dal nuovo consiglio comunale.

Pertanto, il sindaco neo-eletto, nel predisporre l'ordine del giorno della seduta del Consiglio immediatamente successiva a quella della sua elezione, dovrà aver cura di inserire, innanzi tutto, nell'elenco degli affari da trattare, la elezione della Commissione elettorale comunale.

§ 7. - Composizione della Commissione elettorale comunale

La composizione numerica delle Commissioni elettorali comunali è fissata in rapporto al numero dei consiglieri assegnati ai rispettivi Consigli comunali.

Pertanto, a norma dell'art. 12, la Commissione è composta dal sindaco e da:

- 1) quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a venti consiglieri;
- sei componenti effettivi e sei supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati da trenta a cinquanta consiglieri;
- 3) otto componenti effettivi e otto supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati sessanta o ottanta consiglieri.

È da sottolineare che la dizione usata nel sopracitato art. 12 («.. è composta dal sindaco e...») non dà adito a possibilità di dubbi sul fatto che il sindaco presidente sia anche egli componente della Commissione, dal che deriva che lo stesso viene conteggiato ogni qualvolta devesi determinare il numero legale dei membri intervenuti alle riunioni, al fine della validità delle stesse.

§ 8. - Il sistema di votazione per l'elezione della Commissione elettorale comunale

Il sistema di votazione per l'elezione dei componenti della Commissione elettorale comunale è unico per tutti i comuni, giusta quanto precisato dall'art. 13.

Ciascun consigliere comunale ha, infatti, diritto di scrivere sulla propria scheda un solo nome: saranno proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a due nei comuni il cui Consiglio è composto da venti membri, a tre nei comuni il cui Consiglio è composto da trenta a cinquanta membri ed a quattro nei comuni il cui Consiglio ha sessanta o ottanta membri.

La legge volutamente non ha prescritto un numero minimo di voti per i comuni il cui Consiglio è composto da quindici membri: in questi comuni, pertanto, risulteranno eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

A parità di voti, sarà proclamato eletto il più anziano di età.

L'elezione va effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune: il sindaco va conteggiato agli effetti della validità della seduta del consiglio comunale, ma non prende parte alla votazione, dato che allo stesso compete di diritto la presidenza della Commissione. Si intende, però, che qualora il consiglio comunale fosse presieduto dall'assessore delegato o dall'assessore anziano o dal consigliere anziano, questi può prendere parte alla votazione. Con votazione separata e con le stesse modalità vengono poi eletti i membri supplenti.

Il secondo comma dello stesso art. 13 stabilisce il principio che in seno alla Commissione deve essere rappresentata la minoranza consiliare.

Per rendere, tuttavia, efficace tale precetto, è stato sancito che, nel caso in cui non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. Ovviamente la norma è operante anche per l'elezione dei membri supplenti di minoranza.

È appena il caso di rilevare che l'obbligatoria elezione del rappresentante della minoranza consiliare in tanto è attuabile in quanto i consiglieri di minoranza siano intervenuti, almeno con una unità, alla adunanza di cui è questione ed abbiano validamente votato, a meno che, caso improbabile, non siano stati votati da qualche consigliere di maggioranza.

Tale assunto si ricava dalla previsione legislativa in base alla quale, verificandosi il presupposto di legge per l'obbligatoria elezione del rappresentante della minoranza, deve essere chiamato a far parte della Commissione «il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti».

Sempre a proposito della rappresentanza obbligatoria della minoranza consiliare nella Commissione, è da ritenere che, qualora per effetto di ricorsi venga spostata la maggioranza del consiglio, non debba farsi luogo alla revoca della precedente deliberazione di nomina della Commissione e ad una nuova elezione di essa.

Infatti, le disposizioni che disciplinano l'anzidetto consesso si riferiscono solo al momento della elezione dalla Commissione stessa, disinteressandosi delle successive vicende consiliari.

§ 9. - Presidenza della Commissione elettorale comunale - Il segretario

L'art. 14 stabilisce che la Commissione elettorale comunale è presieduta dal sindaco: nel caso egli sia assente, impedito o non in carica, la presidenza è assunta dall'assessore delegato e, in caso di mancanza ovvero di assenza o di impedimento di quest'ultimo dall'assessore anziano.

In ordine a tale prescrizione, si ritiene, stante la genericità dell'espressione usata dal legislatore, che la figura dell'assessore delegato sia comprensiva anche di quella di assessore munito di delega speciale, prevista dall'art. 67, secondo comma del regolamento l.c.p. 12 febbraio 1991, n. 297.

Siffatta interpretazione consentirà ai sindaci dei comuni di maggiore densità demografica di far presiedere la Commissione da un altro assessore - possibilmente preposto agli affari elettorali -che non sia quello delegato in via generale alla trattazione di tutti gli affari comunali, il quale, il più delle volte, proprio a motivo di tale delega, è impossibilitato a presiedere la Commissione elettorale comunale in caso di impedimento del sindaco.

Quando, invece, il sindaco è sospeso dalle funzioni di ufficiale di governo, la Commissione è presieduta dal commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario comunale, ma nei comuni con oltre 10.000 abitanti tali funzioni possono essere delegate dal segretario stesso ad un funzionario amministrativo del comune, possibilmente addetto all'ufficio elettorale comunale.

Si rammenta pure che, in caso di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni di cui si tratta, questa cesserà di avere efficacia ogni qualvolta il segretario comunale delegante venga trasferito di sede o cessi di esercitare le proprie funzioni per dimissioni, per collocamento a riposo o in aspettativa o per sospensione dall'impiego.

In tale ipotesi, la delega in questione dovrà essere nuovamente conferita dal segretario comunale subentrante.

§ 10. - Validità delle riunioni della Commissione elettorale comunale - Partecipazione dei membri supplenti

Il terzo comma dell'art. 14 stabilisce che per la validità delle riunioni della Commissione - tenuto presente che il sindaco ne fa parte a tutti gli effetti - e richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti, e cioè di tre se la Commissione è composta di cinque membri, di quattro se è composta di sette membri e di cinque se è composta di nove membri.

Per la validità, invece, delle riunioni in seduta di seconda convocazione è richiesto l'intervento di almeno tre componenti la Commissione se questa è composta di cinque o sette membri, e di almeno quattro se è composta di nove membri, naturalmente compreso il Presidente.

Nelle commissioni composte di cinque membri il numero legale per la validità delle sedute in prima e seconda convocazione è identico (tre componenti), in quanto, per assicurare il formarsi di una libera maggioranza nelle votazioni, sarebbe stato antigiuridico stabilire per la seconda convocazione un numero legale inferiore a tre.

Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti e in caso di parità prevale quello del Presidente. Inoltre, è appena il caso di sottolineare, stante la chiarezza della norma, che i membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi ed in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.



Questa corrispondenza significa che il membro supplente che ha conseguito, come tale, la più alta votazione sostituisce il membro effettivo che ha riportato, per la elezione a componente della Commissione, il maggior numero di voti; e così di seguito per gli altri.

Sembra opportuno precisare che la predeterminazione legislativa di un numero minimo di presenti per rendere valida la riunione della Commissione, specialmente in seconda convocazione, fa sì che l'intervento alle sedute dei membri supplenti debba, in linea di massima, trovare attuazione soltanto in caso di assenza prolungata dei rispettivi componenti effettivi.

Comunque, ad ogni buon fine, è opportuno, per poter garantire al massimo il raggiungimento del numero legale per rendere valida l'adunanza, che i Presidenti delle commissioni invitino i membri supplenti ogni qualvolta la loro presenza sia indispensabile per il funzionamento dell'organo.

Peraltro, in assenza di un membro effettivo, lo dovrà senz'altro sostituire il relativo membro supplente nel caso che questi, anche se non invitato, si sia presentato alla riunione.

Per quanto concerne la procedura da seguire circa la convocazione della Commissione, si richiamano le disposizioni contenute nell'art. 25 del Regolamento di esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con r.d. 12 febbraio 1991, n. 297. (1)

(1) Regolamento 12 febbraio 1911, n. 297.

Art. 25. - Le sedute della Commissione comunale sono pubbliche.

La Commissione è presieduta dal sindaco o, in mancanza di esso, da chi ne fa le veci, e ha sede negli uffici del comune.

Con avviso, da affiggersi all'albo pretorio, sono indicati i giorni e le ore delle adunanze.

Ciascun componente la Commissione è invitato almeno ventiquattr'ore prima della seduta.

Il messo comunale consegna l'invito al domicilio o alla dimora del commissario, e, ove lo trovi in casa, se ne fa rilasciare ricevuta.

In caso contrario, riferisce in apposito verbale di non averlo trovato, indicando la casa di abitazione del commissario, dove si è recato, e la persona alla quale ha consegnato l'invito, ed unisce la ricevuta o dichiara la ragione per cui non fu rilasciata.

Nei casi in cui non possa aver luogo la consegna dell'invito nel modo anzidetto, il messo presenta immediatamente al sindaco il relativo verbale.

§ 11. - Decadenza dei singoli componenti e dell'intera Commissione elettorale comunale

L'art. 15, primo comma, prevede la decadenza per i membri della Commissione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive.

La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale nella prima seduta successiva alla terza assenza; ma non prima che siano trascorsi dieci giorni da quello in cui la proposta di decadenza - a cura del sindaco - sia stata notificata giudizialmente all'interessato.

La dichiarazione di decadenza, oltreché d'ufficio, può essere promossa anche da qualsiasi cittadino.

Nella considerazione, poi, che, come è dato rilevare, la costituzione e la durata in carica della Commissione è collegata strettamente con la vita del consiglio comunale, di cui è diretta emanazione, è da ritenersi che la perdita della qualità di consigliere comunale per decadenza o dimissioni produca egualmente la decadenza da componente della Commissione elettorale comunale, salvo i casi particolari previsti dall'art. 12, primo comma, secondo periodo e dall'art. 15, ultimo comma.

Pertanto, ad evitare che chi non è più consigliere comunale continui a far parte della Commissione, appare necessario che il consiglio comunale, nel dichiarare la decadenza o nell'accettare le dimissioni di un proprio membro, con lo stesso provvedimento ne dichiari altresì la decadenza d componente della Commissione elettorale comunale.

Si tenga, inoltre, presente che il consiglio comunale non può procedere ad elezioni parziali per la sostituzione dei componenti effettivi e supplenti venuti a mancare per qualsiasi motivo durante il periodo di carica della Commissione stessa, come, del resto ha avuto modo di confermare il Consiglio di Stato nella adunanza generale del 31 agosto 1967, con parere n. 969.

Il divieto di sostituzione in parola di estende anche al componente che rappresenta la minoranza consiliare, nella considerazione che la norma di legge, che impone la rappresentanza della minoranza in seno alla Commissione, è operativa soltanto all'atto della costituzione della stessa.

Peraltro, per assicurare il regolare funzionamento della Commissione, il secondo comma dell'art. 15 disciplina la rinnovazione integrale di essa quando, per dimissioni, morte, decadenza o altra causa, i componenti, compresi i supplenti, si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni in prima convocazione. In tal caso la Commissione decade ed il consiglio comunale, con



procedura d'urgenza, e nel termine massimo di un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza, deve procedere alla sua rinnovazione.

Il citato art. 15, poi, al terzo comma, opportunamente stabilisce che sino a quando la Commissione non sarà ricostituita, in caso di necessità le relative funzioni saranno svolte da un commissario prefettizio.

§ 12. - La Commissione elettorale comunale nei Comuni retti da Commissari

L'ultimo comma dell'art. 15 dispone che nei comuni retti da commissario i componenti della Commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario stesso.

Dalla dizione letterale della legge è dato rilevare che la cessazione anticipata del consiglio comunale a seguito di scioglimento o decadenza non priva, quindi, i consiglieri comunali che sono stati nominati componenti della Commissione dal mantenimento di detto incarico, ancorché sia venuta meno la qualità di consigliere comunale.

Diversa è invece, l'ipotesi nel caso in cui la dimissione o la dichiarazione di decadenza da consigliere comunale sia intervenuta in epoca anteriore a quella che ha determinato i presupposti per procedere alla rinnovazione anticipata del consiglio comunale.

In tale evenienza, le funzioni di commissario al comune e del commissario della Commissione elettorale comunale, con decreto del prefetto, possono essere concentrate nella stessa persona.

Per il funzionamento della Commissione presieduta dal commissario al comune, si rinvia ai chiarimenti già esposti in precedenza.

In particolare, v'è da notare soltanto che quando nella riunione di seconda convocazione la Commissione non può riunirsi per mancanza del numero legale provvede, in sua vece, il solo commissario-presidente con l'assistenza del segretario.

§ 13. - Il registro dei verbali della Commissione

L'art. 17 prescrive che «di tutte le operazioni compiute dalla Commissione comunale per la revisione delle liste elettorali, il segretario redige, su apposito registro, il verbale che è sottoscritto dai membri della Commissione presenti alla seduta e dal segretario».

In ordine alla tenuta di tale registro che, a seconda delle obiettive esigenze di ogni singola Commissione, può essere sostituito da un idoneo raccoglitore, si precisa che i verbali delle operazioni compiute relativamente alle revisioni semestrali e dinamiche delle liste elettorali dovranno essere conformi, nel testo, ai modelli allegati alla presente circolare.

Detti verbali potranno essere redatti a mano o integralmente dattiloscritti oppure opportunamente stampati nelle parti principali, sì da essere completati a mano o dattilograficamente là ove occorra, in armonia con le disposizioni concernenti la redazione di atti pubblici, contenute nell'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ai verbali stessi dovranno essere allegati gli elenchi nominativi delle relative variazioni alle liste elettorali: tali elenchi dovranno essere firmati dai componenti della Commissione presenti alla seduta e dal segretario.

In proposito si raccomanda, per quanto possibile, che il formato degli elenchi sia, nelle misure, uguale a quello del verbale, e ciò al fine di una migliore conservazione degli stessi nei raccoglitori.

Alla fine di ciascun anno i verbali dovranno essere convenientemente custoditi onde consentirne, in ogni tempo, una facile ed agevole consultazione.

Si richiama, poi, l'attenzione sulla seconda parte del sopracitato art. 17, laddove si stabilisce che «quando le deliberazioni della Commissione non siano concordi, il verbale deve recare l'indicazione del voto di ciascuno dei componenti e delle ragioni addotte anche dai dissenzienti».

Pertanto, in caso di deliberazione adottata a maggioranza, il verbale della seduta non si limiterà ad indicare il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, ma deve far constare la indicazione e le ragioni del voto anche di ciascun dissenziente.

CAPITOLO III

LA Commissione ELETTORALE MANDAMENTALE

§ 14. - Costituzione, composizione e durata in carica della Commissione elettorale mandamentale

La Commissione elettorale mandamentale, a norma dell'art. 21, è costituita in ogni comune capoluogo di mandamento giudiziario, con decreto del Presidente della competente Corte di appello, dopo l'insediamento del consiglio provinciale neo-eletto.

La Commissione è composta dal presidente - che di diritto è il presidente del tribunale nelle sedi ove esista, o il pretore nelle altre - e da quattro membri effettivi e quattro supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente, designati dal prefetto e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale, nella seduta successiva alla elezione del Presidente e della giunta provinciale.



In caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza del concesso spetta al magistrato che legalmente lo sostituisce nell'ufficio giudiziario.

La Commissione elettorale mandamentale dura in carica sino a quando non verrà insediata la nuova Commissione, dopo l'elezione e l'entrata in funzione del nuovo consiglio provinciale, salvo il caso previsto dal paragrafo 17.

§ 15. - I componenti della Commissione elettorale mandamentale

Per quanto concerne i componenti della Commissione elettorale mandamentale di designazione prefettizia, il primo comma dell'art. 22 distingue a seconda che si tratti di Commissione del capoluogo di provincia o di altre commissioni.

Per queste ultime possono essere designati dal prefetto i dipendenti dello Stato della carriera direttiva in attività di servizio o a riposo. La disposizione, quindi, permette di designare tanto il personale direttivo amministrativo quanto quello direttivo di ragioneria.

Per quanto riguarda, invece, la Commissione del capoluogo di provincia, si richiede che i funzionari da nominare siano in servizio presso la Prefettura; il che porta ad escludere che possano essere designati funzionari direttivi dell'amministrazione dell'interno in servizio presso i commissariati del Governo. Non trova più applicazione, invece, la limitazione contenuta nella seconda parte di detto comma che escludeva il personale direttivo della carriera di ragioneria.

Infatti, a seguito del nuovo ordinamento del personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno di cui al d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, la carriera di ragioneria non è più da considerare come carriera speciale e, pertanto, anche nel capoluogo di provincia la designazione dei componenti di nomina prefettizia può cadere sia sul personale direttivo amministrativo sia su quello direttivo di ragioneria, sempre però che abbia qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione e presti servizio presso la Prefettura.

Nel caso in cui occorra provvedere a più designazioni per la costituzione della Commissione e delle sottocommissioni (v. paragrafo 19) operanti nel capoluogo della provincia, se il numero dei funzionari direttivi disponibili, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, non fosse sufficiente allo scopo, si ritiene che il prefetto possa designare legittimamente gli stessi funzionari in più di un consesso, possibilmente come membri effettivi in uno e come supplenti in un altro.

In caso di trasferimenti, il prefetto provvede a nuove designazioni.

La legge non prescrive alcuna particolare formalità per le designazioni; pertanto è sufficiente che esse vengano effettuate con apposita comunicazione al Presidente della competente Corte di Appello.

I componenti di estrazione elettiva sono designati dal consiglio provinciale neo eletto che vi provvede, mediante votazione da effettuarsi distintamente per ciascuna Commissione, nella seduta successiva alla elezione del Presidente e della giunta provinciale.

Anche per tale adempimento occorre avvertire che, sebbene la legge non prevede alcuna sanzione di illegittimità nella ipotesi di mancata osservanza del termine stabilito per le designazioni di cui trattasi, tuttavia la tempestività del provvedimento rientra fra gli atti necessariamente dovuti dal nuovo consiglio provinciale.

Pertanto, il Presidente della provincia neo-eletto, nel predisporre l'ordine del giorno della seduta del consiglio immediatamente successiva a quella della sua elezione, dovrà aver cura di inserire, innanzi tutto, nell'ordine degli affari da trattare, la designazione dei componenti delle commissioni e sotto-commissioni elettorali mandamentali esistenti nell'ambito della provincia.

Nelle regioni nelle quali non esistono i consigli provinciali, tale adempimento viene espletato dagli organi cui sono devolute le attribuzioni dei consigli provinciali medesimi.

Il sistema adottato per la votazione relativa alle suddette designazioni è quello del voto unico.

Pertanto, ciascun consigliere ha diritto di scrivere sulla propria scheda un solo nome: saranno proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre, e, a parità di voti, il più anziano di età.

La designazione, infine, dei componenti supplenti avviene con le stesse modalità ma con votazione separata.

Si precisa, inoltre, che i componenti della Commissione elettorale mandamentale possono essere rieletti senza limitazioni di tempo.

I requisiti di eleggibilità dei componenti designati dal consiglio provinciale sono i seguenti:

- a) essere elettore in uno dei comuni del mandamento estraneo all'amministrazione dei comuni medesimi. Non possono, quindi, essere designati coloro che rivestono l'ufficio di consigliere comunale:
- b) essere in possesso, almeno, del titolo di studio della scuola media di primo grado;



ovvero in difetto di tale titolo:

- c) essere stati già componenti di commissioni elettorali mandamentali per almeno un biennio. Costituiscono, invece, cause di ineleggibilità:
 - a) l'essere dipendenti civili o militari dello Stato in attività di servizio;
- b) l'essere dipendenti, in attività di servizio, della amministrazione provinciale nonché dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nell'ambito della provincia.

Non v'è dubbio che le deliberazioni consiliari relative alle designazioni di che trattasi sono soggette al generale controllo di legittimità esercitato dai Comitati Regionali di Controllo.

Spetta invece al Presidente della Corte d'appello negare la nomina delle persone prescelte quando costoro risultino carenti dei requisiti prescritti, e, conseguenzialmente, richiedere all'organo designante la sostituzione dei componenti ricusati.

Al riguardo, in omaggio al principio dell'unicità formativa dell'atto di nomina, non sembra che, in pendenza di eventuali sostituzioni, il Presidente della Corte d'appello possa, comunque, emettere il decreto di costituzione della Commissione.

Nel caso, invece, di successivo accertamento di cause di ineleggibilità dopo la costituzione della Commissione, è da ritenere che il Presidente della Corte d'appello dovrà disporre la revoca delle nomine illegittime, senza procedere a sostituzioni, giusta il disposto dell'art. 23, ultimo comma.

§ 16. - Partecipazione dei membri supplenti alle sedute della Commissione elettorale mandamentale

A norma dell'art. 22, settimo comma, i membri supplenti della Commissione prendono parte alle operazioni della stessa soltanto in mancanza dei componenti effettivi e, per quelli designati dal consiglio provinciale, in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono stati designati.

Questa corrispondenza significa che il membro supplente che ha conseguito, come tale, la più alta votazione sostituisce il membro effettivo che ha riportato, per la designazione a componente della Commissione, il maggior numero dei voti; e così di seguito per gli altri.

Sulle modalità da osservare in pratica per rendere operante il suddetto precetto, si rinvia a quanto in proposito già detto circa la partecipazione alle sedute dei membri supplenti della Commissione elettorale comunale (v. paragrafo 10).

§ 17. - Decadenza dei singoli componenti e dell'intera Commissione elettorale mandamentale

L'art. 23, primo comma, stabilisce che i membri della Commissione elettorale mandamentale, i quali, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive, vengono dichiarati decaduti.

Il procedimento relativo alla dichiarazione di decadenza può essere promosso, oltre che d'ufficio, anche da qualsiasi cittadino dei comuni del mandamento.

Nell'una e nell'altra ipotesi la dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Presidente della Corte di appello, decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

La vigente legislazione non prevede la possibilità di procedere alla sostituzione dei componenti effettivi e supplenti decaduti, ad eccezione dei membri di designazione prefettizia in caso di loro trasferimento in altra sede.

Pertanto, quando per qualsiasi causa i membri effettivi e supplenti della Commissione elettorale mandamentale si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni (e cioè il Presidente e due commissari) l'intera Commissione decade e gli organi competenti devono procedere alla rinnovazione delle designazioni entro un mese dall'ultima vacanza. In attesa della costituzione della nuova Commissione, le attribuzioni istituzionali della stessa sono disimpegnate dal magistrato Presidente, con l'assistenza del segretario.

§ 18. - Emolumenti ai componenti della Commissione elettorale mandamentale

A norma dell'art. 24, ai membri della Commissione elettorale mandamentale è concessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di presenza nella stessa misura determinata dalle disposizioni in vigore per i componenti delle commissioni costituite presso le amministrazioni dello Stato.

Il predetto gettone compete altresì al segretario della Commissione.

È ovvio che la corresponsione ai membri supplenti del gettone di presenza è dovuta soltanto nel caso che gli stessi abbiano sostituito i rispettivi membri effettivi.

Ad evitare equivoci, è opportuno che il componente effettivo ed il rispettivo componente supplente, preventivamente, si accordino ai fini della partecipazione alla riunione della Commissione.

Si precisa, inoltre, che, su conforme avviso espresso dal Consiglio di Stato, ai predetti, in nessun caso, è consentito corrispondere qualsiasi indennità di missione.



È consentito l'uso del proprio mezzo di trasporto.

Infine, a favore di ciascun componente della Commissione elettorale mandamentale non può, in ogni caso, essere liquidato un numero di gettoni superiore a dodici per ogni mese, giusta quanto stabilito dall'art. 3 del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5. Siffatta limitazione è stata riconosciuta costituzionalmente legittima con sentenza della Corte Costituzionale n. 67 del 23 giugno 1965.

§ 19. - Costituzione e composizione delle Sottocommissioni elettorali mandamentali ed attribuzione dei compiti alle stesse

Al fine di snellire il lavoro delle commissioni elettorali mandamentali, l'art. 25 prevede che il Presidente della corte d'appello, su proposta del Presidente della Commissione elettorale mandamentale, laddove esistano mandamenti giudiziari con popolazione superiore ai 50.000 abitanti oppure sezioni distaccate di Pretura, possa costituire sottocommissioni elettorali mandamentali in proporzione di una ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000.

Le sottocommissioni sono presiedute da magistrati in attività di servizio, a riposo od onorari.

La composizione della sottocommissione è identica a quella della Commissione elettorale mandamentale: quattro componenti effettivi e quattro supplenti.

Di costoro, uno effettivo ed uno supplente sono designati dal Prefetto, mentre i restanti tre effettivi e tre supplenti vengono designati dal consiglio provinciale con lo stesso sistema di votazione stabilito per le designazioni dei componenti della Commissione.

Parimenti identici sono la durata in carica, il funzionamento, le cause di ineleggibilità, i motivi di decadenza ed il trattamento economico spettante ai singoli componenti ed al segretario della sottocommissione.

Al presidente della Commissione elettorale mandamentale compete l'attuazione pratica del decentramento funzionale dei compiti fra questa e le sottocommissioni, nonché il coordinamento e la vigilanza delle rispettive attività.

§ 20. - Competenza territoriale della Commissione elettorale mandamentale: deroghe

La competenza territoriale della Commissione elettorale mandamentale, di regola, è circoscritta nell'ambito del mandamento giudiziario.

Al fine, però, di farne coincidere, là ove sia necessario, la competenza stessa con la circoscrizione amministrativa della provincia, l'art. 26 stabilisce che, nel caso in cui la circoscrizione di un mandamento giudiziario comprenda comuni di più province, il Presidente della Corte d'appello può determinare, con proprio decreto, la competenza delle commissioni elettorali mandamentali interessate, in modo che essa sia esercitata nell'ambito di una sola provincia.

Analogamente il Presidente della Corte d'appello, quando la situazione del luogo lo consigli, ha facoltà di determinare, con proprio decreto, la competenza territoriale della Commissione elettorale mandamentale in difformità della circoscrizione del mandamento giudiziario.

§ 21. - Funzionamento delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali mandamentali - Segretario Verbali - Cautele per la conservazione degli atti

A norma dell'art. 27, per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, le commissioni e le sottocommissioni elettorali mandamentali compiono le relative operazioni con l'intervento del Presidente e di almeno due commissari.

Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti dei partecipanti alla seduta; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario del comune capoluogo del mandamento giudiziario o da altro funzionario di ruolo del comune designato dal sindaco; le funzioni di segretario delle sottocommissioni sono esercitate da impiegati del comune designati dal sindaco.

In proposito si richiama la particolare attenzione delle amministrazioni comunali sulla esigenza che la scelta cada su persone che, oltre ad avere i requisiti di capacità, diano ogni affidamento in rapporto alla delicatezza dei compiti che le commissioni e sottocommissioni elettorali sono chiamate ad assolvere.

L'art. 27 precisa, ancora, che di tutte le operazioni compiute dalla Commissione il segretario redige formali processi verbali che vanno sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presenti alle sedute.

Affinché, poi, l'autorità giudiziaria competente possa decidere, con piena cognizione, gli eventuali ricorsi, lo stesso articolo di legge prescrive che le decisioni delle commissioni e delle sottocommissioni devono essere congruamente motivate; quando esse non siano state adottate all'unanimità, nel verbale deve essere indicato il voto di ciascuno dei componenti e le ragioni addotte anche dai dissenzienti, analogamente a quanto è stabilito per i verbali delle commissioni elettorali comunali.

Una copia, poi, di tutti i verbali è trasmessa, entro il termine di cinque giorni dall'adozione del provvedimento, al prefetto ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per



territorio, affinché detti organi possano essere messi in grado di intervenire, a seconda della loro competenza, per ovviare a manchevolezze ed irregolarità.

Per quanto è possibile, infine, ragioni di prudenza consigliano di stabilire la sede della Commissione elettorale mandamentale in un edificio diverso da quello dove si riunisce e conserva gli atti la Commissione elettorale comunale, ad evitare che, nella deprecata eventualità di incendi od altri sinistri, possano andare distrutti gli atti sia della Commissione mandamentale sia della Commissione elettorale del comune capoluogo del mandamento.

§ 22. - Spese per il funzionamento delle Commissioni e delle Sottocommissioni elettorali mandamentali

A norma dell'art. 62, le spese per il funzionamento delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali mandamentali gravano sul bilancio dei comuni compresi nella circoscrizione del mandamento giudiziario e sono ripartite tra i comuni medesimi in base alla rispettiva popolazione elettorale. Il riparto è reso esecutorio dal prefetto.

Tra le spese di che trattasi sono da comprendere il trattamento economico dei componenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali, stabilito dal menzionato art. 24, nonché tutti gli altri oneri finanziari, strettamente necessari, per assicurare il funzionamento delle commissioni e sottocommissioni.

Si ritiene opportuno precisare che, su conforme avviso dei competenti Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro, le commissioni e le sottocommissioni elettorali mandamentali non possono godere della esenzione dall'affrancatura della corrispondenza d'ufficio così come è previsto per le amministrazioni dello Stato.

Ciò in quanto le spese per il loro funzionamento gravano sul bilancio dei comuni e non su quelle dello Stato

Circa la pratica attuazione della liquidazione delle spese occorrenti per il funzionamento delle commissioni e delle eventuali sottocommissioni e del loro riparto fra i comuni del mandamento, si reputa opportuno che la liquidazione stessa venga operata direttamente dal comune capoluogo del mandamento giudiziario, salvo riparto tra i vari comuni interessati da attuare in base al numero degli elettori di ciascuno di essi; criterio, questo, senza dubbio equo e non suscettibile d'inconvenienti nella sua concreta applicazione.

È appena il caso di sottolineare che la deliberazione del comune capoluogo concernente la liquidazione delle spese sostenute globalmente per il funzionamento dell'organo di cui trattasi è soggetta al generale controllo di legittimità.

La deliberazione stessa, ovviamente, deve essere corredata dalla nota analitica di tutte le spese sostenute dalla Commissione elettorale mandamentale, debitamente vistata dal presidente e dal segretario.

CAPITOLO IV DELLE LISTE ELETTORALI

§ 23. - Le liste generali e sezionali: la iscrizione nelle stesse

Le liste elettorali, che vanno tenute presso ciascun comune, si distinguono in generali e sezionali: le prime comprendono tutto il corpo elettorale, le seconde i cittadini assegnati a ciascuna delle sezioni in cui è ripartito il comune.

A norma dell'art. 4, sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali del comune i cittadini italiani che risultino compresi nel registro della popolazione stabile del comune (e cioè nell'anagrafe della popolazione residente nel comune stesso), sempreché siano in possesso della capacità elettorale.

Il requisito della iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, peraltro, non è richiesto per i cittadini italiani residenti all'estero, a favore dei quali il legislatore ha dettato particolari norme, che verranno illustrate nel capitolo seguente.

Si ponga, inoltre, attenzione sulla circostanza che nelle liste elettorali vanno iscritti anticipatamente (come viene precisato nel successivo paragrafo), anche cittadini che non hanno ancora raggiunto la maggiore età e cioè coloro che compiranno il 18º anno di età nel semestre successivo a quello in cui ha luogo la revisione delle liste stesse.

L'iscrizione di tali cittadini (la cosiddetta leva elettorale) costituisce semplice certificazione della loro particolare situazione di soggetti con sfera giuridica in via di espansione, che diverranno elettori di diritto nel giorno in cui avranno compiuto il 18º anno di età.

Poiché l'iscrizione nelle liste elettorali viene effettuata d'ufficio, si precisa che eventuali domande presentate da chi tenda a non essere iscritto nelle liste medesime, pur essendo cittadino italiano, ovvero abbia acquistato o riacquistato la cittadinanza italiana, vanno senz'altro respinte, nella considerazione



che l'iscrizione in parola non è subordinata all'assenso degli interessati, ma va effettuata anche contro la loro volontà al verificarsi delle condizioni previste dalle vigenti norme sull'elettorato attivo.

§ 24. - Le revisioni semestrali e dinamiche delle liste - Lo schedario elettorale

Le liste elettorali vanno periodicamente aggiornate a mezzo delle revisioni semestrali e dinamiche previste dal Titolo II del vigente Testo Unico 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni.

Con le revisioni semestrali si procede alla iscrizioni dei cittadini che, trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 4, raggiungeranno la maggiore età nel semestre successivo a quello in cui viene attuata ciascuna revisione.

In sede di revisione semestrale viene provveduto, inoltre, alla cancellazione degli elettori che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, numero 1423, o che siano stati eliminati dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità.

Con le revisioni dinamiche, previste dall'art. 32, come modificato dall'art. 2 della legge n. 40 del 1979, alle liste vanno apportate le cancellazioni per morte, perdita della cittadinanza, perdita del diritto elettorale, nonché le variazioni conseguenti al trasferimento di residenza da un comune all'altro.

In tale sede si procede, inoltre, alla iscrizione dei cittadini che, avendo compiuto il 18º anno di età, hanno, a qualsiasi titolo, diritto ad essere compresi nelle liste elettorali.

Con le revisioni dinamiche vanno altresì disposte le variazioni alle liste di cui all'art. 41 e cioè le variazioni conseguenti all'accoglimento dei ricorsi e quelle relative al cambio di abitazione nello stesso comune.

Per fornire, poi, agli organi incaricati gli elementi necessari per attuare ogni singola revisione, l'art. 6 dispone che presso ogni comune deve essere istituito lo schedario elettorale, che costituisce, un mezzo sussidiario per la tenuta delle liste.

Le norme che regolano la composizione, la tenuta e l'aggiornamento dello schedario sono illustrate al capitolo VII.

CAPITOLO V

I CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

§ 25. - Definizione di cittadino residente all'estero

L'art. 11, come modificato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 40, riguarda esclusivamente i cittadini italiani che hanno trasferito la loro residenza all'estero e, quindi, non risultano iscritti all'anagrafe della popolazione residente di alcun comune della Repubblica; le schede individuali e di famiglia di tali cittadini, come è noto, vengono collocate nella «Anagrafe speciale degli italiani residenti all'estero» (AIRE), giusta le disposizioni impartite dall'Istituto centrale di statistica con circolare n. 22 prot. 6157 del 21 febbraio 1969.

Le disposizioni non riguardano, invece, i cittadini che, trovandosi temporaneamente all'estero per qualsiasi causa, si trovano iscritti nell'anagrafe della popolazione residente di un comune della Repubblica.

Ora, a norma del citato art. 11, i cittadini italiani residenti all'estero e registrati nell'AIRE, restano iscritti nelle liste elettorali del comune stesso senza limiti di tempo, sempreché conservino i requisiti per essere elettori.

L'Ufficio anagrafe del comune, entro 48 ore dall'adozione del provvedimento di eliminazione dall'anagrafe della popolazione residente di un cittadino, per emigrazione definitiva all'estero, deve darne comunicazione all'Ufficio elettorale ai fini delle annotazioni di cui al paragrafo 31.

Nella comunicazione devono essere indicate le generalità complete dell'emigrato, il suo indirizzo nello Stato estero e, ove ciò non sia possibile, ogni elemento utile affinché l'ufficio elettorale possa accertarlo.

§ 26. - Iscrizione del coniuge

Agli elettori che, dopo la emigrazione, hanno conservato la iscrizione nelle liste del comune di ultima residenza, il secondo comma dell'art. 11 concede la facoltà di chiedere, in qualsiasi momento, il trasferimento della loro iscrizione dal comune di emigrazione al comune nella cui lista elettorale è iscritto il coniuge.

La predetta facoltà è intesa a facilitare il voto di quei coniugi che hanno contratto matrimonio dopo essere emigrati da comuni diversi. La norma si applica indifferentemente per ottenere il trasferimento nel comune di iscrizione del marito o della moglie.

Le domande di cui trattasi devono essere ovviamente documentate con il certificato di matrimonio o con dichiarazione sostitutiva di detto certificato, resa a norma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

§ 27. - Domanda di iscrizione nelle liste elettorali da parte dei cittadini residenti all'estero

Il terzo comma dell'art. 11 dispone che i cittadini italiani residenti all'estero, purché in possesso dei



requisiti per essere elettori, possono chiedere di essere iscritti o di essere reiscritti, se già cancellati, nelle liste elettorali, sebbene non risultino compresi nella anagrafe della popolazione residente del comune

La norma ha funzione integrativa delle disposizioni già esaminate, in quanto è intesa a far sì che qualsiasi elettore italiano residente all'estero possa ottenere, a domanda, la iscrizione nelle liste elettorali quando per qualsiasi motivo non sia stato iscritto o reiscritto d'ufficio nelle liste elettorali a norma delle disposizioni transitorie della legge n. 40, ovvero non sia stato mantenuto iscritto a norma del primo comma dello stesso articolo 11, ovvero abbia maturato l'acquisto del diritto elettorale trovandosi residente all'estero.

Possono quindi produrre la domanda di che trattasi:

- 1) i cittadini italiani residenti all'estero, i quali possono chiedere a scelta:
 - la reiscrizione nelle liste elettorali del comune in cui risultavano iscritti all'atto della emigrazione;
 - la iscrizione nelle liste del comune di nascita;
 - la iscrizione nelle liste del comune di nascita dei propri ascendenti;
- la iscrizione nelle liste del comune nelle cui liste elettorali è iscritto il coniuge;
- il coniuge straniero residente all'estero che ha acquistato la cittadinanza italiana a seguito di matrimonio contratto con cittadino italiano; egli può chiedere la iscrizione nelle liste elettorali del comune nelle cui liste elettorali il coniuge è iscritto oppure nelle liste del comune di nascita dello stesso;
- 3) i cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che non fanno più parte del territorio dello Stato, a seguito dei Trattati internazionali ratificati in data anteriore al 17 febbraio 1979; tali cittadini possono chiedere la iscrizione nelle liste elettorali di un comune qualsiasi della Repubblica, allegando, però, alla domanda un atto o certificato dal quale risulti il possesso della cittadinanza italiana.

A tal riguardo è da tener presente che la cennata facoltà concessa a quest'ultima categoria di cittadini, non è assoluta ma viene accordata per espressa disposizione della legge solo nel caso in cui l'interessato non rientri nei casi previsti ai nn. 1) e 2).

Pervenuta al comune la domanda di iscrizione o reiscrizione nelle liste, il sindaco deve dare direttamente all'interessato notifica della ricezione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ricevuta che verrà custodita nel fascicolo personale.

§ 28. - Inoltro ed istruttoria delle domande dei cittadini residenti all'estero

Tutte le domande inviate dai nostri connazionali residenti all'estero, intese ad ottenere l'iscrizione o la reiscrizione nelle liste elettorali, vanno inoltrate per il tramite dell'autorità consolare competente.

Al riguardo, si avverte che, secondo accordi intercorsi con il Ministero degli affari esteri, i consolati, prima di inoltrare le domande accerteranno che esse indichino chiaramente il titolo per il quale si chiede la iscrizione o la reiscrizione, contengano una dichiarazione dalla quale risulti che il richiedente non è iscritto nelle liste elettorali di altri comuni e rechino la indicazione precisa del suo indirizzo all'estero.

I consolati stessi inoltre, sulla scorta degli atti d'ufficio, accerteranno ed informeranno i comuni della esistenza di cause ostative alla iscrizione, quali la perdita della cittadinanza italiana.

Per coloro che non sanno leggere e scrivere, la domanda va fatta in forma verbale innanzi al console o ad un funzionario da questi delegato.

Nell'eventualità che gli interessati dovessero trasmettere direttamente ai comuni le domande di che trattasi, si dispone, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, che le stesse vengano dai comuni inviate, con la massima sollecitudine, all'autorità consiliare competente per lo svolgimento della cennata istruttoria.

Per la iscrizione dei richiedenti nelle liste elettorali sarà seguita la procedura di cui all'articolo 32, come modificato dall'articolo 2 della legge 1979, n. 40.

§ 29. - Modalità per la notifica delle decisioni delle Commissioni elettorali comunale e mandamentale ai cittadini residenti all'estero

Il sesto comma dell'art. 11, prescrive che le decisioni delle commissioni elettorali comunale o mandamentale vanno notificate ai cittadini residenti all'estero a cura del sindaco, per il tramite delle Autorità consolari competenti.

Le norme che regolano la notifica delle decisioni delle predette commissioni sono contenute negli articoli 19, 30 e 32 e, pertanto, verranno analizzate, in appropriata sede, nei capitoli dedicati alle revisioni semestrale e dinamica delle liste elettorali (v. paragrafi 91, 96, 127, 129).

Per quanto attiene, invece, alle modalità da seguire per inviare, per il tramite delle competenti autorità consolari, le notificazioni stesse ai nostri connazionali all'estero, si prescrive in via generale quanto



segue:

- 1) le comunicazioni di che trattasi, indirizzate alla abitazione o al recapito degli interessati, dovranno essere inviate esclusivamente per il tramite dei Consolati competenti per territorio; può consentirsi l'invio alla Ambasciata o alla Legazione d'Italia presso lo Stato estero in cui risiede l'elettore interessato soltanto quando, pur essendo noti il paese di residenza e l'esatto indirizzo del connazionale, non si conosca quale sia il Consolato territoriale competente;
- 2) le notificazioni predette, accompagnate da una lettera diretta all'autorità consiliare, che precisi lo scopo della trasmissione e contenga l'elenco degli allegati, dovranno essere incluse in buste aperte con la indicazione, all'esterno, del numero di protocollo e dell'indirizzo del Consolato al quale la corrispondenza in parola dovrà essere spedita;
- 3) tali buste aperte dovranno poi essere incluse in una busta unica che dovrà essere chiusa e indirizzata dai comuni direttamente «AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - UFFICIO CORRIERI - REPARTO SPEDIZIONI - ROMA», che provvederà al relativo inoltro ai Consolati competenti;
 - 4) le assicurazioni che, in relazione alle sue accennate comunicazioni, dovranno essere fornite dagli uffici consolari italiani, verranno trasmesse *in blocco alle competenti Prefetture* che ne cureranno, poi, l'inoltro ai singoli comuni interessati.

Ai fini di una precisa esecuzione di tali disposizioni, questo Ministero ha già fatto pervenire ai comuni, pel tramite delle Prefetture, una pubblicazione con l'elenco delle Ambasciate, Legazioni, Consolati e Vice Consolati del Governo italiano, attualmente accreditati all'estero.

In proposito, si invitano i sindaci ad astenersi dall'inoltrare alle nostre Rappresentanze Diplomatiche e Consolari atti relativi ad elettori dei quali non si conosce l'indirizzo, ma soltanto lo Stato estero in cui sono emigrati, in quanto è estremamente improbabile che le predette autorità siano a conoscenza degli indirizzi di tali connazionali; è opportuno invece che vengano intensificate in ogni modo le indagini dirette ad accertare i relativi recapiti.

Ad evitare, infine, eventuali inconvenienti dovuti a casi di omonimia, è necessario che nelle notificazioni vengano sempre indicati il luogo e la data di nascita dei destinatari.

§ 30. - Modalità per l'inoltro dei ricorsi prodotti alla Commissione elettorale mandamentale da parte di cittadini residenti all'estero

I ricorsi che i cittadini residenti all'estero intendono produrre alla Commissione elettorale mandamentale, a termine degli articoli 20 e 32, contro le decisioni adottate dalla Commissione comunale in sede di revisione semestrale o dinamica, possono essere inviati direttamente ovvero per il tramite dell'autorità consolare che, in tale caso, deve curarne l'immediato inoltro alla Commissione mandamentale competente.

§ 31. - Annotazione dell'indirizzo e della condizione di cittadino residente all'estero

L'ultimo comma dell'art. 11 dispone che della condizione di cittadino residente all'estero è fatta apposita annotazione nello schedario elettorale e nelle liste sezionali.

L'adempimento consiste nella apposizione, a mezzo di apposita stampiglia, della annotazione «Residente all'estero»; esso deve essere eseguito senza la osservanza di particolari modalità dall'ufficio comunale elettorale e, benché la legge lo richieda obbligatoriamente solo con riguardo allo schedario ed alle liste sezionali, esso deve essere eseguito anche sulle liste generali.

L'Ufficio comunale elettorale provvede inoltre a registrare sugli stessi documenti il nuovo indirizzo all'estero dell'elettore.

L'annotazione di «Residente all'estero» e la registrazione del nuovo indirizzo devono essere eseguite appena l'Ufficio comunale elettorale riceve dall'Ufficio anagrafico del Comune comunicazione del provvedimento di eliminazione dall'anagrafe della popolazione residente per emigrazione all'estero.

Delle variazioni sopra cennate deve essere data comunicazione alla Commissione elettorale mandamentale con le modalità e nei termini di cui al paragrafo 138.

Nel caso di iscrizione o reiscrizione di elettori residenti all'estero a domanda, la registrazione dell'indirizzo all'estero e la annotazione di residente all'estero hanno luogo contestualmente alla iscrizione dell'elettore nella lista elettorale.

§ 32. - Aggiornamento degli indirizzi degli elettori all'estero

Affinché la iscrizione nelle liste elettorali degli elettori residenti all'estero produca tutti i suoi effetti, è assolutamente necessario che il comune di iscrizione elettorale sia posto in grado di conoscere e di tenere aggiornato il relativo indirizzo.

A tal fine, si dispone che gli uffici anagrafici, all'atto in cui ricevono la dichiarazione della emigrazione, consegnino all'emigrante una comunicazione del seguente tenore:



Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali

«La S.V., pure trasferendo la propria residenza all'estero, a norma dell'art. 11 del Testo Unico 20 marzo 1967, n. 223, sostituito dalla legge 7 febbraio 1979, n. 40, resterà iscritta nelle liste elettorali di questo comune senza limiti di tempo, sempre che conservi i requisiti per essere elettore. Tale iscrizione Le dà il diritto di partecipare a tutte le consultazioni elettorali italiane. Affinché però la S.V. possa ricevere tempestiva notizia della data di ogni consultazione ed i documenti per fruire del viaggio o delle altre agevolazioni di legge per la effettiva partecipazione al voto, è pregata di voler inviare al comune scrivente, per il tramite della autorità consolare italiana competente, la seguente dichiarazione, scritta in chiara grafia.

AL SINDACO DEL COMUNE DI

OGGETTO: Indirizzo per la partecipazione alle consultazioni eletto	orali.
sottoscritt	(cognome, nome e, per le donne
coniugate, anche il cognome del marito)	
nat in il	
di professione	
fornit del titolo di studio di	
dichiara di essere ancora in possesso della cittadinanza italiana	e che per ogni comunicazione a fini
elettorali il proprio indirizzo all'estero è il seguente: Stato, città, via	a o Piazza, numero civico, numero di
codice postale).	
(Data) (Firma) (Firma)	

Analoga comunicazione dovrà essere allegata, a cura degli Uffici elettorali comunali, alla notificazione della iscrizione nelle liste elettorali diretta agli elettori all'estero che ne hanno fatto domanda, e, ove se ne dimostri la opportunità, alle altre comunicazioni d'ufficio dirette agli elettori all'estero.

Sarà, ovviamente, cura dell'elettore comunicare al proprio comune di iscrizione elettorale, sempre per il tramite della competente autorità consolare, ogni variazione di indirizzo che, nel corso della sua permanenza all'estero, dovesse verificarsi.

§ 33. - Registro degli elettori residenti all'estero: rinvio

L'ufficio elettorale comunale, d'intesa con l'ufficio anagrafe, deve accertare e prendere nota del recapito degli elettori residenti stabilmente o temporaneamente all'estero al fine di provvedere, specie in occasione di consultazioni elettorali, all'invio di ogni documento o comunicazione che possa interessarli, quale la cartolina-avviso per il ritiro del certificato elettorale.

A tale effetto ogni comune dovrà tenere costantemente aggiornato l'apposito registro prescritto al paragrafo 78.

Per l'accertamento degli indirizzi di tali cittadini le indagini vanno effettuate presso l'Ufficio anagrafe, l'ufficio del lavoro, i congiunti che risiedono sul posto, ecc.

CAPITOLO VI SEZIONE I

LE LISTE ELETTORALI GENERALI

§ 34. - La compilazione e la tenuta delle liste elettorali generali

L'articolo 5 prescrive che le liste elettorali (generali), distinte per uomini e donne, devono essere compilate in ordine alfabetico e in doppio esemplare.

Esse devono contenere tre colonne, rispettivamente per le variazioni di sezione e di abitazione, per le eventuali annotazioni e per gli estremi del provvedimento di cancellazione.

La esigenza di compilare le liste generali in due esemplari scaturisce dalla prescrizione legislativa contenuta nel secondo comma dell'art. 51, per la quale uno di essi va depositato e conservato negli archivi della Commissione elettorale mandamentale per l'attuazione degli adempimenti demandati dalla legge a tale consesso.

L'altro esemplare delle liste generali, che devono essere riunite in uno o più registri debitamente numerati, va conservato nell'archivio dell'ufficio elettorale comunale.

Le liste medesime debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal Presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario.

Sulle liste elettorali va indicato, per ciascun iscritto:

1) il numero di iscrizione nella lista generale.

La numerazione degli iscritti nelle liste ha carattere progressivo, nel senso cioè che non sono consentite interpolazioni.

Il posto degli iscritti cancellati per qualsiasi motivo non può, pertanto, essere preso dagli elettori di nuova iscrizione. Né sono da lasciare spazi tra una lettera alfabetica e quella successiva né tra un nominativo e l'altro, dato che i nuovi iscritti, a seguito di ciascuna revisione, vengono aggiunti in calce alle liste



generali esistenti secondo l'ordine alfabetico e mediante continuazione della numerazione progressiva.

- 2) L'anno di iscrizione.
- 3) il numero del fascicolo personale.

Per tale adempimento si rinvia alle disposizioni impartite al paragrafo 72.

- 4) Il numero della sezione cui è assegnato l'elettore.
- 5-6) Il cognome e il nome.

In proposito si precisa che se dall'atto di nascita risulta che alla persona siano stati imposti più nomi (rectius: prenomi) sulle liste elettorali deve essere riportato soltanto il primo, sempre che sia separato dagli altri da una virgola; in caso contrario tutti i nomi imposti vanno trascritti, non diversamente dal caso di due o più nomi fusi tra di loro o di nomi compositi.

7) Per le donne coniugate o vedove, il cognome da nubile accompagnato dal cognome del marito preceduto alla indicazione «in» o «cgt.» ovvero «ved.», a seconda dei casi.

In occasione di varie consultazioni elettorali, si è avuto modo di notare che non è stato possibile consegnare molti certificati elettorali per la mancata indicazione, sugli stessi, dei dati in parola, il che non ha permesso la individuazione di elettrici conosciute, presso le rispettive abitazioni, con il cognome del marito.

Per le donne che contraggono matrimonio è necessario, pertanto, curare sollecitamente tale adempimento, che, come verrà precisato, può essere effettuato in qualsiasi tempo, al di fuori delle operazioni della revisione semestrale e dinamica.

- 8) Il luogo di nascita.
- 9) La provincia del luogo di nascita, eccezion fatta per i comuni capoluoghi di provincia.

Per la indicazione di questo dato può farsi ricorso alle abbreviazioni in uso per le targhe automobilistiche. 10) *La data di nascita*.

11) Il numero dell'atto di nascita nonché la parte e la serie del registro sul quale l'atto medesimo è redatto o trascritto.

Per quanto concerne la serie dell'atto di nascita, nella considerazione che la parte prima del registro degli atti di nascita è stata suddivisa in due serie A) e B) dal 1º gennaio 1940, si ritiene utile chiarire che per i nati in epoca precedente tale indicazione va ovviamente omessa.

Si ricorda in proposito che le disposizioni relative all'ordinamento dello stato civile vennero estese, con il r.d. 24 settembre 1923, n. 2013, alle province di Trento, Bolzano, Gorizia, Trieste ed a parte della provincia di Udine con decorrenza dal 1º gennaio 1924; pertanto, i dati relativi ai cittadini nati in queste province in epoca anteriore alla predetta data vengono tuttora desunti dai registri parrocchiali. Per costoro, in conseguenza, sulle liste vanno riportati soltanto il luogo e la data di nascita.

Per i cittadini italiani nati all'estero, nel caso che i relativi nominativi non risultino trascritti nel registro degli atti di nascita di alcun comune, l'ufficio elettorale comunale provvederà a controllare le esatte generalità da qualsiasi idoneo documento eventualmente acquisito agli atti d'ufficio o in possesso degli interessati.

È ovvio che anche per i suindicati cittadini sugli atti e sulle liste elettorali potranno essere indicati soltanto il luogo e la data di nascita.

- 12) Il tribunale nella cui giurisdizione rientra il luogo di nascita.
- 13) L'abitazione.

L'indicazione dell'abitazione, oltre che precisa, dovrà essere completa.

In tale voce, oltre alla via ed al numero civico, devono essere indicati anche la città e lo Stato per i residenti all'estero, che, pur avendo perduto l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, siano iscritti nelle liste a norma dell'art. 11.

Invece, per i connazionali residenti temporaneamente all'estero, che mantengono l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, dovrà essere indicata l'abitazione che risulta dall'anagrafe stessa, mentre l'indirizzo o il recapito nello Stato estero va annotato soltanto nell'apposito registro di cui al paragrafo 78.

14 e 15) Il titolo di studio - La professione o il mestiere.

L'indicazione del titolo di studio e della professione o del mestiere è preordinata al fine di rendere possibile la costituzione degli uffici elettorali di sezione con elementi che, oltre ad avere una chiara consapevolezza dell'importanza e delicatezza del compito, siano in possesso della necessaria attitudine all'esercizio di una funzione cui non è estraneo un certo tecnicismo.

Tali indicazioni dovranno essere desunte dai fogli dell'ultimo censimento della popolazione o da informazioni dirette ovvero da ogni altro atto comunque venuto a conoscenza del comune.

Per quanto riguarda in particolare il titolo di studio, si precisa che non è consentito indicare



approssimativamente soltanto le categorie di scuole frequentate, quali «elementari», «medie», ecc., ma si deve, invece, specificare il diploma posseduto dall'interessato o, in mancanza, l'ultima classe di scuola elementare frequentata dallo stesso.

Per gli analfabeti e per chi, pur sapendo leggere e scrivere, non ha frequentato alcuna classe di scuola elementare, al posto dell'annotazione del titolo di studio, dovranno essere tracciate due lineette (=).

Per quanto concerne l'indicazione della professione o mestiere, è da far presente, che i frequenti mutamenti che si verificano nel corso dell'attività lavorativa, che si svolge alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici o privati, renderebbero necessario, pur in presenza delle prescritte dichiarazioni ai competenti uffici anagrafici, procedere a un continuo aggiornamento delle qualifiche professionali da riportare sulle liste elettorali, con conseguente appesantimento di lavoro per gli uffici elettorali comunali. Ad evitare quanto sopra si ritiene opportuno che, ove non vi ostino comprovati motivi di natura tecnica, in occasione di ricompilazione o rifacimento delle liste ed atti elettorali, l'indicazione della professione o mestiere, qualora essi vengano espletati nelle varie forme di lavoro subordinato, sia sostituita con la dizione più generica, a secondo dei casi che ricorrono, di dipendente statale, di ente pubblico o privato. Le su esposte precisazioni sui dati da riportare sulle liste dovranno essere tenute presenti, ovviamente, anche nella compilazione di tutti gli altri atti elettorali relativi alle revisioni semestrale e dinamica delle liste nonché alla tenuta degli schedari elettorali.

§ 35. - Modelli per le liste elettorali generali

Le liste elettorali generali vanno possibilmente redatte su stampati conformi agli allegati modelli 1, 2/M, 2/F, sui quali i dati anagrafici dei singoli cittadini dovranno essere riportati negli spazi destinati alle «generalità degli iscritti» secondo l'ordine indicato nella Tabella E, allegata alle presenti istruzioni.

I comuni, invece, che si avvalgono di sistemi meccanizzati, elettronici o di altro tipo, ordineranno i dati prescritti secondo le esigenze dei rispettivi impianti, avendo cura, però, di non ometterne alcuno.

SEZIONE II

LE LISTE ELETTORALI AGGIUNTE DEL TRENTINO ALTO-ADIGE

§ 36. - Esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige Le disposizioni contenute nei dd.PP.RR. 31 agosto 1972, n. 670, e 1º febbraio 1973, n. 50, nel modificare le norme relative alla elezione del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, perseguono i seguenti scopi: 1) limitare il diritto di partecipare alla elezione a coloro che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, risiedono nel territorio della regione ininterrottamente da almeno quattro anni; 2) mantenere separati i corpi elettorali dei due collegi provinciali nei quali è ripartito il territorio della regione.

Ciò stante, quando l'elettore che risiede nella regione non ha compiuto il prescritto periodo quadriennale non può partecipare alla votazione in alcun comune della regione.

Quando, invece, il prescritto periodo quadriennale sia maturato in più comuni della regione, l'interessato, ai fini dell'esercizio del diritto di voto, è iscritto nelle liste elettorali del comune di ultima residenza della provincia, ove ha compiuto il maggior periodo residenziale, ovvero, nel caso di eguale durata dei periodi trascorsi nelle due province di Trento e Bolzano, nel comune in cui risiede alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

Quindi è necessario accertare i periodi di residenza trascorsi dall'elettore nei vari comuni della regione, iniziando, a ritroso, dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi (art, 1, primo comma e art. 2, primo comma del d.P.R. n. 50).

Ai fini di cui sopra, nell'ambito del territorio regionale, i comuni di emigrazione, nel restituire a quelli d'immigrazione, in applicazione dell'art. 16 del regolamento anagrafico 31 gennaio 1958, n. 136, il Mod. AP/4 concernente le dichiarazioni da rendersi in sede di cambiamento di residenza, dovranno comunicare, con apposita certificazione, il periodo di residenza che l'interessato ha maturato nel comune stesso.

Sulla scorta dei predetti documenti la Commissione elettorale comunale di ogni comune della regione, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi per la elezione del Consiglio regionale, deve compilare, in triplice copia un elenco degli elettori che non possono votare nel comune, o perché alla predetta data non hanno maturato il quadriennio di residenza nella regione o perché, pur avendolo maturato, devono votare nel comune di ultima residenza della provincia, nella quale hanno risieduto, nel quadriennio, per un maggior periodo; in questo secondo caso il provvedimento della Commissione elettorale comunale deve, comunque, indicare in quale comune l'elettore ha diritto di votare.

Gli elenchi di cui trattasi seguiranno una procedura del tutto analoga a quella prevista dall'art. 33 del Testo Unico n. 223 (art. 2, secondo comma del d.P.R. n. 50); pertanto, una copia di essi deve essere



trasmessa dal sindaco alla Commissione elettorale mandamentale, una copia sarà pubblicata nell'albo pretorio del comune e l'altra resterà depositata nella segreteria comunale.

Alla copia dell'elenco da trasmettere alla competente Commissione elettorale mandamentale, deve essere allegata la documentazione che comprova i motivi del disposto depennamento degli elettori dalle liste e che sarà restituita al comune mittente.

La Commissione elettorale mandamentale deve, inoltre, trasmettere al sindaco del comune in cui l'elettore ha diritto di votare copia del provvedimento adottato, affinché la competente Commissione elettorale mandamentale provveda, a sua volta, ad iscrivere l'interessato nella lista della sezione nella cui circoscrizione dimorava.

Dato il carattere contingente delle iscrizioni così disposte, i nominativi degli elettori sono iscritti soltanto in calce alla lista sezionale destinata alla votazione e nella copia o estratto della stessa da affiggersi nella sala della votazione per consultazione da parte degli elettori.

Particolare cura, inoltre, dovranno osservare i sindaci dei comuni di precedente residenza, per fare pervenire tempestivamente agli interessati, nel luogo della loro residenza attuale, i relativi certificati elettorali, che vanno compilati sugli stessi modelli usati per i restanti elettori del comune.

§ 37. - Istituzione delle liste elettorali aggiunte

Si è visto che gli elettori, che non hanno compiuto il quadriennio di residenza nella regione del Trentino-Alto Adige, sono esclusi dal partecipare alle votazioni per la elezione di quel consiglio regionale.

Però, a salvaguardia del fondamentale diritto elettorale, la legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e, di conseguenza, lo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige hanno stabilito che i predetti elettori eserciteranno il diritto di voto per le elezioni regionali, provinciali e comunali nel comune di precedente residenza.

A tal fine, l'art. 3 del d.P.R. n. 50 prevede che i comuni di precedente residenza fuori della regione istituiscano una lista elettorale aggiunta, nella quale vengono iscritti tutti i cittadini che hanno trasferito la loro residenza nella regione, per esservi mantenuti sino a quando avranno maturato, in essa, il quadriennio di residenza.

§ 38. - Aggiornamento delle liste elettorali aggiunte

La iscrizione degli elettori nelle liste aggiunte per emigrazione verrà effettuata in sede di revisione dinamica delle liste elettorali disciplinata dall'art. 32, primo comma, n. 4), del T.U. n. 223, non appena il comune di emigrazione avrà ricevuto da quello d'immigrazione, sito nella regione Trentino-Alto Adige, il modello AP/4 che assicura la iscrizione del cittadino nella anagrafe della popolazione residente (art. 3, secondo comma del d.P.R. n. 50).

Per quanto attiene alla iscrizione nelle liste elettorali aggiunte delle nuove leve di elettori, i comuni della regione trasmetteranno ai comuni di precedente residenza un elenco degli elettori che, all'atto della iscrizione nelle liste elettorali in sede di revisione semestrale, non hanno maturato il quadriennio di residenza; detto elenco sarà corredato di una copia del provvedimento adottato, al riguardo, dalla Commissione elettorale mandamentale, a norma dell'art. 30, primo comma, del T.U. n. 223. Tale documento consentirà alle commissioni elettorali mandamentali dei comuni di precedente residenza di procedere alla iscrizione degli interessati nelle liste elettorali aggiunte con la procedura di cui al sopra citato art. 30.

La cancellazione dalle liste elettorali aggiunte motivata dal raggiungimento del prescritto requisito residenziale nella regione Trentino-Alto Adige deve essere effettuata, d'ufficio, dal comune di precedente residenza non appena l'interessato, sulla base della documentazione agli atti, risulterà avere maturato il prescritto quadriennio, senza che dal comune sito nella regione Trentino-Alto Adige sia pervenuta comunicazione alcuna di trasferimento di residenza in altro comune del restante territorio della Repubblica.

Della disposta cancellazione, ad ogni buon fine, deve essere avvisato il comune della regione ove il cittadino risiede.

Le cancellazioni, invece, dalle liste elettorali disposte d'ufficio dai comuni di attuale residenza nella regione, per uno dei motivi indicati nell'art. 32, primo comma, nn. 1, 2 e 3, devono essere, nel termine di quarantotto ore dall'adozione del provvedimento, comunicate ai comuni di precedente residenza affinché questi possano apportare sulle proprie liste elettorali aggiunte e sugli schedari le relative variazioni

Sempre per conseguire una effettiva efficienza delle liste elettorali aggiunte, l'art. 4, secondo comma del d.P.R. n. 50 fa obbligo ai comuni della regione Trentino-Alto Adige di comunicare ai comuni che abbiano elettori iscritti nelle liste aggiunte ogni trasferimento che, nel corso del quadriennio, l'elettore effettua nell'ambito della regione.



Tale adempimento riveste particolare importanza al fine di far pervenire tempestivamente il certificato elettorale in occasione di elezioni regionali o provinciali, alle quali gli elettori hanno diritto di partecipare a norma del primo comma dello stesso articolo 4.

§ 39. - Esercizio del diritto di voto per le elezioni dei Consigli comunali della provincia di Bolzano Le disposizioni sopra richiamate, e in particolare l'art. 5 del d.P.R. n. 50, hanno modificato anche le norme relative alla elezione dei consigli comunali nella provincia di Bolzano, limitando il diritto di partecipare alle relative consultazioni a coloro che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, risiedano nel territorio della regione ininterrottamente da almeno quattro anni e nel territorio della provincia da almeno due anni.

Gli elettori che non hanno detti requisiti conservano il diritto di votare per la elezione del consiglio comunale nel comune di precedente residenza, come si vedrà meglio nel successivo paragrafo.

L'art. 6 del d.P.R. n. 50 contiene disposizioni intese a disciplinare la elezione dei consigli comunali nella provincia di Bolzano, ed, in particolare, ad evitare che vi partecipino coloro che non ne hanno il diritto; è tuttavia da notare che le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 devono avere applicazione solamente nel caso in cui i comizi per la elezione del consiglio comunale siano convocati anche nel comune della provincia di Trento nel quale l'elettore ha diritto di votare (art. 6, quinto comma del d.P.R. n. 50). Sull'argomento, si intendono qui richiamate le istruzioni di cui al paragrafo 36.

§ 40. - Esercizio del diritto di voto per le elezioni dei consigli comunali fuori della provincia di Bolzano

Si è visto che gli elettori che non hanno maturato i requisiti per partecipare alle elezioni del consiglio comunale nel comune della provincia di Bolzano in cui hanno la residenza conservano il diritto di partecipare alle analoghe elezioni nel comune di precedente residenza, anche se della provincia di Trento (artt. 7 e 8 del d.P.R. n. 50).

A tal fine soccorrono, per i comuni di tutto il territorio della Repubblica, le liste elettorali aggiunte, previste dall'art. 3 del d.P.R. n. 50, e, per i comuni della provincia di Trento, le liste elettorali aggiunte previste al successivo articolo 8.

Sull'argomento della istituzione e dell'aggiornamento delle liste aggiunte sopra accennate, si richiamano le istruzioni di cui ai paragrafi 37 e 38.

§ 41. - Esercizio del diritto di voto in occasione delle elezioni politiche, del Parlamento Europeo e dei referendum

La normativa fin qui esaminata non trova applicazione in relazione alle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo e ai referendum previsti dalla Costituzione; a questi effetti la iscrizione nelle liste aggiunte resta inoperante e gli elettori ivi iscritti, a norma del combinato disposto degli articoli 4 e 32, quarto comma del T.U. n. 223, votano nel comune del Trentino-Alto Adige in cui risiedono, a prescindere dalla circostanza che vi risiedano da meno di quattro anni.

Di conseguenza, non devono essere compilati i certificati elettorali per i cittadini inclusi nelle liste aggiunte.

§ 42. - Sull'esercizio del diritto di voto nelle elezioni del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e dei Consigli comunali della Provincia di Bolzano da parte dei cittadini residenti all'estero L'art. 9 del d.P.R. n. 50 è inteso ad armonizzare il particolare regime introdotto nella materia dell'elettorato attivo dagli articoli 25 e 63 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige con la disciplina generale contenuta nell'articolo 11 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'art. 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, concernente l'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini emigrati all'estero. La norma tratta distintamente il caso in cui il cittadino emigra all'estero dopo aver compiuto il quadriennio di residenza nella regione e il caso in cui il cittadino emigra nel corso di detto quadriennio.

Nel primo caso il cittadino conserva le facoltà previste nell'art. 11 del T.U. n. 223 e, se rimpatria definitivamente dall'estero, viene considerato residente nella regione del Trentino-Alto Adige da almeno quattro anni, a condizione che vi si stabilisca e che abbia chiesto espressamente di essere iscritto nelle liste elettorali di un comune della regione.

Nel secondo caso, cioè quando il cittadino sia emigrato all'estero dalla regione nel corso del quadriennio e sia quindi iscritto nelle liste elettorali aggiunte di altro comune della Repubblica, permane iscritto in quest'ultimo comune; se, peraltro, il cittadino rimpatria e si stabilisce nella regione dopo aver chiesto di essere iscritto nelle liste elettorali di un comune di essa, ai fini del compimento del quadriennio di residenza nella regione, gli viene ascritto anche il periodo di residenza ivi trascorso prima del trasferimento all'estero.

Gli stessi criteri si applicano in relazione al compimento del periodo di residenza biennale necessario



per partecipare, a norma dell'art. 5 del d.P.R. n. 50, alle elezioni del consiglio comunale nei comuni della provincia di Bolzano.

Le domande con le quali i cittadini residenti all'estero chiederanno di essere iscritti o reiscritti, se già cancellati, nelle liste elettorali saranno esaminate tenendo presenti le istruzioni contenute nel paragrafo 27: è da notare, però, che, mentre le domande provenienti da cittadini che hanno compiuto il quadriennio di residenza nella regione prima dell'emigrazione saranno esaminate dalla Commissione elettorale comunale del comune di ultima residenza della regione stessa, quelle provenienti da cittadini che non hanno compiuto, all'atto della emigrazione, il quadriennio di residenza, dovranno essere trasmesse, dal sindaco del comune che le ha ricevute, al comune nelle cui liste elettorali aggiunte il richiedente ha diritto di essere iscritto, per l'esame di competenza della relativa Commissione elettorale comunale

Con l'ultimo comma dell'art. 9 del d.P.R. n. 50, infine, si è provveduto, agli effetti dell'esercizio del diritto di voto per le elezioni del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e dei consigli comunali della provincia di Bolzano, ad estendere le disposizioni contenute nell'art. 11 del T.U. n. 223 del 1967 al figlio nato all'estero da cittadino, al figlio minore emigrato con il genitore ed agli stranieri che abbiano acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio con cittadini italiani all'estero.

CAPITOLO VII SEZIONE I

LO SCHEDARIO ELETTORALE

§ 43. - Composizione dello schedario

A norma dell'art. 6 presso ogni comune è istituito lo schedario elettorale, composto dallo «schedario generale» e dallo «schedario sezionale».

Tuttavia, i comuni muniti di attrezzature elettroniche o meccanografiche, potendo realizzare con le apparecchiature di cui sono in possesso le medesime finalità dello schedario sezionale, sono esonerati dal provvedere alla tenuta dello schedario elettorale sezionale.

Le schede dello schedario generale - cui corrispondono i Modd. 1g e 2g, riportati, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate alle presenti istruzioni -sono state unificate in modo da poter essere usate da tutti i comuni, indipendentemente dalla meccanizzazione del servizio elettorale.

Pertanto, analogamente a quanto già disposto per la compilazione delle liste elettorali, i comuni il cui servizio elettorale non è meccanizzato dovranno riportare nel rettangolo riservato alle generalità degli iscritti, servendosi di una normale macchina da scrivere, i dati anagrafici e caratteristici dei singoli iscritti, secondo l'ordine e l'impostazione di cui all'allegato schema-tipo, che è identico a quello già prescritto per la compilazione delle liste elettorali (vedi Tabella E).

I comuni dotati di impianti elettrici o meccanizzati sono autorizzati a modificare i Modd. 1g e 2g in relazione alle esigenze dei rispettivi impianti, non trascurando, però, alcuna delle voci del predetto schema-tipo.

Allo schedario sezionale - che deve essere tenuto soltanto dai comuni non forniti di impianti meccanizzati corrispondono le schede Modd. 3s e 4s, rispettivamente riportati alle tabelle C e D, per la compilazione con macchine dattiloscriventi.

Le schede, sia dello schedario generale sia dello schedario sezionale, sono di colore bianco per i maschi e rosa per le femmine.

§ 44. - Schedario generale

Lo schedario generale si compone di una parte principale - dove sono raccolte le schede dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune e per i quali non si sia verificato alcun evento che ne comporti la cancellazione - e di due compartimenti riservati, rispettivamente, alla custodia delle schede dei cittadini da cancellare dalle liste e di quelle degli iscrivendi.

Il compartimento dei cancellandi è suddiviso in due settori:

- nel primo sono raccolte le schede dei cittadini da cancellare in sede di revisione dinamica;
- nel secondo sono raccolte le schede di quelli da cancellare in sede di revisione semestrale.

Il compartimento degli iscrivendi è suddiviso, invece, in tre settori:

- il primo destinato alla custodia delle schede dei cittadini da iscrivere nelle liste in sede di revisione dinamica;
- il secondo destinato alla custodia delle schede dei cittadini da iscrivere in sede di revisione semestrale;
- il terzo destinato alla custodia delle schede dei cittadini da iscrivere con la prossima revisione utile successiva, perché cancellati o non iscritti nelle liste per una causa di incapacità temporanea (vedi numeri 2, 3, 4 e 6 dell'art. 2).



Sia nella parte principale sia in ognuno dei settori dei due compartimenti dello schedario generale, le schede devono essere tenute in rigoroso ordine alfabetico, indipendentemente dal sesso.

§ 45. - Schedario sezionale

Nello schedario sezionale le schede sono tenute in rigoroso ordine alfabetico, ma distintamente per sesso, in due raccoglitori distinti per ciascuna sezione elettorale.

§ 46. - Personale addetto - Consegnatario dello schedario

Al fine di assicurare la funzionalità dello schedario e di evitare qualsiasi pericolo di manomissione o dispersione di schede, tutti i mobili, a suo tempo assegnati ai comuni dal Ministero, come noto, vennero forniti di apposita chiusura a chiave.

Analogo accorgimento dovrà ora essere adottato per i mobili eventualmente acquistati dai comuni direttamente dal libero mercato.

Tale precauzione, però, non realizzerebbe il fine voluto, qualora fosse consentito a qualsiasi dipendente del comune di consultare lo schedario medesimo e, peggio ancora, di asportarne le schede o i raccoglitori.

Perciò, in ogni comune devono essere designati un consegnatario dello schedario ed un suo sostituto che avranno il compito di tenere le chiavi e di curarne la consultazione e l'aggiornamento che saranno responsabili della sua conservazione e della sua tenuta.

Poiché non è prescritta alcuna formalità per l'autenticazione delle schede nonché delle registrazioni attinenti al relativo completamento e alle successive variazioni, ferma restando la responsabilità generale del segretario del comune, ne deriva un aumento delle responsabilità specifiche del consegnatario dello schedario e del suo sostituto in ordine alla regolare tenuta ed al tempestivo ed esatto aggiornamento dello schedario stesso, di cui devono rispondere in ogni caso.

I nomi del consegnatario e del suo sostituto ed ogni relativa variazione devono essere segnalati alla Prefettura.

Il segretario comunale, quale diretto responsabile del servizio elettorale, è tenuto ad adottare ogni opportuno provvedimento per la migliore conservazione e custodia del materiale in parola.

SEZIONE II

LE SCHEDE GENERALI E SEZIONALI

§ 47. - Dati che vanno trascritti sulle schede generali e composizione delle schede medesime Sulle schede generali vanno trascritti, per ogni elettore, nell'ordine risultante dallo schema-tipo e dai Modd. 1g e 2g, i seguenti dati:

- 1) numero d'iscrizione nella lista generale;
- 2) anno d'iscrizione nelle liste del comune:
- 3) numero del fascicolo personale;
- 4) numero della sezione cui è assegnato l'elettore;
- 5) cognome;
- 6) *nome* (in proposito si precisa che, se dall'atto di nascita risultano più nomi, sulle liste va riportato soltanto il primo, sempre che sia separato dagli altri da una virgola: in caso contrario vanno tutti trascritti);
- 7) per le donne coniugate o vedove, *il cognome da nubile accompagnato dal cognome del marito*, preceduto dalla indicazione «in» o «ctg.» ovvero «ved.», a seconda dei casi;
- 8) luogo di nascita;
- 9) provincia del luogo di nascita, eccezion fatta per i comuni capoluoghi di provincia;
- 10) data di nascita;
- 11) numero dell'atto di nascita nonché parte e serie del registro sul quale l'atto medesimo è redatto o trascritto.

In proposito si precisa che la serie non va indicata per i nati anteriormente al 1º gennaio 1940 (vedi paragrafo 34):

- 12) tribunale nella cui giurisdizione rientra il luogo di nascita;
- 13) abitazione;
- 14) professione o mestiere (vedi, in proposito, paragrafo 34):
- 15) titolo di studio.

La scheda contiene, inoltre, cinque spazi destinati, rispettivamente, alla registrazione dei seguenti dati:

- 16) motivo ed estremi della iscrizione;
- 17) successive abitazioni;
- 18) motivo ed estremi della non iscrizione;
- 19) motivo ed estremi della cancellazione;



20) annotazioni.

Alle voci nn. 13 e 17 devono essere indicati anche la città e lo Stato estero per i connazionali residenti all'estero, che risultano iscritti nelle liste elettorali.

Invece, per i connazionali temporaneamente all'estero, che mantengono anche l'iscrizione anagrafica, l'indirizzo o il recapito nello Stato estero non va annotato sulla scheda *ma soltanto nell'apposito registro*, di cui al successivo paragrafo 78.

Per quanto concerne le voci nn. 14 e 15, si chiarisce che le notizie relative sia al titolo di studio che alla professione o mestiere dovranno essere ricavate dai fogli dell'ultimo censimento della popolazione ovvero da informazioni dirette.

Per gli immigrati si ha motivo di ritenere che i predetti accertamenti non dovrebbero presentare alcuna difficoltà, in quanto all'atto della denuncia della immigrazione da parte degli interessati, l'ufficio anagrafe deve richiedere le relative notizie aggiornate alla data del trasferimento.

Nelle schede generali le indicazioni di cui ai numeri da 1 a 15 vanno riportate nel rettangolo riservato alle generalità degli iscritti. I successivi numeri di iscrizione nella lista generale (derivanti da compilazione, previa unificazione, della lista medesima) ed i numeri delle sezioni di successiva assegnazione vanno trascritti nel primo rettangolino libero posto, rispettivamente, sul lembo sinistro e destro della scheda.

I comuni dotati di attrezzature elettroniche o meccanografiche ordineranno i suddetti dati secondo le esigenze dei rispettivi impianti, avendo cura, però, di non trascurarne alcuno.

§ 48. - Dati che vanno trascritti sulle schede sezionali e composizione delle schede medesime I comuni sprovvisti di impianti elettronici o meccanografici, che continueranno a tenere lo schedario sezionale, trascriveranno nell'ordine sulle relative schede, con macchina da scrivere, i sequenti dati:

numero della sezione, che va scritto sul primo rettangolino libero posto sul lembo superiore della parte destra della scheda;

cognome;

nome, come per le schede generali;

per le donne coniugate o vedove, il cognome da nubile accompagnato dal cognome del marito, come per le schede generali; luogo di nascita;

provincia del luogo di nascita, eccezion fatta per i comuni capoluoghi di provincia;

tribunale del luogo di nascita;

data di nascita;

estremi dell'atto di nascita, come per le liste generali;

abitazione (per i connazionali residenti all'estero si rinvia a quanto già prescritto nel paragrafo precedente):

titolo di studio;

professione o mestiere;

numero del fascicolo personale, che va scritto nel rettangolino posto sul lembo superiore della parte sinistra della scheda;

numero della lista generale, che va scritto nel primo rettangolino libero posto nella parte sinistra della scheda sotto il rettangolino riservato per il numero del fascicolo personale;

successive abitazioni.

Il retro della scheda reca, inoltre, uno spazio riservato alle annotazioni.

SEZIONE III

LA TENUTA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE

§ 49. - Elementi per l'aggiornamento dello schedario elettorale

Da quanto si è precisato nelle sezioni precedenti consegue che lo schedario elettorale deve rispecchiare costantemente la situazione del corpo elettorale del comune, oltremodo fluttuante per effetto dei movimenti migratori e dei molteplici eventi che determinano l'acquisto, la perdita e il riacquisto della capacità elettorale.

Lo schedario elettorale deve essere aggiornato, altresì, con la registrazione di tutte le variazioni che possono verificarsi nelle generalità dei cittadini nonché nella relativa abitazione e nel titolo di studio e nella professione o mestiere.

A norma dell'articolo 6, terzo comma, tutte le predette variazioni vanno apportate sulla base delle risultanze dei registri dello stato civile, dell'anagrafe e degli atti e documenti della pubblica autorità inerenti alla capacità elettorale dei cittadini.

A tali elementi occorre aggiungere le segnalazioni degli interessati, le domande di cittadini residenti all'estero, i ricorsi, gli esiti degli accertamenti disposti dal comune in occasione della distribuzione dei



certificati elettorali o dei censimenti generali della popolazione o per qualsiasi altra causa, il carteggio con altri comuni, ecc.

§ 50. - Collegamenti fra l'Ufficio elettorale e gli altri Uffici comunali per l'aggiornamento dello schedario elettorale e delle liste

Al fine di assicurare il tempestivo e perfetto aggiornamento dello schedario elettorale e, conseguentemente, delle liste generali e sezionali del comune, è necessario che venga curata la efficienza dei collegamenti fra l'ufficio elettorale comunale e gli altri uffici demografici del comune.

In particolare, sia l'ufficio anagrafe sia quello di stato civile devono trasmettere all'ufficio elettorale, entro 48 ore dalla redazione, dalla trascrizione o dalla registrazione dei relativi atti, la certificazione di tutti quegli eventi che comportino variazioni allo schedario ed alle liste.

È ovvio, altresì, che l'ufficio elettorale debba segnalare ai predetti uffici quegli eventi che pervengano a sua conoscenza e che comportino variazioni ai relativi atti, allorché abbia motivo di ritenere che essi non ne abbiano avuto notizia.

Si raccomanda, comunque, che le segnalazioni e le comunicazioni tra i diversi uffici avvengano sempre per iscritto.

I funzionari preposti agli uffici dell'anagrafe e dello stato civile sono responsabili degli eventuali ritardi od omissioni degli adempimenti prescritti dall'art. 6, quarto comma.

§ 51. - Variazioni che possono essere apportate immediatamente agli schedari ed alle liste

Ai fini della tenuta dello schedario, occorre distinguere le variazioni che possono essere apportate alle liste elettorali esclusivamente in sede di revisione semestrale o dinamica, osservando la procedura stabilita in proposito dalla legge, da quelle che possono essere effettuate in qualsiasi momento dall'ufficio elettorale, senza l'osservanza di formalità particolari.

Queste ultime possono riassumersi nelle seguenti:

- a) aggiunta del cognome del marito, per le cittadine che abbiano contratto matrimonio;
- b) cambiamento dell'indirizzo per trasferimento di abitazione dei cittadini nella medesima circoscrizione territoriale della sezione, nella cui lista sono iscritti (per i trasferimenti di abitazione che comportino, invece, le assegnazioni ad altra sezione, vedi paragrafo 68);
- c) annotazione, con stampiglia, della condizione di «residente all'estero» per i cittadini emigrati permanentemente all'estero, registrazione del relativo indirizzo e successive variazioni;
- d) annotazione e variazione circa il titolo di studio e la professione o mestiere;
- e) variazioni derivanti da rettifiche apportate agli atti di stato civile (aggiunte o modifiche di cognomi, nomi, ecc.):
- f) variazioni conseguenti alla rettifica di errori materiali contenuti nelle liste elettorali, che non importino la necessità di rinnovare l'istruttoria;
- g) rettifica delle schede generali e sezionali per errori di scritturazione commessi all'atto della relativa impostazione o del loro completamento o per altro motivo.

Tutte le anzidette variazioni vanno apportate, a cura dell'ufficio elettorale, sulle liste generali e sezionali nonché sulle schede generali e, nei comuni che conservano lo schedario sezionale, su quelle sezionali. Esse devono essere effettuate con inchiostro rosso, cancellando la precedente annotazione con un tratto di penna in modo che resti leggibile e registrando i dati esatti a fianco di quelli cancellati, eccezion fatta per i cambiamenti di domicilio, che vanno registrati nella apposita voce «Successive abitazioni». Nel caso che nel rettangolo destinato alle generalità degli iscritti non vi sia spazio sufficiente per le variazioni in parola, le stesse possono essere riportate nella voce «annotazioni».

Le schede, appena rettificate, vanno ricollocate, quindi, al loro posto, rispettivamente nello schedario generale o in quello sezionale.

I comuni dotati di impianto elettronico o meccanografico, contemporaneamente all'aggiornamento delle schede generali, devono provvedere a rettificare i corrispondenti supporti meccanografici o elettronici. Si avverte, infine, che delle variazioni sopra elencate deve essere fatta comunicazione alla Commissione elettorale mandamentale almeno alla fine di ciascun mese e, comunque, non oltre la data del blocco delle liste all'atto della indizione dei comizi elettorali, affinché tale consesso possa apportarle anche sugli esemplari delle liste elettorali in suo possesso.

Gli atti in base ai quali vengono effettuate le variazioni ridette devono essere conservati nel fascicolo personale degli interessati.

§ 52. - Sostituzione di schede generali e sezionali

Può avvenire che per il numero di variazioni o di rettifiche in rosso apportate alle schede generali queste risultino poco leggibili.

In tali casi gli uffici elettorali potranno provvedere alla loro sostituzione, indicando nello spazio riservato



per le annotazioni della nuova scheda che la stessa è stata ricompilata.

La vecchia scheda, invece, verrà distrutta seduta stante, previa collocazione al suo posto della scheda ricompilata.

Analogamente si procederà per le schede sezionali, quando, per il numero eccessivo delle variazioni o delle rettifiche riportatevi, non risultino più di chiara lettura o quando, per l'uso o per altra causa, risultino deteriorate.

Delle operazioni elencate in questo paragrafo, come di tutte le altre operazioni per l'aggiornamento dello schedario elettorale di cui al paragrafo precedente, non va redatto alcun verbale.

§ 53. - Aggiornamento degli schedari elettorali nella Regione Trentino-Alto Adige

Per ogni nominativo compreso nelle liste elettorali aggiunte di cui al paragrafo 38, i comuni interessati dovranno compilare le prescritte schede elettorali, generale e sezionale.

La scheda generale deve essere inserita, in ordine alfabetico, nella parte principale dello schedario generale, avendo cura di segnare, nello spazio relativo alle annotazioni, il particolare stato anagrafico dell'elettore che ne giustifica l'iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

Analogamente, si dovrà procedere alla compilazione della scheda elettorale sezionale, la quale verrà inserita, con le consuete modalità, nel raccoglitore relativo alla sezione elettorale nella cui circoscrizione territoriale l'iscritto aveva l'abitazione prima di trasferire la residenza nel Trentino-Alto Adige.

Dovranno, altresì, essere compilate anche le schede elettorali generali dei cittadini che, al momento, sono privi del diritto di voto.

Queste dovranno, con la relativa annotazione concernente lo stato anagrafico, essere inserite nel terzo settore del compartimento dello schedario riservato agli iscrivendi, per essere tenute in evidenza agli effetti della reiscrizione nelle liste.

SEZIONE IV

VARIAZIONI CHE VANNO APPORTATE ALLO SCHEDARIO PER IL PROCEDIMENTO DELLE REVISIONI SEMESTRALI E DINAMICHE DELLE LISTE

§ 54. - Premessa

Tutte le variazioni da apportarsi allo schedario elettorale non comprese nella elencazione di cui al precedente paragrafo 51 riguardano il procedimento delle revisioni semestrali e dinamiche delle liste. Poiché le variazioni suddette consistono in cancellazioni e nuove iscrizioni, e pertanto interessano entrambi i compartimenti dello schedario generale, si ritiene opportuno di illustrare distintamente le operazioni da effettuare su ciascuno dei compartimenti suddetti, settore per settore.

§ 55. - Elenco dei cittadini che compiono il 18º anno di età dal 1º luglio al 31 dicembre e dal 1º gennaio al 30 giugno

Per addivenire tempestivamente all'impostazione delle schede generali dei cittadini, appartenenti alle leve elettorali, l'ufficio anagrafe, d'intesa con l'ufficio dello stato civile, deve predisporre e rimettere all'ufficio elettorale **entro il 1º febbraio** un elenco dei cittadini iscritti nell'anagrafe della popolazione residente del comune (registro della popolazione stabile) che compiranno il 18º anno di età dal 1º luglio al 31 dicembre dello stesso anno, ed **entro il 1º agosto** un elenco dei cittadini iscritti nell'anagrafe stessa che compiranno il 18º anno di età dal 1º gennaio al 30 giugno dell'anno successivo.

Poiché, peraltro l'elenco preparatorio da compilarsi ai sensi dell'art. 8 deve comprendere gli iscritti nell'anagrafe alla data, rispettivamente, del 15 febbraio e del 15 agosto, s'intende che l'ufficio anagrafe dovrà subito segnalare all'ufficio elettorale le immigrazioni relative ai cittadini di che trattasi, che dovessero verificarsi, rispettivamente per ciascuna revisione semestrale, dal 1º al 15 febbraio e dal 1º al 15 agosto.

È consentito, peraltro, che ai predetti adempimenti, nei comuni di media e grande densità demografica, venga provveduto tempestivamente, a scaglioni, con vari elenchi.

Per l'aggiornamento delle schede impostate sulla base dei predetti elenchi, l'ufficio anagrafe e quello di stato civile, in relazione alle vicende demografiche degli interessati, analogamente a quanto prescritto per i cittadini già iscritti nelle liste, avranno cura di comunicare all'ufficio elettorale, **entro 48 ore**, ogni eventuale variazione per emigrazione definitiva all'estero od in altri comuni della Repubblica, per perdita della cittadinanza italiana, per morte, per matrimonio, ecc.

§ 56. - Primo settore del compartimento dei cancellandi

Nel primo settore vanno man mano inserite le schede generali relative ai cittadini che dovranno essere cancellati dalle liste con la prima revisione dinamica utile per uno dei motivi previsti dagli artt. 32 e 29, ultimo comma, e cioè in conseguenza:

- a) della morte del cittadino;
- b) della perdita della cittadinanza italiana;



- c) della perdita del diritto elettorale che risulti da sentenza passata in giudicato o da altro provvedimento definitivo dall'autorità giudiziaria;
- d) del trasferimento della residenza in altro comune della Repubblica;
- e) della decisione da parte della Commissione elettorale mandamentale di ricorsi proposti da cittadini residenti all'estero contro le operazioni della Commissione elettorale comunale per la revisione semestrale delle liste elettorali nel caso in cui l'organo di livello mandamentale sia stato attivato successivamente al compimento delle operazioni revisionali (10 giugno e 10 dicembre rispettivamente per ciascuna revisione semestrale);
- f) di rettifica delle generalità che comporti una nuova istruttoria per la contemporanea proposta di iscrizione nelle liste con le generalità corrette.

§ 57. - Secondo settore del compartimento dei cancellandi

Nel secondo settore verranno inserite le schede generali relative ai cittadini che dovranno essere compresi nel secondo elenco di cui all'art. 16 per essere cancellati dalle liste in occasione della prima revisione semestrale utile, in consequenza:

- a) di incapacità derivante dall'art. 2, n. 3;
- b) di eliminazione dall'anagrafe a seguito di irreperibilità.

§ 58. - Preparazione ed inserimento delle schede nei due settori del compartimento dei cancellandi

Entro 48 ore dalla ricezione dei documenti e delle segnalazioni in base ai quali dovrà effettuarsi la cancellazione, l'ufficio elettorale comunale dovrà procedere alle seguenti operazioni:

- estrazione dalla parte principale dello schedario generale della scheda relativa al cittadino da cancellare (si rammenta che in questa fase le eventuali schede sezionali non interessano e pertanto dovranno essere lasciate al loro posto nei rispettivi raccoglitori);
- 2) annotazione sulla scheda stessa, alla voce n. 19, del motivo della cancellazione;
- 3) inserimento della scheda nel primo o secondo settore del compartimento a seconda che la cancellazione debba aver luogo in sede di revisione dinamica o semestrale, senza che vi sia apposta alcuna firma, data e chiamata di riferimento per l'autenticazione della annotazione di cui al numero precedente.

§ 59. -Primo settore del compartimento degli iscrivendi

Nel primo settore del compartimento degli iscrivendi vanno man mano inserite, ai fini dell'aggiornamento delle liste con la prima revisione dinamica utile, le schede relative:

- a) ai cittadini che hanno trasferito la residenza da altro comune;
- b) a coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana e che abbiano compiuto il 18º anno di età:
- c) ai cittadini che siano stati omessi dalle liste elettorali;
- d) ai cittadini residenti permanentemente all'estero che abbiano inoltrato domanda di iscrizione o reiscrizione nelle liste elettorali ai sensi dell'articolo 11;
- e) ai cittadini residenti all'estero, non iscritti nelle liste elettorali, che siano rimpatriati ed iscritti in anagrafe;
- f) ai cittadini che, non iscritti o cancellati dalle liste per una causa di incapacità a carattere temporaneo, si presume abbiano riacquistato la capacità per il decorso del termine;
- g) ai cittadini che, non iscritti o cancellati dalle liste per una causa di incapacità a carattere definitivo, abbiano riacquistato la capacità per annullamento della sentenza, amnistia, riabilitazione, nonché a quelli di cui alla lettera f) che per i medesimi motivi abbiano riacquistato la capacità prima della scadenza del termine suddetto;
- h) agli elettori che dovranno essere contemporaneamente proposti per la cancellazione per rettifica delle generalità;
- i) ai cittadini residenti all'estero a seguito di decisione da parte della Commissione elettorale mandamentale, a norma dell'ultimo comma dell'art. 29, di ricorsi proposti dagli stessi contro le operazioni della Commissione elettorale comunale per la revisione semestrale delle liste, nel caso in cui l'organo di livello mandamentale sia stato attivato successivamente al compimento delle operazioni revisionali (10 giugno e 10 dicembre, rispettivamente per ciascuna revisione semestrale).

Per quanto concerne i termini, la compilazione delle schede generali deve essere effettuata **entro 48 ore** dalla ricezione, da parte dell'ufficio elettorale comunale, del documento o della segnalazione in base ai quali dovrà procedersi a suo tempo alla iscrizione degli interessati nelle liste elettorali.

Per i cittadini di cui alla lettera a), alle relative operazioni si provvederà senza attendere la dichiarazione



di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali (Mod. 3/D) del comune di provenienza.

Si precisa che le schede relative ai cittadini di cui alla lettera f) vanno prelevati dal terzo settore del compartimento degli iscrivendi mentre quelle dei cittadini indicati alla lettera g) dalla apposita cassettina (vedansi paragrafi 61 e 66).

Tali schede, peraltro, non potranno essere inserite così come sono nel primo settore in quanto, come si vedrà al paragrafo 66, oltre ad essere state a suo tempo completate con tutte le annotazioni relative alla cancellazione, sono state anche stampigliate, per la eliminazione, con l'apposito timbro.

Pertanto è necessario che per tali elettori vengano ricompilate ex novo le schede medesime, con le modalità di cui appresso; le vecchie schede eliminate dovranno essere, poi, distrutte.

Il prelevamento della scheda dal terzo settore e la sua ricompilazione ovvero la compilazione della stessa, allorché trattasi di persone per le quali non fosse stata predisposta per un qualsiasi motivo, dovrà essere effettuata man mano che per gli interessati venga a scadere il periodo di incapacità.

La compilazione - non potendosi conoscere subito gli estremi della iscrizione, né prevedere la esistenza o il sopravvenire di cause che potranno impedire la iscrizione degli interessati - va effettuata in due tempi distinti:

- 1) nel termine di cui sopra l'ufficio procederà alla impostazione delle schede, registrando nell'apposito rettangolo secondo l'ordine dello schema-tipo e salvi i provvedimenti della Commissione elettorale comunale i dati indicati al paragrafo 47 dal numero 2 al 15, e riportando alla voce n. 16 della scheda soltanto il motivo dell'iscrizione;
- 2) in un secondo tempo e cioè dopo che abbia avuto luogo la revisione dinamica e siano state apportate le conseguenti variazioni alle liste elettorali le schede anzidette saranno completate con l'annotazione del numero di iscrizione nella lista generale e degli estremi del verbale della Commissione elettorale comunale (voce n. 16).

Nei comuni dotati di impianti meccanizzati od elettronici, è consentito, peraltro, che il motivo di iscrizione nelle liste, da riportate alla voce n. 16, venga registrato in un secondo tempo, contemporaneamente alla annotazione degli estremi del verbale di iscrizione, nel caso che tale variante renda - a seconda dell'organizzazione interna dell'ufficio - più agevole la compilazione delle schede.

Le registrazioni effettuate sulla scheda sia nel primo sia nel secondo tempo non vanno autenticate con alcuna firma, né data, né chiamata di riferimento.

Le schede generali anzidette, appena compilate secondo le istruzioni di cui al numero 1, dovranno essere inserite in rigoroso ordine alfabetico, senza distinzione di sesso, nel primo settore del compartimento iscrivendi.

Le schede relative a cittadini immigrati che siano stati già cancellati dalle liste del Comune di emigrazione, per una causa di incapacità a carattere temporaneo ovvero definitiva, dovranno essere completate con tutti i dati e le notizie utili - desumibili dai fascicoli personali che, come si dirà in appresso al paragrafo 75, verranno inviati dal comune di emigrazione stesso - per essere poi conservate con le modalità di cui ai paragrafi 61 e 66.

§ 60. - Secondo settore del compartimento degli iscrivendi

Nel secondo settore del compartimento degli iscrivendi - relativo alla prima revisione semestrale utile - vanno man mano predisposte ed inserite le schede generali relative;

- a) ai cittadini che compiranno il 18º anno di età nel semestre successivo a quello in cui ha luogo la revisione semestrale, cioè, rispettivamente per le due revisioni, dal 1º gennaio al 30 giugno e dal 1º luglio al 31 dicembre;
- b) a coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana e compiranno entro il termine suddetto il 18º anno di età.

Anche per la compilazione delle schede generali da inserire nel secondo settore del compartimento degli iscrivendi, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che non tutti coloro le cui schede generali siano state raccolte nel settore medesimo saranno poi effettivamente iscritti nelle liste elettorali: come già precisato, l'inserimento della scheda in tale settore dà titolo soltanto alla inclusione nell'elenco preparatorio di cui all'art. 8, mentre l'iscrizione nelle liste elettorali è in ogni caso subordinata all'esito favorevole della istruttoria.

Peraltro - salvi i provvedimenti delle commissioni comunale e mandamentale - è possibile, come illustrato nel paragrafo precedente, impostare le schede registrandovi, in un primo momento, i dati indicati al paragrafo 47, dal numero 2 al 15, e, alla voce n. 16, il motivo soltanto dell'iscrizione, rinviandosi il completamento delle schede stesse con il numero di iscrizione nella lista generale e degli estremi del verbale di iscrizione (voce n. 16) a dopo che siano state apportate alle liste elettorali le variazioni conseguenti alla revisione semestrale.



Per quanto concerne i termini, si prescrive che la impostazione predetta venga effettuata **entro 48 ore** dalla ricezione, da parte dell'ufficio elettorale comunale, del documento o della segnalazione in base ai quali dovrà procedersi a suo tempo alla inclusione degli interessati nel suddetto elenco preparatorio.

Tuttavia la impostazione delle schede generali relative agli iscrivendi potrà essere effettuata in fasi successive - ove se ne ravvisi comunque la convenienza, anche in rapporto alla importanza demografica del comune - in base all'elenco o agli elenchi di cui al paragrafo 55, nonché alle successive segnalazioni e certificazioni degli Uffici di stato civile ed anagrafe, purché la impostazione medesima ed il relativo inserimento nel secondo settore siano in ogni caso ultimati entro i termini del 15 febbraio e del 15 agosto, rispettivamente per ciascuna revisione semestrale.

Anche le schede previste nel presente paragrafo vanno inserite nel secondo settore del compartimento degli iscrivendi in rigoroso ordine alfabetico, indipendentemente dal sesso, senza essere autenticate.

§ 61. - Terzo settore del compartimento degli iscrivendi

Nel terzo settore, infine, in occasione dell'aggiornamento dello schedario elettorale in conseguenza delle revisioni dinamiche e semestrali, saranno inserite le schede relative a coloro che, cancellati o non iscritti nelle liste elettorali per una causa di incapacità a carattere temporaneo, dovranno essere tenuti in evidenza ai fini della rinnovazione dell'istruttoria nella prima revisione dinamica utile.

Le schede medesime dovranno essere conservate in ordine alfabetico, senza distinzione di sesso. Ove lo si ritenga opportuno, specialmente nei comuni maggiori, il settore in esame potrà essere ulteriormente ripartito, raggruppando le schede dei cittadini soggetti ad incapacità temporanea a seconda del tempo in cui verrà a scadere il periodo della incapacità stessa.

§ 62. - Completamento delle schede generali successivamente alle revisioni dinamiche e semestrali

Compiute le operazioni relative alla revisione dinamica oppure a quella semestrale, ed apportate alle liste generali e sezionali le conseguenti variazioni ai sensi, rispettivamente, del secondo comma dell'art. 32 o del secondo comma dell'art. 30, l'ufficio elettorale comunale dovrà provvedere al completamento ed alle eventuali rettifiche delle registrazioni sulle schede generali, già predisposte ed inserite nel rispettivo settore dei due compartimenti a norma dei precedenti paragrafi.

A tale scopo l'ufficio predetto procederà:

- 1) per quanto riguarda i cancellati dalle liste, alla registrazione, alla voce n. 19, degli estremi del verbale della Commissione elettorale comunale;
- 2) per i nuovi iscritti nelle liste, al completamento della voce n. 16 con gli estremi del verbale della Commissione elettorale comunale. Contemporaneamente verrà riportato il numero di iscrizione nella lista elettorale generale, in alto, a sinistra, come indicato nello schema-tipo;
- 3) infine, per quanto riguarda i cittadini per i quali sia stata negata la iscrizione, alla registrazione, nella voce n. 18, del relativo motivo nonché degli estremi del verbale della Commissione elettorale comunale.

Si precisa che per le cancellazioni e le iscrizioni, di cui ai nn. 1 e 2, se le stesse vengono effettuate con la revisione dinamica, dovranno essere riportati - rispettivamente nelle voci nn. 19 e 16 - gli estremi del verbale di cui al secondo comma dell'art. 32, mentre per le cancellazioni e le iscrizioni effettuate con le revisioni semestrali si dovranno riportare gli estremi del verbale di cui al terzo comma dell'art. 30.

Del pari, per i cittadini di cui al n. 3, che non sono stati inclusi nel primo elenco per essere incorsi in una delle incapacità previste dall'art. 2, o la cui domanda o proposta di iscrizione non sia stata accolta dalla Commissione elettorale mandamentale, si dovranno indicare nella voce n. 18 gli estremi del verbale della Commissione elettorale comunale, di cui al suddetto terzo comma dell'art. 30.

Per i cittadini da iscrivere o da cancellare in seguito a sentenza vedasi il successivo paragrafo 71.

§ 63. - Accorgimenti per l'impostazione in due tempi delle schede generali nei comuni dotati di impianti meccanografici o elettronici

Come è dato rilevare, con le innovazioni apportate alla procedura per la compilazione in due tempi delle schede degli iscrivendi nelle liste elettorali, nei comuni forniti di impianti meccanizzati o elettronici dovrà essere riportato, in un secondo tempo, sul supporto elettronico o meccanografico, come disposto ai sopracitati paragrafi 59 e 60, soltanto il numero di iscrizione nella lista generale.

Non si ritiene, pertanto, che presenti difficoltà il dover riportare successivamente tale numero sugli anzidetti supporti, già completi di tutti gli altri dati.

Ove, peraltro, dovesse rivelarsi non agevole, per ragioni tecniche, procedere alla stampa in due tempi delle schede, si consente che, agli effetti della prima impostazione, vengano utilizzate schede provvisorie.

In tali schede, di identico formato del modello ufficiale, ma di diverso colore, dovranno essere riportati i



Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali

dati indicati al paragrafo 47 dal n. 2 al 15, ed alla voce n. 16 il motivo della iscrizione.

Esse, dopo essere state compilate con qualsiasi mezzo, dovranno essere inserite, in rigoroso ordine alfabetico, nel corrispondente settore del compartimento degli iscrivendi.

Dopo che saranno ultimate le operazioni relative alla revisione semestrale o dinamica delle liste, gli uffici elettorali comunali, potendo disporre, in tale fase, di tutti i dati necessari, provvederanno a compilare le schede definitive. Le schede provvisorie dovranno essere, quindi, distrutte immediatamente, sotto la personale responsabilità del consegnatario dello schedario.

§ 64. - Compilazione delle schede sezionali. Inserimento delle schede generali e sezionali nei cassetti e nei raccoglitori

Completate le schede generali, l'ufficio elettorale comunale, nei comuni che conservano lo schedario sezionale, dovrà procedere alla compilazione delle schede sezionali per tutti i nuovi iscritti, effettuando. sulla base delle schede generali, la registrazione delle generalità e di tutte le altre notizie richieste dalle varie voci delle schede medesime.

Si tenga presente, a questo proposito, che per i cittadini dei quali sia stata negata l'iscrizione non deve essere compilata la scheda sezionale.

Quindi, l'ufficio elettorale comunale, previo accurato controllo delle schede generali, e, eventualmente, delle schede sezionali compilate per i nuovi iscritti, deve provvedere all'inserimento delle stesse, in rigoroso ordine alfabetico, rispettivamente nei cassetti dello schedario generale e nei raccoglitori dello schedario sezionale.

I comuni sprovvisti di attrezzature meccanografiche o elettroniche, che dovranno procedere, entro il 10 aprile ovvero entro il 10 ottobre, ad una nuova ripartizione in sezioni del corpo elettorale o alla ricompilazione delle liste sezionali esistenti, imposteranno, invece, provvisoriamente, subito dopo la compilazione delle schede generali di cui al paragrafo 60, anche le schede sezionali relative agli iscrivendi nelle liste compresi nel 1º elenco di cui all'art. 16.

In dette schede dovranno essere riportati tutti i dati previsti dal modello ufficiale delle schede sezionali, eccezion fatta per il numero di iscrizione nella lista generale.

Appena compilate, le schede in parola vanno inserite, in ordine alfabetico, nei rispettivi raccoglitori sezionali ovvero vanno conservate provvisoriamente a parte, anche nei raccoglitori stessi.

In un secondo tempo, a seguito dei provvedimenti di approvazione da parte della Commissione elettorale mandamentale previsti dall'art. 40, le schede sezionali di che trattasi dovranno essere completate - sulla scorta degli atti della revisione semestrale - con il numero di iscrizione nelle liste generali dei cittadini iscritti, ed inserite nei rispettivi raccoglitori in ordine alfabetico; quelle, invece, intestate ai cittadini per i quali sia stata negata l'iscrizione dovranno essere subito distrutte.

I Comuni che, entro gli stessi termini, dovranno compilare solo liste per sezioni di nuova istituzione, osserveranno analoga procedura limitatamente, però, agli iscrivendi nelle liste che verranno assegnati alle nuove sezioni.

§ 65. - Estrazione dai raccoglitori e distruzione delle schede sezionali relative ai cancellati nei comuni che conservano lo schedario sezionale

Collocate a posto le schede generali e sezionali dei nuovi iscritti, l'ufficio elettorale comunale, sulla base delle schede generali relative ai cittadini cancellati dalle liste, provvederà all'estrazione dai raccoglitori dello schedario sezionale delle relative schede sezionali ed a distruggerle seduta stante.

§ 66. - Stampigliatura e sistemazione delle schede generali eliminate

Le schede generali relative a tutti i cittadini cancellati dalle liste e quelle relative ai cittadini dei quali sia stata negata l'iscrizione, appena completate con le annotazioni prescritte nei paragrafi precedenti, dovranno essere immediatamente stampigliate diagonalmente mediante un timbro a caratteri grandi recante la dicitura «Scheda eliminata».

Successivamente:

- a) le schede generali relative agli elettori cancellati dalle liste ed ai cittadini dei quali è stata negata l'iscrizione per una causa di incapacità temporanea dovranno essere inserite nel terzo settore del compartimento degli iscrivendi, ai sensi del precedente paragrafo 61;
- b) le schede, invece, eliminate per una causa di incapacità definitiva (come quella prevista dal n. 5 dell'art. 2) dovranno essere inserite, secondo l'ordine alfabetico, senza distinzione di sesso, in apposita cassettina, da conservare in un armadio dell'archivio dell'ufficio elettorale.

È ovvio che il terzo compartimento e la cassettina di cui sopra vanno aggiornati in rapporto ai casi di morte, emigrazione o per altre cause;

c) le schede, infine, relative ai cittadini cancellati dalle liste per morte, per emigrazione in altro Comune o per perdita della cittadinanza italiana, vanno conservate nell'archivio di deposito,



in una o più cassettine, senza distinzione di sesso, *per un periodo di almeno cinque anni*. Dette schede -ad evitare gravose operazioni di scarto - potranno essere conservate in ordine alfabetico separatamente per ciascun anno solare: all'inizio di ogni anno sarà così agevole eliminare definitivamente e distruggere le schede relative ad una intera annata per decorso quinquennio.

§ 67. - Adempimenti particolari per i comuni forniti di impianti elettronici o meccanografici

Le istruzioni che precedono, fatta eccezione per quelle attinenti alla tenuta dello schedario sezionale, valgono, naturalmente, anche per i comuni forniti di impianti elettronici o meccanografici, i quali dovranno procedere alla compilazione delle schede per i nuovi iscritti con i mezzi e le procedure di cui dispongono.

Per quanto concerne gli elettori cancellati dalle liste, i comuni stessi, dopo aver provveduto, come innanzi precisato, alla estrazione, annotazione e stampigliatura delle schede generali, dovranno provvedere alla eliminazione, dai supporti elettronici o meccanografici, dei nominativi degli anzidetti elettori, facendo in modo, in ogni caso, che, in occasione della stampa dei certificati elettorali, sugli stessi venga riportato il numero d'ordine che ciascun cittadino ha nella lista sezionale.

All'accorgimento di cui sopra dovrà farsi ricorso almeno sino a quando non venga effettuata una nuova ripartizione del corpo elettorale in sezioni o la ricompilazione ex novo delle liste sezionali, allo scopo di consentire la riproduzione di eventuali nuove copie delle esistenti liste sezionali che, come è noto, devono riprodurre integralmente quelle originali.

§ 68. - Variazioni per trasferimento di abitazione che comporti assegnazione ad altra sezione

A norma dell'art. 41, le variazioni per trasferimento di abitazione nella circoscrizione di altra sezione del comune vanno apportate d'ufficio dalla Commissione elettorale comunale con la procedura di cui all'art. 32 (revisione dinamica: vedi paragrafo 119) e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

Tali variazioni, e cioè l'aggiornamento dell'indirizzo e la registrazione del numero della nuova sezione di assegnazione, possono, pertanto, essere effettuate - sempre con inchiostro rosso - in un sol tempo sulle liste generali e sezionali, sulle schede generali e sezionali riportate sui supporti elettronici o meccanografici con le modalità già illustrate nel paragrafo 51.

Ovviamente, apportate le variazioni anzidette, le schede sezionali vanno inserite nel raccoglitore della nuova sezione cui l'elettore è stato assegnato.

In proposito si precisa che sulla lista sezionale, nella seconda colonna della voce «Annotazione», deve essere indicato il motivo della cancellazione - a mano od a mezzo di apposita stampigliatura -usando la seguente formula: «Cancellato con verbale n. del per assegnazione alla sezione n.».

§ 69. - Termini per le varie operazioni

Fermi restando i termini già prescritti nei paragrafi 58, 59 e 60, per il compimento delle operazioni in essi descritte, si dispone che quelle relative al completamento delle schede generali (paragrafo 62), alla compilazione delle schede sezionali per i nuovi iscritti nei comuni che conservano lo schedario sezionale e all'inserimento di tali schede nei cassetti e nei raccoglitori (paragrafo 64), alla eventuale estrazione ed alla distruzione delle schede sezionali dei cancellati (paragrafo 65), ed alla stampigliatura ed alla sistemazione delle schede eliminate (paragrafo 66), dovranno essere compiute **entro il termine massimo di quindici giorni** dalla ultimazione delle operazioni previste dall'art. 32, secondo comma, per le variazioni da apportare alle liste in seguito alla revisione dinamica, o dal termine finale del deposito delle liste rettificate, in conseguenza della revisione semestrale, di cui al penultimo comma dell'art. 30.

§ 70. - Aggiornamento dei compartimenti dei cancellandi e degli iscrivendi in casi particolari

Per quanto concerne la tenuta dei compartimenti dei cancellandi e degli iscrivendi, non appare superfluo precisare che è necessario procedere al tempestivo aggiornamento delle situazioni annotate nelle schede inserite nei suddetti compartimenti in tutti i casi in cui, prima che siano state adottate le relative decisioni da parte della competente Commissione elettorale, intervenga una variazione qualsiasi che possa comunque modificare non solo l'annotazione stessa ma anche l'inserimento della scheda in uno anziché in altro settore o compartimento.

Sarà necessario, cioè, curare l'aggiornamento del compartimento dei cancellandi e degli iscrivendi, in relazione ai casi in cui vengano a mancare le cause che comportano, rispettivamente, la cancellazione o l'iscrizione degli interessati nelle liste elettorali.

A titolo esemplificativo, si ritiene utile elencare qui di seguito alcuni dei più frequenti casi che comportano l'aggiornamento delle schede o dei vari settori dei due compartimenti in parola:

A) Primo settore del compartimento dei cancellandi



Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali

- 1) Riacquisto della capacità elettorale per annullamento della sentenza, amnistia o riabilitazione o decorso del termine da parte di cittadini che dovrebbero essere cancellati dalle liste in seguito a sentenza di condanna passata in giudicato o ad altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria.
- 2) Reimmigrazione di cittadini che dovrebbero essere cancellati dalle liste per trasferimento definitivo in altro comune.

L'aggiornamento di tale settore, contenente le schede relative a coloro che debbono essere cancellati con la revisione dinamica, va utilmente effettuato sino al momento in cui la Commissione elettorale comunale non abbia deliberato circa le cancellazioni stesse.

Pertanto, le schede dei cittadini, che venissero a trovarsi nelle condizioni sopraindicate, debbono essere di nuovo inserite nella parte principale dello schedario, dopo aver depennato alla voce n. 19 l'annotazione precedentemente registratavi ed averne precisato il motivo alla voce n. 20.

B) Primo settore del compartimento degli iscrivendi

Riemigrazione, perdita della cittadinanza italiana o della capacità elettorale o decesso di cittadini che dovrebbero essere iscritti nelle liste a seguito di immigrazione da altro comune.

Anche l'aggiornamento di tale settore, che contiene le schede degli iscrivendi con la revisione dinamica, va utilmente effettuato sino a quando la Commissione elettorale comunale non abbia deliberato le iscrizioni stesse.

In caso di riemigrazione, l'ufficio elettorale comunale provvederà ad annotare tale evento alla voce n. 20 delle schede che vanno, quindi, conservate nella apposita cassettina delle schede eliminate, previo inoltro al comune di nuova residenza del Modello 3/D e del fascicolo personale ricevuto dal comune di prima emigrazione.

Invece, in caso di morte, di perdita della cittadinanza italiana o della capacità elettorale, le schede dovranno essere estratte dal primo settore, annotate, alla voce n. 18, con il motivo per il quale non potrà procedersi alla iscrizione degli interessati nelle liste e conservate a parte nel settore stesso. Successivamente, dopo che la Commissione elettorale comunale avrà dato atto, nel verbale di cui al secondo comma dell'art. 32, dei motivi per i quali non ha proceduto alle relative iscrizioni, l'ufficio elettorale comunale dovrà completare nelle schede predette l'annotazione apposta alla voce n. 18 con gli estremi del verbale e, dopo averle stampigliate, le dovrà inserire, a seconda dei casi, nel terzo settore degli iscrivendi o nelle apposite cassettine delle schede eliminate (v. paragrafo 66).

C) Secondo settore del compartimento degli iscrivendi

Emigrazione, perdita della cittadinanza italiana o della capacità elettorale, decesso dei cittadini che dovrebbero essere iscritti nelle liste con la revisione semestrale.

In caso di emigrazione, occorre distinguere se la relativa pratica migratoria si sia perfezionata *prima* o *dopo* del 15 febbraio e del 15 agosto, date, queste, cui si riferisce la situazione demografica del comune rispettivamente per ciascuna revisione semestrale.

Nella prima ipotesi le schede relative ai cittadini emigrati vanno estratte dal secondo settore e subito distrutte: ma, se la pratica migratoria è stata definita pochi giorni prima delle suddette date, è necessario che il sindaco avverta il comune di immigrazione, se del caso telegraficamente, che i cittadini di che trattasi non sono stati inclusi nell'elenco preparatorio di cui all'art. 8, adempimento, questo, cui devono provvedere, pertanto, i rispettivi comuni di immigrazione.

Nel caso, invece, che le pratiche migratorie di cui trattasi si siano perfezionate dopo il 15 febbraio ed il 15 agosto, rispettivamente per ciascuna revisione semestrale, le schede relative ai cittadini emigrati non possono essere estratte *per alcun motivo* dal secondo settore del compartimento degli iscrivendi per essere inserite nel primo settore del compartimento dei cancellandi, in quanto nessuna variazione, conseguente a movimenti migratori può essere effettuata nei confronti di coloro che non sono ancora iscritti nelle liste.

Pertanto, nella fattispecie, si dovrà prima procedere alla iscrizione dei cittadini emigrati con la revisione semestrale in corso, e, in un secondo tempo, alla loro cancellazione, *per trasferimento*, con la prima revisione dinamica utile.

Per quanto attiene ai casi di morte ovvero di perdita della cittadinanza italiana o della capacità elettorale, se questi dovessero verificarsi prima che sia stato compilato l'elenco primo di cui all'art. 16, la Commissione elettorale comunale, nel verbale prescritto dall'art. 17, dovrà dare atto dei motivi per cui non ha proposto le relative iscrizioni: in un secondo tempo, dopo le decisioni della Commissione elettorale mandamentale, le schede verranno completate con le prescritte annotazioni, stampigliate, ed inserite, a seconda dei casi, nel terzo settore del compartimento degli iscrivendi o nelle apposite

cassettine delle schede eliminate.

Se, però, i casi di morte ovvero di perdita della cittadinanza italiana o della capacità elettorale dovessero verificarsi dopo che la Commissione elettorale comunale abbia già proceduto alla formazione dell'elenco primo di cui all'art. 16, il sindaco deve darne notizia e trasmettere i relativi documenti probatori alla Commissione elettorale mandamentale affinché questa - sempre che non abbia già disposto le conseguenti iscrizioni - possa provvedere a cancellare d'ufficio dal suddetto elenco i nominativi dei cittadini nei cui confronti siano venuti a mancare i requisiti necessari per l'iscrizione nelle liste.

In caso contrario, si provvederà alla cancellazione con la prima revisione dinamica utile successiva alle operazioni conclusive della revisione semestrale.

D) Terzo settore del compartimento degli iscrivendi

Emigrazione, perdita della cittadinanza italiana o della capacità elettorale a carattere permanente, decesso di cittadini tenuti in evidenza per l'iscrizione o la reiscrizione nelle liste, perché colpiti da una causa di incapacità a carattere temporaneo.

Le schede, verificandosi tali eventi, vanno prelevate ed inserite nelle apposite cassettine delle schede eliminate, dopo aver registrato le annotazioni del caso alla voce n. 20.

Per i cittadini emigrati si ricorda che, contemporaneamente, l'ufficio elettorale deve provvedere a trasmettere i relativi fascicoli personali ai rispettivi comuni di immigrazione.

§ 71. - Adempimenti attinenti alle schede degli elettori iscritti o cancellati dalle liste in virtù di sentenza di Corte d'Appello o della Corte di Cassazione

Come è noto, i ricorsi proposti a norma del Titolo IV del Testo Unico si includono con una sentenza della Corte d'appello o, in successiva istanza, della Corte di Cassazione, con la quale viene riconosciuta o denegata la capacità elettorale di singoli soggetti.

Tali sentenze, in virtù dell'art. 45, sono comunicate, tra gli altri, al sindaco, per la esecuzione e la notificazione.

Ciò stante, nel caso specifico è demandato al sindaco, anziché alle commissioni elettorali comunale e mandamentale, il compito di provvedere alle iscrizioni nelle liste elettorali di quelle persone alle quali le anzidette decisioni riconoscono la capacità elettorale ed alla cancellazione dalle liste stesse, qualora vi fossero iscritte, di quelle persone che le sentenze medesime, escludono dal diritto di voto.

S'intende che, in tale ipotesi, il sindaco stesso deve immediatamente comunicare alla Commissione mandamentale i numeri di lista generale e sezionale che risulteranno assegnati agli iscritti nelle liste e la avvenuta cancellazione degli eliminati, per consentire a questo consesso di far apportare agli esemplari delle liste elettorali in suo possesso le medesime variazioni.

Dalle caratteristiche di tale procedimento consegue che le corrispondenti variazioni allo schedario elettorale vanno effettuate, a differenza di quanto si è prescritto per le variazioni normali, in un sol tempo, e, quindi, senza provvedere al preliminare aggiornamento dei compartimenti degli iscrivendi e dei cancellandi.

In particolare, allorché, per effetto delle cennate sentenze, si provvede alla iscrizione nelle liste di un cittadino, contemporaneamente a tale iscrizione l'ufficio elettorale comunale deve compilare la scheda generale dell'interessato per tutte le voci prescritte, compreso il numero di iscrizione nella lista generale, e con l'annotazione, alla voce n. 20, degli estremi della sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione.

Tale scheda va, quindi, inserita, seduta stante, nella parte principale dello schedario, secondo l'ordine alfabetico, mentre la scheda a suo tempo compilata e inserita nel terzo settore o nelle cassettine delle schede eliminate deve essere distrutta.

I comuni che conservano lo schedario sezionale, prima di provvedere all'inserimento predetto, compileranno la corrispondente scheda sezionale, con l'osservanza delle norme di cui alla Sezione II del presente capitolo.

Allorché in base alle sentenze medesime si provvede, invece, alla cancellazione di un cittadino dalle liste, l'ufficio elettorale deve estrarre immediatamente la relativa scheda dalla parte principale dello schedario, annotare sulla stessa, alla voce n. 19, il motivo della cancellazione, e, alla voce n. 20, gli estremi della sentenza e la data della variazione; quindi, se trattasi di incapacità elettorale temporanea, deve inserirla, dopo averla stampigliata, nel terzo settore del compartimento degli iscrivendi, oppure nell'apposita cassettina, se trattasi di incapacità definitiva.

In pari tempo, nei comuni che conservano lo schedario sezionale, l'ufficio predetto estrarrà la corrispondente scheda sezionale dal raccoglitore e la distruggerà seduta stante.

Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali



RACCOLTA PARERI IN MATERIA ELETTORALE espressi dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

SEZIONE V – FASCICOLI PERSONALI DEGLI ELETTORI

§ 72. - Impianto e loro numerazione

Tutti gli atti relativi alle iscrizioni di ciascun cittadino, nonché quelli che abbiano dato luogo alle successive variazioni (come cambi di abitazione, rettifica di generalità, esiti di accertamenti disposti dal comune circa il titolo di studio, la professione od il mestiere, ecc.) fino a quelli in base ai quali verrà disposta la cancellazione dalle liste dell'interessato per morte, perdita della cittadinanza, condanna, ecc., o per il trasferimento in altro comune, vanno custoditi in appositi fascicoli personali, da predisporsi contemporaneamente alla impostazione delle schede generali degli iscrivendi nelle liste elettorali.

Essi devono recare una numerazione progressiva unica, che va trascritta sulle corrispondenti schede generali, in modo che sia sempre possibile risalire dalla scheda al fascicolo individuale.

Si precisa che il numero d'ordine non può corrispondere al numero di iscrizione del cittadino nelle liste generali sia perché il fascicolo viene impostato prima dell'iscrizione nelle liste, sia perché le liste generali sono distinte per sesso e, conseguentemente, si avrebbe una doppia numerazione dei fascicoli medesimi; inoltre si renderebbe necessario l'aggiornamento della numerazione nel caso di unificazione delle liste generali e le conseguenti rettifiche della relativa annotazione sulle schede dello schedario, ciò che è assolutamente sconsigliabile.

In proposito viene segnalato che la numerazione dei fascicoli, specie nei comuni di maggiore densità demografica, ha raggiunto cifre elevate che a volte, a causa dello spazio limitato, non è agevole riportare sulle liste, sulle schede e, particolarmente, sui rapporti elettronici o meccanografici.

Al riguardo - nella considerazione, come risulta dai paragrafi seguenti, che molti fascicoli verranno eliminati definitivamente dagli archivi - si consente, per bloccare l'ulteriore progredire della numerazione, che i numeri resisi disponibili vengano utilizzati per l'impianto dei nuovi fascicoli.

È ovvio che il ricorso a tale accorgimento va subordinato ad una adeguata organizzazione dell'ufficio elettorale ed all'adozione di ogni cautela per evitare duplicazioni di numeri od altri inconvenienti.

§ 73. - Documentazione dei fascicoli personali

Come è noto, per l'iscrizione nelle liste elettorali devono sussistere, per ciascun cittadino, i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e cioè la cittadinanza italiana, l'età, l'assenza delle cause che escludono la capacità elettorale e, eccezion fatta per i connazionali residenti all'estero, l'iscrizione nell'anagrafe del comune di residenza.

Per comprovare, pertanto, in qualsiasi sede e momento, la legittimità di ogni iscrizione nelle liste, è necessario che i singoli fascicoli personali siano corredati dai seguenti documenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita;
- 2) certificato penale;
- 3) certificato di residenza;
- 4) certificato di cittadinanza.

Nei fascicoli dovranno essere conservati, inoltre, l'eventuale sentenza della Corte d'appello, la domanda per i connazionali residenti all'estero, le comunicazioni concernenti l'interessato pervenute dagli uffici anagrafe e stato civile

o da altro comune ecc.

Si precisa che i certificati di residenza e cittadinanza possono essere rilasciati dal sindaco anche cumulativamente, a mezzo di un unico attestato.

§ 74. - Trasmissione ai Comuni di immigrazione dei fascicoli personali dei cittadini cancellati dalle liste per trasferimento di residenza

Allo scopo di alleggerire ulteriormente la tenuta degli schedari e degli archivi elettorali, si dispone che i fascicoli dei cittadini, cancellati dalle liste con le revisioni dinamiche per trasferimento di residenza, vengano inviati, con tutti gli atti in essi conservati, al comune di immigrazione unitamente alla dichiarazione del sindaco del comune di emigrazione, attestante l'avvenuta cancellazione da quelle liste, dichiarazione che, come è noto, viene fornita con il Mod. 3/D.

A tal fine, gli uffici elettorali comunali - subito dopo aver inserito nel primo settore del relativo compartimento le schede generali dei cancellandi - preleveranno dall'archivio i rispettivi fascicoli e controlleranno che gli stessi contengano i documenti prescritti provvedendo, in mancanza di alcuno di essi, alle necessarie integrazioni, eccezion fatta per il certificato di cittadinanza, per il quale dovrà provvedere il comune di immigrazione.

I fascicoli verranno tenuti da parte per essere in seguito spediti, come innanzi detto, ai comuni di immigrazione, insieme con i Modd. 3/D.

Nel caso che la quantità dei fascicoli fosse rilevante, è consigliabile che gli stessi vengano inviati con



plico a parte.

Comunque, gli uffici comunali valuteranno di volta in volta le modalità delle spedizioni, tenendo, però, presente che *i Modd. 3/D debbono pervenire a destinazione tempestivamente* in modo da non ritardare le conseguenti iscrizioni nelle liste elettorali, che vanno effettuate entro i termini di legge.

I comuni di immigrazione, da parte loro, appena ricevuti i fascicoli, provvederanno ad inserire - dopo un accurato controllo - la documentazione in essi contenuta, rispettivamente per ciascun iscrivendo, nei fascicoli già predisposti all'atto dell'impostazione delle schede generali (v. paragrafo 72), aggiungendovi, naturalmente, il certificato di residenza cumulativamente con il certificato di cittadinanza, se quest'ultimo non è già in atti.

Effettuata tale operazione, le copertine dei vecchi fascicoli vanno distrutte.

Si precisa, infine, che i comuni di emigrazione dovranno conservare le relate di notifica delle cancellazioni effettuate (Mod. 4/D), opportunamente disposte in ordine alfabetico, nel fascicolo generale della revisione dinamica cui si riferiscono, non essendo più possibile inserirle nei rispettivi fascicoli personali degli emigrati, fascicoli che, come sopra detto, vanno trasmessi, assieme al Mod. 3/D, ai rispettivi comuni di immigrazione.

§ 75. - Trasmissione ai Comuni di immigrazione dei fascicoli dei cittadini non iscritti o già cancellati dalle liste per una causa di incapacità elettorale

Per quanto concerne i cittadini che, non iscritti o già cancellati dalle liste per una causa di incapacità elettorale, dovessero trasferire in seguito la propria residenza, si dispone:

- a) gli uffici dei comuni di emigrazione, ad avvenuta cancellazione dall'anagrafe delle persone in parola, trasmetteranno ai comuni di immigrazione i rispettivi fascicoli, precisando, in una lettera di accompagnamento, il motivo e gli estremi del verbale di cancellazione dalle liste o di non iscrizione nelle stesse a suo tempo adottato.
- "Le relative schede generali vanno, poi, conservate nella o nelle apposite cassettine delle schede eliminate, dopo aver apposto, nella voce «Annotazioni», la seguente nota: «Emigrato nel comune di»";
- b) i Comuni di immigrazione provvederanno, da parte loro, ad impiantare e ad inserire nell'archivio corrente i nuovi fascicoli e ad inserire, altresì, le relative schede, già predisposte e conservate nel primo settore del compartimento degli iscrivendi a norma del § 59, rispettivamente nel terzo settore degli iscrivendi o nelle apposite cassettine, a seconda che trattasi di incapacità temporanea oppure definitiva.

Nell'ipotesi, infine, che non si rinvenissero i fascicoli dei cittadini emigrati o che questi non fossero stati iscritti nelle liste per omissione od altra causa, i comuni di emigrazione dovranno fornire a quelli di immigrazione le delucidazioni del caso per il necessario rinnovo dell'istruttoria.

§ 76. - Trasferimento all'archivio di deposito dei fascicoli relativi ai cittadini cancellati dalle liste per morte o per perdita della cittadinanza

Sempre allo scopo di consentire agli uffici elettorali comunali una maggiore disponibilità di spazio, si prescrive che tutti i fascicoli personali di coloro che siano cancellati dalle liste per morte o per perdita della cittadinanza vengano trasferiti dall'archivio corrente a quello di deposito, dove saranno custoditi per un periodo di cinque anni.

Tali fascicoli - ad evitare gravose, ricorrenti operazioni di scarto - potranno essere conservati, in ordine numerico, separatamente per ciascun anno solare: all'inizio di ogni anno sarà così agevole eliminare definitivamente ed inviare al macero, con le consuete modalità valevoli per lo scarto degli atti di archivio, quelli relativi ad un'intera annata per decorso quinquennio.

I fascicoli, invece, relativi alle persone non iscritte o cancellate dalle liste per una causa di incapacità elettorale definitiva o temporanea devono essere tenuti nell'archivio corrente, con quelli degli elettori iscritti, nello stesso unico ordine numerico progressivo; essi dovranno essere utilizzati per la reiscrizione nelle liste dei cittadini che, a qualsiasi titolo, riacquistassero la capacità elettorale.

I fascicoli in parola, peraltro, vanno trasferiti all'archivio di deposito in caso di morte o perdita della cittadinanza italiana degli interessati.

§ 77. - Fascicoli personali degli elettori nel Trentino-Alto Adige

Per ogni elettore iscritto nelle liste aggiunte (v. sezione II del Capitolo VI, a pag. 47) dovrà essere istituito il fascicolo personale, con l'osservanza delle modalità di cui ai paragrafi precedenti.

I fascicoli e le schede elettorali, dopo la cancellazione dei rispettivi intestatari dalle liste elettorali aggiunte per aver maturato il prescritto periodo di residenza nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, dovranno essere eliminati in quanto, a tutti gli effetti di legge, le persone di cui trattasi, da quel momento, per l'esercizio del diritto di voto in qualsiasi genere di consultazione, avranno un solo domicilio



elettorale: quello del comune di residenza, che continuerà a mantenere il relativo fascicolo personale. SEZIONE VI

ISTRUZIONI COMPLEMENTARI

§ 78. - Registro degli emigrati temporaneamente o definitivamente all'estero

Al fine di integrare la tenuta delle liste e degli schedari elettorali, appare utile mantenere la prescrizione secondo la quale ogni comune deve tenere un apposito unico registro degli emigrati all'estero.

Su tale registro per ogni elettore dovrà essere annotato il relativo recapito all'estero nonché il Consolato competente per territorio.

Il registro dovrà essere costantemente aggiornato per consentire il tempestivo invio di eventuali notificazioni nonché delle cartoline-avviso, in caso di consultazioni elettorali, sempre che gli interessati abbiano compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il 18º anno di età.

L'Ufficio elettorale curerà l'aggiornamento del registro stesso e degli indirizzi dei singoli iscritti, sia in base alle notizie che l'ufficio anagrafe dovrà fornirgli sulla scorta dello «schedario degli emigrati e degli emigranti per l'estero», prescritto dall'Istituto Centrale di Statistica, sia rivolgendosi, ove necessario, ai congiunti che risiedono sul posto, ed anche agli uffici del lavoro.

Si ritiene utile ricordare, infine, che nei confronti degli elettori emigrati temporaneamente all'estero nessuna annotazione o stampigliatura va apposta sulle liste e sulle schede.

§ 79. - Vigilanza del sindaco e della giunta municipale sull'impianto e la tenuta dello schedario elettorale

Il sindaco, come ufficiale del Governo, e la giunta municipale, per la specifica competenza assegnatale in materia dall'art. 6, sesto comma, sono tenuti a vigilare sull'impianto e sulla regolare tenuta dello schedario elettorale, assicurandosi innanzi tutto che siano osservate le prescrizioni circa la più idonea sistemazione dei mobili nei locali dell'ufficio elettorale e per la designazione del consegnatario dello schedario stesso e del suo sostituto, nonché dell'eventuale altro personale da adibirsi alle operazioni inerenti alla sua tenuta.

Dovranno assicurarsi, inoltre, che tutte le operazioni illustrate nella presente circolare vengano eseguite con la massima precisione e con il rispetto delle modalità e dei termini stabiliti per ciascuna di esse.

La citata disposizione di legge prescrive che tali verifiche possono essere effettuate ogni qualvolta la giunta lo ritenga opportuno e, in ogni caso, nei mesi di gennaio e luglio e cioè prima dell'inizio di ciascuna revisione semestrale.

Della effettuata verifica deve essere redatto apposito verbale.

Data la strettissima connessione esistente tra lo schedario e le liste elettorali e la funzione preparatoria che lo schedario stesso, per mezzo dei suoi compartimenti, riveste nei riguardi delle revisioni dinamiche e semestrali delle liste, il Testo Unico prevede negli articoli 55 e 56 sanzioni penali a carico di chiunque «include o sposta arbitrariamente schede dallo schedario» e di «chiunque sottrae od altera» le schede di cui trattasi.

È evidente che coloro i quali si rendono responsabili di ritardi od omissioni nello svolgimento delle varie operazioni relative alla tenuta dello schedario, tali da incidere sulla regolarità e tempestività di quelle inerenti alla tenuta ed alla revisione delle liste elettorali, possono incorrere anche nelle sanzioni previste dall'art. 54, specialmente quando si sia resa necessaria l'applicazione del disposto del precedente art.

In ogni caso, anche se le infrazioni non raggiungano gli estremi di reato, a carico dei responsabili sono sempre applicabili le normali sanzioni disciplinari previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

§ 80. - Manutenzione, sostituzione e integrazione dei mobili dello schedario per le future esigenze Acquisto di mobili e di schede

Lo Stato ha dato, ormai da tempo, completa attuazione al disposto dell'art. 5, ultimo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, avendo provveduto a fornire ai comuni, a proprie spese, i mobili e le schede per l'impianto dello schedario elettorale o, quanto meno, a concedere un contributo pari all'importo dell'impianto ministeriale a quei comuni che hanno ritenuto di acquistare direttamente uno schedario di tipo speciale.

D'altra parte è da tener presente che, effettuata la fornitura anzidetta, per la quale era stato previsto nel bilancio di questo Ministero il necessario stanziamento, è venuta a mancare ogni altra disponibilità di fondi, così che, per l'avvenire, le singole amministrazioni dovranno provvedere esclusivamente con i propri mezzi a far fronte alle ulteriori esigenze del servizio.

Pertanto, i comuni dovranno provvedere:

a) alla manutenzione dei mobili medesimi ed alle riparazioni e sostituzioni che si rendessero



necessarie per eventuali quasti;

b) all'acquisto delle schede generali e, dove sono mantenuti gli schedari sezionali, delle schede sezionali occorrenti per i nuovi elettori.

Come per la manutenzione e per la sostituzione dei mobili dello schedario e per gli stessi motivi, le singole amministrazioni comunali dovranno provvedere con i propri mezzi a far fronte anche alle esigenze inerenti ai futuri sviluppi del corpo elettorale - sia in seguito al normale incremento demografico, sia in seguito a variazioni territoriali oppure a variazioni nella distribuzione in sezione del corpo elettorale medesimo.

Analogamente dovrà procedersi in caso di costituzione di nuovi comuni, quando non sia possibile provvedere - mediante ripartizione degli elementi costituenti lo schedario del comune ex capoluogo - ad assicurare ai nuovi enti l'assegnazione di uno schedario adeguato alle rispettive necessità.

CAPITOLO VIII

LA REVISIONE SEMESTRALE DELLE LISTE GENERALI

§ 81. - Premesse sulle operazioni per la revisione semestrale delle liste generali

In armonia con quanto prescritto dall'art. 48 della Costituzione, la legislazione vigente mira a consentire l'esercizio del diritto di voto a tutti i cittadini che compiano il 18º anno di età alla data di una qualsiasi consultazione elettorale.

Per raggiungere tale scopo, l'aggiornamento delle liste, a norma dell'art. 7 del Testo Unico, viene effettuato a mezzo di due revisioni semestrali con le quali d'ufficio si procede alla iscrizione anticipata dei cittadini che compiranno il 18º anno di età nel semestre successivo a quello in cui ha luogo la revisione.

Con il sistema della iscrizione anticipata, però, le liste vanno a comprendere anche i cittadini che ancora non sono elettori, perché, pur essendo in possesso di tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, mancano momentaneamente del requisito della età, che, peraltro, acquisteranno, a mano a mano, nel semestre successivo a quello della loro iscrizione nelle liste.

Conseguentemente, il legislatore ha previsto - in caso di elezioni - la cancellazione, sull'esemplare delle liste sezionali destinato al seggio per le operazioni di voto, dei nominativi di quei cittadini che nel primo giorno della votazione non abbiano compiuto il 18º anno di età.

§ 82. - I tempi delle revisioni semestrali delle liste elettorali – Responsabilità degli organi preposti alle relative operazioni

Come accennato, a norma dell'art. 7, l'aggiornamento delle liste si attua a mezzo di due revisioni semestrali con le modalità e nei termini previsti dal vigente Testo Unico.

Con la revisione che viene effettuata durante il secondo semestre solare dell'anno, debbono essere iscritti nelle liste coloro che compiranno il 18º anno di età dal 1º gennaio al 30 giugno dell'anno successivo; con la revisione da attuare durante il primo semestre solare dell'anno, vanno iscritti i cittadini che compiranno il 18º anno di età dal 1º luglio al 31 dicembre dello stesso anno.

Le variazioni apportate alle liste hanno effetto, rispettivamente, il 1º gennaio ed il 1º luglio di ogni anno. In conseguenza, per le elezioni indette tra il 1º gennaio ed il 30 giugno, sono valide le liste entrate in vigore il 1º gennaio dello stesso anno, e, per quelle indette tra il 1º luglio ed il 31 dicembre, sono valide le liste entrate in vigore il 1º luglio.

Presso qualche comune è stato rilevato che a volte vengono ignorate le forme degli atti e superati i termini prescritti dalla legge sull'elettorato attivo, nell'erroneo convincimento che sia sufficiente badare alla sostanza degli adempimenti relativi agli accertamenti della posizione elettorale dei cittadini.

A questo riguardo, anche a prescindere dalla considerazione che, disattendendo le formalità prescritte, si determina la carenza dell'unico presupposto che possa garantire la legittimità dell'ammissione o dell'esclusione del cittadino dal voto, si osserva che, quando il legislatore, a garanzia della forma prescritta, ha previsto addirittura delle sanzioni penali, non può non dedursi l'essenzialità della forma medesima, come per gli atti dello stato civile.

In proposito, si richiama la particolare attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 52 del Testo Unico, il quale sancisce che il sindaco o chi ne esercita le funzioni, i componenti delle commissioni elettorali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarità degli adempimenti loro assegnati dalle vigenti norme sulla tenuta e la revisione delle liste elettorali.

§ 83. - Collegamenti fra l'ufficio elettorale e gli altri uffici comunali per l'aggiornamento delle liste Si è già detto al paragrafo 50 degli stretti collegamenti che devono intercorrere tra l'ufficio elettorale comunale e gli altri uffici demografici del comune.

In questa sede, si ritiene di dover richiamare la particolare attenzione degli uffici elettorali sulla opportunità di controllare sulla base delle risultanze degli estratti degli atti di nascita -acquisiti, come si



dirà al paragrafo seguente, al fascicolo personale dei singoli interessati - l'esattezza delle generalità e degli altri dati contenuti nelle comunicazioni; eventuali errori riscontrati, oltre ad essere preventivamente eliminati dagli atti elettorali, vanno segnalati con ogni sollecitudine agli uffici anagrafici per le rettifiche del caso nel registro di popolazione.

Per quanto concerne gli errori contenuti negli atti dello stato civile, si chiarisce che, a norma dell'art. 451 codice civile, gli atti medesimi fanno prova, fino a querela di falso, di ciò che in essi è attestato dall'ufficiale pubblico e che, peraltro, a mente dell'art. 454 codice civile, le rettificazioni degli atti medesimi vanno effettuate in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato.

Da tali disposizioni discende che, nel caso in esame, le generalità risultanti dai registri dello stato civile, anche se errate, devono essere riprodotte nelle liste elettorali, sino a quando non siano eventualmente rettificate da una sentenza emessa dal competente tribunale.

§ 84. - La documentazione necessaria per comprovare il possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione nelle liste - I fascicoli personali

Com'è dato rilevare da quanto sinora illustrato, l'iscrizione nelle liste è subordinata ai requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, e cioè la cittadinanza italiana, l'età, l'assenza delle cause che escludono la capacità elettorale, eccezion fatta per i cittadini emigrati definitivamente all'estero, l'iscrizione nella anagrafe della popolazione residente nel comune.

Come già detto al paragrafo 73 per l'accertamento del possesso o della carenza dei requisiti e per comprovare, inoltre, in qualsiasi sede e momento, la legittimità di ogni iscrizione nelle liste, l'ufficio elettorale comunale, per ciascun iscrivendo, dovrà acquisire i seguenti documenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita;
- 2) estratto dell'elenco preparatorio con le annotazioni del casellario giudiziale (certificato penale);
- 3) certificato di residenza;
- 4) certificato di cittadinanza.

Questi due ultimi certificati possono essere rilasciati dal sindaco cumulativamente, a mezzo di un unico attestato.

Oltre a tale documentazione, che ha carattere di assoluta inderogabilità, possono peraltro influire sulla posizione elettorale del cittadino, e pertanto determinarne la non iscrizione o la cancellazione dalle liste, eventuali circostanze deducibili dalle segnalazioni della autorità provinciale di pubblica sicurezza (per quanto attiene alla causa ostativa di cui all'art. 2, n. 3), dalle sentenze dell'autorità giudiziaria, dalle domande dei residenti all'estero, dalle segnalazioni dei comuni o dell'autorità consolare relative alla perdita della cittadinanza italiana, dalle comunicazioni degli uffici giudiziari concernenti la perdita del diritto elettorale, dalle comunicazioni degli uffici anagrafe e di stato civile del comune, ecc. ecc.

Tutti i suindicati documenti vanno conservati, per ciascun interessato, nei rispettivi fascicoli personali, come già precisato ai paragrafi 72 e 73.

In tali fascicoli, ovviamente, vanno altresì conservati i documenti relativi alle variazioni da apportare alle liste in sede di revisione dinamica.

§ 85. - L'elenco preparatorio previsto dall'art. 8 del Testo Unico

Il primo adempimento, connesso all'attuazione della revisione semestrale delle liste, è costituito dalla compilazione dell'elenco preparatorio previsto dall'art. 8.

L'elenco preparatorio, che non può essere sostituito con raccolte di moduli individuali intestati a singoli cittadini, dovrà essere compilato in conformità dell'allegato mod. 3 e dovrà contenere, per ciascun iscrivendo, tutti i dati indicati in testa all'intercalare del modello stesso.

Il citato art. 8 dispone che il sindaco, sulla scorta dei registri di stato civile e anagrafe e dello schedario elettorale, dovrà compilare:

- 1) **entro il mese di febbraio di ciascun anno**, un elenco, in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del comune alla data del 15 febbraio, compiranno il 18º anno di età dal 1º luglio al 31 dicembre;
- 2) **entro il mese di agosto di ciascun anno**, un elenco, in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del comune alla data del 15 agosto, compiranno il 18º anno di età dal 1º gennaio al 30 giugno dell'anno successivo.

Nel caso di distruzione totale o parziale, si provvede con gli elementi che possono essere ricavati dagli atti dello stato civile, dalle liste di leva e dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale. Quando manchino anche questi documenti, vi suppliscono le indicazioni dei registri, atti e documenti in possesso di altri enti od uffici.



In relazione a quanto sopra, nell'elenco preparatorio dovranno essere compresi:

 a) i cittadini che compiranno il 18º anno di età nel semestre successivo a quello in cui ha luogo la revisione semestrale, e cioè rispettivamente per le due revisioni, dal 1º gennaio al 30 giugno e dal 1º luglio al 31 dicembre.

Al riguardo una questione particolare insorge a proposito della iscrizione di quei cittadini che, trovandosi in procinto di essere iscritti nelle liste elettorali, trasferiscano la loro residenza da un comune all'altro della Repubblica.

Con richiamo a quanto già detto al paragrafo 70, sub lettera c), occorre precisare che, se la relativa pratica migratoria si sia perfezionata prima del 15 febbraio e del 15 agosto, date, queste, cui si riferisce la situazione demografica del comune rispettivamente per ciascuna revisione semestrale, i nominativi dei cittadini emigrati in altri comuni non vanno compresi nell'elenco preparatorio. Peraltro, se la pratica stessa è stata definita pochi giorni prima delle suddette date, è necessario, ad evitare eventuali indebite omissioni, che il sindaco avverta il comune di immigrazione, se del caso telegraficamente, che i cittadini di che trattasi non sono stati inclusi nell'elenco preparatorio, adempimento, questo, cui devono provvedere, pertanto, i rispettivi comuni di immigrazione.

Nel caso, invece, che la pratica migratoria, alla data del 15 febbraio e del 15 agosto, non fosse stata ancora definita, i nominativi dei cittadini interessati debbono essere compresi nell'elenco preparatorio, affinché gli stessi, se in possesso dei requisiti prescritti, vengano iscritti nelle liste con la revisione semestrale in corso: in un secondo tempo verrà provveduto alla loro cancellazione dalle liste, per trasferimento, con la prima revisione dinamica utile.

I cittadini eliminati dall'anagrafe della popolazione residente per emigrazione definitiva all'estero vanno inclusi nell'elenco preparatorio in quanto gli stessi vanno iscritti nelle liste e mantengono tale iscrizione, a norma dell'art. 11, primo comma.

b) coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana e compiranno entro il semestre successivo il 18º anno di età.

§ 86. - Gli accertamenti presso gli uffici dei casellari giudiziali

A norma dell'art. 9, il sindaco, entro il mese di febbraio, per la prima revisione semestrale delle liste, ed entro il mese di agosto, per la seconda revisione semestrale delle stesse, è tenuto a trasmettere per ogni singolo nominativo un estratto dell'elenco preparatorio agli uffici dei casellari giudiziali competenti. Per ciascun casellario gli uffici comunali dovranno compilare apposita richiesta, conforme all'allegato mod. 4, alla quale vanno uniti, opportunamente cuciti, gli estratti in parola, da redigersi su stampati predisposti in base all'allegato mod. 5.

La prescrizione legislativa, per cui gli estratti stessi vanno redatti per ogni singolo nominativo, è giustificata dalla esigenza che le certificazioni dei casellari giudiziali devono essere incluse nel fascicolo personale di ciascun interessato, costituendo documento insostituibile per il riconoscimento della capacità elettorale. Ciò considerato, è indispensabile che in tali estratti siano indicati con la massima esattezza i dati anagrafici, in modo da ridurre al minimo, oltre che il tempo occorrente per le ricerche stesse, il pericolo di errori e di equivoci sui cittadini da iscrivere nelle liste.

Inoltre, per agevolare ancora il compito dei casellari, sarà bene che i sindaci non attendano gli ultimi giorni di febbraio o di agosto per inviare le predette richieste.

Per coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana e per i cittadini italiani nati all'estero, l'estratto dell'elenco è trasmesso all'ufficio del casellario giudiziale presso il tribunale di Roma.

Gli uffici dei casellari giudiziali, eseguiti gli accertamenti di competenza, devono restituire ai comuni, entro il 20 marzo ed il 20 settembre, rispettivamente per ciascuna delle due revisioni semestrali, gli estratti suddetti previa apposizione della annotazione «nulla» per ciascun nominativo nei cui confronti non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino la perdita della capacità elettorale, e della annotazione, per gli altri nominativi, delle iscrizioni esistenti, osservando il disposto di cui all'art. 609 del codice di procedura penale.

Il citato articolo prescrive che «nei certificati spediti per ragioni di elettorato non si fa menzione delle condanne e degli altri provvedimenti che non hanno influenza sul diritto elettorale».

Tale disposizione legislativa, indubbiamente, tende a non ingenerare erronee interpretazioni da parte delle commissioni elettorali ed a facilitarne nello stesso tempo i compiti.

Ma tutto ciò non esime le commissioni elettorali dal valutare se ed in quale misura tali iscrizioni incidano concretamente sulla capacità elettorale di ciascun cittadino ed in caso di dubbio, anche nei riguardi di coloro nei cui confronti il casellario ha certificato l'inesistenza di alcuna iscrizione, sono tenute, per gli ulteriori accertamenti, ad interessare nuovamente lo stesso casellario e, se del caso, anche l'autorità giudiziaria.



Infatti, a norma dell'art. 49, tutti i pubblici uffici, a richiesta dei comuni e delle commissioni elettorali, devono fornire i documenti necessari per gli accertamenti relativi alla revisione delle liste.

Nei riguardi delle condanne per le quali è stato disposto con la sentenza il divieto di menzionarle nei certificati penali estratti dal casellario giudiziale, poiché il suddetto provvedimento produce il solo effetto di impedire che nei certificati medesimi, soltanto se richiesti da privati e «non per ragioni di diritto elettorale» (art. 175 codice penale), si faccia menzione della condanna, esso evidentemente non è causa di estinzione del reato e della pena e, quindi, nonostante il concesso beneficio, alle condanne consegue egualmente la perdita del diritto elettorale per i casi indicati all'art. 2.

§ 87. - Le segnalazioni delle autorità provinciali di pubblica sicurezza

Sempre per accertare se gli iscrivendi nelle liste si trovino in possesso della capacità elettorale, le autorità provinciali di pubblica sicurezza, a norma dell'art. 10 del Testo Unico, sono tenute a trasmettere due volte all'anno, ai comuni di residenza, l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione sancite dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'art. 10 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (vedi lettera b del paragrafo 4), e, precisamente, entro il 20 marzo, l'elenco dei cittadini in parola che compiranno il 18º anno di età dal 1º luglio al 31 dicembre dello stesso anno, ed entro il 20 settembre, l'elenco di quelli che compiranno il 18º anno di età dal 1º gennaio al 30 giugno dell'anno successivo.

Peraltro, poiché nel periodo intercorrente tra la data di trasmissione dei predetti elenchi e quella di ultimazione delle operazioni della revisione semestrale taluni cittadini possono essere sottoposti alle cennate misure di prevenzione, con relativa perdita della capacità elettorale, si rende necessario denegarne l'iscrizione nelle liste elettorali.

A tal fine, le autorità provinciali, di pubblica sicurezza, oltre alla trasmissione degli elenchi di cui soprada effettuare sempre entro il 20 marzo ed il 20 settembre di ciascun anno -vorranno segnalare di volta in volta ai comuni interessati i nominativi di coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 10, vengono sottoposti alle misure di prevenzione in parola nei periodi compresi tra il 20 marzo ed il 10 giugno, nonché tra il 20 settembre ed il 10 dicembre di ciascun anno.

§ 88. - Formazione dei due elenchi prescritti dall'art. 16 - Compilazione del relativo verbale

A norma dell'art. 16 la Commissione elettorale comunale deve provvedere per ciascuna revisione semestrale, rispettivamente entro il 10 aprile ed il 10 ottobre di ogni anno, alla formazione di due elenchi separati con i quali propone alla Commissione elettorale mandamentale le iscrizioni e le cancellazioni da apportare alle liste elettorali.

Della formazione dei suddetti elenchi il segretario della Commissione, ai sensi del successivo art. 17, è tenuto a redigere apposito verbale, che, come gli elenchi, va sottoscritto dal presidente nonché dai commissari presenti alla seduta e dal segretario stesso.

Il verbale dovrà essere redatto attenendosi allo schema di cui all'allegato mod. 6, e con l'osservanza delle modalità già illustrate al paragrafo 13.

Gli elenchi vanno compilati in duplice copia e distinti per uomini e donne, in conformità degli allegati modelli 7 e 8, rispettivamente per gli iscrivendi ed i cancellandi, e dovranno contenere per ciascuno di essi i dati indicati in testa agli intercalari dei modelli stessi.

In proposito, si richiama l'attenzione sulla necessità di indicare nelle apposite colonne, a fianco di ciascun nominativo, il titolo ed i documenti per i quali l'iscrizione, la cancellazione o la denegata iscrizione viene proposta.

Tale annotazione, disposta dall'ultimo comma del citato art. 16, oltre a mettere in grado gli interessati di poter appropriatamente esperire gli eventuali ricorsi previsti dall'art. 18, consente alla Commissione mandamentale un più spedito e completo esame delle operazioni compiute dalla Commissione comunale.

Nel caso che nei termini sopraindicati la Commissione non avesse provveduto alla compilazione degli elenchi in parola, il prefetto delegherà un suo commissario ai sensi dell'art. 53.

Primo elenco

A mezzo del primo elenco la Commissione comunale, sulla scorta dell'elenco preparatorio, predisposto dal sindaco a norma dell'art. 8, deve proporre alla Commissione elettorale mandamentale l'iscrizione nelle liste dei cittadini che risultino in possesso dei requisiti di legge già dinanzi illustrati, avvalendosi, per i relativi concreti accertamenti, della documentazione contenuta nel fascicolo personale di ciascun iscrivendo (v. paragrafo 84).

Di conseguenza, la Commissione non dovrà proporre per l'iscrizione coloro che, pur essendo compresi nell'elenco preparatorio, risultino deceduti ovvero incorsi nella perdita della cittadinanza o del diritto elettorale: tale circostanza dovrà risultare dal verbale.



I cittadini, invece, che siano stati eliminati dall'anagrafe della popolazione residente per trasferimento in altro comune, dopo il 15 febbraio e il 15 agosto, rispettivamente per ciascuna revisione, dovranno, come già precisato, egualmente essere compresi nell'elenco primo.

Si rammenta poi che i cittadini cancellati dall'anagrafe della popolazione residente per emigrazione definitiva all'estero dovranno comunque essere compresi nell'elenco, per i motivi esposti al paragrafo 85.

Secondo elenco

Con il secondo elenco la Commissione comunale, in base alla documentazione acquisita agli atti alla data della formazione dell'elenco stesso, propone alla Commissione elettorale mandamentale la cancellazione dalle liste dei seguenti cittadini, sulla scorta delle schede generali inserite nel secondo settore del compartimento dei cancellandi dello schedario elettorale, di cui al paragrafo 57:

a) coloro che sono incorsi nella incapacità di cui al n. 3) dell'art. 2 perché sottoposti alle misure di prevenzione a norma dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Nel fascicolo personale di siffatti cittadini dovrà essere allegata la comunicazione dell'autorità di pubblica sicurezza di cui al paragrafo 87: se tale comunicazione si riferisce a più nominativi, occorrerà farne copia conforme o stralcio della stessa;

b) coloro che siano stati eliminati dal registro di popolazione per irreperibilità.

Il fascicolo personale di costoro deve essere corredato dal relativo certificato dell'ufficio anagrafe, che costituisce il titolo per la proposta di cancellazione.

Per ultimo appare utile richiamare l'attenzione sulla circostanza che le determinazioni della Commissione elettorale comunale, per quanto attiene alla formazione degli elenchi, hanno esclusivamente valore di proposte alla Commissione elettorale mandamentale: a tale consesso, infatti, il legislatore ha demandato il compito di disporre le iscrizioni e le cancellazioni nelle liste, a norma degli articoli 29 e 30.

Pertanto, i cittadini compresi negli elenchi primo e secondo non possono, rispettivamente, essere iscritti nelle liste o cancellati dalle stesse, se non dopo l'approvazione da parte della Commissione mandamentale.

In conseguenza è erroneo il sistema usato da alcuni comuni, che trascrivono sull'elenco primo il numero di lista generale degli interessati, il quale può sempre variare in conseguenza delle decisioni della Commissione elettorale mandamentale.

§ 89. - Acquisto della capacità elettorale in un tempo successivo alla compilazione degli elenchi previsti dall'art. 16: elenco suppletivo

Da qualche parte è stato avanzato il dubbio se con il primo elenco di cui all'art. 16, da compilarsi dalla Commissione comunale entro il 10 aprile ed il 10 ottobre di ciascun anno, possano o meno essere proposti per l'iscrizione quei cittadini che, *raggiungendo la maggiore età nel semestre successivo*, si trovino, tuttavia, in una delle condizioni di incapacità elettorale i cui effetti cessano durante il semestre in cui ha luogo la revisione.

Al quesito sembra potersi dare risposta affermativa per i nominativi dei cittadini per i quali il periodo di incapacità di cui è cenno, viene a scadere entro il giorno in cui la Commissione elettorale comunale procede alla formazione dell'elenco stesso (rispettivamente 10 aprile e 10 ottobre per ciascuna revisione semestrale).

Coloro, invece, che acquistano la capacità elettorale successivamente - ma non oltre, rispettivamente per ciascuna revisione, il 10 giugno ed il 10 dicembre, termine entro cui le commissioni mandamentali ultimano i propri lavori - potranno ottenere l'iscrizione nelle liste con la revisione semestrale in corso, a norma del primo comma, n. 3), e secondo comma, dell'art. 29, sia rivolgendosi direttamente alla Commissione elettorale mandamentale, che provvederà sulle relative istanze, sia mediante iscrizione d'ufficio da parte della Commissione stessa.

Dispone, infatti, il sopracitato art. 29 che la Commissione elettorale mandamentale, tra l'altro, «decide sulle domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle pervenute direttamente.

La Commissione, prima di iscrivere, su domanda o d'ufficio, coloro che da nuovi documenti risultino in possesso dei requisiti necessari, deve sempre richiedere il certificato del casellario giudiziale».

Tale rimedio di carattere straordinario e generale indubbiamente tende allo scopo di consentire alle commissioni mandamentali - anche se avessero provveduto all'approvazione degli elenchi anticipatamente rispetto alle date del 10 giugno e del 10 dicembre indicate nell'art. 30 - di apportare a domanda ovvero d'ufficio, a seguito di segnalazioni pervenutele, iscrizioni o cancellazioni nelle liste, affinché queste possano rispecchiare nel modo più fedele possibile la reale e regolare consistenza del corpo elettorale ed evitare, principalmente, l'esclusione da esse di cittadini che si trovino in possesso



dei requisiti per esservi iscritti.

A tal fine le commissioni comunali, come per il passato, vorranno segnalare con elenco a parte alle commissioni mandamentali i nominativi di coloro che acquisteranno la capacità elettorale, rispettivamente per ciascuna revisione, entro il 10 giugno ed il 10 dicembre.

Si precisa che la trasmissione di questo elenco non può, tuttavia, costituire una vera e propria proposta d'iscrizione, anche nella considerazione che lo stesso non è suscettibile di pubblicazione come gli elenchi deliberati a norma dell'art. 16.

Pertanto, le commissioni mandamentali se ne serviranno solo come elemento istruttorio ai fini degli accertamenti d'ufficio della posizione elettorale dei singoli interessati, a norma del ridetto art. 29.

Agli stessi effetti, le commissioni comunali segnaleranno alle commissioni mandamentali - sempre entro il 10 giugno ed il 10 dicembre, rispettivamente per ciascuna revisione semestrale - i nominativi dei cittadini eventualmente omessi dall'elenco primo e trasmetteranno alle stesse le domande d'iscrizione nelle liste inoltrate dai residenti all'estero appartenenti alla leva elettorale, per i provvedimenti di competenza a norma del citato art. 29.

Analogamente, entro gli stessi termini, sulla scorta delle comunicazioni suppletive dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza (v. paragrafo 87), le commissioni comunali segnaleranno alle commissioni mandamentali, per le conseguenti decisioni, i nominativi di coloro che, dopo la compilazione dell'elenco secondo, siano incorsi nelle misure di prevenzione di cui all'art. 2, n. 3), allo scopo di evitare che la cancellazione di costoro venga differita alla successiva revisione semestrale.

L'elenco suppletivo, le domande e comunque ogni segnalazione eventualmente inviata alla Commissione mandamentale dovranno essere sempre corredati dalla documentazione dalla quale risulti la posizione elettorale dei singoli interessati.

È appena il caso di osservare che nessun problema si pone nei confronti dei cittadini che, durante le operazioni della revisione semestrale, siano deceduti o siano incorsi nella perdita della capacità elettorale, ai sensi dell'art. 32 (perdita della cittadinanza italiana o del diritto elettorale o del requisito della residenza), nella considerazione che gli stessi vanno eliminati dalle liste a mezzo delle revisioni dinamiche e comunque prima della indizione dei comizi elettorali.

§ 90. - Pubblicazione degli elenchi e manifesto del sindaco

L'art. 18 conferisce a ciascun cittadino il diritto di prendere visione degli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali.

A tale fine, un esemplare di ciascuno dei due elenchi compilati dalla Commissione elettorale comunale, firmati dal presidente e dal segretario deve rimanere depositato nell'ufficio comunale dall'11 al 20 aprile e dall'11 al 20 ottobre, rispettivamente per ciascuna revisione semestrale, insieme con i documenti relativi ad ogni nominativo compreso negli elenchi stessi, il verbale adottato e le liste elettorali generali. Inoltre il sindaco, non più tardi dell'11 aprile e dell'11 ottobre, con manifesto da affiggersi all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici, rende noto il deposito degli atti e dei documenti in parola ed invita chiunque intenda proporre ricorsi contro le decisioni della Commissione elettorale comunale a presentarli non oltre il 20 aprile o il 20 ottobre con le modalità indicate all'art. 20 (v. paragrafo 92).

Il sindaco è tenuto, altresì, a comunicare subito al prefetto, se del caso a mezzo telegrafo, l'avvenuta affissione del manifesto, ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi, a norma dell'art. 53.

Il manifesto in parola va redatto in conformità dell'allegato mod. 9.

Con lo stesso, viene reso noto anche il deposito degli atti relativi alla revisione semestrale delle liste sezionali, le cui norme verranno in seguito illustrate.

Un esemplare del manifesto dovrà essere conservato agli atti, munito in calce della dichiarazione del segretario comunale attestante l'avvenuta pubblicazione.

Nel caso che la compilazione dei predetti elenchi ed il relativo deposito nell'ufficio comunale non vengano effettuati nei termini previsti, il deposito stesso, salve le sanzioni a carico dei responsabili giusta il disposto dell'art. 54, dovrà essere adeguatamente protratto per assicurare la pubblicazione degli atti per il periodo di dieci giorni prescritto dalla legge.

§ 91. - Notificazione delle deliberazioni della Commissione elettorale comunale

Ai sensi dell'art. 19, la pubblicazione dell'elenco primo, effettuata nelle forme e nei termini di cui all'art. 18, tiene luogo di notificazione nei confronti di coloro che la Commissione elettorale comunale ha proposto per la iscrizione nelle liste elettorali.

Invece, a coloro che non sono stati inclusi nel citato elenco primo per essere incorsi nelle cause ostative di cui all'art. 2 ed a coloro che sono stati proposti per la cancellazione delle liste a mezzo dell'elenco secondo, il Sindaco - *entro il quarto giorno dalla pubblicazione degli elenchi stessi* - deve notificare, per iscritto, la decisione della predetta Commissione, indicandone i motivi.



La notificazione va eseguita a mezzo dei messi comunali, che dovranno richiedere il rilascio di apposita ricevuta. In mancanza, il messo notificatore attesterà l'avvenuta notifica, e la sua dichiarazione farà fede fino a prova contraria.

Ai cittadini residenti all'estero, anche se temporaneamente, le decisioni della Commissione comunale vanno notificate per il tramite dell'autorità consolare con le modalità già illustrate al paragrafo 29.

Le comunicazioni di che trattasi, munite in calce della data e della firma del sindaco, vanno redatte in duplice copia, una per l'interessato e l'altra da conservare, dopo la notifica, nel fascicolo personale, usando la seguente formula:

«Si comunica che la Commissione elettorale comunale, a norma dell'art. 16 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, ha proposto alla Commissione elettorale mandamentale di non iscrivere nelle (oppure: cancellare dalle) liste elettorali la S.V. per il sequente motivo

Ai sensi dell'art. 20 del citato Testo Unico, contro tale proposta è ammesso ricorso alla Commissione elettorale mandamentale di entro...... (il 20 aprile o il 20 ottobre, rispettivamente per ciascuna revisione semestrale: per i cittadini residenti all'estero entro trenta giorni dalla data di notificazione).

Il ricorso, entro il suindicato termine, può essere anche presentato a questo Comune ovvero, per i cittadini residenti all'estero, all'autorità consolare».

§ 92. - I ricorsi alla Commissione elettorale mandamentale

L'art. 20 concede ad *ogni cittadino* la facoltà di ricorrere alla Commissione elettorale mandamentale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione elettorale comunale a norma dell'art. 16.

Peraltro, tenuto conto del carattere correttivo del rimedio in parola e del rilievo che la vigente legislazione riconosce al principio della iscrizione d'ufficio, deve ritenersi che ne possa essere oggetto anche la omissione della proposta di iscrizione nelle liste elettorali, nel caso che gli interessati ne vengano comunque a conoscenza.

Ovviamente, poi, il ricorso può contestare, oltre che detti provvedimenti nel loro complesso, anche solamente la motivazione di essi, o la esattezza dei dati che contengono, quando questi possono pregiudicare, in concreto, l'esercizio del voto.

Il ricorso - redatto in carta semplice, giusta il disposto dell'art. 50 - deve essere presentato alla Commissione elettorale mandamentale non oltre il 20 aprile o il 20 ottobre in relazione alle due revisioni semestrali di ogni anno.

Esso, entro lo stesso termine, può essere prodotto anche al comune, che ne rilascia ricevuta al presentatore e, unitamente agli atti indicati all'art. 28, lo trasmette alla Commissione mandamentale, corredato dei documenti che vi si trasferiscono, nonché delle eventuali deduzioni e di ogni elemento utile che valga a mettere il predetto consesso in grado di decidere con piena cognizione di causa.

Peraltro, è da ritenere che la Commissione elettorale mandamentale, se le dovesse pervenire un ricorso comunque tardivo, ne dovrà tener conto quale semplice segnalazione ai fini dei provvedimenti che riterrà adottare d'ufficio a norma del secondo comma dell'art. 29.

Con riguardo ai cittadini residenti all'estero, il termine è invece stabilito, all'ultimo comma del citato art. 20, in 30 giorni ad iniziare dalla data della notificazione - da parte dell'autorità consolare - della decisione della Commissione comunale: il ricorso, entro tale termine, può essere presentato anche per il tramite dell'autorità consolare, che ne cura l'immediato inoltro alla Commissione mandamentale competente, per le conseguenti decisioni a norma dell'art. 29, ultimo comma.

La legge non richiede la notificazione del ricorso alla Commissione comunale, bensì soltanto alla parte interessata. La notifica, pertanto, è prevista solamente nel caso in cui il ricorrente impugna la proposta di iscrizione di un terzo, e deve essere eseguita, entro i cinque giorni successivi alla presentazione del ricorso, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione.

La parte interessata può, entro cinque giorni dalla avvenuta notificazione, presentare controricorso, eventualmente corredato da documenti, alla stessa Commissione elettorale mandamentale, che ne rilascia ricevuta.

§ 93. - Trasmissione alla Commissione elettorale mandamentale degli elenchi di revisione delle liste generali e degli atti relativi

Decorsi i termini del 20 aprile e del 20 ottobre - entro i quali gli elenchi primo e secondo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 debbono rimanere depositati nell'ufficio comunale - e non più tardi del 23 aprile e del 23 ottobre, rispettivamente per ciascuna revisione semestrale, il sindaco deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale mandamentale, a norma dell'art. 28, i seguenti documenti:

1) un esemplare degli elenchi di cui all'art. 16, unitamente ai documenti relativi alle proposte di iscrizione o di cancellazione di ciascun interessato;



- 2) i ricorsi eventualmente presentati avverso i predetti elenchi, anch'essi corredati di tutti i documenti che vi si riferiscono e delle eventuali controdeduzioni:
- 3) una copia conforme dei verbali delle operazioni e delle deliberazioni della Commissione elettorale comunale.

Il secondo esemplare degli elenchi suddetti rimane conservato nella segreteria del comune.

Il Presidente della Commissione elettorale mandamentale invia ricevuta degli atti al sindaco, entro tre giorni dalla data della loro ricezione, della quale viene presa nota in apposito registro firmato in ciascun foglio dal presidente stesso.

Qualora il comune non provveda all'invio degli atti nel termine prescritto, il presidente della Commissione mandamentale ne dà immediatamente avviso al prefetto, al fine di consentire allo stesso l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 53.

Del registro sopramenzionato si è ritenuto utile predisporre apposito schema che viene riportato nell'allegata Tabella F.

§ 94. - Gli adempimenti della Commissione elettorale mandamentale

A norma dell'art. 29 e dell'art. 30, primo comma, la Commissione elettorale mandamentale si raduna non più tardi del quinto giorno successivo a quello nel quale ha ricevuto gli atti, ed **entro il 10 giugno ed il 10 dicembre di ogni anno**, rispettivamente per ciascuna revisione semestrale:

- 1) esamina le operazioni compiute dalla Commissione elettorale comunale e decide sui ricorsi presentati contro di esse;
- 2) cancella dagli elenchi formati dalla Commissione comunale, a norma dell'art. 16, i cittadini indebitamente proposti per l'iscrizione o per la cancellazione, anche quando non vi sia reclamo:
- 3) decide sulle domande di iscrizione o di cancellazione, che le siano pervenute direttamente;
- 4) include nell'elenco primo, a domanda o di ufficio, i nominativi di coloro che da nuovi documenti risultino in possesso dei necessari requisiti di legge, ed aggiunge nell'elenco secondo i nominativi dei cittadini che avesse deciso di cancellare dalle liste elettorali, a norma del citato art. 29, primo comma, n. 3), e secondo comma;
- 5) approva i suindicati elenchi così rettificati;
- 6) provvede alle conseguenti variazioni sull'esemplare delle liste generali depositate presso di essa, con le stesse modalità previste ai capoversi quarto e quinto del paragrafo seguente;
- 7) restituisce al comune gli elenchi approvati, unitamente a tutti i documenti che vi si riferiscono. Delle suddette operazioni il segretario della Commissione ai sensi dell'art. 27, già illustrato al paragrafo 21 redige verbale che, entro cinque giorni, va trasmesso in copia al prefetto ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio.

Peraltro, può accadere che la Commissione mandamentale, se avesse provveduto anticipatamente rispetto alle previste date del 10 giugno e del 10 dicembre all'approvazione degli elenchi di un comune, debba successivamente disporre, a domanda o d'ufficio, a norma del citato art. 29, primo comma, n. 3), e secondo comma, ulteriori variazioni alle liste del comune stesso: in tal caso, indubbiamente, delle eventuali decisioni adottate è necessario redigere altro apposito verbale, che va trasmesso in copia al comune interessato per l'esecuzione, nonché al prefetto ed al procuratore della Repubblica.

In proposito, appare opportuno che in detto verbale la Commissione indichi per ciascun nuovo iscritto il relativo numero di lista generale.

Per quanto attiene, poi, ai suindicati termini del 10 giugno e del 10 dicembre, è da sottolineare che la Corte di cassazione ha avuto a sentenziare che gli stessi hanno carattere ordinatorio e la loro scadenza non impedisce alla Commissione mandamentale di pronunciarsi su istanze o reclami che le siano pervenuti entro, e non oltre, i predetti termini.

È, però, da ritenere che le relative operazioni dovranno comunque essere ultimate tempestivamente per consentire la pubblicazione delle liste rettificate il 21 giugno ed il 21 dicembre di ogni anno, a norma dell'art. 30, penultimo comma.

In relazione a quanto sopra, si ricorda, infine, che a norma dell'art. 29, ultimo comma, i ricorsi presentati dai cittadini residenti all'estero - nel caso probabile che dovessero pervenire tardivamente, dato che gli interessati hanno a disposizione, per ricorrere, trenta giorni di tempo dalla notifica della decisione della Commissione comunale - vengono decisi dalla Commissione mandamentale nella prima riunione dopo la loro ricezione, e le conseguenti eventuali variazioni alle liste elettorali sono effettuate in occasione della prima revisione dinamica utile.

§ 95. - Le variazioni alle liste generali da parte della Commissione elettorale comunale in conseguenza delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale mandamentale - La



compilazione del verbale di rettifica

A norma dell'art. 30, pervenuti al comune gli elenchi approvati dalla Commissione elettorale mandamentale insieme con tutti i documenti relativi, il segretario comunale ne invia immediatamente ricevuta al presidente del predetto consesso.

La Commissione elettorale comunale, con l'assistenza del segretario, apporta, improrogabilmente *entro il* 20 *giugno ed il* 20 *dicembre*, le variazioni alle liste generali conservate in comune, in conformità degli elenchi approvati e delle altre eventuali decisioni della Commissione elettorale mandamentale.

Le variazioni alle liste, in concreto, debbono essere apportate aggiungendo progressivamente, senza soluzione di continuità, i nominativi dei nuovi iscritti ed eliminando dalle stesse i nomi di coloro che ne sono stati cancellati.

Le cancellazioni, si precisa, vanno effettuate a mano o a mezzo di idonee stampiglie, tracciando trasversalmente un tratto con inchiostro rosso sul rettangolo ove sono riportate le generalità del cittadino ed annotando, altresì, nella apposita colonna il motivo della cancellazione e gli estremi del verbale di rettificazione, usando la seguente formula: «Cancellato per giusta verbale n. del» (segue la firma dell'impiegato che ha eseguito la variazione).

Le decisioni della Commissione elettorale mandamentale sono vincolanti per la Commissione elettorale comunale, che è tenuta ad apportare alle liste le variazioni disposte.

In mancanza, il prefetto, avvalendosi dei poteri sostitutivi demandati dall'art. 53, delegherà allo scopo un suo commissario.

Delle rettificazioni eseguite, sia sulla scorta degli elenchi approvati, sia delle eventuali successive decisioni adottate, d'ufficio o a domanda, dalla Commissione mandamentale, deve essere redatto apposito verbale: copia di esso, firmata dal presidente e dal segretario, viene immediatamente trasmessa al Prefetto, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale.

Il suddetto verbale va compilato attenendosi allo schema dell'allegato mod. 10 e con l'osservanza delle modalità già indicate al paragrafo 13.

Nel caso in cui dopo l'attuazione dei suesposti adempimenti la Commissione mandamentale dovesse disporre, a domanda o d'ufficio, ulteriori iscrizioni o cancellazioni, come illustrato al paragrafo precedente, la Commissione comunale dovrà redigere altro verbale in ordine alle conseguenti variazioni apportate alle liste, sulla falsariga del mod. 10, opportunamente adattato.

Copia dello stesso va trasmessa al prefetto, al procuratore della Repubblica ed al Presidente della Commissione mandamentale.

§ 96. - Notificazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale mandamentale

L'ultimo comma dell'art. 30 stabilisce che la pubblicazione delle liste generali rettificate e degli elenchi di variazione approvati, effettuata nelle forme e nei termini di cui al penultimo comma dello stesso articolo, tiene luogo di notificazione nei confronti dei cittadini iscritti dalla Commissione elettorale mandamentale nelle liste elettorali.

A norma del quarto comma del medesimo art. 30, invece, il sindaco, nei dieci giorni successivi alla ricezione degli atti approvati, è tenuto a notificare per iscritto ai cittadini cancellati dalle liste, o la cui domanda o proposta d'iscrizione non sia stata accolta, il relativo provvedimento della Commissione elettorale mandamentale, precisandone i motivi.

Del pari, come è dato desumere dal terzo comma dell'art. 42, vanno notificate agli interessati le decisioni del predetto consesso sui ricorsi presentati.

La notificazione va eseguita a mezzo dei messi comunali, che dovranno farsi rilasciare apposita ricevuta. In mancanza, il messo notificatore attesterà l'avvenuta notifica e la sua dichiarazione farà fede sino a prova contraria.

Le comunicazioni in parola, munite in calce della data e della firma del sindaco, vanno redatte in duplice copia, una per l'interessato e l'altra da conservare, dopo la notifica, nel fascicolo personale, usando la seguente formula:

«Si comunica che la Commissione elettorale mandamentale di, a norma degli artt. 29 e 30 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, ha deciso di non iscrivere nelle (oppure: cancellare dalle) liste elettorali la S.V., per il seguente motivo (se la decisione è stata emessa a seguito di ricorso menzionare tale circostanza).....».

Contro tale decisione, ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 42 e 43 del citato Testo Unico, è ammesso ricorso alla Corte d'appello».

Si precisa, infine, che, contrariamente a quanto avviene per i residenti in Italia, il sindaco - a norma dell'art. 11, sesto comma - deve notificare ai cittadini residenti all'estero anche il provvedimento relativo



alla loro iscrizione nelle liste, unico sistema per darne legale conoscenza agli interessati, i quali si trovano nella materiale impossibilità di prendere visione delle liste rettificate durante la loro pubblicazione, che, come sopra precisato, tiene luogo di notificazione nei confronti di coloro che sono stati iscritti nelle liste stesse.

La notificazione a tali cittadini viene eseguita per il tramite dell'autorità consolare con le modalità già illustrate al paragrafo 29.

§ 97. - Autenticazione e pubblicazione delle liste elettorali generali

Il secondo comma dell'art. 5 prescrive che le liste debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario.

L'autenticazione delle liste generali va effettuata, alla fine di ciascuna revisione semestrale, il giorno precedente alla pubblicazione delle liste stesse, usando la sequente formula:

Si ritiene opportuno precisare che le predette autenticazioni debbono rispecchiare esattamente la situazione numerica degli iscritti al 20 giugno ed al 20 dicembre, e, pertanto, debbono regolarmente essere computati anche coloro che a tali date sono stati iscritti nelle liste a seguito delle revisioni dinamiche, di decisioni della Commissione mandamentale intervenute dopo l'approvazione degli elenchi e di sentenza dell'autorità giudiziaria.

Ovviamente, nel caso che la Commissione comunale avesse adottato anche un secondo verbale di rettifica, nella autenticazione ne dovranno essere indicati gli estremi.

È necessario che analoga certificazione venga apposta sulle liste generali in possesso della Commissione elettorale mandamentale e la stessa potrà essere formulata come segue:

«VISTO, si certifica che la presente lista elettorale, debitamente rettificata, giusta verbale di questa Commissione n. del comprende n. iscritti». (Seguono le firme, con la indicazione della carica, del presidente e del segretario della Commissione ed il bollo dell'ufficio).

A norma del penultimo comma dell'art. 30, le liste rettificate ed autenticate dalla Commissione comunale, unitamente agli elenchi approvati e ad ogni altra successiva decisione della Commissione mandamentale devono rimanere depositati nella segreteria comunale, per pubblicazione, dal 21 al 30 giugno e dal 21 al 31 dicembre di ciascun anno, rispettivamente per ciascuna revisione semestrale. Ogni cittadino ha diritto di prenderne visione.

Il sindaco, con apposito manifesto - da affiggersi, come consueto, all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici dà pubblico avviso dell'avvenuto deposito degli atti summenzionati.

Il manifesto in parola va redatto in conformità dell'allegato mod. 11

(1) 20 giugno o 20 dicembre, a seconda se trattasi della prima o della seconda revisione semestrale.

CAPITOLO IX

LA RICOMPILAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI GENERALI

§ 98. - Procedura per attuare la ricompilazione delle liste elettorali generali

L'art. 31, dopo aver sancito che le liste elettorali, salve le variazioni da apportarsi in sede di revisione dinamica, non possono essere modificate se non per effetto della revisione semestrale, detta norme atte a disciplinare la ricompilazione delle liste generali, cui non si addiviene secondo scadenze temporalmente determinate ma ogni qualvolta che, per lo stato di conservazione o per il numero delle variazioni apportate, le liste stesse siano divenute di difficile consultazione.

La legge demanda al sindaco il compito di disporre - d'intesa con il presidente della Commissione elettorale mandamentale - la ricompilazione in unico ordine alfabetico ed in duplice copia delle liste elettorali generali, che deve essere attuata sulla base dello schedario generale elettorale.

Tuttavia si ritiene opportuno suggerire che i sindaci, in prossimità di consultazioni generali, si astengano dal disporre siffatte operazioni che possono utilmente essere rinviate, e ciò al fine di non frapporre ostacoli alle complesse operazioni del procedimento elettorale preparatorio.

Comunque sarà bene, in proposito, che i comuni si forniscano dell'assenso della Prefettura.

Il legislatore ha prescritto una procedura semplicissima per attuare tale adempimento, nella considerazione che scopo della ricompilazione è unicamente quello di avere liste generali, maschili e femminili, ciascuna redatta chiaramente ed in rigoroso ordine alfabetico, in modo che ne sia agevole la consultazione.



Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali

Non si tratta, pertanto, di un'operazione di revisione, ed in consequenza nelle liste ricompilate dovranno essere compresi tutti e soltanto i cittadini già iscritti con le generalità che risultano dalle vecchie liste. Si potrà procedere, peraltro, all'eliminazione di nominativi esclusivamente per accertata duplicazione. La ricompilazione delle liste può essere attuata in qualsiasi periodo dell'anno, ma è preferibile che essa venga effettuata in concomitanza di una delle revisioni semestrali.

A conclusione dei lavori, dovrà essere redatto, a cura del segretario della Commissione elettorale comunale, apposito verbale.

Le vecchie liste generali vanno conservate dall'ufficio comunale e dalla Commissione elettorale mandamentale, nei rispettivi archivi, finché non si procederà ad una nuova compilazione delle liste medesime, in modo da assicurare, in ogni momento, la possibilità di accertare la regolarità delle

I due esemplari delle liste generali ricompilate devono essere approvati dalla Commissione elettorale comunale con la seguente formula, da apporre in calce all'ultimo iscritto:

«VISTO, si attesta che la presente lista elettorale unificata, approvata da questa Commissione elettorale con verbale n. del comprende n. iscritti». (Seguono le firme, con la indicazione della carica, del presidente, del segretario della Commissione ed il bollo dell'ufficio).

Le liste stesse vanno poi inviate alla Commissione elettorale mandamentale, affinché questa, effettuati i debiti controlli, possa accertarne la regolarità: delle operazioni eseguite il segretario redigerà apposito verbale, a norma dell'art. 27.

Le liste ricompilate debbono quindi essere autenticate dal presidente e dal segretario della Commissione usando una formula del seguente tenore:

«VISTO il verbale di questa Commissione numero del, si autentica la presente lista elettorale unificata che comprende n. iscritti». (Seguono le firme, con l'indicazione della carica, del presidente e del segretario della Commissione elettorale mandamentale ed il bollo dell'ufficio).

Un esemplare delle liste così autenticate, infine, viene restituito al comune.

CAPITOLO X

DELLE SEZIONI ELETTORALI

§ 99. - Ripartizione del comune in sezioni elettorali

A norma dell'art. 34, ogni comune è ripartito in sezioni elettorali, con una propria circoscrizione territoriale.

La divisione in sezioni è fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile in modo che in ogni sezione il numero degli iscritti non sia di regola superiore ad 800 unità né inferiore a 100.

Il legislatore, pertanto, come criterio di massima, ha fissato in 800 il numero massimo degli iscritti in ogni sezione, allo scopo di rendere più agevoli le delicate operazioni di voto e di scrutinio in occasione di consultazioni popolari, specie nel caso, oramai generalizzato, di abbinamento delle stesse.

È intuitivo che della possibilità di superare il limite sopraindicato le commissioni comunali dovranno fare un uso assai cauto e soltanto quando dovessero ricorrere plausibili motivi e sempre che il limite stesso non sia superato che di poche unità.

In ogni caso, tale eventualità costituisce un rimedio di carattere eccezionale, per cui le commissioni elettorali comunali e, nella loro azione di controllo, quelle mandamentali dovranno curare che ciascuna sezione non abbia più di 800 iscritti.

Comunque è opportuno, specie nei comuni aventi una cospicua densità demografica, che le commissioni comunali, sulla scorta della esperienza acquisita, assegnino alle sezioni un numero di iscritti inferiore al limite massimo consentito, in modo che questo non venga superato in sede di revisione dinamica con l'ulteriore iscrizione di cittadini che ne abbiano diritto.

In particolare, criteri di larga previsione dovranno essere seguiti nei centri ove si prevede un naturale incremento demografico di qualche quartiere, in consequenza del sorgere di nuovi agglomerati edilizi. In tal caso -è facilmente intuibile - si rende indispensabile che il numero degli elettori da assegnare alle sezioni della zona sia contenuto in un limite molto esiguo, sia per consentire l'iscrizione nelle sezioni medesime di coloro che si trasferiranno nei nuovi edifici, senza dover superare il limite massimo di 800 iscritti, sia per evitare a breve scadenza una nuova ripartizione del corpo elettorale.

Del pari, nei centri ove esistano cospicui nuclei di appartenenti a Forze armate, a Corpi militarmente organizzati od alla Polizia di Stato, alle sezioni ubicate in prossimità di caserme dovrà assegnarsi un limitato numero di cittadini, onde facilitare, in occasione di elezioni politiche, del Parlamento europeo, di referendum, l'affluenza alle urne dei militari, i quali, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 30 marzo 1957, n. 361, sull'elezione della Camera dei deputati, come modificato dall'articolo unico della legge 4 luglio 1981, n. 349, applicabile, altresì, alle elezioni regionali e provinciali in virtù del richiamo operato dall'art.



1, lettera f), del d.l. 3 maggio 1976, n. 161, hanno diritto di votare in soprannumero in qualsiasi sezione elettorale del comune in cui si trovano per causa di servizio.

Analogo criterio dovrà essere osservato per i comuni sedi di porti, per le sezioni ubicate in prossimità di essi, nella considerazione che anche i marittimi fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare in qualsiasi sezione del comune ove si trovano, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative sezioni, con le modalità prescritte all'art. 50 del predetto Testo Unico n. 361.

Il citato art. 34, infine, prescrive che, quando particolari condizioni di lontananza o di viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con un numero minore di 100 iscritti, ma non inferiore a 50.

Non occorre soffermarsi sulla ratio della norma che risponde ad una esigenza di ordine generale, intesa a rimuovere ogni possibile remora all'afflusso degli elettori alle urne. Peraltro, anche in questa ipotesi, le commissioni elettorali, comunale e mandamentale, vorranno tener presente l'opportunità di un equo contemperamento della esigenza sopra accennata con l'altra di evitare ingiustificati aggravi ai bilanci comunali.

Ciò non toglie tuttavia che, anche quando le condizioni di viabilità o di lontananza non rappresentano un inconveniente apprezzabile per l'esercizio del diritto di voto, la costituzione di sezioni distinte dovrà essere invece senz'altro effettuata per quelle frazioni che già hanno ottenuto o che possano essere indotte a chiedere la rappresentanza separata in seno al consiglio comunale, a norma dell'art. 11 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

§ 100. - Circoscrizione delle singole sezioni elettorali

Nella delimitazione delle circoscrizioni delle singole sezioni si dovrà, in concorrenza con le altre esigenze obiettive e con i limiti numerici stabiliti dalla legge dianzi illustrati, tener presente l'opportunità di ottenere che la circoscrizione di ciascuna sezione sia interamente compresa nei confini delle circoscrizioni dei collegi uninominali, attualmente delimitate dalle norme in vigore nella specifica materia. L'art. 2, secondo comma, della legge 6 febbraio 1948, n. 29, relativa alla elezione del Senato della Repubblica, e l'art. 9, terzo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, riguardante la elezione dei consigli provinciali, prevedono, tuttavia, il caso che la circoscrizione di una sezione elettorale si estenda al di là dei confini di un collegio uninominale e sanciscono che, in tale ipotesi, la sezione si intende assegnata, per intero, al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale della sezione: queste norme si riferiscono al caso normale in cui l'ufficio elettorale di sezione è ubicato entro i confini della circoscrizione della sezione medesima.

Può riscontrarsi, tuttavia, come di fatto è accaduto, che le circoscrizioni di talune sezioni facciano parte di più collegi elettorali mentre le sedi dei loro uffici elettorali siano ubicate al di fuori del territorio dei collegi stessi. In tale caso si dovrà senz'altro rivedere la delimitazione delle circoscrizioni delle sezioni del comune in modo da eliminare tale situazione anomala e fare sì che, possibilmente, il territorio di ciascuna sezione sia compreso in un collegio elettorale. Tuttavia, qualora non fosse assolutamente possibile procedere ad una nuova delimitazione delle circoscrizioni delle sezioni del comune, occorrerà spostare le sedi di queste sezioni in maniera che si trovino, comunque, ubicate nell'ambito di uno dei collegi che interessano le sezioni stesse, rendendo così possibile l'attribuzione dei voti degli elettori, iscritti nella sezione, al collegio in cui è ubicata la sede del relativo ufficio elettorale.

Allo scopo, peraltro, di non dover ricorrere a siffatti rimedi, che possono generare non pochi inconvenienti di ordine pratico, si ribadisce la necessità di curare -in sede di revisione della ripartizione dei comuni in sezioni elettorali - che la circoscrizione territoriale ed il luogo di riunione delle sezioni stesse siano compresi nei confini degli attuali collegi uninominali senatoriali e provinciali.

Analoghe considerazioni valgono per i consigli circoscrizionali da eleggere con suffragio diretto.

§ 101. - Ubicazione dei seggi ed eventuali variazioni

A norma dell'art. 38, in via generale, nello stesso fabbricato non possono essere sistemate più di quattro sezioni elettorali. In tal caso, l'accesso dalla strada alla sala ove avviene la votazione deve condurre solo a due sezioni e non più di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

Tuttavia, per comprovate necessità, i comuni possono essere, caso per caso, autorizzati dal prefetto a riunire nello stesso fabbricato un numero di sezioni superiore a quattro, ma mai maggiore di dodici, purché, comunque, un medesimo accesso della strada alla sala non serva più di sei sezioni.

Al riguardo, considerato che l'autorizzazione prefettizia trova la sua giustificazione nella sussistenza di comprovate obiettive necessità, si ritiene che sino a quando le stesse permangono non debba essere rinnovata l'autorizzazione ad ogni revisione semestrale delle liste sezionali.

Anche per tale eccezione valgono le considerazioni esposte a proposito della deroga al numero



massimo di elettori che possono essere assegnati a ciascuna sezione: il decentramento, con l'imprimere alla votazione un più sollecito ed ordinato impulso, agevola l'esercizio del suffragio agli elettori e, pertanto, a mano a mano che sarà possibile disporre di altri idonei locali, specie se ubicati a pianterreno, i comuni dovranno rivolgere le loro cure ad una sempre più conveniente sistemazione degli uffici elettorali di sezione.

In ordine alla scelta dei luoghi di riunione delle sezioni elettorali, per motivi di opportunità facili ad intuirsi, occorrerà evitare nel modo più assoluto di sistemare le stesse in sedi di partiti politici, di organizzazioni politiche o sindacali o, infine, in edifici destinati al culto.

La scelta delle sedi delle sezioni, invece, dovrà cadere, di preferenza, su edifici scolastici ovvero di proprietà comunale o di altri enti pubblici.

Soltanto in casi eccezionali possono adibirsi allo scopo locali privati, tenendo peraltro sempre presenti i suindicati motivi di opportunità.

Lo stesso art. 38 regola, altresì, l'ipotesi in cui, per sopravvenute gravi circostanze, sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori.

In tale evenienza, la Commissione elettorale comunale deve farne proposta alla Commissione elettorale mandamentale non oltre il decimo giorno antecedente la data di convocazione dei comizi elettorali, informandone contemporaneamente il Prefetto.

La Commissione elettorale mandamentale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via di urgenza e non più tardi del quinto giorno antecedente la data delle elezioni. Qualora la variazione sia approvata, il Presidente della Commissione elettorale mandamentale ne dà immediato avviso al prefetto e al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico mediante manifesto da affiggersi, due giorni prima del giorno delle elezioni, all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici nonché all'ingresso del locale in precedenza prescelto a sede della sezione.

§ 102. - Istituzione di sezioni elettorali ospedaliere

A norma dell'art. 52 del T.U. 30 marzo 1957, numero 361, sulla elezione della Camera dei deputati, e dell'art. 43 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, relativo alla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti, la Commissione elettorale comunale, nell'attuare le operazioni prescritte dall'art. 35 del Testo Unico, deve istituire per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale.

Gli elettori che esercitano il voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente di seggio.

Alle anzidette sezioni, in sede di revisione semestrale delle liste, possono, tuttavia, essere assegnati gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda: in mancanza di domande, nelle liste di tali sezioni non verrà iscritto alcun cittadino.

Il numero dei posti-letto deve essere conteggiato in base alla dotazione dell'ospedale o della casa di cura, a prescindere da contingenti situazioni di tempo e di luogo che possono determinare un sopraffollamento di degenti.

Nei luoghi di cura in cui, per il numero dei letti esistenti, è stata istituita più di una sezione, le commissioni elettorali comunali, al fine di rendere possibile il regolare afflusso alle urne degli elettori degenti, dovranno ripartire, sentita la direzione sanitaria, i singoli reparti tra le varie sezioni, tenendo conto della dislocazione dei reparti stessi nell'ambito dell'istituto e delle esigenze di carattere sanitario.

Premesso che i predetti Testi unici non contengono una elencazione delle diverse categorie dei luoghi di cura in cui i ricoverati possono esprimere il voto, va precisato che nella generica dizione usata dalla legge debbono essere compresi tutti gli stabilimenti ospedalieri e le strutture minori delle Unità sanitarie locali che svolgono assistenza ospedaliera (art. 17, primo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833).

Nelle case di cura non dovranno comprendersi le case di riposo, i ricoveri di mendicitià, gli istituti di ricovero per inabili al lavoro e simili, nei quali, peraltro, possono essere istituite sezioni elettorali con le modalità previste dalla legge per quelle normali.

§ 103. - La sezione di assegnazione dei singoli iscritti

A norma dell'art. 36, il cittadino deve essere assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha, secondo l'indicazione della lista elettorale generale, la propria abitazione.

All'enunciato principio deroga il secondo comma dello stesso art. 36, in base al quale i connazionali residenti stabilmente all'estero sono ripartiti tra le singole sezioni secondo l'ordine alfabetico, salvoché, per la loro entità numerica, si renda necessaria la istituzione di apposite sezioni. A tale istituzione potrà procedersi, peraltro, solo in casi eccezionali, sembrando preferibile la ripartizione dei residenti all'estero tra tutte le sezioni del comune, assieme con gli altri iscritti.



Con l'occasione si significa che, oltre alle predette sezioni ed a quelle ospedaliere, non è assolutamente consentita l'istituzione di sezioni elettorali speciali per altre categorie di elettori, quali i militari, i marittimi in attesa di imbarco, i votanti in base a sentenza dell'autorità giudiziaria, ecc. ecc.

CAPITOLO XI

LE LISTE ELETTORALI SEZIONALI

§ 104. - La compilazione e la tenuta delle liste elettorali sezionali

A norma dell'art. 37, le liste di sezione, distinte per uomini e donne, vanno compilate in triplice esemplare e, ovviamente, in ordine alfabetico.

Esse devono contenere due colonne, rispettivamente per le firme di identificazione degli elettori e per le firme di riscontro per l'accertamento dei votanti.

Nelle stesse, infine, vanno tracciate ancora tre apposite finché per l'indicazione del numero d'ordine, per le annotazioni dell'ufficio comunale, o della Commissione mandamentale, ed infine per le annotazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

Le liste sezionali, munite del bollo d'ufficio, vanno sottoscritte ai componenti della Commissione comunale e dal segretario.

Come è dato desumere dal secondo e quarto comma dell'art. 39, dei tre esemplari delle liste di sezione, due restano depositati nell'ufficio della Commissione elettorale mandamentale ed il terzo va conservato nell'archivio dell'ufficio elettorale comunale, per i relativi adempimenti di legge.

Nelle liste sezionali devono essere riportati gli stessi dati contenuti nelle liste generali, con l'osservanza delle istruzioni impartite al paragrafo 34 cui si rinvia.

Peraltro, nei comuni non forniti di impianti meccanizzati o elettronici, si consente che nelle liste sezionali, allo scopo di semplificarne la compilazione, non venga riportato, per ciascun iscritto, l'indicazione dell'anno di iscrizione, del numero di fascicolo personale e del Tribunale.

Le liste elettorali sezionali vanno, possibilmente, redatte su stampati conformati ai modelli 12, 13/M e 13/F, salvo che i comuni non si avvalgono di sistemi meccanizzati, elettronici o di altro tipo. In tal caso, i comuni disporranno i dati secondo le esigenze dei rispettivi impianti, avendo cura, però, di non ometterne alcuno.

Infine, per motivi di prudente opportunità, è necessario che l'esemplare delle liste sezionali destinato, in occasione di elezioni, al seggio elettorale, venga cucito in fascicolo provvisto di copertina, ovvero custodito in un raccoglitore munito di appositi sigilli.

CAPITOLO XII

LA REVISIONE DELLA RIPARTIZIONE DEL COMUNE IN SEZIONI ELETTORALI E LA REVISIONE DELLE LISTE SEZIONALI

§ 105. - La deliberazione di cui all'art. 35 del Testo Unico

A norma dell'art. 35, la Commissione elettorale comunale, entro il 10 aprile e il 10 ottobre di ciascun anno, dopo aver compiuto gli adempimenti di cui all'art. 16, relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali generali, deve provvedere, con una unica deliberazione, alla revisione:

- 1) della ripartizione del comune in sezioni elettorali;
- 2) della circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse;
- 3) dell'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni, nonché alla revisione delle liste per le sezioni già esistenti ed alla compilazione delle liste delle persone iscritte per ogni nuova sezione.

La predetta deliberazione va redatta attenendosi allo schema di cui all'allegato mod. 14 e con l'osservanza delle modalità già illustrate al paragrafo 13.

§ 106. - La revisione della ripartizione del comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse

La revisione della ripartizione del comune in sezioni elettorali, delle relative circoscrizioni territoriali e del luogo di riunione di ciascuna di esse, ovviamente va attuata soltanto se siano intervenute nuove obiettive ragioni che rendano necessario, o quanto meno opportuno, addivenire alla istituzione di nuove sezioni elettorali ovvero alla riduzione del numero di quelle esistenti, alla delimitazione delle circoscrizioni territoriali delle sezioni stesse o di alcune di esse, ed all'eventuale spostamento del luogo di riunione.

Peraltro, con la revisione da attuarsi durante il semestre in cui cade la data delle elezioni, si sconsiglia di addivenire ad una nuova ripartizione del comune in sezioni elettorali ed alla modificazione della delimitazione delle rispettive circoscrizioni territoriali, allo scopo, di evitare ogni possibile inconveniente di carattere tecnico per la compilazione dei certificati elettorali, specie nei comuni forniti di impianti meccanizzati o elettronici.



Contestualmente agli adempimenti di che trattasi, la Commissione comunale dovrà procedere di conseguenza anche ad una nuova ripartizione del corpo elettorale, e cioè alla revisione dell'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni tenendo presente che gli stessi, a norma dell'art. 36, vanno assegnati alla sezione nella cui circoscrizione, secondo l'indicazione della lista generale, hanno la propria abitazione.

In proposito, sebbene il legislatore, con una espressione generica, parli di «revisione...... della assegnazione degli iscritti», si precisa che alle singole sezioni, oltre ai cittadini già iscritti nelle liste elettorali, vanno assegnati, a *mezzo degli appositi elenchi di variazione*, previsti dall'art. 39, anche gli iscrivendi con la revisione semestrale in corso.

Infatti, argomentando differentemente, si verrebbe a negare a costoro la contestuale assegnazione alle sezioni elettorali e, dopo le decisioni della Commissione mandamentale, la conseguente iscrizione nelle liste sezionali, il che indubbiamente contrasta con lo spirito della legge e con le norme contenute negli artt. 39 e 40.

Pertanto, anche se non fosse necessario addivenire ad una nuova ripartizione del corpo elettorale, la Commissione comunale, con la revisione semestrale delle liste sezionali, dovrà proporre alla Commissione mandamentale di assegnare alle singole sezioni ovvero di radiare dalle stesse rispettivamente i cittadini che, a norma dell'art. 16, sono stati proposti per l'iscrizione o la cancellazione nelle liste generali.

In proposito è da rilevare che nessuna variazione può essere apportata alle liste sezionali prima che sia intervenuta la relativa approvazione della Commissione elettorale mandamentale, come è dato desumere dai citati artt. 39 e 40, che verranno in seguito commentati.

§ 107. - La revisione semestrale delle liste sezionali

La Commissione elettorale comunale, **entro il 10 aprile ed il 10 ottobre di ciascun anno**, dopo aver compiuto gli adempimenti di cui all'art. 16, procederà alla revisione delle liste delle sezioni già esistenti ed alla compilazione delle liste per ogni nuova sezione istituita.

La revisione semestrale delle predette liste viene effettuata a mezzo di appositi elenchi, uno per le iscrizioni e l'altro per le radiazioni, da redigere in duplice copia, distinti per uomini e donne: in essi i nominativi dovranno essere riportati suddivisi sezione per sezione, seguendo, per ciascuna di esse l'ordine alfabetico.

Nell'elenco delle iscrizioni -si precisa ancora - vanno inclusi i nominativi dei cittadini contenuti nell'elenco primo, di cui all'art. 16, terzo comma, nonché i nominativi degli elettori che, per effetto della revisione della ripartizione del comune in sezioni e della circoscrizione territoriale delle stesse, devono essere compresi nella lista della sezione, in luogo di quella in cui risultano iscritti.

Nell'elenco delle radiazioni, invece, vanno riportati i nominativi dei cittadini contenuti nell'elenco secondo, di cui al quarto comma dello stesso articolo 16, ed altresì quelli degli elettori che, sempre per effetto della revisione della ripartizione del comune in sezione e delle circoscrizioni territoriali delle stesse, devono essere radiati dalla lista della sezione in cui sono iscritti, in quanto sono stati proposti, con il precedente elenco, per l'iscrizione nella lista di altra sezione.

I predetti elenchi di variazione vanno compilati in conformità degli allegati modelli 14 - All. 1 e 14 - All. 2, rispettivamente per i cittadini da iscrivere o da cancellare, e dovranno contenere per ciascuno di essi i dati indicati in testa agli intercalari dei modelli stessi.

§ 108. - La compilazione delle liste delle nuove sezioni istituite

Come già noto, la divisione del territorio del comune in sezioni elettorali, a norma dell'art. 34, è fatta in guisa che il numero degli iscritti in ciascuna di esse non sia di regola superiore a 800 né inferiore a 100 unità.

Pertanto, se qualche sezione venisse a superare notevolmente gli 800 iscritti e non fosse possibile, fermo rimanendo il numero delle sezioni esistenti, addivenire ad una più organica ripartizione del corpo elettorale, s'imporrà la istituzione di una o più sezioni elettorali.

Ciò posto, la Commissione elettorale comunale, giusta la disposizione contenuta alla fine dell'art. 35, dovrà provvedere alla compilazione delle liste delle nuove sezioni istituite, attenendosi alle norme di cui agli articoli 36, 37 e 38, dianzi illustrati.

È consentito, peraltro, che nelle predette liste vengano inseriti gli iscrivendi ed esclusi i cancellandi, compresi rispettivamente negli elenchi primo e secondo di cui all'art. 16, seguendo le stesse direttive impartite in proposito per la ricompilazione ex novo di tutte le liste sezionali, adempimento questo che verrà trattato al paragrafo 113, cui si rinvia.

È appena il caso di precisare, infine, che per le liste delle nuove sezioni istituite non deve essere predisposto alcun elenco di variazioni.



§ 109. - Pubblicazione delle nuove liste di sezione e ricorsi

L'art. 39 conferisce ad ogni cittadino il diritto di prendere visione degli atti relativi alla revisione delle liste sezionali, analogamente a quanto stabilisce l'art. 18 per le liste generali.

A tal fine, la deliberazione di cui all'art. 35, corredata degli elenchi di variazione, degli altri documenti relativi e di un'esemplare delle liste di sezione, deve rimanere depositata nell'ufficio comunale **dall'11** al 20 ottobre, rispettivamente per ciascuna revisione semestrale.

Inoltre il Sindaco, **non più tardi dell'11 aprile e dell'11 ottobre**, con il medesimo manifesto (mod. 9) di cui al citato art. 18, rende noto il deposito della deliberazione stessa e delle liste sezionali, ed invita chiunque intenda proporre ricorsi contro la ripartizione del comune in sezioni elettorali, la circoscrizione delle stesse, la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna di esse e l'assegnazione degli iscritti e degli iscrivendi alle singole sezioni, a presentarli rispettivamente **entro il 20 aprile ed il 20 ottobre** alla Commissione elettorale mandamentale, anche per il tramite del comune, che ne rilascia ricevuta.

Dell'avvenuta pubblicazione del manifesto è data immediata notizia al prefetto, al quale dev'essere trasmessa anche una copia della deliberazione di che trattasi.

Nel caso che la compilazione degli atti in parola ed il relativo deposito nell'ufficio comunale non venissero effettuati nei termini previsti, il deposito stesso, salve le sanzioni a carico dei responsabili giusta il disposto dell'art. 54, dovrà essere adeguatamente protratto per assicurare la pubblicazione degli atti medesimi per il periodo di dieci giorni prescritto dalla legge.

Conseguentemente anche i termini per la presentazione di eventuali ricorsi avrà inizio dalla data di pubblicazione del manifesto.

Per quanto attiene alla procedura relativa ai ricorsi, si fa rinvio al paragrafo 92.

Non oltre il 23 aprile ed il 23 ottobre, rispettivamente per ciascuna revisione, il sindaco deve trasmettere, alla Commissione elettorale mandamentale, i seguenti documenti:

- 1) copia della deliberazione di cui all'art. 35, corredata dei documenti ad essa relativi;
- 2) i ricorsi presentati e le eventuali controdeduzioni;
- 3) due esemplari delle liste delle nuove sezioni istituite;
- 4) un esemplare degli elenchi di variazione per nuove iscrizioni nelle liste delle sezioni preesistenti o per radiazione dalle stesse.

Un esemplare degli elenchi suddetti rimane conservato nella segreteria del comune.

Per la ricezione degli atti da parte della Commissione elettorale mandamentale e per le eventuali inadempienze del comune, si osservano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 28.

§ 110. - Gli adempimenti della Commissione elettorale mandamentale in sede di revisione semestrale delle liste sezionali

A norma dell'art. 40, la Commissione elettorale mandamentale, **entro il 10 giugno ed il 10 dicembre di ciascun anno**, rispettivamente per ciascuna revisione semestrale:

- 1) decide sui reclami proposti contro la ripartizione del comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna di esse e l'assegnazione degli iscritti e degli iscrivendi alle singole sezioni;
- 2) approva le nuove liste di sezione e le variazioni a quelle delle sezioni preesistenti, tenendo conto delle decisioni adottate ai sensi dell'art. 29, nonché, come è facile intuire, delle decisioni di cui al precedente punto 1) e delle determinazioni eventualmente prese d'ufficio;
- 3) riporta sui due esemplari delle liste delle sezioni preesistenti, depositati presso di essa, le variazioni approvate, con le stesse modalità previste al paragrafo seguente, capoversi 3, 4, 5 e 6:
- 4) autentica le liste, attestando in ciascuna di esse il numero degli iscritti che vi sono compresi. Il Presidente, inoltre, vidima, con la propria firma ed il bollo della Commissione, ciascun foglio dei due esemplari delle liste di sezione, che restano depositati nell'ufficio della Commissione stessa;
- 5) comunica i provvedimenti adottati, in ordine ai punti 1) e 2), alla Commissione comunale, in modo che questa possa apportare alle liste sezionali in suo possesso le conseguenti variazioni.

Delle predette operazioni il segretario della Commissione, a norma dell'art. 27, redige apposito verbale che, entro cinque giorni, va trasmesso in copia al Prefetto ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio.

Per quanto attiene alle modalità da seguire, per effettuare la comunicazione di cui al punto 5), è da rilevare che il legislatore nulla ha precisato in proposito.

Pertanto, è da ritenere che la Commissione mandamentale possa provvedervi restituendo al comune



gli elenchi di variazione approvati, analogamente a quanto la legge dispone per la revisione delle liste generali, ovvero trasmettendo alla Commissione comunale copia del verbale o una circostanziata formale comunicazione.

Si ricorda, infine, che la Commissione elettorale mandamentale, entro il 10 giugno ed il 10 dicembre, può disporre iscrizioni nelle liste generali, su domanda o d'ufficio, a norma dell'art. 29, primo comma, n. 3), e secondo comma.

In tal caso, il predetto consesso, per addivenire alla conseguente iscrizione dell'interessato nella lista della sezione nella cui circoscrizione egli ha la propria abitazione, potrà individuare la sezione di assegnazione dalla deliberazione di cui all'art. 35, sempre che dalla stessa sia chiaramente desumibile: in caso contrario il segretario della Commissione stessa dovrà svolgere opportuni accertamenti presso il comune.

§ 111. - Le variazioni alle liste sezionali conservate in comune - Il verbale di rettifica - La notifica delle decisioni della Commissione elettorale mandamentale sui reclami proposti

A norma del quarto comma dell'art. 40, la Commissione comunale, in conformità delle decisioni della Commissione mandamentale, deve apportare le conseguenti variazioni sulle liste sezionali conservate in Comune.

A tale adempimento deve provvedervi entro il termine massimo del 20 giugno e del 20 dicembre, rispettivamente per ciascuna revisione semestrale, in modo che, nel periodo in cui le liste generali sono depositate per pubblicazione della segreteria comunale, anche le liste di sezione possano essere messe a disposizione dei cittadini che intendano prenderne visione.

Le variazioni alle singole liste saranno apportate aggiungendo progressivamente, senza soluzione di continuità, i nominativi dei nuovi iscritti ed eliminando dalle stesse coloro che ne sono stati cancellati.

Le cancellazioni, si precisa, vanno effettuate a mano o a mezzo di apposita stampiglia, tracciando trasversalmente un tratto con inchiostro rosso sul rettangolo ove sono riportate le generalità dell'elettore ed indicando altresì nella colonna «Annotazioni» il motivo della cancellazione e gli estremi del verbale di rettifica, usando la seguente formula:

«Cancellato per giusta verbale n. del». (Segue la firma dell'impiegato che ha eseguito la variazione).

Si ricorda, poi, che nelle liste delle nuove sezioni istituite dovrà essere trascritto il numero di lista generale per i cittadini di cui all'elenco primo dell'art. 16, già inseriti in ordine alfabetico nelle liste in parola all'atto della loro compilazione (v. paragrafo 108 e paragrafo 113).

Infine nell'apposita «voce» delle liste generali andrà riportato od aggiornato, a seconda dei casi, il numero di sezione di ciascun interessato.

Delle rettificazioni eseguite il segretario della Commissione redige apposito verbale, attenendosi allo schema dell'allegato mod. 15 e con le modalità già illustrate al paragrafo 13.

Si dispone che copia del predetto verbale venga inviata, per i controlli del caso, al prefetto ed al presidente della Commissione mandamentale competente.

Si ricorda ancora che, a norma dell'art. 40, quinto comma, entro quindici giorni dalla comunicazione il sindaco deve notificare agli interessati, a mezzo dei messi comunali, soltanto le decisioni della Commissione mandamentale sui reclami proposti contro i provvedimenti adottati dalla Commissione comunale a norma dell'art. 35.

La notificazione agli elettori residenti all'estero viene eseguita per il tramite dell'autorità consolare con le modalità già illustrate al paragrafo 29.

§ 112. - Variazioni alle liste elettorali di sezione per ovviare ad errori materiali di scritturazione o ad omissioni di nomi di cittadini regolarmente iscritti nelle liste generali

A norma dell'ultimo comma dell'art. 40, la Commissione mandamentale, qualora accerti, di ufficio o su denuncia degli interessati, l'esistenza di errori materiali di scritturazione od omissioni di nomi di cittadini regolarmente iscritti nelle liste elettorali generali, può apportare le occorrenti variazioni alle liste di sezione fino al secondo giorno antecedente a quello delle elezioni, dandone immediata notizia al sindaco che provvede ad informarne tempestivamente i presidenti delle singole sezioni.

Con la disposizione in esame, la legge ha inteso stabilire che rientra nelle attribuzioni della Commissione mandamentale di apportare, comunque ne venga a conoscenza, le necessarie variazioni alle liste sezionali per ovviare a divergenze materiali esistenti tra queste e le liste generali.

La potestà attribuita alla predetta Commissione, pertanto, va obbligatoriamente esercitata ogni qualvolta se ne verifichino i presupposti, ma, in caso di indizione di comizi, fino al secondo giorno antecedente alle elezioni

Come è dato rilevare, tali rettificazioni non sono connesse al procedimento delle revisioni semestrali e



dinamiche, e ciò nella considerazione che le liste sezionali, in senso lato, rappresentano degli estratti delle liste generali, cui debbono necessariamente corrispondere nelle loro risultanze.

In pratica, per l'attuazione del suddetto adempimento, la Commissione mandamentale riporterà nelle liste sezionali depositate presso di essa le rettificazioni disposte e ne darà immediata comunicazione al sindaco affinché la Commissione comunale, a sua volta, apporti le conseguenti variazioni sulle liste sezionali custodite in Comune.

Peraltro, in caso di elezioni, se la Commissione mandamentale avesse già trasmesso al sindaco l'esemplare delle liste sezionali destinato alle votazioni, alle conseguenti variazioni su di esso provvederanno i presidenti delle singole sezioni, tempestivamente informati dal sindaco stesso.

Dalle operazioni compiute in ordine ai predetti adempimenti, i segretari delle commissioni elettorali comunale e mandamentale debbono redigere verbale, rispettivamente a norma degli articoli 17 e 27.

§ 113. - La ricompilazione delle liste sezionali

Per consentire, in caso di elezioni, al presidente del seggio ed agli scrutatori una più facile e rapida individuazione degli elettori chiamati ad esercitare il diritto di voto, è opportuno che le liste sezionali risultino di facile consultazione.

A tal fine, contestualmente alle operazioni della revisione semestrale antecedente il semestre in cui cade la presumibile data della convocazione dei comizi elettorali, ed attuati in via preliminare gli adempimenti di cui all'art. 35, tutti i comuni interessati alle elezioni dovranno provvedere alla ricompilazione delle liste sezionali, con l'osservanza delle norme di cui al Titolo III del Testo Unico.

S'intende che la ricompilazione medesima non esonera dall'obbligo della formazione degli elenchi di variazione alle liste sezionali preesistenti.

È da tener presente, inoltre, che all'atto della ricompilazione, nelle liste stesse dovranno essere inseriti, in stretto ordine alfabetico, anche i nominativi dei cittadini da iscrivere con la revisione semestrale in corso, compresi nell'elenco primo di cui all'art. 16, ma omettendo per essi la indicazione del numero di lista generale, che sarà trascritto, a cura delle commissioni comunale e mandamentale, rispettivamente sugli esemplari delle liste in loro possesso, dopo l'approvazione degli atti da parte della Commissione mandamentale stessa.

In pari tempo, nelle predette liste sezionali ricompilate non dovranno essere inseriti i nominativi da cancellare con la stessa revisione semestrale, compresi nell'elenco secondo del citato art. 16.

In caso di mancata approvazione di alcune delle proposte di iscrizione o di cancellazione, le commissioni elettorali comunale e mandamentale dovranno apportare le necessarie variazioni alle liste ricompilate, aggiungendovi i nominativi dei cittadini che ne erano stati esclusi e depennando dalle stesse coloro la cui iscrizione non è stata convalidata. A fianco di questi ultimi verrà riportata la seguente annotazione: «Iscrizione non approvata dalla C.e.m.». (Segue la data e la firma del segretario della Commissione). Le nuove liste sezionali dovranno essere compilate in quadruplice esemplare, in modo che uno di essi, in caso di elezioni, venga destinato all'affissione nei seggi elettorali.

In ordine alla prescrizione di cui all'art. 30 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei deputati, e delle corrispondenti norme contenute nelle leggi delle regioni a statuto speciale, è appena il caso di precisare che un esemplare delle liste sezionali può sostituire più che validamente l'estratto delle stesse.

In proposito, si dispone che, esaurite le operazioni elettorali i comuni curino di recuperare prontamente detto esemplare di lista sezionale affisso nei seggi e, in un secondo momento, dopo averlo opportunamente adattato sostituendo i fogli in cui risultano depennati i cittadini che non avevano compiuto il 18º anno di età il primo giorno delle votazioni, provvedano ad inviarlo, debitamente aggiornato, alla competente Commissione elettorale mandamentale in sostituzione di quello utilizzato per le votazioni.

Tale accorgimento, che viene suggerito per motivi di economia di tempo e di spese, eviterà ai comuni di procedere, dopo le elezioni, alla compilazione di una copia integrale delle liste stesse per l'esigenza dianzi accennata.

Si ricorda, infatti, che le liste sezionali - come è dato rilevare dagli articoli 37 e seguenti - vanno costantemente tenute in triplice esemplare, dei quali uno è depositato negli uffici del comune e due in quelli della Commissione elettorale mandamentale.

In ogni modo, se il predetto suggerimento dovesse in pratica riuscire difficoltoso, nulla osta che la ricompilazione delle liste sezionali venga effettuata in cinque esemplari, anziché in quattro, per avere a disposizione sin dall'inizio uno di essi che, aggiornato a mano a mano, possa essere destinato dopo le elezioni alla Commissione elettorale mandamentale.

Si precisa, infine, che alla ricompilazione delle liste sezionali può procedersi non soltanto in vista di



elezioni, ma anche quando, specie a seguito di una nuova ripartizione del comune in sezioni elettorali, le variazioni da apportare alle liste preesistenti dovessero richiedere un notevole impegno di lavoro per cui si appalesa più conveniente la compilazione ex novo delle liste medesime.

§ 114. - L'autenticazione delle liste elettorali sezionali

- In ordine a tale adempimento si forniscono le seguenti precisazioni:
- a) Allo scopo, principalmente, di snellire i relativi lavori, si consente che le liste elettorali sezionali rettificate vengano autenticate alla fine di ciascuna revisione semestrale soltanto dal presidente e dal segretario della Commissione elettorale comunale, usando la seguente formula:
 - «VISTO, si certifica che la presente lista elettorale sezionale, debitamente rettificata giusta verbale di questa Commissione n. del, comprende, alla data del (1), n. iscritti».
 - (Seguono le firme, con la indicazione della carica, del presidente e del segretario della Commissione elettorale comunale ed il bollo dell'ufficio).
- b) Per l'autenticazione delle stesse liste rettificate da parte della Commissione elettorale mandamentale *in occasione delle revisioni semestrali* a norma dell'art. 40, potrà essere usata la seguente formula:
 - «VISTO, si autentica la presente lista sezionale che, debitamente rettificata giusta verbale di questa Commissione n. del, comprende n. iscritti». (Seguono le firme, con l'indicazione della carica, del Presidente, *dei componenti* e del segretario della Commissione elettorale mandamentale ed il bollo dell'Ufficio).
- c) Le liste elettorali delle nuove sezioni, istituite a termine dell'art. 35, nonché quelle ricompilate «ex novo» vanno autenticate con la seguente formula valida sia per la Commissione elettorale comunale che per quella mandamentale:
 - «VISTO, si autentica, giusta verbale di questa Commissione n. del, la presente lista elettorale sezionale la quale comprende n. iscritti». (Seguono le firme, con l'indicazione della carica, del presidente, *dei componenti* e del segretario della Commissione ed il bollo dell'Ufficio).

Per quanto attiene alle liste delle nuove sezioni istituite ed a quelle ricompilate «ex novo» depositate in comune, le stesse, dopo l'approvazione degli atti relativi alla revisione semestrale delle liste generali e sezionali da parte della Commissione mandamentale, e tenuto conto delle variazioni da questa disposte, dovranno essere ulteriormente convalidate dalla Commissione comunale con la formula di cui alla lett. a).

(1) 20 giugno o 20 dicembre, rispettivamente per ciascuna revisione semestrale.

CAPITOLO XIII

LA REVISIONE DINAMICA DELLE LISTE ELETTORALI

§ 115. - Variazioni che vanno apportate alle liste con la revisione dinamica

Alle liste elettorali generali e sezionali, rettificate a seguito di ciascuna revisione semestrale, possono essere apportate, sino alla revisione del semestre successivo, le variazioni previste dall'art. 29, ultimo comma, e dall'art. 32, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40.

A norma dei predetti articoli, pertanto, le liste elettorali dovranno essere aggiornate con le seguenti variazioni:

- cancellazioni per morte; perdita della cittadinanza italiana; perdita del diritto elettorale; trasferimento della residenza in altro comune; decisioni da parte della Commissione elettorale mandamentale di ricorsi presentati, a termini dell'ultimo comma dell'art. 29, da cittadini residenti all'estero, nel caso in cui l'organo di livello mandamentale sia stato attivato successivamente al compimento delle operazioni revisionali (10 giugno e 10 ottobre rispettivamente per ciascuna revisione semestrale); contemporanea iscrizione dovuta a rettifica di generalità;
- 2) iscrizioni derivanti dall'acquisto del diritto elettorale per qualsiasi motivo diverso dal compimento del 18º anno di età o del riacquisto del diritto stesso per cessazione delle cause ostative

Il predetto aggiornamento delle liste, cui viene correttamente data la denominazione di «revisione dinamica», è attuato direttamente dalla Commissione comunale, salvo i controlli di legge da parte della Commissione elettorale mandamentale.



Infine, con la revisione dinamica, vengono apportate alle liste sezionali le variazioni per trasferimento di abitazione nella circoscrizione di altra sezione del comune (art. 41).

Per consentire che la revisione dinamica delle liste venga attuata tempestivamente e con la necessaria regolarità in modo da non frustare il fine cui tendono le relative disposizioni di legge, è indispensabile che anche per tale adempimento venga curato un perfetto collegamento tra l'ufficio elettorale e gli uffici demografici del comune.

Pertanto, a norma dell'art. 6, quarto comma, gli uffici anagrafe e di stato civile devono trasmettere a quello elettorale, entro 48 ore dalla redazione, dalla trascrizione o dalla registrazione dei relativi atti, la certificazione di tutti quegli eventi che comportino variazioni alle liste ed agli schedari.

Naturalmente le certificazioni relative alle cancellazioni vanno effettuate nei riguardi dei cittadini che hanno superato i diciassette anni e sei mesi di età o che siano stati già segnalati all'ufficio elettorale per l'iscrizione nelle liste con la revisione semestrale in corso (v. paragrafo 55).

Le comunicazioni fra i diversi uffici debbono avvenire sempre per iscritto ed in modo tale che possa sempre essere comprovato se e quando le comunicazioni medesime siano state effettuate.

§ 116. - Elenco preparatorio dei cancellandi

Al fine di procedere alle cancellazioni dalle liste elettorali per uno dei motivi indicati al precedente paragrafo e specificatamente previsti ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 32, gli uffici elettorali comunali, sulla scorta delle schede generali inserite nel primo settore del compartimento dei cancellandi dello schedario elettorale di cui al paragrafo 56, compileranno un elenco nel quale dovranno essere compresi:

a) i cittadini deceduti o che abbiano perso la cittadinanza italiana.

Le cancellazioni di che trattasi vanno effettuate in base a documenti idonei giuridicamente a comprovare che in effetti si è verificata l'una o l'altra circostanza: è pertanto da escludersi la validità di atti notori o di altre attestazioni cui la legge non riconosca efficacia di costituire la prova in argomento.

È ovvio che fra i deceduti sono da comprendersi anche coloro nei cui riguardi sia stata giudizialmente dichiarata la morte presunta.

b) i cittadini che abbiano perso il diritto elettorale.

A norma del combinato disposto degli artt. 2 e 32, n. 3), vanno cancellati dalle liste elettorali i cittadini incorsi nella perdita del diritto elettorale, circostanza questa che deve risultare da sentenza passata in giudicato o da altro *provvedimento definitivo* dell'autorità giudiziaria adottato in sede penale o civile.

A tale regola fa eccezione il caso previsto al n. 3) dell'art. 2 che commina la perdita del diritto elettorale per coloro che sono sottoposti alle misure di prevenzione, di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi.

Tali cittadini, infatti, a norma dell'art. 16, quarto comma, vengono proposti per la cancellazione dalle liste in sede di revisione semestrale.

Affinché in tale sede di revisione dinamica possano essere attuate le cancellazioni prescritte, il cancelliere che provvede alla compilazione delle schede per il casellario giudiziale deve inviare notizia, al comune di residenza dell'interessato, o, se il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di nascita. Quando, per qualsiasi motivo, sorgono dubbi sulla identità della persona cui la sentenza o il provvedimento si riferisce, la comunicazione dovrà essere senza indugio restituita all'ufficio mittente con le osservazioni del caso, e, se la persona stessa non dovesse risultare iscritta nelle liste elettorali, il sindaco, previ eventuali accertamenti a mezzo degli organi di pubblica sicurezza, la parteciperà al comune nelle cui liste l'interessato è compreso.

Nel caso, poi, che gli uffici comunali abbiano comunque notizia di sentenze o provvedimenti comportanti la perdita del diritto elettorale, intervenuti a carico di cittadini per i quali non fosse, eventualmente, pervenuta alcuna comunicazione da parte della cancelleria interessata, i comuni dovranno rendersi parte diligente e chiedere al competente casellario giudiziale il rilascio di un nuovo certificato precisando il motivo per cui viene inoltrata la richiesta stessa.

Si ritiene di dover richiamare l'attenzione sulla norma, di cui all'art. 605, primo comma, del codice di procedura penale, che prescrive la eliminazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale per i cittadini ultraottantenni.

Al riguardo nessuna deroga può derivare alla disciplina dell'esclusione dall'elettorato attivo dal citato articolo 605 codice di procedura penale, che concerne solo la tenuta delle schede del casellario giudiziale e le relative certificazioni.

Ed invero, è principio indiscusso che le annotazioni che si conservano nel casellario giudiziale hanno carattere meramente certificativo e non costitutivo, nel senso, cioè, che non è l'annotazione che crea il precedente penale a carico di una determinata persona, così che, in mancanza dell'annotazione, possa ritenersi che la persona è incensurata.



Il precedente sussiste, invece, in forza della pronuncia giudiziaria o di altro provvedimento del giudice, mentre l'annotazione nel casellario serve principalmente a dare di esso, attraverso il certificato penale, una prova più facilmente acquisibile.

Nulla vieta, però, che tale prova possa essere desunta da una diversa documentazione che faccia ugualmente fede.

Pertanto, deve ritenersi che i cittadini di cui trattasi non possano ottenere o mantenere la iscrizione nelle liste stesse per la semplice circostanza del raggiungimento dell'ottantesimo anno di età e del conseguente rilascio, da parte del competente casellario giudiziale, del certificato privo delle iscrizioni pregiudizievoli, quando, da un certificato penale o da altra comunicazione dell'autorità giudiziaria, risulti a loro carico condanna per reato preclusivo del diritto di voto.

Per eventuali ulteriori accertamenti si richiama, altresì, quanto precisato alla fine del paragrafo 86.

c) i cittadini che abbiano trasferito la residenza in altro comune.

A norma dell'art. 32, n. 4), i cittadini che abbiano perduto la residenza nel comune vanno cancellati dalle relative liste, in base al certificato dell'ufficio anagrafe attestante l'avvenuta cancellazione dalla anagrafe della popolazione residente: gli stessi, poi, sono iscritti nelle liste elettorali del comune di nuova residenza, sempreché sia pervenuta la dichiarazione del sindaco del comune di provenienza attestante l'avvenuta cancellazione da quelle liste.

La predetta dichiarazione va effettuata a mezzo di stampati conformi all'allegato Mod. 3/D.

Si precisa che tale Mod. 3/D non deve essere mai inviato dal comune di emigrazione a quello di nuova residenza prima che la Commissione elettorale comunale abbia effettivamente disposto la cancellazione dell'interessato dalle liste, né può essere sostituito dall'assicurazione che lo stesso verrà proposto alla Commissione elettorale comunale per la cancellazione dalle liste con la prima revisione dinamica utile. Allo scopo, poi, di semplificare la procedura e nell'interesse degli stessi elettori, il sindaco del comune di emigrazione, appena la Commissione comunale avrà provveduto alla cancellazione dalle liste del cittadino trasferitosi, spedirà subito al comune di nuova residenza, perché quella Commissione elettorale comunale possa procedere tempestivamente alla conseguente iscrizione, la dichiarazione di avvenuta cancellazione (Mod. 3/D), senza attendere la richiesta da parte del comune predetto, come previsto dall'art. 32, n. 4), ultimo periodo, del Testo Unico.

L'adozione di tale prassi, che attraverso una lunga esperienza è risultata efficacissima, oltre a consentire un considerevole risparmio di tempo, di stampati e di spese postali, evita che qualche elettore, non pervenendo dal comune di nuova residenza la richiesta d'ufficio della dichiarazione di avvenuta cancellazione, venga escluso dall'esercizio del voto.

d) i cittadini residenti all'estero da cancellare a seguito di decisioni della Commissione elettorale mandamentale su ricorsi presentati dagli stessi.

A norma dell'art. 29, ultimo comma, i ricorsi presentati a termini dell'art. 10 dai cittadini residenti all'estero contro le determinazioni adottate dalla Commissione elettorale comunale in sede di revisione semestrale vengono decisi dalla Commissione elettorale mandamentale nella prima riunione dopo la loro ricezione.

Tale procedura viene giustificata dalla circostanza che i nostri connazionali all'estero hanno trenta giorni di tempo, dalla data di notificazione, per proporre i ricorsi in parola, per cui difficilmente gli stessi potrebbero essere decisi tempestivamente entro i termini fissati per l'attuazione della revisione semestrale.

La suddetta disposizione legislativa - a norma dell'art. 32, ultimo comma - si osserva anche in ordine ai ricorsi prodotti dai cittadini residenti all'estero contro le decisioni adottate dalla Commissione elettorale comunale in sede di revisione dinamica.

e) gli elettori che risultano iscritti nelle liste elettorali con generalità errate.

I cittadini eventualmente iscritti nelle liste elettorali con generalità errate ne dovranno essere cancellati per esservi contemporaneamente iscritti con le generalità esatte.

Alle relative rettifiche, pertanto, si dovrà provvedere inserendo nell'elenco per le cancellazioni le generalità errate e nell'elenco per le iscrizioni le generalità esatte.

Agli anzidetti elettori dovrà essere notificata tale circostanza usando la seguente formula:



termine di 10 giorni dalla data della notificazione della presente comunicazione (per i cittadini residenti all'estero entro trenta giorni dalla data di notificazione).

Il ricorso, entro il suindicato termine, può essere anche presentato a questo comune» (ovvero, per i cittadini residenti all'estero, all'Autorità consolare).

§ 117. - Elenco preparatorio degli iscrivendi

Per far luogo alla iscrizione di elettori nelle liste elettorali in applicazione del n. 5 dell'articolo 32 del Testo Unico, introdotto dall'articolo 2 della legge 1979, n. 40, gli uffici elettorali comunali dovranno provvedere a compilare un elenco dei cittadini da iscrivere nelle liste *per qualsiasi motivo* che non sia il compimento del 18º anno di età ovvero da reiscrivere nelle liste stesse a causa del venir meno di condizioni ostative.

La compilazione di tale elenco va effettuata sulla scorta delle schede generali inserite nel primo settore del compartimento degli iscrivendi dello schedario elettorale di cui al paragrafo 59.

Pertanto, nell'elenco preparatorio, dovranno essere compresi:

a) coloro che abbiano trasferito la residenza da altro comune.

Al riguardo si richiamano le istruzioni contenute nella lettera c) del precedente paragrafo;

b) coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana ed abbiano già compiuto il 18º anno di età.

Il caso deve essere esaminato in questa sede e non in sede di revisione semestrale dato che il titolo della iscrizione nelle liste elettorali è l'acquisto della cittadinanza.

c) i cittadini che siano risultati omessi nelle precedenti revisioni.

Molta attenzione deve essere riposta alla iscrizione dei cittadini omessi per qualsiasi motivo dalle liste elettorali.

Al fine di eliminare ogni omissione è necessario che gli uffici tengano buona nota di ogni segnalazione e protesta che, specialmente in occasione di ogni consultazione elettorale, venga prodotta dagli interessati.

È poi quanto mai utile che, nei tempi di minor lavoro, gli uffici effettuino metodici riscontri tra le risultanze anagrafiche e quelle delle liste elettorali; tali riscontri sono particolarmente facilitati nel caso che i due servizi siano trattati elettronicamente:

d) i cittadini residenti all'estero, che abbiano inoltrato domanda di iscrizione o di reiscrizione ai sensi dell'art.11.

Le norme contenute nel citato art. 11 sono illustrate nel capitolo V, cui si rinvia:

e) i cittadini già residenti all'estero che siano rimpatriati ed iscritti in anagrafe.

Se l'interessato risultasse comunque già iscritto, a norma dell'art. 11, proprio nelle liste del comune ove ha fissato la sua residenza, l'ufficio elettorale comunale si limiterà a depennare, con inchiostro rosso, la relativa annotazione di «Residente all'estero», sia dalle liste generali e sezionali sia dallo schedario, nonché le altre indicazioni contenute nella voce «annotazioni» delle schede, sempre che si riferiscano alla posizione elettorale di residente all'estero.

Ovviamente l'elettore dovrà essere anche depennato dal registro degli elettori all'estero, ed essere altresì assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha la propria abitazione, nel caso in cui non si trovi già assegnato.

Se il cittadino, invece, fosse iscritto nelle liste di altro comune, sempre a norma dell'art. 11, il comune di attuale residenza anagrafica, prima di inserirlo nell'elenco degli iscrivendi, dovrà provvedere a promuoverne la cancellazione dalle liste del comune di precedente iscrizione, con la preventiva e tempestiva richiesta della dichiarazione attestante l'avvenuta cancellazione (Mod. 3/D).

Per la migliore istruttoria della pratica, l'ufficio elettorale curerà di farsi rilasciare una dichiarazione con la quale l'interessato dovrà precisare, sotto la propria responsabilità, se e nelle liste di quale Comune sia già iscritto a domanda, ovvero, sempre che gli risulti, se sia stato mantenuto iscritto nelle liste del comune di ultima residenza anagrafica: in mancanza, egli indicherà in quale comune risiedeva anagraficamente all'atto dell'espatrio e sotto quale data è emigrato.

Tale accorgimento ha lo scopo di consentire al comune di esperire, se necessario, gli accertamenti del caso sulla posizione elettorale dell'iscrivendo, accertamenti che dovranno essere effettuati con la massima celerità, anche a mezzo telegrafo, allo scopo di non ritardare l'iscrizione nelle liste;

f) i cittadini che, non iscritti o cancellati dalle liste per una causa di incapacità a carattere temporaneo, abbiano riacquistato la capacità per il decorso del termine.

Nell'elenco preparatorio vanno ancora compresi quei cittadini che - incorsi in una delle fattispecie di cui ai nn. 2), 3), 4) e 6) dell'art. 2 - abbiano riacquistato il diritto elettorale per il decorso del previsto periodo di incapacità, e precisamente:



- 1) i commercianti falliti, per i quali sia cessato lo stato di fallimento ovvero siano trascorsi cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento:
- 2) coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, per i quali siano cessati gli effetti dei provvedimenti stessi;
- 3) coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza detentive o a libertà vigilata, a norma dell'art. 215 del codice penale, per i quali siano cessati gli effetti del provvedimento;
- 4) coloro che sono sottoposti alla interdizione temporanea dai pubblici uffici, per i quali sia trascorsa la durata del provvedimento stesso.

Come è ricordato alla lettera b) del paragrafo precedente, le cancellerie delle autorità giudiziarie, a norma dell'art. 32, debbono inviare notizia delle sentenze passate in giudicato o di altri provvedimenti definitivi, cui consegue la perdita del diritto elettorale, ai comuni di residenza degli interessati, in modo da consentire alle rispettive commissioni comunali di addivenire alla cancellazione degli stessi dalle liste.

In base alle risultanze di tali comunicazioni, sarà inoltre possibile effettuare il computo del periodo di incapacità elettorale nei riguardi dei summenzionati cittadini e predisporre le schede nei compartimenti dello schedario al fine della loro reiscrizione nelle liste elettorali.

Per quanto attiene alla eliminazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale per i cittadini ultraottantenni, si richiamano le considerazioni svolte alla soprarichiamata lettera *b*) del paragrafo precedente.

In relazione alla posizione elettorale dei falliti, devesi osservare che la legge non prevede l'obbligo per le cancellerie giudiziarie di comunicare ai comuni la cessazione dello stato di fallimento.

Pertanto, per venire a conoscenza dei casi di chiusura del fallimento prima dei cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa dello stesso, il comune dovrà avvalersi delle notizie e delle segnalazioni comunque pervenutegli, ed in particolare dei reclami e degli eventuali documenti prodotti dagli interessati, per poi accertare, attraverso un nuovo certificato del casellario, se gli stessi abbiano riacquistato o meno la capacità elettorale;

g) i cittadini che, non iscritti o cancellati dalle liste per una causa di incapacità a carattere definitivo, abbiano riacquistato la capacità elettorale per annullamento della sentenza, amnistia, riabilitazione, nonché quelli di cui alla lettera f) che per i medesimi motivi abbiano riacquistato la capacità prima della scadenza del termine.

Anche in ordine a tali eventi, come nei casi di cessazione dello stato di fallimento, la legge non prevede l'obbligo per gli uffici giudiziari di dare ai comuni notizia dei provvedimenti, cui consegue il riacquisto della capacità elettorale.

Pertanto il comune, su segnalazione o in base a documenti eventualmente acquisiti agli atti di ufficio, dovrà, di volta in volta, rendersi parte diligente per accertare se l'interessato abbia nuovamente diritto ad essere iscritto nelle liste elettorali; a tal fine richiederà, nei riguardi dello stesso, un nuovo certificato penale al casellario giudiziale competente, e, se del caso, potrà anche rivolgersi, ai sensi dell'art. 49, all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento per ottenerne copia;

h) gli elettori che dovranno essere contemporaneamente proposti per la cancellazione per rettifiche di generalità.

Per regolarizzare la posizione elettorale dei cittadini eventualmente iscritti nelle liste con generalità errate, indubbiamente si rende necessario accertare se nei loro riguardi, in base alle rispettive generalità esatte desumibili dall'atto di nascita, risultino o meno al casellario giudiziale iscrizioni limitative della capacità elettorale, come se si trattasse di soggetti che per la prima volta vengono proposti per l'iscrizione.

La documentazione acquisita dovrà essere conservata nel fascicolo personale, unitamente ai documenti relativi all'elettore cancellato con le generalità errate.

Per quanto concerne le notifiche, si rinvia a quanto fatto presente alla lettera e) del precedente paragrafo;

i) i cittadini residenti all'estero da iscrivere a seguito di decisioni della Commissione elettorale mandamentale su ricorsi presentati dagli stessi.

Per quanto riguarda i cittadini residenti all'estero da iscrivere nelle liste elettorali su conforme decisione della Commissione elettorale mandamentale, emessa a seguito di ricorsi dagli stessi presentati contro le determinazioni adottate dalla Commissione elettorale comunale in sede di revisione semestrale, si rinvia a quanto già rappresentato alla lettera d) del precedente paragrafo.

§ 118. - I tempi della revisione dinamica

A norma dell'art. 32, quarto comma, la Commissione elettorale comunale deve provvedere alle



operazioni di revisione dinamica delle liste elettorali almeno ogni sei mesi e, in ogni caso, (in occasione della cosiddetta revisione dinamica straordinaria: vedi anche paragrafo 122), non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, per le cancellazioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 dello stesso articolo nonché per le variazioni per trasferimento di residenza o di abitazione nella circoscrizione di altra sezione, non oltre il trentesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le iscrizioni previste al n. 5; non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni per le cancellazioni per morte.

Come è dato constatare, il legislatore, per le cancellazioni e per i trasferimenti di residenza o di abitazione, ha prescritto soltanto genericamente i tempi della revisione dinamica, ma non ne ha fissato le date.

Allo scopo, però, di consentire che gli elettori trasferitisi, dopo essere stati cancellati dalle liste del comune di provenienza, vengano tempestivamente iscritti in quelle del comune di nuova residenza, e considerati gli innegabili vantaggi che possono derivare da un sincrono compimento delle relative operazioni in tutto il territorio della Repubblica, si rende opportuno che *le revisioni dinamiche vengano effettuate ad epoca fissa ed in due tornate*, procedura questa già da tempo seguita da tutti i comuni con soddisfacenti risultati.

A conferma delle precedenti istruzioni, pertanto, si dispone che le revisioni dinamiche *vengano effettuate nei mesi di gennaio* e *luglio* di ciascun anno, cioè subito dopo il completamento di ciascuna revisione semestrale e prima dell'inizio della successiva, in modo da non intralciare le relative operazioni.

In particolare, le commissioni elettorali comunali, *entro la prima decade* di gennaio e luglio, dovranno provvedere alle cancellazioni (prima tornata), mentre *nella terza decade* dei mesi predetti procederanno alle iscrizioni (seconda tornata).

Peraltro, con la seconda tornata le suddette commissioni, assieme alle iscrizioni, possono procedere anche alle cancellazioni dei cittadini per i quali, dopo l'attuazione della prima tornata, sia pervenuta la documentazione comprovante la causa che determina la cancellazione stessa, ad eccezione delle cancellazioni per trasferimento della residenza in altro comune della Repubblica, cui dovrà provvedersi esclusivamente con la prima tornata.

Le dichiarazioni di avvenuta cancellazione (Mod. 3/D) dovranno essere inviate con la massima urgenza al comune di immigrazione in modo che le commissioni elettorali comunali possano tempestivamente provvedere alle conseguenti iscrizioni con la seguente tornata.

Nella eventualità che qualche Mod. 3/D non dovesse pervenire tempestivamente al comune di immigrazione, nonostante gli opportuni solleciti anche a mezzo di telegramma, le relative iscrizioni dovranno necessariamente essere rinviate alla successiva revisione dinamica od a quella straordinaria, in caso di elezioni.

Per quanto concerne, invece, le iscrizioni previste nel paragrafo 117 si precisa che alle stesse, quando non corrisponda un provvedimento di cancellazione, potrà farsi luogo sia nella prima tornata sia nella seconda tornata.

§ 119. - Variazioni alle liste elettorali per trasferimento di abitazione nella circoscrizione di altra sezione elettorale del comune

A norma dell'art. 41, l'elettore iscritto nelle liste, che trasferisce la propria abitazione nella circoscrizione di altra sezione del comune, deve essere compreso nella lista elettorale di quest'ultima, purché il trasferimento stesso sia stato regolarmente notificato all'anagrafe.

Le commissioni elettorali comunali devono provvedere alle conseguenti variazioni alle liste elettorali con la procedura di cui all'art. 32 e, comunque, **non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali**; provvedendo, sulla base delle relative comunicazioni dell'ufficio anagrafe, alla cancellazione degli interessati dalla lista sezionale in cui risultano iscritti ed alla contemporanea iscrizione degli stessi nella lista sezionale di nuova assegnazione.

Al riguardo, si ritiene utile disporre che di regola le commissioni elettorali comunali provvedano alle variazioni delle liste a seguito di cambi di abitazione soltanto in occasione delle revisioni dinamiche, e cioè nei mesi di gennaio e luglio, nonché in occasione della revisione dinamica straordinaria nella imminenza delle elezioni.

È consigliabile che tali variazioni vengano effettuate con la seconda tornata delle predette revisioni dinamiche.

Sembra non superfluo ribadire che alle stesse non potrà più provvedersi dopo la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

Nei Comuni, poi, di maggior importanza demografica, al fine di non appesantire successivamente le operazioni delle revisioni dinamiche, le commissioni elettorali comunali, con apposito verbale, **potranno**



provvedere alle variazioni di che trattasi anche con maggiore frequenza, in relazione al numero dei trasferimenti denunciati, e con l'occasione potranno anche procedere alle iscrizioni e cancellazioni, in base alla documentazione già acquisita all'ufficio elettorale.

Per quanto attiene, infine, ai trasferimenti di abitazione nella circoscrizione territoriale della medesima sezione, nella cui lista l'interessato è iscritto, il relativo cambiamento di indirizzo va apportato in qualsiasi momento, a cura dell'ufficio elettorale e senza l'osservanza di formalità particolari, con le modalità che verranno illustrate al Cap. XVI.

§ 120. - Gli adempimenti della Commissione elettorale comunale - I verbali - Le variazioni alle liste

Per l'attuazione delle revisioni dinamiche, le commissioni elettorali comunali, con le consuete modalità (v. paragrafo 13), redigeranno appositi verbali, corredati da elenchi di variazione.

I verbali di ciascuna tornata dovranno essere compilati attenendosi, rispettivamente, agli schemi di cui agli allegati Modd. 1/D e 2/D.

Gli elenchi di variazione, in duplice copia e distinti per uomini e donne, vanno redatti in conformità dei Modd. 1/D-2/D - All. 1 per le cancellazioni, dei Modd. 1/D-2/D - All. 2 per le iscrizioni ed infine dei Modd. 2/D - All. 3 e 2/D All. 4, rispettivamente per le cancellazioni e le iscrizioni da apportare nelle liste sezionali a seguito di trasferimento di abitazione nella circoscrizione di altra sezione.

I verbali e gli allegati dovranno contenere tutti i dati prescritti nei relativi modelli e nell'ordine in essi indicato.

Contestualmente all'adozione dei predetti verbali, la Commissione comunale, con l'assistenza del segretario, apporterà alle liste, sia generali che sezionali, le conseguenti variazioni.

Infatti, la Commissione comunale - mentre in sede di revisione semestrale si limita a formulare soltanto «proposte» di iscrizione o di cancellazione in quanto le relative «decisioni» sono demandate alla Commissione mandamentale - con la revisione dinamica apporta senz'altro sulle liste le variazioni deliberate, senza dover attendere alcun consenso da parte della Commissione mandamentale. E ciò in quanto le variazioni stesse si riferiscono a iscrizioni e cancellazioni effettuate sulla base di documenti autentici, nonché a cancellazione dalle liste di un comune ed alle conseguenti iscrizioni in quelle di un altro a seguito del trasferimento di residenza degli interessati, variazioni queste che non comportano un accertamento dei requisiti prescritti per il possesso del diritto elettorale.

L'aggiornamento delle liste generali e sezionali va effettuato con le consuete modalità, già indicate al paragrafo 95, terzo e quarto capoverso ed al paragrafo 111, terzo e quarto capoverso.

In particolare, per regolare in modo uniforme la relativa procedura in tutti i Comuni della Repubblica, si dispone che le iscrizioni per cambio di abitazione (*Mod. 2/D - All. 4*) seguano sulle liste sezionali quelle per immigrazione da altro comune (*Modd. 1/D-2/D - All. 2*).

Nelle liste generali, per i cittadini assegnati ad altra sezione per cambio di abitazione, devesi soltanto annotare nella colonna «Variazioni».

Per gli adempimenti di competenza della Commissione elettorale mandamentale, copia del verbale, unitamente agli elenchi di variazione, deve essere immediatamente trasmessa al presidente del predetto consesso.

Copia del verbale stesso va inoltre inviata al prefetto ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio.

§ 121. - L'aggiornamento delle liste generali e sezionali da parte della Commissione elettorale mandamentale

A norma del citato art. 32, la Commissione mandamentale deve apportare nelle liste generali e sezionali, depositate presso di essa, le variazioni risultanti dai verbali inviatile dalla Commissione comunale ed ha facoltà di richiedere i relativi atti al comune.

Ed, infatti, la Commissione mandamentale, nella sua veste di organo di controllo, deve riformare, d'ufficio o su ricorso, le variazioni che risultassero viziate da illegittimità.

Peraltro, per assicurare una perfetta corrispondenza delle liste generali e sezionali depositate presso le Commissioni elettorali comunale e mandamentale, è indispensabile che quest'ultima innanzi tutto apporti integralmente sulle proprie liste tutte le variazioni già eseguite dalla Commissione comunale e poi, avvalendosi dei propri poteri, annulli quelle eventualmente viziate da illegittimità, ordinando, a seconda dei casi, la reiscrizione o cancellazione dei cittadini interessati.

Per garantire ancora la *corrispondenza delle liste sezionali* con quelle conservate in Comune, le Commissioni mandamentali vorranno trascrivere sulle stesse prima le variazioni conseguenti ad immigrazione da altro comune (Modd. 1/D-2/D - All. 2) e poi quelle relative ai trasferimenti di abitazione (Mod. 2/D - All. 4).



L'aggiornamento in concreto delle liste generali e sezionali va effettuato, poi, con le consuete modalità, di cui è cenno nel paragrafo precedente.

§ 122. - La revisione dinamica «straordinaria» delle liste

Per quanto concerne la revisione dinamica comunemente denominata «straordinaria», da attuarsi, in occasione di elezioni, non oltre i termini indicati al precedente paragrafo 118, si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti.

In caso di elezioni generali tutti i Comuni - compresi quelli che non debbono effettuare elezioni - dovranno procedere egualmente in due tornate alla revisione dinamica straordinaria, se pure con termini abbreviati, nonché alle variazioni per trasferimento di abitazione ai sensi dell'art. 41.

La prima tornata dovrà effettuarsi, *di massima*, otto giorni prima della data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, mentre la seconda tornata va attuata entro il giorno in cui viene pubblicato il manifesto stesso.

Comunque, per assicurare la contemporanea attuazione di ciascuna tornata in tutti i comuni della Repubblica, questo Ministero si riserva di fornire, di volta in volta, le necessarie istruzioni.

Analoga procedura dovrà essere eseguita nel caso in cui debbano effettuarsi elezioni regionali o amministrative *soltanto in alcuni comuni*; questi, peraltro, per addivenire con la seconda tornata alla iscrizione nelle proprie liste dei cittadini che hanno trasferito la residenza da altro comune e sempre che la relativa pratica migratoria sia stata perfezionata, dovranno far pervenire telegraficamente ai comuni di emigrazione, anche se non sono interessati alle elezioni, la richiesta della dichiarazione dell'avvenuta cancellazione da quelle liste, a norma dell'art. 32, n. 4).

I sindaci dei comuni di emigrazione, quali presidenti delle commissioni elettorali comunali, provvederanno alla convocazione delle stesse affinché procedano in tempo utile alle cancellazioni di che trattasi. In ogni caso, le dichiarazioni di avvenuta cancellazione dovranno essere inviate con comunicazioni telegrafiche, cui dovrà seguire immediatamente l'invio dei Modd. 3/D e 4/D.

Per consentire poi la presentazione di eventuali candidature è necessario che anche i comuni che non effettuano elezioni provvedano tempestivamente ad iscrivere, nelle proprie liste, gli elettori trasferitisi dai comuni interessati alle elezioni, i quali, pertanto, dovranno curare la sollecita spedizione dei Modd. 3/D e 4/D.

In proposito, da qualche parte è stato sollevato il dubbio che la disposizione del quarto comma dell'art. 32, si riferisca soltanto ai comuni che effettuano elezioni e non agli altri.

Tale interpretazione, però, non può ovviamente essere accolta, nella precipua considerazione che, in tal caso, si verrebbe a negare agli elettori interessati di partecipare alle elezioni regionali, provinciali o comunali che dovessero svolgersi nel comune di nuova residenza, il che indubbiamente contrasta con lo spirito della legge.

La predetta interpretazione, d'altro canto, oltre ad essere restrittiva e puramente formale, non ha tenuto conto che alle operazioni di revisione dinamica, proprio a norma del citato art. 32, la Commissione comunale è tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi, e non tassativamente ogni sei mesi.

Pertanto, in concreto, nessun ostacolo si frappone a che i comuni non interessati alle elezioni procedano ad una revisione dinamica delle liste elettorali per provvedere tempestivamente alla cancellazione di quegli elettori che avessero trasferito la propria residenza nei comuni ove si effettuano elezioni, nonché alla iscrizione di coloro che si siano trasferiti dai medesimi comuni, sempreché, ovviamente, sia stata perfezionata la relativa pratica migratoria.

§ 123. - Le liste sezionali da usare per la votazione

Vale ricordare che - ai sensi e per gli effetti della norma contenuta nell'art. 7, ultimo comma - in occasione delle consultazioni elettorali indette per una domenica compresa nel primo semestre dell'anno solare debbono essere adoperate dai seggi elettorali le liste entrate in vigore il 1º gennaio, aggiornate con la revisione dinamica di gennaio e con quella straordinaria per la convocazione dei comizi; così, nel corso di consultazioni elettorali indette per una domenica compresa nel secondo semestre dell'anno solare dovranno essere utilizzate le liste entrate in vigore il 1º luglio, aggiornate con la revisione dinamica di luglio e con quella straordinaria.

§ 124. - Blocco delle liste in caso di indizione dei comizi elettorali

Come è dato rilevare dall'art. 32, quarto comma e come già precisato al precedente paragrafo 118, l'attuazione delle revisioni dinamiche incontra delle delimitazioni nell'ipotesi che siano convocati i comizi elettorali

Ed infatti, mentre le cancellazioni per morte possono essere effettuate fino a quindici giorni prima della data delle elezioni, non essendo suscettibili di creare intralci o inconvenienti, le cancellazioni per uno dei motivi indicati ai nn. 2, 3 e 4 dell'art. 32 nonché le variazioni per trasferimento di residenza o di



Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali

abitazione nella circoscrizione di altra sezione non sono consentite oltre la data di pubblicazione del manifesto che indice le elezioni; per quanto concerne, poi, le iscrizioni conseguenti all'acquisto o riacquisto del diritto elettorale per cessazione delle cause ostative esse possono essere apportate fino al trentesimo giorno antecedente la data della votazione.

Si ricorda, infine, che, a norma dell'ultimo comma dell'art. 40, possono apportarsi, anche dopo il blocco delle liste, le variazioni alle sole liste sezionali derivanti da rettifica di errori materiali di scritturazione od omissione di nomi di cittadini regolarmente iscritti nelle liste generali.

Peraltro il blocco delle liste a seguito dell'indizione dei comizi elettorali non influisce nella maniera più assoluta sulle operazioni della revisione semestrale in corso di attuazione, che dovranno proseguire regolarmente ed essere ultimate nei termini di legge dalle commissioni elettorali comunali e mandamentali.

In tal caso, però, le relative variazioni, nella considerazione che le stesse hanno effetto soltanto nel semestre successivo, non vanno trascritte da parte della Commissione mandamentale sull'esemplare delle liste sezionali destinate ai seggi per le votazioni.

§ 125. - Contemporaneità della revisione dinamica straordinaria e delle operazioni finali della revisione semestrale

Nel caso in cui la revisione dinamica straordinaria venga a cadere nel periodo durante il quale le commissioni elettorali comunale e mandamentale stiano attuando le operazioni finali della revisione semestrale, può sorgere il problema se debbano essere apportate alle liste elettorali prima le variazioni disposte con la revisione dinamica e poi quelle disposte con la revisione semestrale o viceversa.

Non essendo possibile dettare una disciplina di carattere generale, è opportuno che i segretari delle predette commissioni concordino di volta in volta e per ogni singolo comune, se le iscrizioni disposte con la revisione semestrale vadano riportate sulle liste prima o dopo quelle deliberate con la revisione dinamica straordinaria.

§ 126. - Divieto di cancellazione dalle liste elettorali, in sede di revisione dinamica straordinaria, degli iscrivendi con la revisione semestrale

Si fa presente, infine, che in sede di revisione dinamica straordinaria non può disporsi la cancellazione, per emigrazione in altri comuni, degli iscrivendi con la revisione semestrale in corso, compresi nell'elenco primo di cui all'art. 16, anche se le commissioni elettorali mandamentali avessero già ultimato le relative operazioni e le conseguenti variazioni già fossero state apportate sulle liste prima del termine finale indicato dalla legge.

Infatti, le variazioni disposte dalla Commissione elettorale mandamentale con ciascuna delle due revisioni semestrali, a norma dell'ultimo comma dell'art. 7, hanno effetto, rispettivamente, il 1º gennaio ed il 1º luglio di ogni anno, e cioè al termine della pubblicazione delle liste rettificate, da effettuarsi ai sensi dell'art. 30, penultimo comma, del Testo Unico.

Pertanto le eventuali cancellazioni dei nuovi iscritti, per uno dei motivi previsti dall'art. 32, potranno essere disposte soltanto con la prima revisione dinamica utile, successiva al 30 giugno ed al 31 dicembre, rispettivamente per ciascuna revisione semestrale, e cioè nei mesi di luglio e gennaio.

§ 127. - La notificazione dei provvedimenti adottati dalla Commissione elettorale comunale in sede di revisione dinamica

A norma dell'art. 32, quinto comma, le deliberazioni delle commissioni elettorali comunali relative alle variazioni per perdita della cittadinanza, perdita del diritto elettorale e trasferimento di residenza devono essere notificate agli interessati, entro dieci giorni dalla loro adozione, per mezzo dei messi comunali. In caso di trasferimento di residenza da un comune all'altro devono essere notificate agli interessati le decisioni sia della Commissione che ha effettuato la cancellazione, sia della Commissione comunale che ha provveduto alla conseguente iscrizione.

Si precisa che i termini sopraindicati non sono perentori bensì ordinatori.

Per quanto attiene alla notificazione dei provvedimenti di cancellazione dalle liste del comune di emigrazione e di iscrizione in quelle del comune di immigrazione, a seguito di trasferimento della residenza dell'interessato, le stesse vanno rispettivamente effettuate a mezzo di comunicazioni conformi agli allegati Modd. 4-D/a - 4-D/b ed al Mod. 5/D.

I Modd. 4-D/a - 4-D/b debbono essere trasmessi al comune di immigrazione unitamente al Mod. 3/D. Le modalità da seguire per procedere alla notificazione in parola sono state dettagliatamente precisate nel contesto dei modelli medesimi.

I provvedimenti, poi, di cancellazione dalle liste per perdita della cittadinanza italiana o per perdita del diritto elettorale, *vanno notificati a mezzo di comunicazioni conformi al Mod. 6/D.*

Si ricorda che le notificazioni ai cittadini residenti all'estero - a norma dell'ultimo comma dell'art. 32 -



debbono essere eseguite per il tramite dalle autorità consolari competenti, con le modalità indicate al paragrafo 29.

In ordine ai trasferimenti di residenza da un Comune all'altro, in qualche caso il Mod. 4-D/a - 4-D/b è stato restituito al comune interessato munito del referto di pubblicazione per otto giorni all'albo pretorio per irreperibilità dell'interessato.

Ora, poiché la cancellazione dalle liste elettorali per trasferimento di residenza non può avvenire se non a conclusione della pratica migratoria, che viene definita soltanto con il concorso del comune di immigrazione, non si vede come possa dichiararsi irreperibile una persona di recente iscritta in anagrafe. Tale circostanza dimostrerebbe non solo che tra uffici anagrafici e uffici elettorali non sempre viene mantenuto l'indispensabile stretto collegamento, ma anche l'inosservanza delle norme che regolano la tenuta dell'anagrafe della popolazione residente; il che da un lato favorisce la possibilità di trasferimenti fittizi e dall'altro produce una grave lesione del diritto del cittadino all'esperimento dei ricorsi previsti dal citato art. 32.

Pertanto dovrà porsi ogni cura affinché non abbiano a lamentarsi inconvenienti del genere.

§ 128. - Pubblicità delle iscrizioni nelle liste elettorali eseguite in sede di revisione dinamica o straordinaria

Il sesto comma dell'art. 32, come modificato dall'art. 2 della legge 1979, n. 40, dispone che le deliberazioni della Commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui al precedente paragrafo 117, unitamente all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, sono depositate nella segreteria del comune durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello dell'adozione delle variazioni stesse. Del deposito il sindaco dà preventivo, pubblico avviso, con manifesto da affiggere nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici ed invita chiunque intenda proporre ricorso alla Commissione elettorale mandamentale avverso le decisioni della Commissione comunale a presentarli nel termine di dieci giorni dalla data del deposito stesso.

Si richiamano al riguardo le istruzioni contenute nel paragrafo 90.

Il manifesto in parola va redatto in conformità dell'allegato Mod. 7/D.

L'affissione del pubblico avviso è obbligatoria qualunque sia il numero delle variazioni disposte; essa ha infatti la funzione di informare l'intero corpo elettorale delle iscrizioni eseguite, per rendere possibili gli eventuali ricorsi in opposizione.

La notifica del provvedimento di iscrizione agli interessati è prevista dal sesto comma dell'art. 11 nei confronti degli elettori all'estero che abbiano inoltrato domanda di iscrizione o di reiscrizione ai sensi dello stesso articolo. Essa va eseguita per il tramite dell'autorità consiliare competente, con le modalità indicate al paragrafo 29.

È peraltro appena il caso di chiarire che le iscrizioni disposte dalla Commissione elettorale comunale, durante il periodo della pubblicità dei relativi provvedimenti ed in pendenza degli eventuali ricorsi, sono esecutive a tutti gli effetti e, in vista delle elezioni, danno all'iscritto il diritto di ricevere il certificato elettorale.

§ 129. - I ricorsi alla Commissione elettorale mandamentale avverso le decisioni adottate dalla Commissione elettorale comunale in sede di revisione dinamica - La notifica delle relative decisioni

A norma dell'art. 32, settimo comma, contro le deliberazioni della Commissione elettorale comunale, adottate in sede di revisione dinamica delle liste, è ammesso ricorso alla competente Commissione mandamentale nel termine di dieci giorni dalla data della notificazione o dalla data del deposito presso la segreteria del comune degli atti.

Il ricorso va redatto in carta semplice, ai sensi dell'art. 50.

I cittadini residenti all'estero, invece, possono produrre ricorso non oltre il trentesimo giorno dalla data della notifica, da parte dell'autorità consolare, del provvedimento della Commissione comunale.

Se la presentazione del ricorso avviene per mezzo dell'autorità consolare, questa deve curarne l'immediato inoltro alla Commissione elettorale mandamentale competente.

La Commissione mandamentale decide sui ricorsi entro quindici giorni dalla loro ricezione e dispone le eventuali conseguenti variazioni, che vanno apportate, con le consuete modalità, sulle liste generali e sezionali in suo possesso nonché, a cura della Commissione comunale, su quelle depositate in comune. Vale ricordare che le predette variazioni dovranno essere apportate anche se, nel frattempo, sia intervenuta la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizio elettorali (v. paragrafo 124).

In caso di ritardo da parte della Commissione comunale nell'attuare gli adempimenti in esame, il prefetto delegherà un suo commissario, a norma dell'art. 53.

Ai sensi, infine, dell'art. 32, penultimo comma, le decisioni della Commissione mandamentale sui ricorsi



presentati sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, entro dieci giorni dalla loro adozione, per mezzo dei messi comunali.

La notificazione delle decisioni medesime ai cittadini residenti all'estero, come di consueto, va eseguita per il tramite dell'autorità consolare, sempre con le modalità di cui al paragrafo 29.

Le relative comunicazioni, recanti in calce la data e la firma del sindaco, vanno redatte in duplice copia, una per l'interessato e l'altra da conservare, dopo la notifica, nel relativo fascicolo personale, usando la seguente formula:

§ 130. - Autenticazione delle liste elettorali, generali e sezionali, al quindicesimo giorno precedente quello delle elezioni

Al termine delle revisioni dinamiche, sulle liste generali e sezionali, nulla innovando alla vigente prassi, non deve essere apposta alcuna autenticazione.

Qualora, però, nel corso dell'anno siano convocati i comizi elettorali, al quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni -e, cioè, dopo che siano state apportate le cancellazioni per morte - le liste generali e sezionali dovranno essere autenticate dalle commissioni elettorali mandamentale e comunale e chiuse con la seguente attestazione:

«Alla data del (1) la presente lista, debitamente aggiornata ai sensi dell'art. 32, quarto comma, e dell'art. 41, secondo comma del Testo Unico 20 marzo 1967, n. 223, comprende elettori n. (2) per le elezioni del (3)».

Al riguardo, si precisa che le liste generali e sezionali tenute presso il comune vanno sottoscritte soltanto dal presidente e dal segretario della Commissione elettorale comunale.

Le liste generali depositate presso la Commissione elettorale mandamentale vanno sottoscritte soltanto dal presidente e dal segretario della Commissione elettorale mandamentale; le liste sezionali, depositate presso la stessa, vanno invece sottoscritte da tutti i componenti della Commissione elettorale mandamentale medesima.

A fianco di ciascuna autenticazione dovrà essere impresso il bollo d'ufficio.

- (1) Quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni.
- (2) Nella considerazione che le liste comprendono, a norma del citato T.U. n. 223, anche cittadini che non hanno raggiunto la maggiore età, si ritiene utile far presente che il numero degli elettori è dato dal computo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali che, alla data del primo giorno delle elezioni, avranno compiuto il 18º anno di età.
- (3) Data delle elezioni.

§ 131. - Ammissione al voto per determinazione della Commissione elettorale mandamentale

Sempre al fine di garantire in ogni caso la partecipazione al voto a coloro che per qualsiasi causa non siano iscritti nelle liste elettorali pur avendone titolo, l'art. 3 della legge 1979, n. 40, dispone che, decorso il termine del 30º giorno anteriore alla data delle elezioni - oltre il quale non può farsi luogo ad iscrizione nelle liste elettorali - la Commissione elettorale mandamentale dispone l'ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato.

La predetta domanda deve essere presa in considerazione anche se, nella forma, è intesa ad ottenere la iscrizione nelle liste elettorali.

Le richieste del sindaco intese ad acquisire, in via di urgenza, le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte a mezzo telegrafo ed i relativi documenti dovranno pervenire entro il termine di 48 ore dalla richiesta stessa.

Ove la domanda venga accolta, l'Ufficio elettorale comunale dovrà indicare sul documento da notificare all'interessato la sezione elettorale alla quale è assegnata secondo i criteri di cui all'art. 36: tale sezione sarà quindi quella nella cui circoscrizione ha la propria abitazione, se l'elettore risiede nel comune, se invece l'elettore risiede all'estero, la sezione sarà determinata, secondo l'ordine alfabetico, tra quelle destinate in tutto o in parte per l'assegnazione degli elettori all'estero.

Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di ammissione al voto sono conseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione. Per il procedimento di variazione si osservano le istruzioni di cui ai paragrafi 117, 118 e 128.

§ 132. - Disposizioni finali



Al paragrafo 74, primo periodo, è stato precisato che il fascicolo personale del cittadino, cancellato dalle liste per trasferimento di residenza, deve essere trasmesso al comune di immigrazione unitamente al Mod. 3/D.

In proposito si precisa che nel suddetto fascicolo non va inserito il certificato attestante l'avvenuta cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente, che, costituendo il titolo della conseguente cancellazione dalle liste elettorali, può essere richiesto in visione dalla Commissione elettorale mandamentale, a norma del terzo comma dell'art. 32.

Esso, pertanto, dovrà essere tenuto a disposizione di detta Commissione e conservato unitamente al Mod. 4/D nel fascicolo generale della revisione dinamica cui si riferisce, giusta le istruzioni di cui all'ultimo periodo del citato paragrafo 74.

È intuitivo, infatti, che il predetto certificato anagrafico non è rilevante per la Commissione elettorale mandamentale, nella cui giurisdizione è compreso il comune di immigrazione, nella considerazione che questo è tenuto a corredare il fascicolo personale dell'interessato con il certificato di residenza e la dichiarazione del sindaco del comune di provenienza, attestante l'avvenuta cancellazione da quelle liste (Mod. 3/D), che rappresentano i documenti in base ai quali viene disposta l'iscrizione nelle liste e che, come tali, possono essere richiesti in visione dalla competente Commissione elettorale mandamentale. CAPITOLO XIV

IL DEPENNAMENTO DALLE LISTE SEZIONALI DESTINATE ALLA VOTAZIONE DI COLORO CHE NON AVRANNO COMPIUTO, NEL PRIMO GIORNO FISSATO PER LE ELEZIONI, IL 18º ANNO DI ETÀ

§ 133. - Le operazioni delle Commissioni elettorali comunale e mandamentale e gli adempimenti del sindaco - I verbali

Le revisioni semestrali comportano, com'è noto, la iscrizione anticipata nelle liste di cittadini che non sono ancora elettori perché, pur essendo in possesso di tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, mancano momentaneamente del requisito dell'età.

Con la convocazione dei comizi elettorali si renderà, pertanto, necessario provvedere al depennamento dalle liste destinate ai seggi elettorali di tutti coloro che, nel primo giorno fissato per le elezioni, non avranno raggiunto la maggiore età.

A tal fine l'art. 33 dispone che la Commissione elettorale comunale, **nei dieci giorni successivi alla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi**, dovrà compilare un elenco in triplice copia di coloro che, pur trovandosi iscritti nelle liste, *non avranno compiuto il 18º anno di età nel primo giorno delle elezioni*.

Appare utile suggerire al riguardo che nell'elenco, da compilarsi distintamente per uomini e donne, i nominativi vengano riportati suddivisi sezione per sezione, seguendo, per ciascuna di esse, l'ordine alfabetico ed indicando il numero di lista generale ed il numero d'ordine che ogni interessato occupa nella lista sezionale.

Una copia di detto elenco dovrà essere immediatamente trasmessa dal sindaco alla competente Commissione elettorale mandamentale, la quale provvederà *a depennare i nominativi in esso contenuti* **soltanto**, *dall'esemplare delle liste sezionali da inviare ai seggi per le operazioni di votazione*.

Delle altre due copie dell'elenco, una dovrà essere pubblicata all'albo pretorio del comune, anche ai fini degli eventuali ricorsi previsti dall'ultimo comma del citato art. 33, e l'altra resterà depositata nella Segreteria comunale.

Si rammenta che le anzidette cancellazioni dovranno poi essere apportate, a cura del Sindaco, anche ed *esclusivamente sulla copia* o sull'estratto delle liste sezionali da consegnare ai presidenti dei seggi per l'affissione nella sala della votazione.

Si ribadisce che nessuna operazione dovrà essere effettuata sulle liste elettorali generali e su quelle sezionali non destinate ai seggi.

Delle operazioni compiute - sebbene esse siano limitate ai soli esemplari di lista sezionale destinati ai seggi - i segretari delle Commissioni elettorali comunale e mandamentale, rispettivamente a norma degli articoli 17 e 27, redigeranno appositi verbali, dai quali dovrà risultare il numero dei cittadini depennati, suddivisi in uomini, donne e totale.

Copia del verbale della Commissione elettorale comunale va trasmessa, assieme al predetto elenco, alla Commissione elettorale mandamentale, la quale, a sua volta, trasmette il verbale relativo alle proprie operazioni al Prefetto e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio.

§ 134. - Ricorsi alla Commissione elettorale mandamentale

L'ultimo comma dell'art. 33 configura ancora un caso di azione popolare disponendo che, avverso ogni



inclusione o esclusione dal predetto elenco compilato dalla Commissione elettorale comunale, ogni cittadino può proporre ricorso alla Commissione elettorale mandamentale.

Poiché la legge non stabilisce quanto debba durare la pubblicazione dell'elenco in parola nell'albo pretorio del comune né i termini entro i quali il reclamo è ammesso, è da ritenere che la pubblicazione dell'elenco debba durare almeno dal decimo giorno antecedente della votazione sino al termine della stessa e che tutto il periodo di pubblicazione sia utile per la presentazione dei reclami.

La Commissione elettorale mandamentale, sulla base delle decisioni adottate, apporterà le conseguenti variazioni direttamente sull'esemplare delle liste sezionali destinato ai seggi elettorali, qualora sia ancora in suo possesso; nel caso in cui siffatto esemplare fosse stato già trasmesso al comune per la consegna ai presidenti di seggio, la Commissione elettorale mandamentale provvederà tempestivamente a dare notizia delle sue decisioni al sindaco, il quale ne informerà immediatamente i presidenti delle singole sezioni interessate.

Per ogni altra questione relativa alla forma del ricorso, alla notificazione, ecc., sono da intendersi estese, in quanto applicabili, le norme in vigore per i ricorsi in materia di elettorato attivo.

CAPITOLO XV

GLI ADEMPIMENTI ELETTORALI PER EFFETTO DI MODIFICAZIONI INTERVENUTE NELLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI COMUNALI

§ 135. - Premessa

A norma dell'art. 48, qualora per effetto di modificazioni intervenute nelle circoscrizioni comunali si addivenga alla costituzione di un nuovo comune, questo è tenuto a provvedere alla compilazione delle liste elettorali, generali e sezionali, mediante stralcio dei propri cittadini dalle liste del comune ex capoluogo.

Nel caso in cui una o più frazioni o borgate si distacchino da un comune per essere aggregate ad altro comune, anche questo dovrà procedere, con le medesime modalità, al predetto adempimento.

Come è dato rilevare dal quarto comma dello stesso art. 48, i comuni, invece, nei quali si è verificato il distacco, si limiteranno ad apportare soltanto le conseguenti variazioni alle proprie liste.

Le operazioni in parola sono tutte informate ad un procedimento assai spedito che si attua, in ogni caso, mediante stralcio di un nucleo di elettori da liste esistenti, già compilate ed approvate in conformità di legge: pertanto, non occorre addivenire ad un nuovo accertamento del possesso dell'elettorato attivo dei singoli iscritti.

I comuni tenuti alla compilazione delle liste elettorali, a norma del primo e terzo comma dell'art. 48, dovranno provvedervi entro novanta giorni dalla data della pubblicazione del provvedimento con il quale viene disposta la modificazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni interessati.

Il predetto termine è ridotto a quarantacinque giorni per le variazioni da apportarsi alle liste dei comuni nei quali si è verificato il distacco di una parte del territorio.

Qualora, poi, la pubblicazione del suindicato provvedimento avvenga prima che la revisione semestrale in corso di espletamento siasi conclusa, gli adempimenti di che trattasi dovranno essere effettuati in tale sede, sempreché lo stato delle relative operazioni lo consenta.

Infine, nel caso in cui il provvedimento recante modificazioni alle circoscrizioni comunali venga pubblicato dopo la convocazione dei comizi elettorali, i previsti termini decorrono dal decimo giorno successivo a quello delle elezioni. Ove, però, la convocazione sia stata indetta per la elezione dei consigli comunali, i comizi sono sospesi con provvedimento del prefetto, e i termini stessi decorreranno dalla data del provvedimento di sospensione per tutti i comuni interessati alla modificazione territoriale.

§ 136. - La compilazione delle liste elettorali del comune di nuova costituzione

Come già detto, il comune di nuova costituzione deve procedere alla compilazione delle liste elettorali generali mediante stralcio dei propri elettori dalle liste del comune o dei comuni ex capoluoghi.

È intuitivo che siffatto adempimento, in mancanza della Commissione elettorale comunale, deve essere attuato dal commissario incaricato di reggere provvisoriamente l'amministrazione del nuovo ente.

Le liste generali vanno compilate in ordine alfabetico, in doppio esemplare e distinte per uomini e donne, osservando le prescrizioni contenute nell'articolo 5, già illustrate al Capitolo VI, cui si rinvia.

Le liste medesime dovranno essere autenticate in calce dal commissario del comune e dal segretario comunale, usando la seguente formula:

Dopo di che, le liste verranno immediatamente inviate alla competente Commissione elettorale mandamentale che, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione, effettuati i necessari controlli, le



munirà del visto di autenticazione, con una formula analoga a quella dianzi indicata, sottoscritta dal presidente, dai componenti e dal segretario della Commissione, e ne restituirà un esemplare al comune. Contestualmente alla compilazione delle liste generali, il commissario dovrà procedere agli adempimenti inerenti alla ripartizione del territorio del nuovo comune in sezioni elettorali ed alla compilazione delle liste sezionali, a norma degli articoli 34, 36, 37 e 38, che sono stati commentati ai Capitoli X e XI, cui si rinvia

Se le predette liste, poi, venissero compilate in sede di revisione semestrale, si osserveranno altresì le modalità di cui al paragrafo 113.

Le liste sezionali conservate in comune ed i due esemplari depositati presso la Commissione elettorale mandamentale vanno rispettivamente autenticati dal commissario e dai componenti del predetto consesso, con una formula analoga a quella usata per le liste generali.

Delle operazioni compiute, il segretario comunale del nuovo comune ed il segretario della Commissione elettorale mandamentale redigeranno appositi verbali, rispettivamente a norma degli artt. 17 e 27.

§ 137. - La compilazione delle liste elettorali dei comuni che hanno subito variazioni territoriali Come già accennato, nel caso in cui una o più frazioni o borgate si distacchino da un comune per essere aggregate ad altro comune, questo, a norma dell'art. 48, terzo comma, dovrà provvedere alla compilazione delle liste generali e sezionali.

In proposito, si precisa che le relative operazioni, ovviamente, verranno attuate dalla Commissione elettorale comunale del comune al quale è stato aggregato il nuovo territorio, con le stesse modalità indicate al paragrafo precedente.

Nel caso in cui l'aggregazione riguardi frazioni o borgate aventi, in complesso, una popolazione inferiore a quella del comune al quale sono state aggregate, è da ritenere che la norma potrà intendersi osservata anche se gli elettori stralciati dalle liste generali del comune ex capoluogo saranno aggiunti nelle liste elettorali generali del comune di aggregazione, nello stesso modo con il quale si procede ad aggiungere i nuovi iscritti in occasione delle revisioni semestrali o dinamiche delle liste.

I comuni nei quali si è verificato il distacco di territorio dovranno provvedere alle conseguenti variazioni sulle proprie liste, mediante stralcio dei cittadini che sono passati a far parte della popolazione di altro comune.

In ordine a tale adempimento, le commissioni elettorali comunali dei comuni interessati adotteranno apposito verbale, corredato da elenchi di variazione distinti per uomini e donne, contenente i nominativi da depennare dalle liste generali e sezionali.

Copia del verbale dovrà essere subito inviata ai comuni tenuti alla compilazione delle liste elettorali, nonché alla competente Commissione mandamentale per le conseguenti variazioni sulle liste generali e sezionali in suo possesso, previ i necessari controlli.

Le commissioni elettorali comunali e mandamentali, infine, muniranno le predette liste del visto di autenticazione, con una formula analoga a quella riportata al paragrafo 136.

Qualora, poi, per effetto delle modificazioni territoriali intervenute, venissero stralciati tutti i cittadini iscritti in una o più sezioni, si dovrà rivedere altresì anche la numerazione delle rimanenti.

Se, invece, a seguito delle operazioni compiute si rendesse necessario addivenire ad una nuova ripartizione del comune in sezioni ed alla conseguente ripartizione del corpo elettorale, la Commissione comunale vi provvederà con la prima revisione semestrale utile, nel caso che gli adempimenti in parola non venissero attuati nel corso della revisione semestrale in via di espletamento.

CAPITOLO XVI

VARIAZIONI CHE POSSONO ESSERE APPORTATE ALLE LISTE ELETTORALI INDIPENDENTEMENTE DALLE REVISIONI SEMESTRALI E DINAMICHE

§ 138. - Le variazioni che possono essere trascritte immediatamente sulle liste

Nella tenuta delle liste elettorali occorre tener presente che diverse variazioni, annotazioni, o rettifiche, non incidendo sulla generalità degli iscritti, possono essere apportate in qualsiasi momento dall'ufficio elettorale, senza l'osservanza di particolari formalità, indipendentemente dalla procedura stabilita dalla legge per le revisioni semestrali e dinamiche delle liste stesse.

Tali variazioni, già indicate al paragrafo 51, per l'aggiornamento dello schedario elettorale, possono riassumersi nelle seguenti:

- a) aggiunta del cognome del marito, per le cittadine che abbiano contratto matrimonio;
- b) cambiamento dell'indirizzo per trasferimento di abitazione dei cittadini *nella medesima* circoscrizione territoriale della sezione, nella cui lista sono iscritti, ovvero a seguito del cambiamento della toponomastica o della numerazione civica.
- I trasferimenti di abitazione, che comportano invece l'assegnazione dell'elettore ad altra



sezione, vanno attuati, com'è noto, in sede di revisione dinamica delle liste, a norma dell'art. 41:

- c) annotazione, con stampiglia, della condizione di «Residente all'estero» per i cittadini emigrati permanentemente all'estero e registrazione del relativo indirizzo;
- d) variazione circa il titolo di studio, la professione o mestiere;
- e) rettifiche apportate agli atti di stato civile (aggiunte o modifiche di cognomi, nomi, ecc.) solo se prescritte con sentenza del competente Tribunale;
- f) rettifica di errori materiali contenuti nelle liste elettorali, che non importino la necessità di rinnovare l'istruttoria.

Si ricorda, in proposito, che alla rettifica di generalità errate deve provvedersi in sede di revisione dinamica (v. paragrafi 116 e 117).

Tutte le anzidette variazioni vanno apportate, a cura dell'ufficio elettorale, sulle liste generali e sezionali, nonché negli schedari. Esse devono essere effettuate con inchiostro rosso, cancellando la precedente annotazione con un tratto di penna, in modo che resti leggibile, e registrando i dati esatti a fianco di quelli cancellati, eccezion fatta per i cambiamenti di abitazione, che per le liste generali vanno registrati nell'apposita voce «Successive abitazioni».

Si avverte, infine, che delle variazioni sopra elencate deve essere data comunicazione alla Commissione elettorale mandamentale almeno alla fine di ciascun mese e, comunque, non oltre la data del blocco delle liste all'atto della indizione dei comizi elettorali, affinché tale consesso possa apportarle anche sugli esemplari delle liste elettorali in suo possesso.

A tale riguardo giova ripetere che gli uffici anagrafe e di stato civile, a norma dell'art. 6, quarto comma, sono tenuti a trasmettere a quello elettorale, entro 48 ore dalla redazione, dalla trascrizione o dalla registrazione dei relativi atti, la certificazione di tutti quegli eventi che comportino le predette variazioni alle liste: la relativa documentazione verrà conservata nel fascicolo personale degli interessati.

CAPITOLO XVII

LA PUBBLICITÀ DELLE LISTE ELETTORALI

§ 139. - Pubblicità delle liste elettorali generali e sezionali e degli atti relativi

Il Testo Unico n. 223, come già noto, ha previsto vari adempimenti - quali il deposito per pubblicazione delle liste e degli atti relativi nell'ufficio comunale, i manifesti del sindaco, le notifiche agli interessati - per portare a conoscenza dei cittadini le operazioni delle Commissioni elettorali durante le varie fasi del procedimento di revisione semestrale e dinamica delle liste generali e sezionali.

Inoltre, il legislatore, con una disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 51, ha disposto la pubblicità permanente delle liste e degli atti relativi nei riguardi di tutti i cittadini.

Stabiliscono, infatti, il primo ed ultimo comma dell'art. 51 che gli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque, ed ogni cittadino può, a proprie spese e per dichiarati fini elettorali, copiare, stampare o mettere in vendita le liste elettorali del comune.

La predetta disposizione, ovviamente, riguarda non solo le liste generali ma anche quelle di sezione.

A rimuovere dubbi ed errate interpretazioni, si precisa che la disposizione dell'ultimo comma del citato art. 51 è da interpretare nel senso che la facoltà di copiare, stampare e mettere in vendita le liste elettorali può essere riconosciuta soltanto per le liste rettificate in conformità delle decisioni della Commissione elettorale mandamentale. A conforto di tale interpretazione soccorre una duplice esigenza:

- a) evitare che siano messe in circolazione liste inesatte od incomplete, il che potrebbe dar luogo ad ingiustificati ricorsi e determinare motivi di turbamento;
- b) sollevare gli uffici municipali e le stesse commissioni elettorali comunali da intralci nel momento più intenso della formazione degli elenchi e delle altre operazioni inerenti alla tenuta ed alla revisione delle liste.

CAPITOLO XVIII

DEI RICORSI GIUDIZIARI

§ 140. - Il ricorso alla Corte d'appello - Oggetto del ricorso

I rimedi giurisdizionali posti a tutela dell'elettorato attivo sono dati dai ricorsi che qualsiasi cittadino può produrre davanti alla Corte d'appello e dal successivo ricorso per cassazione concesso alla parte soccombente, previsti al Titolo IV del Testo Unico.

A norma dell'art. 42, sono soggetti ad impugnativa dinanzi alla Corte d'appello:

a) le decisioni della Commissione elettorale mandamentale o delle sue sottocommissioni emesse in sede di revisione semestrale delle liste, ai sensi degli artt. 29 e 30.

Oggetto del ricorso è, quindi, ogni provvedimento con cui le predette commissioni abbiano comunque



deliberato la iscrizione o la cancellazione di un cittadino dalle liste, ne abbiano rifiutato la iscrizione o la cancellazione o ne abbiano rigettato il reclamo;

- b) le decisioni della Commissione elettorale mandamentale o delle sue sottocommissioni emesse in sede di *revisione dinamica*, sia su ricorso avverso le deliberazioni della Commissione elettorale comunale, sia d'ufficio nell'esercizio del potere di controllo;
- c) i provvedimenti con i quali la Commissione elettorale mandamentale o le sue sottocommissioni hanno provveduto, a norma dell'art. 33, a depennare dalle liste elettorali sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini che, nel primo giorno fissato per le elezioni, non avranno compiuto il 18º anno di età;
- d) i provvedimenti di rettificazione delle liste generali, eseguiti dalla Commissione elettorale comunale, a norma del secondo comma dell'art. 30, nel caso che le variazioni apportate alle liste stesse non siano rispondenti, per falsità od errore, agli elenchi approvati dalla Commissione mandamentale, a norma del primo comma dell'articolo medesimo.

In tutti i casi sopra elencati è generalmente riconosciuto che oggetto della giurisdizione della Corte d'appello è un diritto soggettivo del cittadino e che, quindi, il ricorso può lamentare, oltre che la iscrizione o la mancata iscrizione nelle liste, la iscrizione con generalità inesatte o che comunque pregiudichi il concreto esercizio del diritto di voto.

Per quanto riguarda le decisioni emesse dalla Commissione elettorale mandamentale a norma del primo comma dell'art. 40, sui reclami concernenti la ripartizione del comune in sezioni elettorali, la determinazione della circoscrizione e del luogo di riunione di ciascuna di esse, nonché l'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni, la prevalente giurisprudenza ha negato la giurisdizione della Corte d'appello ed affermato quella degli organi di giustizia amministrativa, nella considerazione che la materia ha per oggetto esclusivamente interessi legittimi e che il T.U. n. 223 non contiene alcuna deroga ai principi sulla ripartizione della giurisdizione contenuti nella legge 20 marzo 1865, n. 2248.

Peraltro la stessa Corte di cassazione, nel caso in cui le frazioni di un comune, come corpi elettorali distinti, eleggano a scrutinio separato parte dei consiglieri comunali, ha riconosciuto che l'assegnazione ad una invece che ad altra sezione costituisca diritto soggettivo, tutelabile avanti la Corte d'appello.

In proposito è da rilevare che parte della dottrina è incline, invece, a riconoscere anche nella materia di cui trattasi, caratterizzata da un intreccio di diritti e di interessi difficilmente scindibili, una competenza speciale della Corte d'appello quale giudice unico preposto dalla legge organica al controllo giurisdizionale delle liste elettorali sia generali che sezionali.

§ 141. - Soggetti del ricorso alla Corte d'appello

Il ricorso alla Corte d'appello costituisce uno dei casi di esercizio dell'azione popolare a carattere correttivo: è esperibile, quindi, da tutti i cittadini e non solo da quelli direttamente interessati al provvedimento.

Non sono, peraltro, legittimati a ricorrere le persone giuridiche e gli organi amministrativi ai quali la legge non riconosca espressamente tale facoltà. Quindi i partiti politici, i comuni e la Commissione elettorale comunale non possono ricorrere; hanno, tuttavia, la facoltà di sollecitare, con denunzia, l'azione del pubblico ministero.

Per quanto riguarda la Commissione elettorale mandamentale nonché la Commissione elettorale comunale (nel solo caso previsto al secondo comma dell'art. 42) è pacifico che esse, quali organi amministrativi che hanno emesso il provvedimento impugnato, sono resistenti necessari nei giudizi di cui trattasi, il che spiega l'onere, posto a carico del ricorrente, di notificare ad esse i ricorsi, a pena di

Infine, per espressa disposizione dell'art. 44, i ricorsi di cui trattasi possono essere proposti dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio; quindi, a norma del combinato disposto degli artt. 70 e 71 del codice di procedura civile, il pubblico ministero, in tali cause, deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d'ufficio.

Il procuratore della Repubblica, inoltre, qualora riscontri nel fatto che ha dato origine al ricorso estremi di reato, promuove l'azione penale.

Dal carattere di azione popolare, unanimemente riconosciuta al ricorso in parola, discende, come conseguenza, la fungibilità processuale dell'attore e del convenuto: le ragioni di costoro, quindi, in qualsiasi stato del giudizio, possono essere fatte valere da un terzo che prosegua l'azione o la resistenza abbandonate, ovvero che intervenga a contrastarle o ad assecondarle.

§ 142. - Procedimento del ricorso alla Corte d'appello - I termini

Il ricorso, redatto in carta libera, deve essere sottoscritto dal cittadino ricorrente o dal suo procuratore, il cui ministero è facoltativo. In caso affermativo, però, il difensore deve essere munito di procura a



mente dell'art. 83 del codice di procedura civile.

Nel ricorso devono essere indicati con sufficiente chiarezza l'organo adito, il provvedimento che si impugna, le generalità delle parti interessate, i motivi di impugnazione nonché l'oggetto della domanda. Sull'atto stesso il Presidente della Corte d'appello fissa, con decreto, l'udienza di discussione della causa in via d'urgenza.

Il ricorso, col relativo decreto di fissazione di udienza emesso dal Presidente della Corte d'appello, deve essere notificato, a pena d'inammissibilità, al cittadino o ai cittadini interessati nonché agli organi che hanno emesso l'atto impugnato e cioè alla Commissione o sottocommissione elettorale mandamentale ovvero, nel caso di cui al secondo comma dell'art. 42, alla Commissione elettorale comunale.

La notifica deve essere fatta in forma giudiziale.

I termini per eseguire la notifica del ricorso sono diversi a seconda che il ricorrente sia il cittadino che aveva reclamato o aveva presentato alla Commissione elettorale mandamentale una domanda di iscrizione o era stato dalla Commissione medesima cancellato dalle liste, ovvero che il ricorrente o i ricorrenti siano altri cittadini, non direttamente interessati.

Nel primo caso il termine è di giorni 20 e decorre del giorno successivo a quello in cui il provvedimento è stato notificato; nel secondo caso il termine è di giorni 30 e decorre dal giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione della lista rettificata.

I predetti termini, opportunamente, sono raddoppiati in favore dei cittadini residenti all'estero.

A norma dell'art. 43, il ricorso, con i relativi documenti, dev'essere, a pena di decadenza, depositato nella cancelleria della Corte d'appello entro dieci giorni dall'ultima notifica di esso, fatta ad un soggetto effettivamente legittimato a resistere.

Tale termine, per i cittadini residenti all'estero, è prolungato a 60 giorni.

Oggetto del deposito sono: la copia del ricorso notificata alla controparte col relativo decreto di fissazione di udienza, e corredata dalla relazione di notifica; gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda.

§ 143. - Discussione del ricorso alla Corte d'appello

Per la discussione del ricorso non è obbligatorio il ministero di un procuratore o di un avvocato.

Le parti possono intervenire e farsi sentire personalmente in udienza; la comparizione in udienza vale come costituzione in giudizio del resistente.

La discussione si inizia con la relazione di un consigliere della corte, prosegue con l'intervento delle parti eventualmente presenti e termina con le conclusioni orali del pubblico ministero.

La Corte decide in camera di consiglio.

A norma dell'art. 50, tutti gli atti del giudizio sono redatti in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro e dalle spese di cancelleria.

§ 144. - Notifica ed esecuzione delle sentenze della Corte d'appello

A norma del primo comma dell'art. 45, le sentenze della Corte d'appello devono essere comunicate immediatamente, a cura della cancelleria, al presidente della Commissione elettorale mandamentale, per gli adempimenti di competenza, nonché al sindaco, che ne cura l'esecuzione e la notificazione, senza spesa, agli interessati.

La notifica agli interessati va eseguita a mezzo di messo comunale.

Anche la esecuzione della sentenza, che si concreta nell'apportare le conseguenti variazioni alle liste elettorali, è demandata, a norma dell'art. 45, alla cura del sindaco: ciò nella considerazione che il dispositivo della sentenza stessa, per il valore intrinseco del giudicato, non può essere assoggettato ad ulteriore valutazione da parte della Commissione elettorale comunale o della Commissione elettorale mandamentale.

Pertanto, il sindaco, quale ufficiale di governo, con l'assistenza del segretario, provvede alla iscrizione del cittadino, cui la sentenza abbia riconosciuto la capacità elettorale, nella lista generale e nella lista della sezione nella cui circoscrizione lo stesso ha la propria abitazione, ed alla cancellazione delle liste stesse, qualora vi fosse iscritto, di colui che la sentenza abbia escluso dal diritto di voto.

Di tali adempimenti è redatto verbale, da portare a conoscenza della Commissione elettorale comunale nella prima seduta utile.

Il sindaco deve inoltre provvedere a comunicare immediatamente alla Commissione mandamentale il numero d'ordine nella lista generale, il numero di sezione ed il numero d'ordine nella lista sezionale relativi al cittadino iscritto o cancellato, per consentire al predetto consesso, dopo i normali controlli, di apportare agli esemplari delle liste elettorali in suo possesso le medesime variazioni, in perfetta coincidenza con quelle effettuate sulle liste conservate in comune (v. paragrafo 110, ultimo capoverso). Infine è da ricordare che le variazioni conseguenti ad una sentenza non possono essere apportate alle



liste quando sono bloccate per l'indizione dei comizi elettorali: ciò per evitare che l'elettore, oltre che nella sezione presso cui è iscritto, possa votare, esibendo la sentenza che gli riconosce il diritto di voto, anche in altra sezione del comune o della circoscrizione, avvalendosi delle norme di cui agli artt. 39 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e 47 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

§ 145. - Ricorso alla Corte di cassazione

La sentenza della Corte d'appello può essere impugnata, anche senza ministero di avvocato, con ricorso per cassazione soltanto dalla parte soccombente.

Sul semplice ricorso il presidente fissa, in via di urgenza, l'udienza per la discussione della causa.

Tutti gli atti relativi al ricorso sono redatti in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro, dal deposito per il caso di soccombenza e dalle spese di cancelleria (art. 50).

L'intero procedimento è disciplinato dalle norme del codice di procedura civile; i relativi termini, peraltro, sono ridotti alla metà, fatta eccezione per i ricorsi dei cittadini residenti all'estero.

Le decisioni della Corte di cassazione sono pubblicate immediatamente e sono comunicate dalla cancelleria oltreché dal presidente della Commissione elettorale mandamentale, al sindaco, che ne cura la esecuzione e la notificazione, senza spese, agli interessati, analogamente a quanto prescritto per le sentenze della Corte d'appello.

§ 146. - Effetto non sospensivo dei ricorsi giudiziari

Si richiama, infine la particolare attenzione degli organi incaricati della tenuta e della revisione delle liste elettorali sulla norma dell'art. 46, secondo la quale la proposizione dei ricorsi alla Corte d'appello ed alla Corte di cassazione in materia di elettorato attivo non sospende la esecuzione dei provvedimenti o delle decisioni contro i quali sono proposti.

CAPITOLO XIX

VIGILANZA SUL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ELETTORALI COMUNALI

§ 147. - Controllo delle operazioni relative alle revisioni semestrali e dinamiche delle liste elettorali

Per consentire alle prefetture di seguire le operazioni relative alle revisioni semestrali e dinamiche delle liste elettorali e di rilevare prontamente ogni ritardo nei rispettivi tempi di esecuzione, si dispone che i comuni assicurino, tempestivamente, le prefetture stesse dell'attuazione di ciascun adempimento indicato nell'allegata Tabella G.

Le Prefetture, pertanto, potranno prontamente intervenire nei confronti degli organi comunali inadempienti per adottare i provvedimenti del caso, non esclusi i poteri sostitutivi conferiti al prefetto dall'art. 53 del Testo Unico, e, quindi, riferire a questo Ministero con le prescritte relazioni.

È da precisare che le attribuzioni spettanti in materia al prefetto sono esercitate nella regione Trentino-Alto Adige dal commissario del governo e nella regione Valle d'Aosta dal presidente della giunta regionale.

§ 148. - Il servizio tecnico ispettivo elettorale provinciale

La vigilanza delle prefetture sul regolare funzionamento degli uffici elettorali comunali, oltre ad essere indirettamente attuata mediante il controllo delle predette comunicazioni da parte dei comuni, deve principalmente essere esercitata in loco a mezzo del servizio tecnico ispettivo elettorale.

Detto servizio dovrà essere affidato ai funzionari dirigenti degli uffici elettorali provinciali nonché ad altro personale della prefettura competente in materia, i quali dovranno svolgere la propria attività anche sotto il profilo di una collaborazione tecnica tendente a consigliare, guidare ed affiancare coloro che sono preposti agli uffici elettorali comunali, ai fini della regolare attuazione dei singoli adempimenti previsti dalla vigente legislazione e dalle relative istruzioni ministeriali.

Nel corso della ispezione sarà opportuno che i funzionari effettuino controlli anche sulla tenuta delle anagrafi della popolazione, attesi gli stretti legami intercorrenti tra il servizio suddetto e quello elettorale. Le risultanze del servizio tecnico ispettivo dovranno formare oggetto di apposite relazioni trimestrali da parte dei dirigenti degli uffici elettorali provinciali, allo scopo di mettere in grado questo Ministero di seguire, attraverso le stesse, l'andamento dei servizi elettorali comunali.

Con le predette relazioni, da redigersi in forma sintetica ma idonea a raggiungere lo scopo cui esse tendono, devono, in particolare, essere segnalate le inadempienze e le manchevolezze più rilevanti riscontrate durante le ispezioni ai comuni, o accertare per altra fonte, ed indicati, altresì, i provvedimenti adottati per la loro eliminazione.

Nelle relazioni stesse, poi, dovranno essere segnalati anche quei casi che possano aver dato luogo a dubbi o contrastanti interpretazioni della normativa vigente o delle circolari ministeriali, al fine di mettere in grado l'ufficio scrivente di intervenire, ove del caso, con le necessarie istruzioni esplicative.

Infine, per i comuni ispezionali - da elencare sempre nelle relazioni stesse - si dovranno fornire notizie



sullo stato di conservazione del materiale elettorale in dotazione, e, per quelli muniti d'impianto elettronico o meccanizzato, ragguagli sulla funzionalità delle singole macchine.

Particolare cura, ancora, deve essere riservata ad accertare la regolare tenuta dello schedario elettorale alla luce delle istruzioni impartite nel Capitolo VII.

Con le medesime relazioni dovrà essere riferito anche sull'attuazione da parte di tutti i comuni della provincia compresi quelli che non fossero stati ispezionati -delle singole operazioni relative alla revisioni delle liste elettorali, indicate nella predetta Tabella G.

Per quanto concerne gli automezzi adibiti al servizio tecnico ispettivo elettorale ed il trasporto del materiale, si richiamano - per la più scrupolosa osservanza - le istruzioni emanate con la circolare n. 557/M del 5 marzo 1960.

I Prefetti, nel trasmettere a questo Ministero le predette relazioni, in duplice esemplare e non oltre il giorno 10 del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre, vi aggiungeranno le proprie eventuali osservazioni, anche per quanto concerne l'andamento dell'ufficio elettorale provinciale.

§ 149. - Il potere sostitutivo del Prefetto nei confronti degli organi comunali inadempienti

L'importanza che il legislatore annette all'ordinato svolgimento del procedimento relativo alle revisioni semestrali e dinamiche delle liste elettorali trova conferma nel disposto dell'art. 52 in base al quale il sindaco o chi ne esercita le funzioni, i componenti delle commissioni elettorali comunali e mandamentali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarità degli adempimenti loro assegnati dalla legge.

La predetta norma si pone come premessa della disposizione contenuta nel successivo art. 53, che demanda al prefetto il potere di sostituirsi agli organi comunali in caso di ritardo nell'esecuzione dei compiti loro assegnati dalla legge.

Siffatto potere, in concreto, si attua con l'invio sul posto di un Commissario ad acta. Le relative spese verranno anticipate dal tesoriere comunale, salvo rivalsa verso chi di ragione.

Inoltre, per eventuali accertamenti di responsabilità sotto il profilo penale, il prefetto deve comunicare al procuratore della Repubblica presso il tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il comune, le infrazioni alla legge che hanno provocato l'invio del Commissario.

Si soggiunge che, in caso di una generale disfunzione dell'ufficio elettorale comunale, poiché la vigilanza sul funzionamento degli uffici elettorali rientra nella competenza del segretario comunale ai sensi degli articoli 81 e 84 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, si potrà sollevare la responsabilità disciplinare di detto funzionario, fermo restando, ovviamente, l'invio di un commissario nei casi previsti dal citato art. 53.

§ 150. - Meccanizzazione dei servizi elettorali comunali

Si è avuto modo di rilevare come da parte delle amministrazioni comunali si sia accentuata la tendenza a procedere all'automazione, mediante impianti meccanografici o elettronici, dei servizi elettorali, allo scopo di migliorare la funzionalità dei rispettivi uffici.

Pertanto, nulla innovando alla prassi sinora seguita, si dispone che le Prefetture, sulla scorta di analoghi dati forniti dai comuni interessati, comunichino preventivamente a questo Ministero dettagliate notizie sulla marca, sul tipo e sulle caratteristiche delle singole attrezzature, fornendo, comunque tutte quelle informazioni atte a mettere in grado questo Ministero di esprimere un giudizio tecnico sulla idoneità degli impianti prescelti e trasmettendo, nel contempo, la riproduzione di una scheda dello schedario generale, maschile e femminile (vedi Tabelle A e B).

Tale parere tecnico, ovviamente, non interferisce in alcun modo sul giudizio di competenza degli organi di tutela, in ordine all'opportunità, al finanziamento ed alle modalità d'acquisto degli impianti stessi. Analogamente, dovrà procedersi in tutti i casi di variazioni o di sostituzioni delle attrezzature di cui le

amministrazioni comunali siano già in possesso.

CAPITOLO XX

DISPOSIZIONI VARIE

§ 151. - Stampati per la tenuta e le revisioni semestrale e dinamica delle liste elettorali

Allo scopo di assicurare la uniformità nella redazione degli atti, in appendice alle presenti istruzioni sono allegati i modelli dei principali stampati occorrenti per la tenuta e la revisione, semestrale e dinamica, delle liste elettorali, che gli organi preposti potranno tenere presenti in relazione agli adempimenti loro demandati dalla legge.

§ 152. - Lo scarto degli atti d'archivio relativi alla tenuta ed alla revisione delle liste elettorali

Ai fini dello scarto degli atti relativi alla tenuta ed alla revisione delle liste elettorali, si intendono qui richiamate le disposizioni contenute nel «Massimario per lo scarto degli atti elettorali».

Si ritiene, tuttavia, utile riportare in questa sede, separatamente per i vari uffici interessati, i termini



minimi entro i quali detti atti devono essere conservati per le necessità ordinarie dell'amministrazione. Trascorsi i termini fissati, gli atti di che trattasi vanno eliminati definitivamente ed inviati al macero, previ gli adempimenti delle commissioni di scarto di cui agli articoli 25 e 35 del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, sull'ordinamento degli Archivi di Stato, e delle relative disposizioni di attuazione. *Atti giacenti presso i comuni*

A seguito della ricompilazione delle liste generali, le vecchie liste, a norma dell'art. 31, vanno conservate fino a che non si procederà ad una nuova ricompilazione delle stesse, salvo che non si ritenga opportuno rinviare ulteriormente la loro eliminazione. Le liste sezionali dovranno essere conservate anch'esse con l'osservanza delle norme sopra indicate.

Vanno, poi, conservati per un periodo di cinque anni:

gli elenchi preparatori, i verbali, i vari elenchi di variazione ed ogni altro carteggio relativo alle revisioni semestrali e dinamiche delle liste generali e sezionali;

le schede generali dei cittadini cancellati dalle liste per morte, per perdita della cittadinanza e per emigrazione in altro comune (v. art. 6, quinto comma e paragrafo 66, lett. c);

i fascicoli personali dei cittadini cancellati dalle liste per morte, per perdita della cittadinanza e per emigrazione in altro comune (v. paragrafi 76 e 77).

Dato il carattere puramente strumentale dello schedario sezionale, la cui tenuta è stata prescritta da questo Ministero soltanto per i comuni non meccanizzati o non forniti di impianti elettronici, le relative schede intestate ai cittadini cancellati dalle liste vanno immediatamente distrutte all'atto in cui esse sono estratte dai rispettivi raccoglitori (v. paragrafo 65).

Atti giacenti presso le commissioni elettorali mandamentali

Le liste generali e sezionali fuori uso vanno conservate osservando le medesime norme già indicate per le liste giacenti presso i comuni.

Dovranno, poi, essere conservati *per un periodo di cinque anni* i verbali, i vari elenchi di variazione, i fascicoli generali ed ogni altro carteggio relativo alle revisioni semestrali e dinamiche delle liste generali e sezionali.

Atti giacenti presso le Prefetture

Tutti gli atti relativi alle revisioni semestrali e dinamiche inviati dai comuni o da altri enti devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni.

ALLEGATI

Elenco dei modelli relativi alla revisione semestrale delle liste (1)

OMISSIS

Elenco dei modelli relativi alla revisione dinamica delle liste (1)

OMISSIS

Tabelle (1)

OMISSIS

Calendario dei termini per le operazioni delle revisioni semestrali delle liste elettorali previste dal Testo Unico 20 marzo 1967, n.223 e successive modificazioni ed integrazione

OMISSIS

Calendario dei termini per le operazioni delle revisioni dinamiche delle liste elettorali previste dal Testo Unico 20 marzo 1967, n.223 e successive modificazioni ed integrazione

OMISSIS

Indice generale

OMISSIS

(1) Modelli e tabelle aggiornati con Circolare Ministero dell'Interno – Dip.to per gli Affari Interni e Territoriali – Dir. Centrale dei Servizi Elettorali 13 febbraio 2002, n.6, a seguito numerose modificazioni normative intervenute in materia di elettorato attivo e di tenuta e revisione delle liste elettorali, in particolar modo, la disposizione di cui all'art.26, legge 24 novembre 2000, n.340, recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999)



RACCOLTA PARERI IN MATERIA ELETTORALE espressi dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

CIRCOLARE 26 gennaio 2006, n.6

MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO

NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO <u>TRENTO</u>

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO

NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA SERVIZI DI PREFETTURA

AOSTA

OGGETTO: Legge 21 dicembre 2005, n. 270 recante "Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica". Problematiche concernenti la nomina della Commissione elettorale comunale. Legge di conversione del decreto-legge 3 gennaio 2006, n.1.

Di seguito alle circolari nn. 1 e 2, rispettivamente in data 4 e 11 gennaio u.s., si informa che con la legge di conversione del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni in materia elettorale, in corso di promulgazione, sono state, tra l'altro, apportate modifiche all'art. 12 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, nonché all'art. 6 della Legge 8 marzo 1989, n. 95 così come modificati dalla Legge 21 dicembre 2005, n. 270.

1. La prima modifica riguarda la composizione della Commissione elettorale comunale.

In particolare è stato previsto che, nei comuni ai quali sono assegnati sino a cinquanta consiglieri, il numero dei componenti effettivi e di quelli supplenti delle predette commissioni (oltre al sindaco) sia pari a **tre** e non più a quattro, come era stato stabilito dall'art. 10 della Legge n. 270 del 2005.

Tale modifica si è resa necessaria per superare le difficoltà - segnalate anche da numerose amministrazioni comunali - di procedere all'elezione delle commissioni elettorali comunali nei comuni con dodici consiglieri.

Pertanto, in tutti i comuni ai quali sono assegnati sino a cinquanta consiglieri occorrerà procedere, al momento dell'entrata in vigore della nuova legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2006, all'elezione della Commissione nella composizione prevista dalla modifica da ultimo introdotta. Ciò vale ovviamente anche per i comuni che abbiano già provveduto alla costituzione o alla nuova elezione della Commissione a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni introdotte in materia dalla Legge n. 270 del 2005.

L'adeguamento alle nuove norme comporterà **un inevitabile slittamento temporale** rispetto al termine fissato dall'articolo 10, comma 3, della legge n. 270 del 2005 (30 gennaio 2006). Si richiama, peraltro, l'esigenza di porre in essere, nel più breve tempo possibile, gli adempimenti in questione, tenuto conto delle imminenti scadenze del procedimento elettorale.

2. Una seconda modifica attiene alla procedura che la Commissione elettorale deve seguire per la nomina degli scrutatori (articolo 6, comma 2, della legge n. 95 del 1989, come sostituito dall'articolo 9, comma 4, della legge n. 270 del 2005).

E' stato previsto che, in sede di votazione per la nomina degli scrutatori, necessaria qualora non sia raggiunta l'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale voti per "un nome" in luogo di due, come in precedenza stabilito. Restano ferme le disposizioni secondo le quali sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, "il più anziano di età." Quindi, a titolo esemplificativo, nel caso di commissioni elettorali composte da quattro membri (tre componenti più il sindaco), che votino quattro nominativi di scrutatori diversi, questi ultimi risultano tutti eletti in quanto si raggiunge il numero (quattro) degli scrutatori previsti per ciascuna sezione elettorale. Ove, invece, in sede di prima votazione, risulti eletto un numero di scrutatori inferiore a quello occorrente (ad

esempio perché un nominativo ha riportato due voti e altri due nominativi hanno riportato un voto) si dovrà procedere ad una ulteriore votazione per la nomina del quarto scrutatore per quella sezione.

Si ritiene opportuno formulare, con l'occasione, alcune precisazioni in merito ai comuni retti da commissari.

Nel caso in cui risulti ancora operante la Commissione elettorale comunale con la composizione prevista in precedenza, si ritiene di poter applicare la disposizione di cui all'articolo 15, comma 4, del d.P.R. n. 223 del 1967, che prevede la permanenza in carica, sotto la presidenza del commissario, dei componenti della Commissione. Tale organo verrà quindi eletto, nella nuova composizione, al termine della gestione commissariale da parte del nuovo consiglio comunale.

Nei comuni commissariati con meno di quindicimila abitanti, in cui non vi è la Commissione elettorale, si ritiene di dover ribadire quanto fatto presente con circolare n. 2/2006, circa la proroga dei poteri dell'ufficiale elettorale (commissario straordinario o Commissione straordinaria). Tale proroga riguarda ovviamente anche la nomina degli scrutatori per la quale potrebbe essere utilizzato, ove ritenuto opportuno, il criterio del sorteggio.

Si sottolinea, al riguardo, che tale nomina non è delegabile al segretario o a un funzionario del comune, in analogia a quanto accade per la nomina stessa da parte della Commissione elettorale comunale. Pertanto, ove fosse già operante una delega in favore dei sopraindicati funzionari, il commissario o la Commissione straordinaria dovrà avocare a sé con apposito atto le funzioni inerenti alla nomina degli scrutatori.

0 0 0

Nel segnalare la particolare importanza delle innovazioni in commento, si pregano le SS.LL. di voler portare quanto sopra alla immediata conoscenza dei sindaci, dei segretari comunali e dei presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, vigilando attentamente, anche attraverso il servizio tecnico ispettivo, sulla puntuale osservanza delle presenti istruzioni.

Prefetto Adriana Fabbretti Direttore Centrale dei Servizi Elettorali



RACCOLTA PARERI IN MATERIA ELETTORALE espressi dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

CIRCOLARE 8 gennaio 2008, n.1

MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO

NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO <u>TRENTO</u>

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO

NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA SERVIZI DI PREFETTURA

AOSTA

OGGETTO: Art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) – Tenuta e revisione delle liste elettorali.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)"- pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300 - ha introdotto, con l'art. 2, comma 30 (in vigore dal 1° gennaio 2008), un nuovo assetto di competenze in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, prevedendo anche la gratuità delle funzioni di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, salvo il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

L'intervento normativo appare chiaramente finalizzato ad un **contenimento della spesa pubblica**, in particolare di quella degli enti locali. Peraltro, la medesima norma, nella parte in cui trasferisce - in tutti i comuni - direttamente ad un organo monocratico alcune competenze prima attribuite alla Commissione elettorale comunale, va anche a collocarsi nell'alveo del processo di snellimento e semplificazione dell'azione della Pubblica Amministrazione, proponendosi di conseguire maggiore efficienza ed economicità nel procedimento di formazione ed aggiornamento delle liste elettorali, valorizzando, al contempo, la funzione svolta dal personale dei comuni preposto al servizio elettorale.

0 0 0

Tanto premesso, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni volte a facilitare la tempestiva e puntuale applicazione delle disposizioni contenute nel predetto art. 2, comma 30, della legge finanziaria 2008.

In particolare, il primo periodo della citata norma prevede il trasferimento delle competenze in materia di tenuta e di revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, dalla Commissione elettorale comunale al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, facendo peraltro salve le disposizioni contenute negli artt. 12, 13 e 14 del medesimo Testo Unico relative alla costituzione ed al funzionamento della medesima Commissione. Alla competenza di tale organo collegiale restano devolute - in virtù della riserva espressa nell'ultimo periodo della norma citata – le attribuzioni previste dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, riguardanti la tenuta e l'aggiornamento dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e la nomina degli scrutatori. Ovviamente, in tale contesto normativo restano vigenti le disposizioni del successivo articolo 15 del medesimo Testo Unico, volte ad assicurare il pieno svolgimento delle funzioni della Commissione elettorale comunale, attraverso la disciplina delle ipotesi di decadenza, della sua rinnovazione e di interventi sostitutivi.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio del corrente anno, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale assume le funzioni della Commissione elettorale comunale in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, agendo nella veste di Ufficiale elettorale (già citato art. 2, comma 30, primo ed ultimo periodo, in combinato-disposto con l'articolo 4-bis, comma 2, del d.P.R. n. 223/67). Ne consegue la caducazione della delega eventualmente già conferita ai sensi del comma 3 del predetto art. 4-bis d.P.R. n. 223/67.

Per quanto concerne la modulistica da utilizzarsi per la tenuta e revisione delle liste elettorali, si ritiene che, alla luce delle modifiche normative intervenute, possano comunque essere utilizzati presso tutti i comuni, inclusi ovviamente quelli con popolazione superiore a quindicimila abitanti, i modelli di cui alle circolari della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali n. 6/02 del 13 febbraio 2002 e n. 78/05 del 13 aprile 2005, utilizzando, ovviamente, solo la versione già predisposta per l'Ufficiale elettorale. In tali modelli si avrà cura di sostituire, nelle note riferite all'Ufficiale elettorale, la dicitura: "Sindaco o delegato del sindaco, ai sensi dell'art. 4-bis del d.P.R. n. 223/67, come modificato dall'art. 26 della legge 24 novembre 2000, n. 340" con la seguente: "Responsabile dell'ufficio elettorale comunale".

Nel segnalare la particolare rilevanza delle innovazioni in argomento, si pregano le SS.LL. di voler portare quanto sopra alla tempestiva conoscenza dei sindaci, dei segretari comunali e dei presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, vigilando attentamente, attraverso il servizio tecnico ispettivo, sulla puntuale attuazione della normativa in argomento affinché siano assicurate la regolarità e la tempestività nella tenuta e revisione delle liste elettorali, atte a garantire l'esercizio dei diritti politici costituzionalmente protetti.

Si comunica che la presente circolare verrà trasmessa anche agli indirizzi di posta elettronica degli Uffici elettorali provinciali e verrà altresì pubblicata nella Sezione Elettorale alla voce Circolari 2008 del Portale intranet all'indirizzo: http://servizielettorali.interno.it.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al seguente indirizzo di posta elettronica: direzionelettorale@interno.it.

Prefetto Adriana Fabbretti Direttore Centrale dei Servizi Elettorali



RACCOLTA PARERI IN MATERIA ELETTORALE espressi dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

CIRCOLARE 21 febbraio 2008, n.12

MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO

NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO <u>TRENTO</u>

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO

NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO <u>BOLZANO</u>

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DELLA VALLE D'AOSTA - SERVIZI DI PREFETTURA AOSTA

Oggetto: Elezioni politiche ed amministrative del 13 e 14 aprile 2008.

Disposizioni recate dal decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, in materia di svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2008 è stato pubblicato il decreto-legge 15 febbraio 2008, n.24, al momento in fase di conversione in legge da parte delle Camere, recante "Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative dell'anno 2008", finalizzato a migliorare la funzionalità del procedimento elettorale.

A tal fine, il decreto-legge n. 24/2008:

- a) apporta modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, per ciò che attiene allo svolgimento delle operazioni di scrutinio del voto degli italiani residenti all'estero (articolo 1);
- b) introduce una disciplina transitoria, limitata alle consultazioni politiche dell'anno 2008, intesa a consentire agli elettori temporaneamente all'estero per ragioni di servizio o missioni internazionali di esercitare il proprio diritto di voto per corrispondenza, relativamente alle circoscrizioni del territorio nazionale (articolo 2);
- c) introduce una disciplina transitoria, limitata alle consultazioni politiche dell'anno 2008, per l'ammissione, presso gli uffici elettorali di sezione, degli osservatori elettorali internazionali dell'OSCE (articolo 3);
- d) introduce una norma transitoria, limitata alle consultazioni politiche dell'anno 2008, che in deroga alla disciplina generale dettata dai primi due periodi del comma 2 dell'articolo 18-bis del Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dai primi due periodi del comma 3 dell'art. 9, del Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, configura i casi di esonero dall'onere di sottoscrizione delle liste di candidati per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (articolo 4);
- e) fissa espressamente al 26 febbraio c.a., in via transitoria e limitatamente all'anno 2008, il termine di efficacia delle dimissioni dei sindaci e dei presidenti delle province presentate nei sette giorni successivi allo scioglimento delle Camere, ammettendo gli enti locali di appartenenza al turno elettorale amministrativo del 2008 qualora il provvedimento di scioglimento del consiglio dell'ente locale intervenga entro il 27 febbraio 2008 (articolo 5);
- f) prevede, in via transitoria per l'anno 2008, la nomina di componenti aggiunti presso le commissioni elettorali circondariali (articolo 6).

In particolare, **l'articolo 2** prevede, in occasione delle prossime consultazioni politiche, la facoltà per i cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali di esercitare il proprio diritto di voto per corrispondenza.

Tale possibilità è riconosciuta:

a) al personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;



- ai dipendenti di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'amministrazione di appartenenza, sia superiore a sei mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;
- c) ai professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all'articolo I, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi (d.P.R. 6 febbraio 2008, in S.O. G.U. n. 31 del 6 febbraio 2008), si trovano all'estero da almeno tre mesi.

La norma in questione regolamenta nel dettaglio l'iter procedurale per l'ammissione al voto per corrispondenza all'estero degli elettori appartenenti alle predette categorie, gli adempimenti delle amministrazioni, enti o reparti di appartenenza, le attività demandate agli uffici consolari e quelle degli uffici elettorali dei comuni, nonché il procedimento di invio e spedizione del materiale elettorale e delle schede votate e le formalità relative sia alle operazioni preliminari allo scrutinio delle schede votate dagli elettori interessati che allo scrutinio stesso.

Sul punto si fa rinvio ad apposita circolare applicativa in ordine agli adempimenti delle amministrazioni comunali e degli altri organismi coinvolti nel procedimento elettorale, ed in particolare di quelli interessati allo scrutinio delle schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero, ai sensi della disciplina recata dall'articolo 2.

L'articolo 3, esclusivamente per le prossime consultazioni politiche del 13 e 14 aprile 2008, ammette la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, degli osservatori elettorali internazionali dell'OSCE, in conformità agli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

Gli osservatori sono accreditati dal Ministero per gli Affari Esteri che trasmette, almeno venti giorni prima della data delle elezioni, l'elenco nominativo degli stessi al Ministero dell'Interno.

Tale elenco è successivamente trasmesso ai Prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.

E' preclusa agli osservatori internazionali qualsiasi interferenza nello svolgimento delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione.

L'articolo 5 comma 1, prevede l'anticipazione al 1 aprile 2008, limitatamente al turno elettorale amministrativo del 2008, del termine iniziale della "finestra elettorale" 15 aprile-15 giugno, fissata dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182. Ciò ha reso possibile l'indizione, con decreto del Ministro dell'Interno del 16 febbraio 2008, delle elezioni amministrative nelle giornate del 13 e 14 aprile, già individuate, con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 20, per la convocazione dei comizi per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il comma 2 introduce, inoltre, le seguenti disposizioni, con efficacia limitata all'anno 2008:

- a) differimento al 27 febbraio del termine (ordinariamente fissato al 24 febbraio) entro cui devono verificarsi le condizioni, diverse dalla scadenza naturale del mandato, che consentono l'inserimento di comuni e province nel turno elettorale amministrativo del 2008, per il rinnovo dei rispettivi organi elettivi:
- b) previsione che le dimissioni presentate dai sindaci e dai presidenti delle province nei sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento delle Camere, e di quelle presentate anteriormente, diventano efficaci ed irrevocabili il 26 febbraio2008.

Il sistema derogatorio intende evitare il commissariamento ultrannuale degli enti locali che, per effetto delle dimissioni presentate dai sindaci e dai presidenti delle province nei sette giorni successivi allo scioglimento delle Camere, a regime avrebbero maturato la condizione per il rinnovo dei rispettivi organi elettivi (l'adozione del decreto presidenziale di scioglimento del consiglio comunale e provinciale) solo successivamente al termine del 24 febbraio.

Le dimissioni presentate nei sette giorni successivi allo scioglimento delle Camere, nonché le dimissioni presentate anteriormente a tale periodo e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 24/2008, diventano, quindi, efficaci ed irrevocabili, ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, il 26 febbraio 2008.

Si prevede, infine, al comma 4, che i comuni sciolti ai sensi dell'art. 143 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per infiltrazione e condizionamenti di tipo mafioso, sono inseriti nel turno elettorale ordinario del 2008 qualora il periodo di durata della gestione commissariale si concluda entro il giorno antecedente a quello fissato per la votazione.

L'articolo 6, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle <u>Commissioni elettorali circondariali,</u> prevede che il prefetto designi al presidente della Corte d'appello, per ciascuna Commissione e/o



sottocommissione, uno o più funzionari statali da nominare componenti aggiunti. Tali funzionari parteciperanno ai lavori della Commissione o della sottocommissione solo nel caso in cui non sia garantito il quorum funzionale per l'assenza o l'impedimento dei componenti titolari o supplenti. Per tale incarico potranno essere designati anche funzionari statali appartenenti all'area funzionale terza (ex C1, C1S, C2, C3 e C3S).

Si segnala la necessità che le citate designazioni e le successive nomine vengano effettuate con la massima tempestività al fine di poter disporre dei funzionari **aggiunti già in occasione della imminente revisione straordinaria delle liste elettorali**.

Quanto sopra al fine di evitare il mancato funzionamento degli organi in questione, che comporterebbe ripercussioni gravi sui delicati ed urgenti adempimenti del procedimento elettorale, con particolare riferimento alla presentazione delle liste dei candidati alle elezioni amministrative.

Con l'occasione si precisa che la gratuità dell'incarico di componente delle commissioni e sottocommissioni elettorali, prevista dall'articolo 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), è da intendersi riferita a tutti i componenti dell'organo collegiale, compresi i presidenti ed i segretari. Per tutti i componenti, compresi i funzionari aggiunti, è consentito il solo rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Si confida in un cortese cenno di assicurazione ed adempimento.

Prefetto Adriana Fabbretti Direttore Centrale Servizi Elettorali



RACCOLTA PARERI IN MATERIA ELETTORALE espressi dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

CIRCOLARE 1 marzo 2008, n.19

MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - SERVIZI DI PREFETTURA

AOSTA

Oggetto: Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 13 e lunedì 14 aprile 2008. – Modifiche apportate al decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24 dalla legge di conversione 27 febbraio 2008, n. 30.

Di seguito alla circolare n. 12/2008 del 21 febbraio scorso, si comunica che la legge di conversione 27 febbraio 2008, n. 30, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 51 del 29 febbraio 2008, in vigore dal 1° marzo 2008, giorno successivo a quello di pubblicazione, ha apportato modifiche all'art. 1 e all'art. 4 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24.

Con la prima modifica, che aggiunge il comma 1-bis all'articolo 1, si stabilisce una diversa decorrenza del termine di dieci giorni per esercitare l'opzione per il voto in Italia di cui all'art. 4, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, fissandola, per le prossime elezioni politiche, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (1° marzo 2008, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore della citata normativa, il suddetto diritto può essere esercitato **entro l'11 marzo 2008**, secondo le modalità già descritte alla lettera c) della circolare n.7 dell'11 febbraio 2008, nonché utilizzando il modello allegato alla medesima circolare.

Al fine di dare la più ampia diffusione sul territorio nazionale all'informazione relativa al nuovo termine per l'esercizio del diritto di opzione, sì da renderne edotti anche i connazionali residenti all'estero che si trovassero transitoriamente in Italia, si pregano le SS.LL. di voler dare notizia di quanto sopra nei modi ritenuti più opportuni e con ogni tempestività, anche attraverso i locali mezzi di informazione.

Si pregano inoltre le SS.LL. di voler portare quanto sopra a conoscenza dei sindaci e dei segretari comunali della rispettiva provincia, affinché provvedano, a loro volta, a darne la più ampia diffusione in sede locale con ogni mezzo utile.

La seconda modifica riguarda l'art. 4 del citato decreto-legge n. 24 del 2008, che ha previsto, per le elezioni politiche del 2008, una deroga alle disposizioni in materia di esonero dalle sottoscrizioni contenute nei primi due periodi del comma 2 dell'art. 18-bis del d.P.R. n. 361 del 1957 e nei primi due periodi del comma 3 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993.

La norma, dopo la modifica approvata in sede di conversione così recita:-"nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti nel Parlamento con almeno due componenti, ovvero presenti con due componenti al Parlamento europeo, alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale rappresentatività è attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero dei legali rappresentanti dei medesimi".

Si pregano le SS.LL. di voler dare la più ampia diffusione alla predetta disposizione presso le forze politiche presenti in sede locale.

Si resta in attesa di in cortese cenno di assicurazione.

Prefetto Adriana Fabbretti Direttore Centrale dei Servizi Elettorali



CIRCOLARE 2 febbraio 2010, n.8

MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA (ESCLUSI QUELLI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA, DELLA SICILIA E DELLA SARDEGNA) LORO SEDI

E, PER CONOSCENZA,

AI PREFETTI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA, DELLA SICILIA E DELLA SARDEGNA

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCIE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA SERVIZI DI PREFETTURA

AOSTA

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA – SERVIZIO ELETTORALE

<u>UDINE</u>

ALLA REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI-DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI - SERVIZIO 11 – ELETTORALE

PALERMO

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO ELETTORALE

CAGLIARI

Oggetto: Elezioni regionali e amministrative di domenica 28 marzo e lunedì 29 marzo 2010. Decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2: "Interventi urgenti concernenti enti locali e regionali". Affissione dei manifesti di convocazione dei comizi. - Altri adempimenti.

In via preliminare, anche ai fini dell'accertamento del numero dei consiglieri da eleggere in occasione delle elezioni comunali e provinciali del 28 e 29 marzo p.v., si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulle disposizioni del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale – n. 20 del 26 gennaio 2010 ed in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

In particolare l'art. 1, comma 1, in fine, del citato decreto-legge estende ai consiglieri provinciali la riduzione di numero, nella misura pari al 20 per cento con arrotondamento all'unità superiore, originariamente stabilita solo per i consiglieri comunali dall'art. 2, comma 184, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

Lo stesso decreto-legge n. 2/2010, tuttavia, all'art 1, comma 2, ha previsto che alcune disposizioni della legge finanziaria 2010, fra cui quelle relative alla riduzione del numero dei consiglieri, si applichino solo **a decorrere dall'anno 2011** ai singoli enti per i quali avrà luogo il rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del rinnovo medesimo.

Conseguentemente, risulta differita all'anno 2011 l'attuazione della predetta disposizione riguardante la riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri comunali e provinciali. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 2/2010 resta parimenti differita al 2011, con

riferimento alle amministrazioni comunali che andranno al rinnovo elettivo a decorrere da tale



anno, l'efficacia applicativa della disposizione di cui all'art. 2, comma 186, lettera b) della citata legge finanziaria 2010 che ha soppresso le circoscrizioni di decentramento comunale previste dall'art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Resta inteso che, per le amministrazioni comunali i cui organi di governo verranno rinnovati nelle consultazioni del 28 e 29 marzo p.v., va richiamata l'applicabilità del vigente testo del citato art. 17 del decreto legislativo 267/2000, come modificato dall'art. 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per l'effetto del quale le circoscrizioni sono ancora per l'anno in corso obbligatoriamente costituite nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, secondo i risultati dell'ultimo censimento ufficiale del 2001, mentre **possono** essere costituite, con idonea previsione statutaria e regolamentare, solo limitatamente ai comuni con popolazione compresa tra i 100.000 e i 250.000 abitanti (al censimento 2001), con l'ulteriore limite, nei comuni appartenenti a quest'ultima fascia demografica, che la popolazione media delle relative circoscrizioni non possa essere inferiore a 30.000 abitanti (censimento 2001).

Ciò posto, non potranno essere rinnovati gli organi delle circoscrizioni nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, secondo i risultati del censimento del 2001, in quanto le stesse circoscrizioni sono state soppresse dal citato articolo 17 del decreto legislativo n. 267/2000.

Tanto premesso, in vista delle consultazioni di cui all'oggetto, di seguito alle circolari nn. 6 e 7 del 1° e del 2 febbraio 2010, si evidenziano gli ulteriori adempimenti da porre in essere e si impartiscono le relative disposizioni, ai fini dell'organizzazione dei relativi procedimenti.

Sommario a) Amministrazioni interessate alle consultazioni amministrative 3 pag. b) Convocazione dei comizi elettorali pag. c) Affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni regionali, provinciali e comunali e del manifesto di assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali per le elezioni regionali pag. d) Partecipazione al voto dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale e degli organi della circoscrizione pag. e) Orari di apertura degli uffici elettorali comunali per il rilascio dei certificati d'iscrizione nelle liste elettorali per le elezioni regionali, provinciali e comunali e adempimenti relativi alla autenticazione delle sottoscrizioni delle liste 5 pag. e.1) Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio dei certificati d'iscrizione nelle liste elettorali per le elezione regionali 6 pag. e.2) Orari di apertura degli uffici elettorali comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature per le elezioni provinciali e comunali pag. f) Comunicazioni di eventuali ricorsi inerenti i procedimenti elettorali pag. g) Adempimenti relativi alla tessera elettorale pag. g.1) Quantificazione del fabbisogno di tessere e relative richieste pag. g.2) Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali pag. 8 g.3) Attestato del sindaco in luogo del rilascio del duplicato pag. h) Spedizione cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero 8 pag. i) Nomina degli scrutatori pag. 9 I) Manifesti recanti le candidature pag. 10 I.1) Colore delle schede di votazione e dimensioni dei contrassegni da riprodurre sulle schede di votazione pag. 11 m) Accertamento dell'esistenza e del buono stato di urne, cabine e altro materiale occorrente per l'arredamento dei seggi pag. 11 n) Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti, dei portatori di handicap, dei ricoverati in case di riposo per anziani o cronicari e dei tossicodipendenti degenti presso comunità o strutture riabilitative pag. 12 o) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano



impossibile l'allontanamento dall'abitazione	pag. 13
p) Consegna ed uso di un bollo di sezione per ogni ufficio distaccato	
della sezione (cosiddetto seggio "volante") e per ciascun seggio special	le pag. 14
q) Organizzazione di speciali servizi di trasporto	pag. 15
r) Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all'esterno	
degli edifici sede dei seggi elettorali	pag. 15
s) Sottoscrizione da parte del sindaco neo-eletto del manifesto con i	
nomi dei candidati proclamati eletti	pag. 15

a) Amministrazioni interessate alle consultazioni amministrative.

Alla tornata elettorale delle consultazioni amministrative in questione sono interessate le amministrazioni provinciali e comunali i cui organi elettivi scadono nel primo semestre dell'anno in corso nonché quelle che devono essere rinnovate per motivi diversi dalla scadenza e per le quali le condizioni che rendono necessaria la rinnovazione si sono verificate **entro il 24 gennaio 2010**, come disposto con la norma di carattere transitorio di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 18 settembre 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 165.

Per quanto attiene ai comuni sciolti a norma dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94, il rinnovo dei relativi organi elettivi, anche se appartenenti ad una regione ad autonomia speciale, deve avvenire in occasione del turno annuale ordinario di cui all'art. 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel primo semestre dell'anno.

b) Convocazione dei comizi elettorali.

Le SS.LL. sono pregate di voler comunicare tempestivamente l'avvenuta emanazione dei decreti prefettizi di convocazione dei comizi per le elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, con l'indicazione delle amministrazioni interessate a ciascun tipo di consultazione - preferibilmente all'indirizzo di posta elettronica elettoralesez2@interno.it - cui dovrà seguire l'invio di copia del relativo provvedimento.

c) Affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni regionali, provinciali e comunali e del manifesto di assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali per le elezioni regionali (artt. 1 e 3, della legge n. 108/68 e art. 1 della legge n. 43/95; art. 18, primo comma, del d.P.R. n. 570/60).

Giovedì 11 febbraio 2010 (45° giorno antecedente quello della votazione), a cura dei sindaci dei comuni ove si svolgeranno le elezioni, dovrà essere affisso all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici il manifesto, a firma dei sindaci medesimi, con il quale viene dato annuncio agli elettori della convocazione dei comizi elettorali per le elezioni di cui trattasi e delle date e degli orari della votazione.

Nella medesima data dell'11 febbraio 2010 dovrà essere affisso, nei comuni interessati alle elezioni regionali, accanto al manifesto di convocazione dei comizi, anche il manifesto di assegnazione dei seggi consiliari alle circoscrizioni elettorali della regione (artt. 1 e 3, della legge n. 108/68 e art. 1, della legge n. 43/95).

Per quanto riguarda le regioni che abbiano adottato una propria normativa riguardante le elezioni regionali le Prefetture-U.T.G. procederanno ai relativi adempimenti secondo le intese intervenute con le amministrazioni regionali.

Le SS.LL. vorranno dare assicurazione via e-mail, al medesimo indirizzo <u>elettoralesez2@interno.it</u>, in ordine all'avvenuto, tempestivo adempimento in tutti i comuni interessati alle consultazioni.

d) Partecipazione al voto dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale e degli organi della circoscrizione (d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197).

Al fine di consentire la più ampia partecipazione al voto – limitatamente all'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale e degli organi della circoscrizione – dei cittadini di altro Paese dell'Unione europea residenti in Italia, le SS.LL. vorranno cortesemente sensibilizzare i Sindaci dei comuni interessati alle consultazioni affinché provvedano alla massima pubblicizzazione delle disposizioni dettate dal d.lgs. n. 197/96, recante attuazione della direttiva 94/80/CE, adeguata, da ultimo, con direttiva 2006/106/CE, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, a far data dal 1° gennaio 2007.

Gli elettori di altro Paese dell'Unione europea residenti in Italia che intendono partecipare alle elezioni comunali e circoscrizionali, dovranno presentare presso il comune di residenza - ove non l'abbiano già fatto nello stesso o in altro comune italiano - domanda di iscrizione nell'apposita lista elettorale aggiunta



entro il quinto giorno successivo a quello dell'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, e cioè entro martedì 16 febbraio 2010.

Si evidenzia, al riguardo - con riferimento alla prescrizione contenuta nell'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 197 del 1996, secondo cui i cittadini di altro Stato membro, nella domanda d'iscrizione nella lista elettorale aggiunta devono, fra l'altro, espressamente dichiarare "la richiesta d'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del Comune, sempreché non siano già iscritti" - che l'iscrizione dell'elettore di altro Stato dell'Unione europea nella lista elettorale aggiunta non può prescindere dal perfezionamento dell'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente del Comune, ritenendosi che non sia sufficiente, a tali fini, la semplice richiesta d'iscrizione anagrafica.

Le SS.LL. adotteranno ogni utile iniziativa al fine di garantire la celere definizione delle procedure di iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari che ne abbiano diritto, vigilando sulla tempestività e correttezza dei prescritti adempimenti da parte dei comuni.

Si ritiene inoltre che, qualora il cittadino comunitario presenti domanda di iscrizione alle liste elettorali aggiunte anche oltre il sopraindicato termine del 16 febbraio 2010, il sindaco, accertatosi comunque della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione anagrafica, potrà rilasciare l'apposita attestazione di ammissione al voto di cui all'art. 32 bis del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, in modo da consentire la più ampia partecipazione alle elezioni in argomento e nel rispetto del principio di parità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini di altro Paese dell'Unione europea.

Si rappresenta, inoltre, che rientrano nella previsione normativa di cui all'articolo 1, comma 4, del citato d.lgs. n.197/96, non solo il personale diplomatico e consolare di uno stato membro dell'Unione europea ed il relativo personale dipendente, ma anche i cittadini dell'Unione conviventi con il personale diplomatico e consolare, purchè la loro presenza sia stata notificata alle autorità locali, ai sensi delle convenzioni di Vienna, rispettivamente del 18 aprile 1961 e del 24 aprile 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804.

e) Orari di apertura degli uffici elettorali comunali per il rilascio dei certificati d'iscrizione nelle liste elettorali per le elezioni regionali, provinciali e comunali e adempimenti relativi alla autenticazione delle sottoscrizioni delle liste.

Prima di rammentare gli orari di apertura degli uffici elettorali comunali, con riferimento, distintamente, alle elezioni regionali e a quelle provinciali e comunali, si reputa opportuno, anche in relazione ad alcune segnalazioni pervenute, invitare le SS.LL. a richiamare l'attenzione dei sindaci e presidenti di provincia e dei segretari provinciali e comunali affinché siano posti in essere tutti gli accorgimenti utili ad assicurare la regolarità, trasparenza ed efficienza delle operazioni correlate alla raccolta delle sottoscrizione per la presentazione delle candidature per le predette elezioni, anche in ordine alla autenticazione delle sottoscrizioni stesse da parte dei funzionari preposti, ai sensi dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

In particolare, i sindaci e presidenti di provincia vorranno valutare la possibilità di potenziare i rispettivi uffici preposti al servizio di autenticazione delle firme ed assicurare idonei strumenti di pubblicizzazione del servizio medesimo.

e.1) Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio dei certificati d'iscrizione nelle liste elettorali per le elezione regionali.

Allo scopo di assicurare l'immediato rilascio – entro 24 ore dalla relativa richiesta – dei certificati d'iscrizione nelle liste elettorali per la presentazione delle liste di candidati alle **elezioni regionali** e di consentire la sottoscrizione delle medesime liste da parte degli elettori e le relative autenticazioni, l'art. 1, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, prescrive che nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste di candidati, e cioè a decorrere da **sabato 6 febbraio sino a giovedì 25 febbraio 2010** gli uffici dei comuni interessati alle consultazioni elettorali debbono rimanere aperti non meno di dieci ore giornaliere dal lunedì al venerdì e 8 ore il sabato e la domenica, svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte alla metà nei comuni con meno di 3.000 abitanti. Gli orari debbono essere pubblicizzati mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici.

I medesimi uffici, inoltre, dovranno rimanere aperti ininterrottamente nei giorni di **venerdì 26 e sabato 27 febbraio 2010** negli orari previsti per la presentazione delle candidature, dalle ore 08.00 alle ore 20.00 di **venerdì 26 febbraio** e dalle ore 8 alle ore 12 di **sabato 27 febbraio**.

Si pregano le SS.LL. di voler rammentare agli organi di informazione di proprietà pubblica l'obbligo di informativa ai cittadini della possibilità di cui sopra, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 43/95. Si reputa opportuno rammentare ulteriormente che lunedì 1° marzo 2010, giorno successivo a quello di scadenza del termine fissato per l'esame delle liste dei candidati, l'Ufficio centrale circoscrizionale deve



tornare a riunirsi alle ore 9, ai sensi dell'art. 10, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, per udire i delegati delle liste contestate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno.

In relazione a quanto sopra, si pregano le SS.LL. di voler invitare i sindaci della rispettiva Provincia affinché, nell'ambito della loro autonomia, valutino l'opportunità di adottare misure organizzative atte a garantire l'immediata rispondenza degli uffici elettorali comunali nelle intere giornate di **sabato 27 e di domenica 28 febbraio 2010**.

Per gli ulteriori adempimenti relativi alla presentazione delle liste, si rinvia alla pubblicazione di questa Direzione Centrale n. 3 ("Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature") in fase di pubblicazione sul sito internet http://www.interno.it e alle eventuali istruzioni modificative e/o integrative emanate dalle Regioni legiferanti.

e.2) Orari di apertura degli uffici elettorali comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature per le elezioni provinciali e comunali.

Allo scopo inoltre di garantire l'immediato rilascio - entro 24 ore dalla richiesta - delle certificazioni e l'espletamento degli altri servizi necessari ai relativi procedimenti elettorali, gli uffici dei comuni interessati solo alle consultazioni elettorali provinciali e/o comunali dovranno rimanere aperti ininterrottamente nei giorni di venerdì 26 e sabato 27 febbraio 2010 negli orari previsti per la presentazione delle candidature, dalle ore 8 alle ore 20 di venerdì 26 febbraio e dalle ore 8 alle ore 12 di sabato 27 febbraio, nonché nei giorni immediatamente precedenti, ovverosia martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25 febbraio, anche nelle ore pomeridiane.

Valuteranno altresì le amministrazioni comunali interessate, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, la possibilità di disporre l'apertura dei rispettivi uffici anche nei giorni di sabato 20 e domenica 21 febbraio 2010.

Per gli ulteriori adempimenti relativi alla presentazione delle liste, si rinvia alle pubblicazioni di questa Direzione Centrale nn. 4 e 5 ("Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature" rispettivamente per le elezioni provinciali e comunali), in fase di pubblicazione sul sito internet http://www.interno.it.

f) Comunicazioni di eventuali ricorsi inerenti i procedimenti elettorali.

Le SS.LL. vorranno fornire con ogni tempestività a mezzo telegramma ovvero via Fax al numero 06-4883756, notizie su eventuali ricorsi presentati ai Tribunali amministrativi regionali, con la richiesta di sospensiva, nei confronti sia del decreto di convocazione dei comizi che delle deliberazioni degli organi preposti all'esame delle candidature nonché sulle conseguenti decisioni adottate dagli anzidetti organi di giustizia amministrativa.

g) Adempimenti relativi alla tessera elettorale (d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Al fine di assicurare la regolarità del procedimento e di garantire il diritto di elettorato attivo, costituzionalmente riconosciuto, si richiama l'attenzione delle SS.LL. in ordine alla necessità che ciascun comune proceda con la massima tempestività alla consegna delle tessere elettorali a tutti gli elettori che dovessero risultarne sprovvisti.

Si dovrà procedere, inoltre, all'invio per posta degli appositi tagliandi di convalida adesivi in tutti i casi di cambiamento del numero o dell'indirizzo della sezione nonché di variazioni dei dati inerenti ai collegi o alle circoscrizioni. Peraltro, negli stessi casi – ove ritenuto organizzativamente ed economicamente preferibile - i comuni stessi potranno provvedere alla consegna di una nuova tessera, previo ritiro di quella precedentemente rilasciata.

g.1) Quantificazione del fabbisogno di tessere e relative richieste.

Le SS.LL. vorranno altresì acquisire la conferma, da parte dei comuni delle rispettive province, in ordine alla disponibilità di un congruo numero di tessere, sufficiente a fronteggiare la prevedibile concentrazione di un elevato numero di richieste di duplicati nei giorni immediatamente antecedenti e nei giorni della votazione.

Eventuali richieste integrative di tessere elettorali, rispetto alle forniture effettuate, potranno essere inoltrate direttamente da parte di codeste Prefetture via fax a questo Ministero, al n. 06/4883756.

g.2) Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali.

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati gli uffici elettorali comunali dovranno rimanere aperti:

- nei cinque giorni antecedenti la data di inizio della votazione (vale a dire da martedì 23 a sabato 27 marzo 2010), dalle ore nove alle ore diciannove;
- nei giorni della votazione (domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010) per tutta la durata delle operazioni di votazione.

Le SS.LL. vorranno sensibilizzare i sindaci affinché, nei periodi indicati, adottino ogni opportuna misura



organizzativa volta a potenziare e ad ottimizzare il relativo servizio, al fine di poter fronteggiare adeguatamente le richieste di rilascio del documento in parola ed ogni ulteriore esigenza connessa alla consegna della tessera o dei tagliandi di convalida.

Gli stessi comuni vorranno adoperarsi affinché, attraverso i locali organi di stampa e radiotelevisivi, vengano diramati ripetuti messaggi, da intensificare nella penultima e nell'ultima settimana prima del voto, sia per informare gli elettori circa i giorni e gli orari di votazione presso gli uffici elettorali di sezione e quelli di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere, sia per invitare i medesimi elettori a voler verificare per tempo il possesso della tessera elettorale al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato al più presto, evitando di concentrare tali richieste nei giorni della votazione.

g.3) Attestato del sindaco in luogo del rilascio del duplicato.

Si reputa opportuno richiamare la particolare attenzione sul disposto dell'articolo 7 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che prevede, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, nel caso in cui non sia possibile consegnare all'elettore nè la tessera, nè il duplicato, l'ammissione dell'elettore al voto per quella consultazione tramite attestato sostitutivo del sindaco, previa verifica della sua iscrizione nelle liste

h) Spedizione cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero (art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40).

Entro il ventesimo giorno successivo a quello dell'affissione del manifesto di convocazione dei comizi, e quindi entro mercoledì 3 marzo 2010, i comuni di iscrizione elettorale, interessati alle elezioni, devono spedire al domicilio degli elettori residenti all'estero con il mezzo postale più rapido, la cartolina-avviso recante la notizia della data di svolgimento della/e elezione/i.

Dopo la consegna da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato delle cartoline avviso, le stesse saranno distribuite immediatamente ai comuni della provincia interessati alle consultazioni in ragione del numero dei rispettivi elettori residenti all'estero, con le maggiorazioni all'occorrenza richieste dai comuni medesimi. Il restante quantitativo dovrà essere conservato in Prefettura- U.T.G., a titolo di scorta.

i) Nomina degli scrutatori (art. 6 della legge 8 marzo 1989, n° 95, come successivamente modificato).

In vista delle consultazioni elettorali indicate in oggetto la Commissione elettorale comunale procederà agli adempimenti relativi alla nomina degli scrutatori tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti quello della votazione, cioè tra mercoledì 3 marzo e lunedì 8 marzo 2010, in pubblica seduta, la quale dev'essere preannunziata due giorni prima con apposito manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune. In particolare la Commissione elettorale procederà:

- alla nomina, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente (quattro scrutatori per ogni sezione ai sensi dell'art. 20, primo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, dell'art. 8, secondo comma della legge 8 marzo 1951, n. 122 e dell'art. 1, comma 6, della legge 17 febbraio 1968, n. 108). A tale nomina la Commissione procede all'unanimità. Nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità si procederà alla votazione secondo la procedura descritta nell'art.6 della legge 8 marzo 1989 n.95 (modificato da ultimo dall'art. 3-quinquies del decreto legge 3 gennaio 2006 n. 1, convertito con legge 27 gennaio n.22) e illustrata nella circolare di questa Direzione Centrale n. 6 del 26 gennaio 2006, alla quale pertanto si rinvia. Si richiamano, in ogni caso, anche le indicazioni impartite con circolare di questa Direzione Centrale n. 85 del 21 aprile 2006;
- alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi compresi nel predetto albo per sostituire
 gli scrutatori nominati secondo la procedura sopra descritta, in caso di eventuale rinuncia o
 impedimento. La successione degli scrutatori nella graduatoria deve essere determinata
 all'unanimità; in caso contrario la formazione della graduatoria stessa sarà effettuata mediante
 sorteggio;
- qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli
 adempimenti sopra specificati, la Commissione elettorale procederà alla nomina di ulteriori
 scrutatori scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

Il sindaco notificherà alle persone designate l'avvenuta nomina nel più breve tempo e, comunque, non oltre il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione (**che corrisponde a sabato 13 marzo 2010**).

L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico di scrutatore dovrà essere comunicato, da parte delle persone designate, entro quarantotto ore dalla ricezione della notificazione della nomina, al sindaco che provvederà a sostituire gli impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui sopra.



La designazione di coloro che verranno nominati in sostituzione verrà notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni, e quindi non oltre **giovedì 25 marzo 2010.**

I sindaci, nel notificare ai designati l'avvenuta nomina a scrutatore di seggio elettorale, dovranno richiamare la particolare attenzione degli scrutatori affinché costoro, nell'espletare la loro attività, si attengano scrupolosamente alle disposizioni di legge ed alle relative istruzioni ministeriali, collaborando attivamente con il presidente di seggio in modo tale che le operazioni si svolgano con regolarità e speditezza.

Dovranno anche essere richiamate le responsabilità di natura penale alle quali gli scrutatori possono andare incontro ai sensi degli articoli 89, 90, 91, 92, 95, 96 e 98 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

I) Manifesti recanti le candidature.

Entro e non oltre sabato 13 marzo 2010 – quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni – dovranno essere affissi, all'albo pretorio dei comuni interessati ed in altri luoghi pubblici dei medesimi, i manifesti recanti le liste regionali e le liste provinciali ammesse, per quanto riguarda le elezioni regionali (art. 11, primo comma, n. 4 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995,n. 43) nonché i manifesti recanti le candidature provinciali (art. 17, primo comma, n. 1 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni) e comunali (artt. 31, primo comma, e 34, primo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni). Ai fini della predisposizione di tali manifesti - da stamparsi su carta bianca - si richiamano le indicazioni riportate nelle pubblicazioni n. 3, 4 e 5 relative rispettivamente alle elezioni regionali, provinciali e comunali. Si richiamano anche le istruzioni impartite con circolare a stampa numero 2397/AR del 14 aprile 1984 al capitolo 13, nei paragrafi da 162 a 168, provvedendo ad indicare, nelle generalità di ogni candidato, prima il nome e poi il cognome.

Poiché, in occasione di precedenti elezioni, si è avuto modo di constatare che molti dei predetti manifesti, dopo pochi giorni dall'affissione, si sono spesso deteriorati o, comunque, sono diventati illeggibili, si ritiene opportuno che i sindaci provvedano all'affissione, nei termini anzidetti, soltanto di tre quinti dei manifesti ricevuti e conservino i rimanenti per una successiva affissione, da effettuare nei giorni immediatamente precedenti quello della votazione.

Ove i manifesti, per il numero delle liste dei candidati presentate, fossero stati stampati in più fogli, le Prefetture – UU.TT.G. vigileranno affinché, nell'affissione di cui trattasi, i fogli costituenti ciascun manifesto siano riuniti rispettando l'ordine definitivo risultante dalle operazioni di sorteggio.

Si prega di fornire cortese assicurazione circa l'avvenuta affissione dei predetti manifesti entro la prescritta data ed inviare tempestivamente a questa Direzione Centrale copia dei manifesti stessi.

I.1) Colore delle schede di votazione e dimensioni dei contrassegni da riprodurre sulle schede di votazione.

Si rammenta che i colori prescelti per le schede di votazione, come in precedenti consultazioni, sono rispettivamente i seguenti:

- verde per le elezioni regionali disciplinate da normativa statale (tonalità pantone green-U)
- giallo per le elezioni provinciali (tonalità pantone yellow-u);
- azzurro per le elezioni comunali (tonalità pantone process blue-u).

Per quanto riguarda i contrassegni delle liste (o gruppi di candidati) da riprodurre sulle schede di votazione si ritiene che la dimensione di centimetri 3 del diametro dei contrassegni, espressamente prevista per le elezioni comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e per le elezioni provinciali, dall'art. 1-bis del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, debba valere anche per le elezioni dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, sia per esigenze di uniformità, a beneficio delle forze politiche partecipanti alla competizione, che al fine di rendere più chiari e riconoscibili all'elettore, ai fini dell'espressione del voto, i simboli identificative delle forze politiche in competizione.

Analogamente, per quanto riguarda le elezioni regionali che si svolgono secondo la normativa statale "cedevole", si ritiene, per le medesime motivazioni di cui sopra, che in mancanza di un'espressa previsione normativa che definisca le dimensioni dei contrassegni di ciascuna lista provinciale o di ciascuna lista regionale collegata da riportare e stampare all'interno della scheda di votazione, debba provvedersi e predisporsi un modello di scheda con contrassegni del diametro di centimetri 3 (tre).

m) Accertamento dell'esistenza e del buono stato di urne, cabine e altro materiale occorrente per l'arredamento dei seggi.

I Sindaci dei comuni, o un Assessore delegato, con l'assistenza del segretario comunale, dovranno accertare, tempestivamente, l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale



occorrente per l'arredamento delle sezioni elettorali, al fine di garantire la funzionalità dei seggi.

Le cabine da allestire presso ogni seggio, salvo comprovata impossibilità logistica, devono essere quattro, una delle quali da destinare ai portatori di handicap.

Le urne da usare, per ciascuna consultazione elettorale, devono essere quelle di cartone di colore bianco recanti lo stemma della Repubblica e la scritta: "Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale dei Servizi elettorali".

Nello spazio bianco sottostante la scritta menzionata deve provvedersi, a cura dei presidenti di seggio, all'applicazione di una etichetta autoadesiva, che sarà dello stesso colore della scheda di votazione (differente per ogni consultazione) e che recherà una dicitura riferita alla consultazione di cui trattasi.

n) Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti, dei portatori di handicap, dei ricoverati in case di riposo per anziani o cronicari e dei tossicodipendenti degenti presso comunità o strutture riabilitative.

In prossimità delle consultazioni regionali ed amministrative, si ritiene opportuno sensibilizzare i sindaci affinché agevolino, con ogni mezzo, la votazione degli elettori non deambulanti, in conformità alla legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni.

In particolare, si precisa che le sedi e le sezioni elettorali prive delle barriere architettoniche dovranno essere opportunamente contrassegnate e arredate, secondo le prescrizioni normative di cui all'articolo 2 della legge sopracitata.

I comuni, in ogni caso, dovranno adeguatamente pubblicizzare - con i mezzi ritenuti più idonei - l'elenco delle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche.

Si richiama, inoltre, l'attenzione dei sindaci affinché predispongano un efficiente servizio di trasporto, pubblicizzandolo adeguatamente, al fine di rendere più agevole il raggiungimento dei seggi da parte degli elettori portatori di "handicap", secondo il disposto normativo di cui all'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Si ritiene altresì doveroso che le SS.LL. sensibilizzino le Aziende sanitarie locali affinché, nei tre giorni che precedono le consultazioni nonché nei giorni della votazione, assicurino la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento, nonché dell'attestazione prevista dall'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni.

In conformità alle previsioni normative di cui all'art. 42 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, dovranno essere ammessi a votare nel luogo di ricovero:

- Tutti gli elettori che siano ricoverati nelle case di riposo per anziani e nei cronicari, nel cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria "seppure di modesta portata" come un'infermeria:
- Tutti i tossicodipendenti degenti presso le strutture di associazioni, nonché presso gli enti e le istituzioni pubbliche o private, anche nel caso in cui, alle strutture medesime non sia stato ancora formalmente concesso, da parte delle autorità regionali competenti, l'esercizio dell'attività di assistenza sanitaria, sociale e riabilitativa.

I sindaci e i responsabili delle strutture interessate dovranno assumere le necessarie intese con i Presidenti di seggio per concordare l'orario di raccolta del voto da parte del seggio speciale (art. 9, primo comma, della legge 23 aprile 1976 n.136) e da parte del "seggio volante" (art. 44 del d.P.R. 16 maggio 1960 n.570 e art. 9, decimo comma, della legge 23 aprile 1976 n.136).

o) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

In occasione delle prossime consultazioni regionali ed amministrative, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, in materia di ammissione al voto domiciliare di "elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione".

Ai sensi della normativa sopracitata possono essere ammessi al voto domiciliare, oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).

Si rammenta che le disposizioni sul voto domiciliare, si applicano solo nel caso in cui il richiedente dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, della regione, della provincia o del comune per cui è elettore.



L'elettore interessato deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra **martedì 16 febbraio e lunedì 8 marzo 2010.**

La domanda di ammissione al voto domiciliare - che vale sia per il primo turno di votazione che per l'eventuale turno di ballottaggio per le elezioni amministrative - deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

Si ritiene perciò utile che le SS.LL. sensibilizzino i dirigenti delle aziende sanitarie locali affinché, venga assicurato un adeguato servizio finalizzato al rilascio dei certificati medici di che trattasi. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa, di cui al comma 1, dell'art. 1 della legge n. 46/2009,

Sono da ritenere applicabili, anche nel caso di rilascio della sola certificazione per l'ammissione al voto domiciliare, le disposizioni preclusive di cui all'art. 41, comma 7, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".

I sindaci dei comuni di iscrizione elettorale verificano la regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, includendo in appositi elenchi i nominativi degli elettori ammessi e rilasciando attestazione di ciò. Qualora, nel caso di elezioni regionali o provinciali, gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato quale proprio domicilio una dimora ubicata in altro comune rispettivamente della regione o della provincia, i sindaci, entro il settimo giorno antecedente la data della votazione, e quindi entro domenica 21 marzo 2010, dovranno comunicare a ciascuno dei comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione, per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora e, possibilmente, recapito telefonico.

I sindaci, per ogni turno di votazione, dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in elenchi, distinti per sezione elettorale, con le medesime indicazioni sopra riportate (nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione ed eventuale recapito telefonico), specificando se l'elettore:

- vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- vota a domicilio presso altra sezione dello stesso comune o, nel caso di elezioni regionali o provinciali, di altro comune della regione o della provincia;
- vota a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritto nella lista di altra sezione dello stesso comune o, nel caso di elezioni regionali o provinciali, di altro comune della regione o della provincia.

Tali elenchi verranno consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede ogni turno di votazione, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Si rammenta, inoltre, che i sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto.

Tale supporto, evidentemente, consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, a tali fini utilizzandosi, all'occorrenza, e laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al trasporto presso i seggi degli elettori in condizione di handicap. Si rinvia al paragrafo lett. p) della presente circolare per le indicazioni relative alla consegna di un bollo di sezione in più, con il quale certificare l'avvenuta espressione del voto, nonchè all'apposito capitolo delle "Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione", per gli ulteriori adempimenti, di competenza dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, relativi alla raccolta del voto domiciliare. Si richiamano altresì le precedenti circolari sull'argomento e, da ultimo, la circolare Miaitse n. 28 del 28 maggio 2009.

p) Consegna ed uso di un bollo di sezione per ogni ufficio distaccato della sezione, (cosiddetto seggio "volante") e per ciascun seggio speciale.

Presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono seggi "volanti" (per la raccolta del voto domiciliare o presso ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto), o seggi speciali (all'interno di



sezioni ospedaliere, nei casi in cui esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina; ospedali e case di cura da 100 a 199 posti letto; luoghi di detenzione e di custodia preventiva), dovrà essere consegnato un bollo di sezione in piu' per ogni seggio "volante" o speciale, da utilizzarsi esclusivamente ai fini della certificazione del voto nell'apposito spazio della tessera elettorale.

I suddetti bolli, a cura del sindaco, saranno affidati, nelle ore antimeridiane del sabato, ai presidenti dei seggi nella cui circoscrizione esistono seggi speciali, che provvederanno a consegnarli, ancora custoditi nel plico sigillato, ai presidenti dei seggi speciali la domenica mattina, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, unitamente all'altro materiale. In caso di seggi "volanti", il presidente del rispettivo seggio custodirà personalmente il bollo destinato alle operazioni di tale ufficio distaccato.

q) Organizzazione di speciali servizi di trasporto.

Si ritiene opportuno sottolineare che, nei giorni del voto, i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto al fine di facilitare l'affluenza alle urne (art. 19, comma 1-bis, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto dall'art. 1-ter del d.l. 13 maggio 1999, n. 131, convertito nella legge 13 luglio 1999, n. 225).

r) Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all'esterno degli edifici sede dei seggi elettorali (legge 5 febbraio 1998, n. 22 e d.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.

In vista delle consultazioni elettorali, si fa presente che l'esposizione delle bandiere italiana ed europea dovrà avvenire contemporaneamente – dall'insediamento sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio – all'esterno di tutti gli edifici in cui sono ubicati i seggi elettorali, nonché all'esterno degli ospedali e dei luoghi di cura e di detenzione nei quali è istituita una sezione ospedaliera o in cui opera un seggio speciale. Gli schemi per la corretta esposizione di entrambe le bandiere sono consultabili al sequente indirizzo internet:

http://www.governo.it/Presidenza/cerimoniale/schemi_esposizione.html

s) Sottoscrizione da parte del sindaco neo-eletto del manifesto con i nomi dei candidati proclamati eletti.

Si reputa opportuno rammentare, infine, che il manifesto recante i nominativi dei candidati proclamati eletti deve essere sottoscritto dal neo-eletto sindaco nella sua qualità di capo dell'amministrazione comunale, atteso che tale avviso, prescritto dall'art. 61 del d.P.R. 16 maggio 1960, n.570, costituisce una comunicazione doverosa alla cittadinanza ed esula dal procedimento elettorale, che si conclude con la proclamazione degli eletti.

0 0 0

Le SS.LL. vorranno dare immediata notizia dei contenuti e degli adempimenti di cui alla presente circolare ai Sindaci, segretari comunali, ai presidenti delle Commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali della Provincia e agli altri soggetti coinvolti affinché siano assicurate la tempestività e la massima precisione delle operazioni ad essi demandate, esercitando inoltre una particolare vigilanza, a mezzo degli uffici elettorali provinciali, affinché venga data esatta e puntuale osservanza a tutti i complessi adempimenti sopra indicati. Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

Prefetto Paolo Guglielman Direttore Centrale dei Servizi Elettorali



RACCOLTA PARERI IN MATERIA ELETTORALE espressi dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

CIRCOLARE 20 aprile 2011, n.28

MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - SERVIZI DI PREFETTURA

AOSTA

Oggetto: Consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011. Adempimenti relativi agli elettori italiani residenti all'estero.

In vista delle consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno prossimo, si illustrano i principali adempimenti connessi all'esercizio del diritto di voto dei connazionali residenti all'estero, trovando ivi applicazione la legge 27 dicembre 2001, n. 459 ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

1) Elenco aggiornato dei cittadini residenti all'estero ed elenco elettori

Com'è noto, sono elettori della circoscrizione Estero tutti i cittadini italiani residenti all'estero che, avendo il diritto di elettorato attivo, non hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia e non risiedono in Paesi in cui non si può votare per corrispondenza, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 459/01.

Preliminarmente, ai fini della formazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'art. 5 della suddetta legge, questo Ministero ha provveduto a confrontare in via informatica i dati dell'Aire centrale con quelli risultanti dagli schedari consolari, comprendendo nell'elenco sia i nominativi dei cittadini iscritti contemporaneamente nell'Aire e negli schedari consolari, sia coloro che risultano iscritti solo nell'Aire.

Per le posizioni contenute in entrambi gli archivi (con la corrispondenza del nome, cognome e data di nascita) ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.P.R. n. 104/03, sono stati assunti i dati relativi alla residenza e all'indirizzo risultanti negli schedari consolari.

Successivamente alla predisposizione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, questa Direzione Centrale ha provveduto alla formazione dell'elenco **provvisorio** dei residenti all'estero aventi diritto al voto per i referendum, già trasmesso al Ministero degli Affari Esteri, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 8, dello stesso regolamento.

Da tale elenco sono escluse:

- le posizioni dei minorenni al 12 giugno p.v.;
- i nominativi di quanti risultano privi del diritto di elettorato attivo o, comunque, non iscritti nelle liste elettorali, in base alle comunicazioni trasmesse in via informatica dai Comuni a questo Ministero entro lo scorso 31 dicembre;
- le posizioni incomplete e quelle escluse in attuazione dell'art. 4, comma 1, della legge n. 470/88, come modificato dall'art. 1 della legge n. 104/02.

Sono stati, invece, **inseriti** in detto elenco provvisorio i cittadini nati nel periodo 1° gennaio 1993 - 12 giugno 1993, pur trattandosi di posizioni risultanti nell'AIRE centrale come "non iscritti nelle liste elettorali" (cod. "00").

L'elenco **definitivo** degli elettori (diviso per ripartizione, Stato ed Ufficio Consolare) dovrà, poi, essere comunicato da questo Ministero all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, costituito presso la Corte di appello di Roma, entro il decimo giorno antecedente la votazione in Italia (art. 19, comma 4, del d.P.R. n. 104/03).

2) Controllo dell'elenco provvisorio degli elettori: adempimenti dei Comuni

Ai fini del doveroso controllo da parte di ogni ufficio comunale, l'elenco provvisorio degli elettori all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza in occasione dei referendum (opportunamente separato dall'elenco degli elettori residenti in Stati senza intesa, che, come è noto, **non** possono votare per corrispondenza) è disponibile per le Prefetture-UTG sulla intranet del Dipartimento Affari



Interni e Territoriali, all'indirizzo http://intradait.interno.it, nella sezione "AIRE" - Area riservata Prefetture - UTG.

Per accedere all'Area Riservata Aire è necessario digitare le credenziali di accesso già fornite a ciascuna Prefettura-UTG (ove fossero state smarrite, per la loro riattribuzione contattare il call center AIRE al numero verde 800251155).

Selezionando, quindi, il menu "Archivi elettori referendum 2011" si accede all'elenco elettori Referendum 2011 suddiviso, per comune di competenza, nell'ambito provinciale. Oltre al citato elenco elettori sono disponibili:

- l'elenco degli Stati senza intesa (art.19, commi 3 e 4, legge n. 459/01);
- l'eventuale elenco, per ogni comune, degli elettori italiani residenti negli Stati senza intesa;
- l'eventuale elenco, per ogni comune, delle posizioni escluse con la relativa motivazione.

Gli elenchi sono disponibili in formato testo (con relativo tracciato record) ed in formato stampa (laddove il numero degli elettori sia inferiore a 50). Per la corretta gestione dei singoli elenchi, si raccomanda di leggere la nota operativa presente nella medesima sezione della intranet.

Affinché i Comuni possano adempiere tempestivamente alle presenti direttive, i citati elenchi saranno trasmessi da questa Direzione Centrale anche direttamente ai Comuni stessi, attraverso il sistema bidirezionale del programma AnagAire.

Per eventuali informazioni di natura esclusivamente tecnica i Comuni potranno contattare l'Ufficio III – Servizi Informatici Elettorali di questa Direzione Centrale al succitato numero verde (800251155) dal lunedì al venerdì, ore 8,30 – 13,30.

Per problematiche di natura amministrativa, si potranno contattare gli uffici elettorali di codeste Prefetture-UTG, che, ove necessario, si rivolgeranno alla scrivente Direzione Centrale.

Si ribadisce l'assoluta importanza che ogni comune effettui il controllo del predetto elenco provvisorio degli elettori residenti all'estero, anche ai fini delle cancellazioni di tutte quelle persone presenti in elenco che – per qualunque motivo – hanno perso il diritto di voto o che risultino decedute o rimpatriate.

Tali cancellazioni dovranno essere segnalate immediatamente al competente Ufficio Consolare, al fine di evitare che possano essere inviati plichi con le schede a persone che non godono del diritto di voto, ferma restando ovviamente la necessità di aggiornare informaticamente la "posizione elettore" nell'apposito campo del programma "AnagAire".

Le SS.LL. dovranno, inoltre, richiamare l'attenzione dei Comuni sull'importanza degli adempimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del regolamento n. 104/2003; tale disposizione stabilisce che tutti i cittadini residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali dopo la compilazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto o che per qualsiasi motivo sono stati **omessi da detto elenco pur avendo diritto al voto**, devono essere **immediatamente segnalati** - tramite fax o posta elettronica – dal Comune di iscrizione all'Ufficio Consolare competente, che provvederà alla conseguente ammissione al voto e all'inclusione dell'elettore nell'apposito elenco aggiunto.

Con le predette segnalazioni, per ogni posizione dovranno essere comunicati i dati di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto regolamento ovvero nome, cognome, cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, luogo e data di nascita, sesso, Stato di residenza, indirizzo, casella postale, Ufficio Consolare, Comune di iscrizione Aire. E' fondamentale che le segnalazioni comunali di nuove iscrizioni vengano trasmesse **quanto prima** ai competenti Uffici Consolari, al fine di consentire agli stessi l'invio tempestivo agli elettori dei plichi con le schede, onde consentire il "ritorno" postale delle schede votate in tempo utile ai fini dello scrutinio.

Si rileva la necessità che le eventuali cancellazioni per decesso degli elettori residenti all'estero vengano effettuate non oltre il 25° giorno antecedente la data della votazione, ovvero entro il 18 maggio 2011, affinché possano essere segnalate dal Comune stesso non oltre il giorno successivo al competente Ufficio Consolare, al fine di evitare l'invio, agli elettori deceduti, del plico contenente le schede. Resta fermo, ovviamente, il termine di cui all'art. 32, quarto comma del d.P.R. n. 223/67, con riferimento alle cancellazioni per decesso degli elettori residenti in Italia.

Tutte le suddette comunicazioni (iscrizioni e cancellazioni) dovranno essere inviate agli Uffici consolari, ove possibile, per posta elettronica certificata; le PEC degli Uffici consolari sono riportate sul sito www.indicepa.gov.it/ >ricerca nell'indice>ricerca per categoria>Ministeri e Presidenza del Consiglio>ricerca>Ministero Affari Esteri (AOO). Ove ciò non sia possibile, dovrà provvedersi all'invio delle comunicazioni per fax o posta elettronica non certificata; i numeri ed indirizzi e-mail degli Uffici Consolari – costantemente aggiornati – sono presenti sul sito del Ministero Affari esteri www.esteri.it



(per un agevole accesso, seguire il percorso: Ministero> Rappresentanze > Ambasciate Uffici Consolari e Uffici di Promozione).

Tali numeri e indirizzi e-mail degli Uffici Consolari torneranno utili ai comuni anche al fine di adempiere tempestivamente a quanto stabilito dagli articoli 16, commi 1, 2, 3 e 17, comma 1, del d.P.R. n. 104/03. Tali disposizioni prevedono che, su richiesta dell'Ufficio Consolare, il Comune invii, entro ventiquattro ore, la dichiarazione attestante l'assenza di cause ostative al godimento del diritto di elettorato attivo.

Deve segnalarsi che la tempestività dei Comuni nell'adempiere a tale delicata incombenza risulta assolutamente fondamentale per garantire l'esercizio del diritto di voto dei nostri connazionali all'estero.

Si ricorda che le operazioni di cancellazione e di iscrizione nelle liste elettorali a seguito di trasferimento di elettori dall'Aire di un Comune all'Aire di un diverso Comune non dovranno in ogni caso essere comunicate agli Uffici Consolari, non comportando, di fatto, modifiche nell'elenco degli elettori all'estero per i referendum.

3) Optanti

Come di consueto, si segnala che questa Direzione Centrale, non appena pervenute le relative informazioni dagli Uffici Consolari, provvederà a comunicare i nominativi degli elettori della circoscrizione Estero che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia,

Successivamente, a tali elettori optanti i comuni invieranno, con la necessaria tempestività, lo specifico modello di cartolina-avviso (mod. n. 6 Ref.), che sarà diverso da quello previsto per gli elettori residenti in Stati senza intesa (mod. n. 6 bis Ref.).

Al riguardo, si precisa che, ove gli elettori della circoscrizione Estero abbiano optato tempestivamente per l'esercizio del diritto di voto in Italia e le relative comunicazioni non siano pervenute al Comune di ultima residenza in Italia per mero disguido o errore materiale, gli stessi cittadini potranno, su richiesta, essere ammessi al voto presso il proprio Comune d'iscrizione nelle liste elettorali, mediante apposita attestazione del sindaco competente, ai sensi dell'art. 32-bis del Testo Unico in materia di elettorato attivo, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

Tale ammissione sarà, ovviamente, subordinata alla verifica del mancato invio, da parte dell'Ufficio Consolare competente, del plico contenente il materiale per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza.

Diversamente, gli elettori residenti all'estero in Stato con intesa, che non abbiano esercitato tempestivamente l'opzione per il voto in Italia, faranno parte del corpo elettorale della circoscrizione Estero, ove, come è noto, l'esercizio dell'elettorato attivo per le consultazioni referendarie si effettua esclusivamente per corrispondenza.

Pertanto, se i suddetti **elettori non optanti si presentassero al Comune** di iscrizione nelle liste elettorali **chiedendo di essere ammessi al voto** in Italia per i referendum, tale richiesta, **al fine di evitare rischi di doppio voto, non potrà essere accolta** (salvo segnalazione consolare di non invio del plico con le schede per "rimpatrio definitivo" o "irreperibilità all'estero").

Si pregano le SS.LL. di voler comunicare le predette istruzioni ai Sindaci, Segretari Comunali, Ufficiali Elettorali, Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali, sensibilizzando tali organi sull'assoluta importanza della puntuale, attenta esecuzione delle direttive impartite e vigilando sul puntuale adempimento di quanto disposto con la presente circolare.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione e adempimento.

Prefetto Paolo Guglielman Direttore Centrale dei Servizi Elettorali



RACCOLTA PARERI IN MATERIA ELETTORALE espressi dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

CIRCOLARE 29 giugno 2014, n.28

MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA DELLE PROVINCE DI

ALESSANDRIA - CUNEO - NOVARA - TORINO - VERCELLI - BIELLA - VERBANO-CUSIO-OSSOLA - BERGAMO - BRESCIA - COMO -CREMONA - MANTOVA - MILANO - PAVIA - MONZA E DELLA BRIANZA - PADOVA - TREVISO - VENEZIA - VERONA - VICENZA -GENOVA - IMPERIA - BOLOGNA - FORLI'-CESENA - MODENA -PARMA - RAVENNA - REGGIO NELL'EMILIA - RIMINI - AREZZO -FIRENZE - GROSSETO - LIVORNO - PISA - PISTOIA - SIENA -PERUGIA - TERNI - ANCONA - MACERATA - PESARO E URBINO -LATINA - ROMA - VITERBO - PESCARA - TERAMO - CAMPOBASSO - AVELLINO - CASERTA - NAPOLI - SALERNO - BARI - BRINDISI -FOGGIA - LECCE - POTENZA - COSENZA - SASSARI

e, per conoscenza,

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA DELLE ALTRE PROVINCE

LORO SEDI

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA SERVIZIO ELETTORALE, VOLONTARIATO E PARI OPPORTUNITA'

CAGLIARI

OGGETTO: Turno di ballottaggio delle elezioni comunali nelle regioni a statuto ordinario e in Sardegna di domenica 8 giugno 2014.

Adempimenti relativi alla fase preparatoria del procedimento ed al funzionamento degli Uffici elettorali di sezione.

Modelli dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali per il ballottaggio con l'indicazione dei candidati sindaci ammessi al turno medesimo.

Modelli dei manifesti con i nomi dei proclamati eletti.

Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Sardegna ove si svolgeranno in data 8 giugno 2014 turni di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci non eletti al primo turno di votazione, si reputa opportuno diramare alcune direttive concernenti sia la fase preparatoria del procedimento, sia il funzionamento degli uffici elettorali di sezione, ferme restando eventuali istruzioni tecniche che la regione autonoma della Sardegna riterrà di emanare con riferimento al ballottaggio nel comune di Alghero, in provincia di Sassari.

Sommario

- a) Dichiarazione di collegamento con ulteriori liste. Termine perentorio di domenica 1° giugno 2014.
- Stampa dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali per il turno di ballottaggio, con l'indicazione dei candidati sindaci ammessi al turno medesimo. - Termine di giovedì 5 giugno 2014 per l'affissione - Stampa delle schede di votazione.
- c) Rappresentanti delle liste presso gli Uffici elettorali di sezione. Termine di venerdì 6 giugno 2014.
- d) Orari e modalità di votazione.
- e) Rilevazione votanti e comunicazione dei risultati dello scrutinio.
- f) Modelli dei manifesti con i nomi dei proclamati eletti.
- Dichiarazione di collegamento con ulteriori liste Termine perentorio di domenica 1° giugno 2014.



Si rammenta che l'art. 72, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che i candidati ammessi al ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci nei comuni superiori a 15.000 abitanti - fermi restando i collegamenti del primo turno - possono dichiarare, entro sette giorni dalla prima votazione, cioè entro **domenica 1° giugno** prossimo, il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle del primo turno.

Tanto premesso, si precisa che gli uffici presso i quali debbono essere depositate le dichiarazioni di ulteriore collegamento sono gli stessi ai quali sono state presentate le candidature per il primo turno di votazione, vale a dire le segreterie dei comuni.

A tal fine, si pregano le SS.LL. di voler richiamare l'attenzione dei sindaci sulla necessità che, nell'indicato periodo, le predette segreterie osservino il normale orario di apertura degli uffici anche nei giorni festivi, **pubblicizzando adeguatamente tale orario**, con particolare riferimento **agli orari di apertura e di chiusura** degli uffici <u>nella giornata di domenica 1° giugno</u>, termine ultimo per il deposito della dichiarazione di ulteriori collegamenti.

I segretari comunali dovranno comunicare le dichiarazioni di collegamento con ulteriori liste alla Commissione elettorale circondariale, che procederà al sorteggio tra i due candidati a sindaco partecipanti al ballottaggio, rendendo noti immediatamente i nominativi ed i collegamenti ai sindaci ed al Prefetto, in modo da consentire, rispettivamente, la stampa del manifesto dei candidati e quella delle schede di votazione per il turno di ballottaggio.

Si rammenta, inoltre, che l'art. 72, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non consente di rinunciare al ballottaggio e stabilisce che, in caso di impedimento permanente ovvero di decesso di uno dei due candidati, partecipa al secondo turno di votazione il candidato che segue nella graduatoria.

b) Stampa dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali per il ballottaggio, con l'indicazione dei candidati sindaci ammessi al turno medesimo. - Termine di giovedì 5 giugno 2014 per l'affissione - Stampa delle schede di votazione.

In allegato alla presente si inviano i modelli dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali per il turno di ballottaggio, in cui sono indicati anche i candidati sindaci ammessi al medesimo turno e i contrassegni delle liste collegate (modello n. 10-bis AR per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e modello n. 10-ter AR per i comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti); dei medesimi facsimile viene allegata anche una versione in formato ".pdf", da tener presente nel caso in cui l'apertura del file in formato ".doc" non riesca a riprodurre a video l'esatta impaginazione del testo.

Si rappresenta la necessità che, attesa l'estrema ristrettezza temporale, il "visto, si stampi" vada apposto quanto prima possibile, affinché tale manifesto venga affisso non oltre il giorno di **giovedì 5 giugno** prossimo.

Nella predisposizione dei manifesti e delle schede di votazione, i contrassegni delle liste collegate ai due candidati ammessi al ballottaggio dovranno essere collocati secondo il numero d'ordine definitivo riportato a seguito delle operazioni di rinumerazione delle liste effettuate in occasione del primo turno, fermo restando che l'ordine dei candidati a sindaco, nei comuni superiori a 15.000 abitanti, sarà quello risultante dal nuovo sorteggio effettuato dalla Commissione elettorale circondariale.

Per la stampa delle schede, è confermato il colore utilizzato per il primo turno di votazione e cioè azzurro (codice "pantone": process blue-u). Per la composizione delle medesime schede per il turno di ballottaggio, si richiamano <u>le nuove</u> modalità riportate nel decreto del Ministro dell'interno 24 gennaio 2014 e, in particolare, nelle tabelle C (per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti) e E (per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti), con i relativi "nota bene". Si veda, al riguardo, la circolare n. 6 del 4 febbraio 2014.

Si pregano le SS.LL. di disporre che i dirigenti degli Uffici elettorali provinciali prendano diretti contatti con le tipografie incaricate della stampa per l'esecuzione delle direttive impartite con la presente circolare, prestando particolare attenzione nel controllo delle bozze delle schede prima dell'apposizione del "visto, si stampi" e prima della distribuzione delle schede ai comuni, onde evitare disfunzioni e disagi in sede di votazione.

c) Rappresentanti delle liste presso gli Uffici elettorali di sezione. - Termine di venerdì 6 giugno 2014.

I rappresentanti delle liste di candidati presso gli Uffici elettorali di sezione, già designati per il primo turno di votazione, debbono intendersi confermati anche per il turno di ballottaggio.

Tuttavia, i delegati delle liste di tutti i partiti e movimenti politici collegati con candidati ammessi al ballottaggio hanno la facoltà di designare nuovi rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione in



luogo di quelli a suo tempo designati per il primo turno di votazione, secondo le modalità previste dall'art. 35 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Le designazioni potranno essere effettuate, entro **venerdì 6 giugno**, al segretario del comune o, direttamente presso gli Uffici elettorali di sezione, nel pomeriggio di **sabato 7 giugno**, oppure nella prima mattinata di **domenica 8 giugno**, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione.

Si ritiene che, in assenza di specifica normativa al riguardo, possa consentirsi la nomina (sempre da parte dei delegati di liste collegate con candidati ammessi al ballottaggio) dei rappresentanti di lista negli Uffici elettorali di sezione presso i quali non siano stati designati in sede di primo turno, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni normative sopra citate.

Infine, si rappresenta che, in assenza di divieti normativi, possono essere designati rappresentanti di lista anche i candidati alle elezioni in svolgimento.

d) Orari e modalità di votazione.

Si rammenta che anche per il turno di ballottaggio le operazioni di votazione avranno luogo **domenica 8 giugno dalle ore 7 alle ore 23,** ai sensi dell'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).

Le medesime operazioni si svolgeranno secondo le modalità descritte nella pubblicazione n. 14 "Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione".

Configurandosi la votazione di ballottaggio come prosecuzione delle operazioni svoltesi nel primo turno, il corpo elettorale rimane invariato.

e) Rilevazione votanti e comunicazione dei risultati dello scrutinio.

Anche in occasione del turno di ballottaggio restano confermati i medesimi orari di rilevazione dei votanti già fissati per il primo turno di votazione, come indicato nella circolare di questa Direzione Centrale n. 20 diramata l'11 aprile 2014.

Pertanto, la comunicazione relativa all'affluenza degli elettori alle urne dovrà essere riferita rispettivamente ai seguenti orari di domenica 8 giugno: **ore dodici, ore diciannove e ore ventitre.** Con l'occasione, si richiamano altresì le istruzioni impartite con la circolare di cui sopra, in merito alle modalità di raccolta e trasmissione dei dati richiesti ed ai tempi, che dovranno essere il più possibile celeri.

Si rammenta, infine, che in occasione del ballottaggio, le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura della votazione, alle ore 23 di domenica 8 giugno 2014, ed appena completate le operazioni previste dall'articolo 53 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Si pregano le SS.LL. di predisporre tutte le misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare la tempestiva trasmissione dei dati a partire dalle prime sezioni scrutinate e, nel contempo, di sensibilizzare nuovamente i sindaci affinché, a loro volta, organizzino adeguatamente il sistema di raccolta dati ed invitino i presidenti degli Uffici elettorali di sezione a provvedere con la massima celerità ad effettuare le comunicazioni delle rilevazioni nonché i risultati dello scrutinio.

f) Modelli dei manifesti con i nomi dei proclamati eletti.

In allegato alla presente si trasmettono anche i modelli dei manifesti con i nomi dei proclamati eletti per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti e, rispettivamente, per quelli sopra 15.000 abitanti (modelli n. 324-AR e n. 323-AR) nei formati ".pdf" e ".doc".

0 0 0

Si pregano, pertanto, le SS.LL. di portare quanto sopra all'attenzione delle Commissioni elettorali circondariali, dei sindaci ed ufficiali elettorali dei comuni interessati alle elezioni nonché dei rappresentanti locali dei partiti, dei gruppi e dei movimenti politici.

Si prega, altresì, di richiamare la particolare attenzione dei comuni medesimi affinchè vengano adeguatamente pubblicizzati gli orari e i giorni di apertura degli uffici comunali per il rilascio o rinnovo delle tessere elettorali agli elettori, invitando, in particolare, gli elettori stessi a verificare che la tessera in loro possesso sia ancora utilizzabile, non avendo esaurito tutti i diciotto spazi destinati all'apposizione del timbro del seggio per attestare l'avvenuta espressione del voto. In caso contrario, i medesimi elettori dovranno provvedere immediatamente a richiederne il rinnovo.

Prefetto Nadia Minati Direttore Centrale dei Servizi Elettorali



RACCOLTA PARERI IN MATERIA ELETTORALE espressi dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

CIRCOLARE 13 novembre 2014, n.43

MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI <u>TRENTO</u>

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI <u>BOLZANO</u>

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA -

SERV. DI PREFETTURA AOSTA

OGGETTO: Decreto del Ministro dell'interno del 12 febbraio 2014 (G. U. n. 46 del 25 febbraio 2014). Disposizioni attuative delle nuove modalità di comunicazione telematica tra comuni in materia elettorale dal 1° gennaio 2015. Circolare esplicativa.

Come è noto, l'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ha stabilito, tra l'altro, che le comunicazioni e trasmissioni tra comuni di atti e documenti - previsti dal Testo Unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 – vengano effettuate esclusivamente in modalità telematica in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale); il comma 2 del medesimo articolo 6 ha rinviato ad uno o più decreti ministeriali la disciplina delle modalità e dei termini per l'attuazione di tali prescrizioni. Al fine di individuare le soluzioni tecniche più opportune in materia e valutarne immediatamente l'impatto sull'organizzazione dei competenti uffici elettorali comunali, questa Direzione centrale, con protocollo d'intesa sottoscritto il 27 giugno 2012 con la Prefettura di Firenze, il comune capoluogo e gli altri quattordici comuni della Sottocommissione elettorale circondariale di Firenze, ha avviato la sperimentazione di un nuovo modello telematico di trasmissione di informazioni utili ai fini elettorali.

La proposta operativa che ne è scaturita è stata ovviamente circoscritta alla sperimentazione della prescritta trasmissione di atti e documenti in via telematica "tra comuni" come previsto dal citato articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 5/2012; si è testato, pertanto, un nuovo modello 3d, configurato in un file .xml, predisposto per sostituire sia il precedente modello cartaceo, sia il fascicolo personale dell'elettore, che è stato sinora, come è noto, inviato in forma cartacea al comune di immigrazione in caso di trasferimento di residenza dell'elettore stesso.

Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, ha quindi emanato il decreto del 12 febbraio 2014. Tale provvedimento, per la parte relativa alla materia elettorale, sostanzialmente impone l'obbligo a tutti i comuni dal 1° gennaio 2015, dopo la cancellazione dalle proprie liste elettorali, di trasmettere telematicamente ai comuni di immigrazione degli elettori cancellati il nuovo modello 3d in formato .xml allegato al decreto stesso, senza più inviare per posta né il tradizionale modello 3-D/a, né il 3-D/b di ricevuta, né il fascicolo personale dell'elettore.

Pertanto, sin dalla prossima revisione dinamica ordinaria di gennaio 2015 e, poi, nelle successive revisioni dinamiche ordinarie e straordinarie, si ribadisce la necessità di evitare la trasmissione per corrispondenza di documentazione cartacea al comune di immigrazione; in sua sostituzione, si deve inviare telematicamente il suddetto modello 3d con tracciato .xml, debitamente compilato per ogni singolo elettore trasferito.

Tale tracciato, pubblicato con il decreto del 12 febbraio 2014 nella Gazzetta Ufficiale citata in oggetto, deve essere utilizzato seguendo le regole tecniche descritte all'interno del **file .xsd** riportato in allegato alla presente circolare.

Nel tracciato .xml, tra gli altri, vi sono numerosi campi obbligatori che vanno riempiti con la massima attenzione: il cognome (di nascita, senza dover aggiungere quello del coniuge), il nome, il codice fiscale e se tale codice è stato validato, il possesso dell'elettorato attivo, il sesso, l'anno di nascita, i dati del comune di nascita per i nati in Italia o quelli dello Stato di nascita per i nati all'estero, i dati dell'atto di nascita, lo stato civile (con due soli campi: stato libero o coniugato/a), la data di cancellazione dalle liste



elettorali da parte del comune di emigrazione, il numero della tessera elettorale e se tale tessera sia stata o meno consegnata all'elettore, il codice Istat del comune di emigrazione (cioè il mittente del 3d) e il codice Istat del comune "destinatario" (cioè quello di immigrazione, che riceve il 3d) nonché la data del documento (ove tecnicamente possibile, quella della firma del documento stesso).

Come è noto, in alcuni limitati casi, non risultano conosciuti i dati dell'atto di nascita di cittadini aventi diritto al voto; pertanto, ove non dovessero essere riempiti, in tutto o in parte, i campi relativi all'atto di nascita, si dovrà comunque procedere all'iscrizione dell'elettore nelle liste elettorali, nelle more dell'acquisizione, ove possibile, delle informazioni richieste.

Per l'invio del modello, l'articolo 1, comma 2, del decreto prevede l'utilizzo della posta elettronica istituzionale od in cooperazione applicativa. Ed invero, in attesa di poter utilizzare, nelle trasmissioni telematiche tra comuni, la cooperazione applicativa di cui all'art. 58 del Codice dell'amministrazione digitale come modificato dalla legge n. 114/14, si dispone che la trasmissione del modello 3d avvenga tramite posta elettronica certificata istituzionale, che garantisce piena validità legale, certezza della destinazione e tracciabilità della casella mittente. A tal fine, si dovranno utilizzare, ai sensi dell'art. 57-bis del Codice dell'amministrazione digitale, le PEC pubblicate sull'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (su Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. Avanzata per categoria> Tipologie Enti: "Pubbliche Amministrazioni"; Categorie Enti: "Comuni e loro Consorzi e Associazioni" ed inserendo la denominazione completa del comune del quale si ricerca la PEC).

Ciascuna amministrazione comunale, tra l'altro, dovrà monitorare attentamente il proprio (o i propri) indirizzo/i di PEC istituzionale riportato/i nel suddetto indice, adottando ogni idonea misura organizzativa anche d'intesa con l'ufficio elettorale comunale; ciò, in particolar modo, in occasione delle revisioni straordinarie delle liste elettorali, con i necessari adempimenti da svolgere entro termini ravvicinati.

L'invio per posta elettronica certificata, garantendo al mittente l'avvenuto recapito alla PEC destinataria, genera la spedizione di una ricevuta di consegna; quest'ultima ha lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno e, quindi, svolge funzione in parte analoga al tradizionale modello cartaceo 3-D/b, ormai superato.

Resta inteso, comunque, che eventuali problematiche tecniche od organizzative in sede di revisione delle liste non possono incidere sul diritto al voto degli elettori, i quali, ove tali problematiche ne comportino la mancata tempestiva iscrizione nelle liste, dovranno essere **ammessi al voto nel comune** di immigrazione tramite attestazione del sindaco ai sensi dell'art. 32-bis del d. P. R. n. 223/67.

Ciò premesso, si rappresenta che, al fine di rendere facilmente leggibili le informazioni, consentendo anche un'agevole elaborazione del software di acquisizione, risulta necessario utilizzare un solo file .xml per ogni elettore.

Ciascun file .xml, inoltre, va sottoscritto, con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata, dal sindaco, o "per il sindaco" dal responsabile dell'ufficio elettorale comunale; si esprime l'avviso che quest'ultimo non necessiti di un incarico espresso da parte del sindaco a firmare tale modello, in quanto il relativo potere di firma può considerarsi ricompreso nelle funzioni a lui conferite. In caso di assenza o impedimento anche del responsabile dell'ufficio elettorale comunale, potrà firmare chi ne esercita legittimamente le funzioni in sua assenza o impedimento.

Ove, per ragioni tecniche, risulti non agevole procedere alla firma digitale o elettronica qualificata di ciascun file .xml, deve, in alternativa, indicarsi - all'interno del testo del messaggio di posta elettronica certificata al quale vengono allegati i files .xml - la carica/qualifica di chi è il responsabile degli atti, indicandone il nominativo completo (ad esempio: SINDACO Nome e Cognome; oppure PER IL SINDACO: IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE Nome, Cognome e qualifica). Al fine di agevolare il compito del comune di immigrazione, la posta elettronica certificata deve riportare un'espressione convenzionale che ne consenta la pronta riconoscibilità nell'ampio flusso documentale dell'Ente locale, per essere poi smistata con la dovuta urgenza all'Ufficio elettorale competente; si stabilisce, quindi, per la necessaria omogeneità nell'intero territorio nazionale, l'utilizzo testuale della seguente dizione all'interno dell' "OGGETTO" della PEC: "Revisione dinamica elettorale invio 3d elettronico".

Nel testo del messaggio di PEC, per chiarezza, va indicato il numero complessivo di elettori cui si riferisce l'invio telematico; si suggerisce, per uniformità, il seguente, breve testo del messaggio stesso: "Si trasmette/ono il/i modello/i 3d elettronico/i in formato .xml relativo/i a n.....elettori cancellati da questo comune per trasferimento di residenza in codesto comune". Se possibile, potrebbero anche aggiungersi i nominativi dei suddetti elettori. Qualora non si sia provveduto a sottoscrivere con firma digitale o elettronica qualificata ciascuno dei files .xml allegati, si ribadisce che dovrà indicarsi, a conclusione del



Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali

messaggio stesso, il nominativo e la qualifica del responsabile degli atti inviati, con le modalità soprariportate.

Ove, per ragioni tecniche, non sia possibile inserire tale messaggio all'interno della pec - ad esempio perché quest'ultima è integrata in un sistema di protocollo informatico che permette di utilizzare solo allegati - il messaggio stesso, con i medesimi contenuti suindicati, costituirà il primo allegato alla pec stessa, per poi, ovviamente, far seguire i files .xml.

Inoltre, al fine di permettere un meccanismo di facile riconoscimento ed acquisizione all'applicativo gestionale, ciascun file .xml allegato al messaggio di cui sopra dovrà avere la seguente denominazione convenzionale: prima il codice Istat del comune destinatario (indicare solo le 6 cifre), poi di seguito il codice Istat del comune di emigrazione, cioè del mittente (indicare solo le 6 cifre), la data di invio (ggmmaaaa) ed. infine, il numero progressivo del file riferito alla dinamica in corso (indicare solo le cifre). In sintesi, si ripete, tutti i comuni devono adottare quanto prima ogni misura organizzativa al fine di adempiere a quanto sopra, provvedendo quindi dal 1º gennaio prossimo ad inviare il suddetto 3d elettronico con posta elettronica certificata istituzionale, seguendo le istruzioni impartite con le presenti direttive. Nei casi in cui ciò sia materialmente impossibile (specie nei primi tempi di applicazione della riforma), si ricorda che il decreto di cui trattasi prevede, al comma 3 dell'articolo 1, che le trasmissioni in questione siano comunque valide qualora la provenienza delle stesse sia verificata ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale e cioè mediante anche solo una delle modalità qui di seguito sintetizzate: firma digitale o elettronica qualificata, segnatura di protocollo informatico, possibilità di accertarne comunque la provenienza secondo il Cad e le specifiche regole tecniche, trasmissione con pec. Pertanto, se il comune riceve un modello 3d la cui provenienza è verificabile in base ad una delle modalità suddette, l'ufficiale elettorale ne deve comunque tenere conto, procedendo ai consequenti adempimenti di legge, ai fini di garantire il diritto al voto costituzionalmente tutelato.

Nei comuni informatizzati, i dati contenuti nei files .xml ricevuti potranno essere - con un apposito applicativo informatico che ogni comune provvederà urgentemente a far predisporre ed adottare anche in base all'hardware e software già a disposizione - riversati nel "data base" elettorale del comune stesso, implementandolo ed aggiornandolo, per consentire, a sua volta, l'aggiornamento e l'elaborazione delle liste elettorali generali e sezionali; lo stesso, ovvero analogo, applicativo potrà essere predisposto ed adottato anche per generare automaticamente i files .xml per gli elettori trasferitisi, da inviare ai comuni di immigrazione.

Inoltre, le medesime informazioni contenute nei files .xml verranno poi inserite nel nuovo fascicolo personale elettronico che ogni comune dovrà formare per ciascuno degli elettori immigrati.

Pertanto, salvo impossibilità materiale, ogni Ufficio elettorale comunale costituirà, con apposito applicativo informatico, un Archivio dei fascicoli personali elettronici degli elettori; in ognuno di tali fascicoli dovrà essere inserita digitalmente, oltre al suddetto contenuto del file .xml, l'eventuale altra documentazione concernente l'interessato e significativa per la sua posizione elettorale, previa diretta acquisizione in forma digitale o scannerizzazione (ad esempio, comunicazioni provenienti dagli uffici di anagrafe o stato civile, accertamenti effettuati presso altri comuni, corrispondenza intercorsa con l'Autorità giudiziaria o l'Autorità di P.S., copia degli atti notificati, ecc...).

Si precisa che il comune di immigrazione procederà a sottoporre a procedura di scarto le tessere elettorali ritirate ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.P.R. n. 299/00; analogamente, il comune di emigrazione sottoporrà a scarto le tessere elettorali eventualmente non consegnate agli elettori non più ivi residenti.

Peraltro, si tenga presente che inviando il 3d elettronico e doverosamente indicando il valore "Vero" nel campo "possesso elettorato attivo" (il modello 3d può utilizzarsi solo per gli elettori italiani, come si vedrà più ampiamente in seguito), il sindaco o il responsabile dell'ufficio elettorale del comune di emigrazione dichiara, sulla base della documentazione in suo possesso, che l'interessato è cittadino italiano e gode del diritto al voto; l'ufficiale elettorale del comune di immigrazione è quindi tenuto ad iscrivere l'elettore nelle liste elettorali. Tuttavia, poiché le informazioni a disposizione, di fatto, potrebbero non essere perfettamente aggiornate, il suddetto Ufficiale elettorale del comune di immigrazione potrà anche, nei tempi consentiti, verificarne la posizione penale tramite richiesta on line del certificato del casellario giudiziale e sua successiva acquisizione nel suddetto fascicolo personale elettronico dell'elettore.



Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali

Per ciò che concerne l'archiviazione e la conservazione sia dei fascicoli personali elettronici, sia delle trasmissioni dei files .xml ricevuti ed inviati nonché di tutte le eventuali, ulteriori comunicazioni telematiche tra comuni relative all'elettorato attivo e alla tenuta e revisione delle liste elettorali, non può che richiamarsi il pieno rispetto della normativa e dei provvedimenti vigenti in materia di **conservazione sostitutiva dei documenti informatici**, rimettendo le soluzioni tecnico-operative all'autonomia organizzativa delle singole amministrazioni comunali.

Ferme restando, viceversa, le attuali modalità di tenuta, aggiornamento e conservazione cartacea dei tradizionali fascicoli personali degli elettori che continuano a risiedere nel comune, si pone la problematica relativa alla conservazione del fascicolo cartaceo degli elettori emigrati: al riguardo, si rappresenta che, pur non prevedendosi nulla a livello normativo, è opportuno che tale fascicolo permanga per un determinato periodo di tempo nella disponibilità dell'Ufficio elettorale comunale. Considerato il venir meno della competenza giuridica del comune per gli elettori emigrati, si ritiene di applicare anche a questa fattispecie le disposizioni già dettate - per le ipotesi di cancellazione per morte o per perdita della cittadinanza - dalla circolare a carattere permanente n. 2600/L del 1° febbraio 1986 (paragrafo n. 76), prevedendosi che i fascicoli degli elettori per cui è stato inviato il file .xml al comune di immigrazione vengano spostati dall'Archivio corrente a quello di deposito, dove verranno custoditi per un periodo di cinque anni per poi essere assoggettati a procedura di scarto.

Atteso quanto sopra e considerando l'inevitabile, progressiva eliminazione nel tempo di molti fascicoli personali cartacei, si esprime l'avviso che i comuni aventi elevato livello di informatizzazione possano, ove lo ritengano opportuno e tecnicamente agevole, procedere, nei tempi consentiti, alla formazione esclusivamente elettronica dei fascicoli personali di coloro che acquisiscono per la prima volta l'elettorato attivo per il raggiungimento della maggiore età senza essere incorsi in cause ostative.

0 0 0

Deve chiarirsi, in ogni caso, che il modello 3d elettronico va utilizzato esclusivamente per i cittadini italiani in possesso dell'elettorato attivo che si trasferiscono di residenza da un comune ad un altro, ivi compresi anche gli elettori italiani residenti all'estero che si iscrivono nell'Aire di altro comune o che rientrano dall'estero in altro comune.

Viceversa, ove ad esempio si trasferisca di residenza un elettore di altro Stato dell'Unione europea che abbia fatto in precedenza domanda di votare nel comune di emigrazione per le elezioni comunali e/o per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (che ha diritto ad essere iscritto d'ufficio nella rispettiva lista aggiunta del comune di immigrazione per parità di condizioni con i cittadini italiani: art. 8, par. 3, direttiva n. 94/80/CE per le comunali e art. 9, par. 4, direttiva n. 93/109 per le europee), il comune di precedente iscrizione dovrà inviare a quello di immigrazione per PEC istituzionale gli atti e documenti rilevanti contenuti nel fascicolo cartaceo; stesse modalità si seguiranno anche per la necessaria trasmissione elettronica degli atti e documenti dei fascicoli personali dei cittadini trasferiti che sono incorsi in una causa di perdita del diritto di voto definitiva o temporanea, se perdurante; i relativi fascicoli cartacei verranno anch'essi custoditi nell'Archivio di deposito del comune di emigrazione per cinque anni, per poi essere assoggettati a procedura di scarto, mentre la documentazione digitale ricevuta dal comune di immigrazione dovrà ovviamente essere conservata in via sostitutiva ai sensi di legge.

Analogamente, il modello 3d elettronico non potrà utilizzarsi per le altre trasmissioni fra comuni in materia di elettorato attivo, come, a titolo puramente esemplificativo, quelle relative alla cancellazione dalle liste aggiunte degli elettori trasferitisi in Valle d'Aosta o Trentino-Alto Adige o, per converso, quelle di non iscrizione nelle liste per brevità di residenza o per irreperibilità, o come le comunicazioni di non iscrizione e/o cancellazione per annullamento di pratica anagrafica, ecc...

In ogni caso, va ribadito, ogni trasmissione tra comuni relativa all'elettorato attivo deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica, ai sensi del già citato articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 5/12, convertito dalla legge n. 35/12. Anche per tutte le suddette comunicazioni, quindi, si utilizzerà la posta elettronica certificata istituzionale, salva, comunque, l'applicazione dell'articolo 47, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale.

Quanto alle competenze delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali, esse rimangono ovviamente inalterate, dovendosi però tener conto di tali nuove, rilevanti modalità procedurali; potrebbe, ad esempio, richiedersi ai comuni l'invio per posta elettronica sia di alcuni files .xml inviati e ricevuti, sia dei (o di alcuni) fascicoli personali elettronici, al fine di poter procedere agevolmente ad opportune verifiche, anche "a campione", sul corretto aggiornamento delle liste elettorali - specie in sede di



revisione straordinaria in occasione di consultazioni elettorali o referendarie - nonché sulla formazione e tenuta del nuovo Archivio dei fascicoli personali elettronici degli elettori.

Le presenti direttive integrano e modificano, per le parti incompatibili con quanto ora dettato, le istruzioni a suo tempo impartite in materia con la circolare a carattere permanente di questa Direzione centrale n. 2600/L del 1° febbraio 1986.

Si pregano le SS.LL. di voler comunicare, con ogni consentita urgenza, le predette istruzioni ai sindaci, segretari comunali, ufficiali elettorali, Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali, sensibilizzando tali organi sull'assoluta importanza della puntuale esecuzione delle direttive impartite e vigilando attentamente sul corretto adempimento di quanto disposto con la presente circolare attraverso mirate e periodiche ispezioni effettuate dall'Ufficio elettorale provinciale.

Prefetto Nadia Minati Direttore Centrale dei Servizi Elettorali



PARERI CORTE DEI CONTI



Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali

DELIBERA n.144/2009/PAR

Delibera n. 144/09/PAR

Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

Pres. Sez. Silvio AULISI
 Cons. Paolo SCARAMUCCI
 Cons. Paolo PELUFFO
 Cons. Graziella DE CASTELLI
 Ref. Alessandra SANGUIGNI
 Ref. Laura D'AMBROSIO

Presidente

Componente

Componente

Componente

Componente

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti:

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche:

VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003.

UDITO nella Camera di consiglio il relatore Graziella De Castelli;

PREMESSO

1. Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota in data 3 giugno 2009, prot. n. 7550/1.13.9, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di San Miniato (Pi), volta a conoscere se il divieto di percezione del gettone di presenza dell'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, di cui all'art. 2, comma 30 della L. 244/07 si applica anche alla figura del segretario della Commissione medesima atteso che lo stesso non partecipa alle votazioni delle decisioni ma ne redige i processi verbali e non è menzionato come membro del consesso dagli articoli 21 e ss. del DPR 20 marzo 1967, n. 233. Il comune specifica inoltre che le funzioni di segretario della sottocommissione elettorale circondariale dei comuni di San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Castelfranco di Sotto e Montopoli in Valdarno sono svolte dal responsabile dei servizi demografici del comune di San Miniato, il quale per la partecipazione alle sedute ha percepito, fino al 31 dicembre 2007, il gettone di presenza in quanto tale attività esula dagli ordinari compiti d'istituto del funzionario.

CONSIDERATO

- 2. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, all'esame del merito della richiesta va premessa una verifica della sua ammissibilità, in termini sia soggettivi (legittimazione dell'organo richiedente) sia oggettivi (attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge, e coerenza dell'espressione di un parere con la posizione costituzionale assegnata alla Corte dei Conti). Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo essa dal Consiglio delle autonomie.
- 3. In ordine al requisito oggettivo si ritiene che la richiesta abbia per oggetto l'interpretazione di norme della legge finanziaria per il 2008, che hanno come scopo il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, al fine di conseguire il contenimento della spesa, anche qualora riguardino specifici settori d'intervento e, pertanto, attenga al profilo della contabilità pubblica, inerendo specificatamente all'interpretazione delle norme che presiedono alla gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente ed ai principi di equilibrio economico-finanziario e di



pareggio del bilancio. E', pertanto, da ritenersi ammissibile la richiesta di quesito anche sotto questo profilo.

4. Nel merito, il comma 30 dell'art. 2 della L. 244/07 (finanziaria per il 2008) stabilisce che "le funzioni della Commissione elettorale comunale previste dal Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1967, e successive modificazioni. L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla Commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale.

La normativa in materia è regolata dal DPR 223/67 che all'art. 24, come modificato dall'art. 10 della L. 120/99, stabilisce che "a ciascun componente ed <u>al segretario della Commissione elettorale circondariale può essere corrisposto</u>, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, <u>un gettone di presenza</u> pari a lire 60.000, al lordo delle ritenute di legge, in luogo di quello previsto dalle disposizioni in vigore per i componenti delle commissioni costituite presso le Amministrazioni dello Stato. L'importo del gettone di presenza è rivalutato, a partire dal mese di aprile dell'anno 2000, con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117".

A voler interpretare in senso letterale e restrittivo la norma in questione, dovrebbe dedursi che nulla è stato previsto in merito ai segretari delle sottocommissioni che, in teoria, potrebbero essere esclusi da tale beneficio; ma aldilà della dizione letterale della norma, l'inciso sul quale si può porre l'attenzione è la dizione "può essere corrisposto" che indica, chiaramente, una mera facoltà per l'ente e non un obbligo di corrispondere tale emolumento.

5. In definitiva, pur nella considerazione, condivisa dal parere Campania n. 4/09, che l'art. 2 comma 30 della L. 244/07 si riferisca ai soli "componenti" della Commissione elettorale e non ai segretari delle medesime commissioni, nulla vieta all'ente di non corrispondere il gettone di presenza al dipendente pubblico che abbia ricoperto l'incarico di segretario della sottocommissione elettorale circondariale, sul presupposto che l'articolo della finanziaria 2008 citato, inquadrandosi in una serie di disposizioni che riguardano la riduzione dei costi della politica, si inserisca in un più ampio contesto di riduzione della spesa pubblica che potrebbe giustificare senz'altro un'estensione dell'applicazione della norma in questione ai segretari delle sottocommissioni elettorali circondariali. Tale evenienza, a maggior ragione nelle ipotesi in cui tali funzioni siano esercitate dal dipendente nel corso dell'orario di servizio, sarebbe rafforzata dall'esigenza del contenimento della spesa di personale, principio generale al quale il legislatore si ispira nelle leggi finanziarie degli ultimi anni.

Resta ferma la possibilità, per l'ente o gli enti coinvolti nella questione oggetto del parere, di scegliere, nell'ambito della loro autonomia, di assumere le decisioni ritenute maggiormente congruenti e coerenti con le finalità che il legislatore vuole realizzare nei termini sopra indicati relativamente all'eventuale corresponsione di un compenso tenendo conto peraltro della disciplina introdotta dal contratto nazionale di lavoro e dai contenuti degli accordi decentrati che caratterizzano la contrattazione integrativa dell'ente.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota Prot. n.7550/1/139.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Comune di San Miniato e al Presidente del relativo Consiglio comunale.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 30 giugno 2009 Il Presidente f.to Silvio AULISI

Il Relatore f.to Cons. Graziella De Castelli Depositata in Segreteria il 30 giugno 2009 Il Direttore della segreteria f.to Pier Domenico BORRELLO



RACCOLTA PARERI IN MATERIA ELETTORALE espressi dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

DELIBERA n.147/2009/PAR

Delibera n. 147/2009/PAR

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 30 luglio 2009, composta da:

Bruno PROTA Presidente
Diana CALACIURA Consigliere
Aldo CARLESCHI Consigliere
Giovanni ZOTTA Consigliere

Luca FAZIO Referendario relatore

Francesco ALBO Referendario

Daniela MORGANTE Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti 21 dicembre 2000, che ha disposto l'insediamento delle Sezioni regionali di controllo dal 1° gennaio 2001;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3", ed, in particolare, l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla delibera n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Vicenza (VI) prot. n. 37767 del 10.6.2009, pervenuta in data 16.6.2009 al prot. n. 4685;

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione di controllo n. 51/2009 del 30 luglio 2009 per la convocazione dell'adunanza odierna;

UDITA la relazione del magistrato relatore Ref. Luca FAZIO

FATTO

La richiesta di parere a riferimento proveniente dal Sindaco di Vicenza viene formulata al fine di conoscere se anche l'incarico di segretario delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali sia gratuito.

In particolare, nel quesito si evidenzia che:

- l'art. 2, comma 30, della legge 244/2007 dispone, tra l'altro, che "l'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute" per cui non è dovuto il gettone di presenza previsto dall'art. 24 del DPR 223/1967;
- il Ministero dell'interno Direzione centrale dei servizi elettorali con circ. telegrafica n. 1 dell'8 gennaio 2008 ha precisato che l'intervento normativo appare chiaramente finalizzato ad un contenimento della spesa pubblica, in particolare di quella degli enti locali".

In conclusione il Comune di Vicenza chiede se la gratuità dell'incarico riguardi anche i segretari e gli eventuali vice-segretari delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali.

DIRITTO

Il quesito risulta ammissibile sia sotto il profilo soggettivo, in quanto posto dall'organo rappresentativo dell'ente locale, che oggettivo, per l'attinenza alla materia di contabilità pubblica, risolvendosi nella richiesta dell'interpretazione di normativa riguardante il contenimento della spesa pubblica introdotta dalla legge finanziaria per il 2008.

Il quesito, peraltro, ha rilevanza generale ed è stato già affrontato e risolto in maniera uniforme da altre Sezioni regionali di controllo (parere n. 4/2009 del 2 febbraio 2009 reso dalla Sezione regionale di



controllo per la Campania, parere n. 144/2009/PAR del 30 giugno 2009 reso dalla Sezione regionale di controllo per la Toscana).

Nel merito, si rileva che effettivamente la novella normativa che ha stabilito la gratuità degli incarichi da assolvere in seno alle commissioni elettorali comunali e alle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali si riferisce alla figura dei soli componenti (in base all'art. 2, comma 30, secondo periodo, della legge 244/2007 "l'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute").

Per le **commissioni elettorali circondariali** (c.d. CECir), l'art. 24(1) del d.P.R. n. 223/1967 (T.U. per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali) individua distintamente le figure di "componente" e di "segretario" stabilendo che possa essere corrisposto ad entrambe, in luogo un gettone di presenza per un importo, rivalutabile, stabilito in misura fissa da quella stessa norma, oltre il rimborso per le spese di viaggio.

Anche gli articoli precedenti stabiliscono una netta distinzione tra la figura di componente (anche detto "membro" o "commissario") e segretario, sia per le funzioni che per la procedura di nomina (in particolare artt. 21, 22 e 27).

Il successivo art. 25, u.c.,(2) in tema di **sottocommissioni elettorali circondariali** (c.d. SCECir), rinvia all'art. 24 per il "trattamento economico spettante ai singoli componenti".

Questo richiamo al trattamento economico dei (soli) componenti è stato sempre ritenuto atecnico, in quanto sia il rinvio ad un articolo che contempla i compensi del componente propriamente detto e del segretario, sia l'identità di funzioni svolte dal segretario nei due diversi consessi inducono a ritenere che il gettone di presenza spetti anche ai segretari delle sottocommissioni (siffatta interpretazione è stata accolta dalle note "Istruzioni per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali" del Ministero dell'interno diramate con la circ. 1° febbraio 1986, n. 2600/L, nel cui par. 19 si ravvisa l'identità tra il trattamento economico spettante ai singoli componenti ed al segretario delle sottocommissioni e quello delle commissioni).

In entrambi gli organi collegiali circondariali il segretario è individuato dall'art. 27, comma 3, che recita testualmente: "le funzioni di segretario della Commissione elettorale circondariale e delle relative sottocommissioni istituite nel comune capoluogo del circondario sono svolte dal segretario o da funzionari di ruolo del comune designati dal sindaco; in seno alle sottocommissioni istituite presso altri comuni, le stesse funzioni sono svolte dal segretario del comune che ne è sede o da impiegati dello stesso, designati dal sindaco".

In effetti, il dato letterale della norma della finanziaria del 2008 che sancisce la gratuità dell'incarico dei soli componenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali non si presta ad interpretazioni estensive.

Pertanto, la possibilità di corrispondere il gettone di presenza previsto dall'art. 24 del d.P.R. 223/1967 al segretario, come all'eventuale vice-segretario, delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali non risulta soppressa, fermo restando, comunque, il divieto di corresponsione per quelle figure professionali per le quali vige il principio di onnicomprensività del trattamento economico.

PQM

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto rende il proprio parere nei termini suindicati.

Così deliberato in Venezia, nell'adunanza del 30 luglio 2009.

L'estensore f.to Dott. Luca FAZIO Depositato in Segreteria il 03/08/2009 Per Il Direttore Amministrativo (D.ssa Raffaella BRANDOLESE) Il Presidente f.to Dott. Bruno PROTA

- (1) Art. 24 "1. A ciascun componente ed al segretario della Commissione elettorale circondariale può essere corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di presenza pari a lire 60.000, al lordo delle ritenute di legge, in luogo di quello previsto dalle disposizioni in vigore per i componenti delle commissioni costituite presso le Amministrazioni dello Stato.
- 2. L'importo del gettone di presenza è rivalutato, a partire dal mese di aprile dell'anno 2000, con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117".
- (2) Art. 25, u.c., "Per la costituzione ed il funzionamento delle Sottocommissioni e per il trattamento economico spettante ai singoli componenti si applicano le disposizioni degli articoli 21, 22, 23 e 24".



DELIBERA n.4/2010/SRCPIE/PAR

Delibera n. 4/2010/SRCPIE/PAR

CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 28 gennaio 2010 composta dai Magistrati:

Dott. Ugo REPPUCCI Presidente
Dott. Gianfranco BATTELLI Consigliere
Dott. Salvatore CORRADO Consigliere

Dott. Walter BERRUTI Referendario relatore

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

Vista la deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 4 giugno 2009 - 3 luglio 2009 avente ad oggetto le modifiche degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle sezioni Regionali di controllo:

Vista la richiesta proveniente dal Comune di Novara n. 12954 del 26 novembre 2009, pervenuta il giorno 30 successivo, in materia di spettanza del gettone di presenza per il segretario della Commissione e sottocommissione elettorale circondariale;

Vista l'Ordinanza n. 2/PAR/2010 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Referendario Dott. Walter Berruti;

Udito il relatore;

Ritenuto in

FATTO

Il Comune di Novara, con nota a firma del proprio sindaco, ha formulato una richiesta di parere con cui intende conoscere se la disposizione recata dall'art. 2, comma 30 della L. n. 244/2007, che sancisce la gratuità dell'incarico di componente delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali, sia applicabile al segretario delle medesime.

MOTIVAZIONI

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con deliberazione approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha adottato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo.

1. La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla legge n. 131 del 2003, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge, rispetto alla ordinaria sfera di competenze della Corte.

I pareri richiesti dai comuni, dalle province e dalle aree metropolitane, vanno inoltrati "di norma" per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.

L'inesistenza dell'organo non costituisce tuttavia elemento ostativo alla richiesta di parere, visto che la disposizione normativa usa la locuzione "di norma", non precludendo, quindi, in linea di principio, la richiesta diretta da parte degli enti.



Infine la richiesta può considerarsi ammissibile solo se proveniente dall'Organo rappresentativo (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco).

La richiesta di parere in esame è stata sottoscritta dal sindaco dell'Ente.

Pertanto è ammissibile sotto il profilo soggettivo.

2. I pareri sono previsti, dalla Legge n. 131 del 2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica.

L'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione Autonomie nel citato atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché nella deliberazione n. 5/2006 del 26 maggio 2005, deve ritenersi riferito alla "attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziario-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli".

Si evidenzia inoltre che, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione Autonomie nei citati atti di indirizzo, possono rientrare nella funzione consultiva della Corte dei Conti le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono quindi ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte nella concreta gestione dell'Ente.

La richiesta all'esame di questa Sezione contiene un quesito di carattere generale avente ad oggetto la corretta interpretazione di misure tese a realizzare il concorso degli enti locali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, dunque di disposizioni recanti principi di coordinamento della finanza pubblica. Pertanto, la richiesta di parere in esame, riconducibile alla richiamata nozione di contabilità pubblica, è da ritenersi ammissibile anche sotto il profilo oggettivo.

3. Nel merito.

Sulla questione oggetto di scrutinio si sono già pronunciate altre Sezioni regionali di questa Corte (Campania, par. 2 febbraio 2009 n. 4; Toscana, par. 30 giugno 2009 n. 144; Veneto, par. 3 agosto 2009 n. 147), tutte nel senso che l'art. 2, comma 30, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), a mente del quale "l'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute" non si applica al segretario delle commissioni medesime.

Questa Sezione condivide tali conclusioni e ne richiama le motivazioni.

Il compenso del segretario, figura ben distinta da quella dei componenti la Commissione elettorale (cfr. ad es. l'art. 27 del d.P.R. cit., che ne prevede specifiche competenze), si trova disciplinato nella normativa sull'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali. Dispone invero l'art. 24, comma 1 del d.P.R. n. 223/1967, come sostituito dall'art. 10 della L. n. 120/1999 che "a ciascun componente ed al segretario della Commissione elettorale circondariale può essere corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di presenza...".

E' evidente, in base ai noti canoni ermeneutici, che l'ultima novella legislativa non ha inteso incidere sullo status del segretario, che infatti non viene menzionato.

A quest'ultimo continua quindi ad applicarsi la normativa precedente citata, con la conseguente e perdurante possibilità che gli venga riconosciuto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute della Commissione o della sottocommissione elettorale.

P.Q.M.

Nelle su estese osservazioni è il parere di questa Sezione.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 28 gennaio 2010.

Il Referendario Relatore F.to Dott. Walter Berruti

> Il Presidente F.to Dott. Prof. Ugo Reppucci

Depositato in Segreteria il 29 gennaio 2010 PER IL DIRIGENTE Dott. Gregorio VALENTINI F.to Federico SOLA

Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali



RACCOLTA PARERI IN MATERIA ELETTORALE espressi dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

DELIBERA n.307/2010/PAR

Lombardia/307/2010/PAR

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola MastropasquaPresidentedott. Antonio CarusoConsiglieredott. Giuliano SalaConsiglieredott. Giancarlo PencoConsiglieredott. Angelo FerraroConsigliere

dott. Giancarlo Astegiano Primo Referendario

dott. Gianluca Braghò Referendario

dott. Massimo Valero Referendario (relatore)

dott. Alessandro Napoli Referendario dott.ssa Laura De Rentiis Referendario

nella camera di consiglio del 16 marzo 2010

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota del 22 dicembre 2009 con la quale il Sindaco del Comune di Lodi ha richiesto un parere alla Sezione;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del Sindaco del Comune Lodi;

Udito il relatore dott. Massimo Valero:

FATTO

Con nota del 1° marzo 2010 il Sindaco del comune di Lodi ha richiesto un parere in materia di compensi ai componenti delle Commissioni Elettorali Circondariali alla luce delle disposizioni introdotte con l'art. 2, comma 30, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria per il 2008).

In particolare, il Sindaco chiede se è ancora possibile corrispondere il gettone di presenza al Segretario delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali. In caso contrario, chiede se l'onere della prestazione del Segretario debba gravare sul solo Comune capoluogo o se, invece, debba essere ripartito tra i vari Comuni del Circondario, con la conseguenza che il Comune sede del Circondario dovrebbe attivarsi per determinarne la quantificazione e per procedere quindi al relativo recupero dagli altri Comuni.

IN VIA PRELIMINARE

Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della Legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica nonché ulteriori forme di collaborazione, ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

In proposito, questa Sezione ha precisato in più occasioni che la funzione di cui al comma 8, dell'art. 7 della Legge n. 131/2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa.



I pareri e le altre forme di collaborazione s'inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'organo di controllo

esterno (per tutte Sez. controllo Lombardia 11 febbraio 2009, n. 36).

Con specifico riferimento all'ambito di legittimazione soggettiva degli enti in relazione all'attivazione di queste particolari forme di collaborazione, è ormai consolidato l'orientamento che vede, nel caso del Comune, il Sindaco o, nel caso di atti di normazione, il Consiglio comunale quale organo che può proporre la richiesta.

Inoltre, si è ritenuto che la mancata costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali della Lombardia (disciplinato con legge regionale n. 22 del 23 ottobre 2009 ma non ancora costituito) non rappresenti elemento ostativo all'ammissibilità della richiesta, poiché l'art. 7, comma ottavo, della legge n. 131/2003 usa la locuzione "di norma", non precludendo, quindi, in linea di principio, la richiesta diretta da parte degli enti.

In relazione al profilo oggettivo, limiti vanno stabiliti solo in negativo. In proposito deve essere posto in luce che la nozione di "contabilità pubblica" deve essere intesa nell'ampia accezione che emerge anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di giurisdizione della Corte dei conti ed investe così tutte le ipotesi di spendita di denaro pubblico, oltre che tutte le materie di bilanci pubblici, di procedimenti di entrata e di spesa, di contrattualistica, che tradizionalmente e pacificamente rientrano nella nozione. D'altro canto la norma in discussione non fissa alcun limite alle richieste di altre forme di collaborazione.

In negativo, senza peraltro voler esaurire la casistica, va posta in luce l'inammissibilità di richieste che interferiscano con altre funzioni intestate alla Corte ed in particolare con l'attività giurisdizionale, che si risolvano in scelte gestionali di esclusiva competenza degli amministratori degli enti, che attengano a giudizi in corso, che riguardino attività già svolte, dal momento che i pareri sono propedeutici all'esercizio dei poteri intestati agli amministratori e dirigenti degli enti e non possono essere utilizzati per asseverare o contestare provvedimenti già adottati.

La richiesta di parere in esame risponde ai requisiti indicati sopra e pertanto è da ritenere ammissibile e può essere esaminata nel merito.

MERITO

Con i pareri n. 64 del 21 gennaio 2010 e n. 1105 del 17 dicembre 2009, la Sezione si è pronunciata su quesiti di contenuto analogo, proposti da altri Comuni, relativi alla corretta interpretazione dell'art. 2, comma 30, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria per il 2008), ossia se la gratuità dell'incarico dei componenti delle Commissioni Elettorali Circondariali riguardi anche i segretari delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali.

Com'è stato richiamato in tale occasione, la questione è ampiamente trattata in pareri di altre Sezioni di controllo, citati nello stesso quesito, quanto alle questioni scaturenti dalla successione delle norme nel tempo, al contrasto apparente di disposizioni che regolano la medesima materia, alla distinzione dei soggetti elettorali e al regime di disciplina dei compensi facoltativi, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese documentate (Sezione regionale di controllo per il Veneto, parere n.147/2009 del 3 agosto 2009; Sezione regionale di controllo per la Campania, parere n.4/2009 del 2 febbraio 2009; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, parere n. 4 del 29 gennaio 2010).

In assenza di elementi nuovi, la Sezione, richiamando integralmente il contenuto dei precedenti pareri, conferma che è ancora possibile (ma non obbligatorio), a tenore dell'art. 24 del d.P.R. n.223/1967, corrispondere il gettone di presenza al segretario e all'eventuale sotto-segretario per la partecipazione alle sedute e per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge, alla luce del tenore letterale e dell'interpretazione condivisibile della disposizione, la quale non ha esteso soggettivamente la gratuità dell'incarico ai predetti soggetti, salvo il concorrere di disposizioni (di legge o di contratto collettivo di lavoro) relative all'onnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti dell'ente chiamati a svolgere tali funzioni.

Infine, nell'ipotesi di corresponsione di gettone di presenza al segretario, trova applicazione l'art.62 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del Testo Unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali) che dispone: "Le spese per il funzionamento delle Commissioni elettorali mandamentali e delle eventuali Sottocommissioni gravano sul bilancio dei Comuni compresi nella circoscrizione del mandamento giudiziario e sono ripartite tra i Comuni medesimi in base alla rispettiva popolazione elettorale. Il riparto è reso esecutorio dal prefetto".



P.Q.M.

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione. Il Relatore (Dott. Massimo Valero) Depositata in Segreteria il 17 marzo 2010 Il Direttore della Segreteria (dott.ssa Daniela Parisini)

Il Presidente (Dott. Nicola Mastropasqua)



Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali

SENTENZE

T.A.R. CONSIGLIO DI STATO



SENTENZA T.A.R. ABRUZZO, Sez. Pescara, 23 maggio 1994, n.319

R.DEC. 319/94 RIC. 1285/93

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1285/93 proposto da Bruschini Giulio, nella sua qualità di elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di Pescara, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacomo Colacito e Patrizio Cipriani, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Pescara, alla Via Napoli, n. 60;

contro

- Il Comune di Pescara, in persona del Sindaco pro-tempore, e il Sindaco del medesimo Comune, non costituiti in giudizio;
- Mario Collevecchio, Sindaco di Pescara, non costituito in giudizio;
- tutti Consiglieri eletti al Consiglio Comunale e ai Consigli di Quartiere, infra specificati, di cui costituiti in giudizio;
- a) Toro Dante e Ricci Antonello, rappresentati e difesi dagli avv.ti Walter Putaturo e Ugo Di Silvestre, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Pescara, alla Via Marco Polo, n. 106;
- b) Roberto Di Lodovico, Roberto Marzetti, Palmiro Lorenzo Masciarelli, Roberto Ferrini, Armando Mancini, Troiani Sergio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Federico Sorrentino e Maurizio Leone – quest'ultimo intervenuto anche in proprio – elettivamente domiciliati in Pescara, alla Via Venezia n. 25:
- c) D'Amico Rudy e De Carolis Francesco, rappresentati e difesi dall'avv. Canio Salese presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in Pescara, alla Via Venezia n. 10;
- d) Tavani Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Cerceo, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Pescara, alla Via N. Fabrizi n. 31;
- nonché:
- Visci Serena, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Tenaglia e Paola Giannangeli, elettivamente domiciliata presso quest'ultima, in Pescara, al Co.so Vittorio Emanuele, 124;
- la lista "Lega Italiana Federale", in persona del capolista Claudio Perolino, non costituita in giudizio;
- Di Meco Giuseppe, residente in Pescara, non costituito in giudizio;
- Perolino Claudio, Di Santo Giuseppe, Troiani Sergio, Collevecchio Benito, Di Girolamo Piero, D'Innocente Emilio, Brati Katia,

e nei confronti

del Prefetto della Provincia di Pescara e della Commissione Elettorale Circondariale di Pescara, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila;

per l'annullamento

del provvedimento di proclamazione degli eletti in data 13 dicembre 1993, relativo alle elezioni Comunali del 21 novembre 1993 per il rinnovo del Consiglio Comunale e dei Consigli Circoscrizionali di Pescara. Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Elettorale e dei controinteressati;

Vista la decisione interlocutoria n. 100/94 del 28 febbraio 1994 di questo Tribunale e gli atti depositati in ottemperanza alla medesima;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 12 maggio 1994 il relatore dott. Giuseppe Carinci e uditi, altresì, gli avv.ti Giacomo Colacito e Patrizio Cipiani, per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato Arturo Coccoli, per la Commissione Elettorale, nonché, per i controinteressati, nelle rispettive posizioni costituite: gli avv.ti Walter Putaturo e Ugo Di Silvestre, l'avv. Maurizio Leone, l'avv. Giulio Cerceo, l'avv. Angelo Tenaglia; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto seque.

FATTO

Indette per il giorno 21 novembre 1993 le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e dei Consigli Circoscrizionali di Pescara e presentate le relative liste elettorali, la competente Commissione Elettorale Circondariale ha escluso dalla competizione, come riferito dal ricorrente Bruschini Giulio, la lista "Patto per Pescara" e ha ammesso tutte le altre presentate.



Svolte le elezioni, sono risultati eletti, a Sindaco, il dott. Mario Collevecchio, e, a Consiglieri comunali, i sigg.: Glauco Torlontano, Antonello Ricci, Graziano Di Costanzo, Roberto Di Ludovico, Roberto Ferrini, Maurizio Leone, Armando Macini, Palmiro Lorenzo Masciarelli, Roberto Marzetti, Dante Toro, Giuseppe detto Pippo Tavani, Enea Antico, Andrea Di Domizio, Maurizio D'Incecco, Angela Del Vecchio, Giovanni Forlani, Sara Ranocchiaro, Vladimiro Verrocchio, Rudy D'Amico, Francesco De Carolis, Cesare Di Carlo, Edvige Ricci, Giuliano Di Cesare, Gianfranco Silverii, Emidio Alimonti, Agostino Di Bartolomeo, Sergio Di Sciascio, Antonio Merla Vitalone, Maurizio Teodoro, Ugo Zuccarini, Franco Vicenzo Zugaro, Nino Sospiri, Giorgio D'Amico, Umberto Nocelli, Ermanno Donato Ricci, Virgilio Di Luzio, Nazario Pagano, Cirelli Nicola, Delio Napoleone, Franco Brunetti, mentre a Consiglieri per le Circoscrizioni sono risultati eletti i sigg.ri Ballone Vespuccio, Di Battista Pasquale, Teodoro Gianni, Bevilacqua Aristea, Di Lisio Fabiola, Sichetti Enzo, Baldini Giacomo, Terenzio Franco, Giampietro Andrea, Sarno Giovanni, Monticelli Donato, Ballone Fernando, Di Simone Antonio, D'Aloisio Fulvio, Ricci Riccardo, Pasquali Roberto, Calisi Rita, Di Girolamo Ercole, Capozucco Livio, Trombetta Fiorenzo, Di Carlantonio Larino, Marinangeli Marco, Di Brigida Enzo, Pagliaro Santina, Fioriti Donato, Pagliuca Francesco, Ciancetta Angelo, Di Girolamo Antonio, Foschi Armando, Suaria Giovanni, Iorio Michele, Micozzi Giovanni, Maragliano Leonardo, Paolucci Roberto, Carinci Paolo, Pantalone Mario, Ferrara Gabriele, Di Brigida Claudio, Colantonio Maria Franca, Del Trecco Isabella, D'Antogno Nadia, Terra Michele, Paolini Tommaso, Sereni Paola, Leone Maurizio, Delle Lenti Franca in Pelagatti, Mattioli Carlo, Angelone Dante, Tiberio Alfredo, Di Tullio Goffredo, Suaria Maurizio, Santurbano Fiorello, Centorame Alfonso, Marini Ercole, Angelucci Pompeo, Dell'Arciprete Domenico, Landucci Lamberto, Leuzzi Francesca in D'Alessandro, Troiani Stefano, Morelli Raffaele, Del Prete Simonetta, Lo Russo Marcello, Apolloni Giuseppe, Del Monte Francesco Paolo, De Grandis Antonio, Di Felice Paolo, Solito Fabrizio, D'Antonio Sergio, Giancaterino Sergio, Blasioli Luciano, Andreozzi Michele, Napolione Annalia, Cecamore Domenico, Balducci Alberto Carlo, D'Intino Antonio, Grilli Paolo, Di Giovanni Maria in Taricani, Morlacchi Carlo, Scurti Debora, Centorame Gianluca, Sarubbi Giovanni, D'Isidoro Guido, Di Giovanni Pietro Maria, Zuccarini Paola in D'Incecco, Palestini Francesco Antonio, Albore Mascia Luigi, Salvemini Lorenzo, Agnifili Maria in Paolini, Ciafardini Francesca, Filiberti Vincenzo, Di Federico Nicola, Pennese Filippo, Verrocchio Vladimiro, Renzetti Pierluigi, Di Pietro Armando, Pesce Serenella in Di Clemente, Carota Francesco, Pompa Paolo, D'Alonzo Maurizio, Cinquina Guido, Antico Enea, Scorrano Cristiano, Cicconetti Alberto, Perfetto Francesco, Ammirati Gabriele, Mambella Federica, Friuli Dante, Di Ciano Giulio, Sfamurri Luca, Leporiere Gilda in Vicario, Carota Gianluca, Mambella Giuseppe, Gagliardi Marcello, D'Orazio Saverio, Massei Plinio, Roccetti Antonella, De Lisi Franca in Arquilla, Salvatori Rinaldi Rodolfo, Cavuta Giacomo, Renzetti Andrea, Vitantonio Massimiliano, Cocco Pietro, Del Zoppo Francesco, Catena Licio, Colacicchi Giuliana, Florindi Alessio, Costanzo Fabrizio, Ciancaterino Mario, Stigliano Domenica in D'Agnese, Cecamore Antonella, Stramenga Giovanni, Giancaterino Mario, De Nardis Giuseppe, Di Camillo Paolo, Di Camillo Maria Teresa, Verzella Mauro, D'Incecco Maurizio, Renzetti Giacinta, Pellegrini Marco, Malatesta Renato, Pistone Antonio, Delfino Maurizio, Di Biasio Elio, Fimiani Enzo.

Il Bruschini, nella qualità di elettore iscritto nelle liste elettorali dello stesso Comune, ha ritenuto l'atto di proclamazione degli eletti affetto da invalidità insanabile, derivante da assunta illegittimità di atti procedimentali posti in essere dalla Commissione Elettorale Circondariale. Di conseguenza, con ricorso depositato in Segreteria in data 27 gennaio 1993 e notificato, con pedissequo decreto presidenziale di fissazione di udienza, in data 28 dicembre 1993/4 gennaio 1994, lo ha impugnato presso questo Tribunale unitamente agli atti intermedi del procedimento elettorale, contestandone la legittimità e chiedendone l'annullamento nei termini appresso specificati con riferimento alle liste di seguito elencate.

- Lista PDS (candidato a Sindaco dott. Mario Collevecchio): nullità dell'atto impugnato per invalidità del decreto di ammissione della Commissione Elettorale Circondariale, conseguente alla incompatibilità tra qualità di sottoscrittore di lista e/o candidato, e di membro della Commissione stessa.
 - I sigg.ri Valdo Nepa e Clelia D'Incecco specifica il ricorrente hanno partecipato alle operazioni elettorali nel doppio ruolo di presentatori della lista del PDS e di componenti della Commissione Elettorale Circondariale, approvando tale stessa lista e votando in senso contrario, con voto determinante, per l'ammissione della lista "Patto per Pescara". Ne consegue la palese posizione confliggente che gli indicati soggetti sono venuti ad assumere nell'ambito delle posizioni rivestite, donde l'incompatibilità nella posizione assunta in seno alla indicata Commissione.
- 2) Lista "La Rete" (candidato a Sindaco Mario Collevecchio): Violazione dell'art. 33, lett. c), del T.U. 570/1960, così come modificato dall'art. 2, comma 4°, della legge 18.1.1992, n. 16.



La disposizione in epigrafe avrebbe dovuto determinare la eliminazione del candidato Di Marco Giuseppe dalla lista, tenuto conto della mancanza della data della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del medesimo. La Commissione, invece, ha ritenuto in non cale la indicata carenza.

- 3) Lista "Azione Progressista" (candidato a Sindaco dott. Mario Collevecchio): Violazione dell'art. 33, lett. c) del T.U. n. 570/1960, così come modificato dall'art. 2, comma 4°, della legge 18.1.1992, n. 16.
 - Per il candidato Amoroso Ubaldo non risulta agli atti alcuna accettazione di candidatura. La Commissione anche in questo caso avrebbe dovuto eliminare detto candidato dalla lista.
- 4) Lista "Alleanza per Pescara" (candidato a Sindaco dott. Mario Collevecchio): violazione di legge per contrasto con l'art. 7, comma 1, della legge 25.3.1993 n. 81, così come modificato dall'art. 2 della legge 15.10.1993 n. 415; eccesso di potere per omessa considerazione di circostanze rilevanti; violazione di legge per contrasto con l'art. 5 della legge 15.10.1993, n. 415.
 Nella lista "Alleanza per Pescara" sono candidate soltanto sette donne su ventisette candidati, mentre le rappresentanti di sesso femminile avrebbero dovuto essere almeno 9, a mente degli artt. citati in rubrica. Invero la presenza proporzionale indicata nella disposizione non può intendersi quale mera raccomandazione, ma come regola giuridicamente rilevante la cui ingiustificata inosservanza non avrebbe potuto non comportare l'esclusione della lista dalla competizione elettorale. Cosa che la Commissione ha invece ignorato, omettendo anche l'invito ai delegati della lista a ripristinare il necessario rapporto nelle ventiquattro ore successive.
- 5) Lista "Lega Italia Federale" (candidato a Sindaco S. Curcio): eccesso di potere per omessa valutazione di circostanze rilevanti ed invalidanti.
 - E' stata ammessa una lista di 49 candidati al Consiglio Comunale e ai Consigli Circoscrizionali di Quartiere, senza che i sottoscrittori potessero distinguere tra l'una e l'altra candidatura.
 - Tale lista non è entrata in ballottaggio, ma la sua ammissione vizia egualmente la competizione in quanto, se fosse stata correttamente esclusa, la competizione stessa sarebbe rimasta sicuramente influenzata.
- Si sono costituiti in giudizio, in diverse date, vari controinteressati i quali hanno tutti contestato le deduzioni del ricorrente e hanno chiesto il rigetto del ricorso ritenendolo del tutto infondato, secondo le considerazioni qui appresso riassunte:
- a) Con atto depositato in data 12 gennaio 1994 Toro Dante e Ricci Antonello sostengono in primo luogo che non sussiste alcuna incompatibilità nelle funzioni svolte in seno alla Commissione Elettorale dai componenti Nepa Valdo e D'Incecco Clelia, avendo gli stessi agito quali portatori di quell'interesse pubblico connesso alla funzione dettata dalla legge. Altrettanto infondate sono da ritenere le ulteriori censure sollevate, atteso che risultano rispettate tutte le norme disciplinanti la materia. Rispettate, in particolare, risultano le norme regolatrici della percentuale dei candidati dei due sessi nella lista "Alleanza per Pescara", considerato che questa risulta formata da un totale di 27 candidati, in riferimento a un numero di 40 consiglieri assegnati al Comune.
 - Quanto alla lista "Lega Italia Federale", il numero dei candidati è stato esattamente ricondotto nella legalità dalla Commissione elettorale, che ha depennato le candidature eccedenti.
 - Infondata è pure continuano i suddetti resistenti la dedotta violazione dell'art. 33, lettera c) del T.U. n. 570/60, atteso che il candidato della lista "Azione Progressista", Amoroso Ubaldo, risulta aver regolarmente accettato la sua candidatura. Quanto all'assunto vizio circa il difetto di indicazione della data di autenticazione della firma del candidato Di Marco Giuseppe, il motivo deve ritenersi inammissibile, posto che nessun candidato de "La Rete" risponde a tale nome.
- b) Altrettanto sostengono Roberto Di Lodovico e gli altri consiglieri eletti nella lista del PDS costituitisi a mezzo del procuratore Maurizio Leone con atto depositato pure in data 12 gennaio 1994. Anche questi ritengono ininfluente la presenza, nelle decisioni adottate dalla Commissione Elettorale, dei contestati componenti Nepa e D'Incecco, considerato che, ove anche vi fosse stata la loro astensione, non si sarebbe ottenuto un risultato diverso da quello adottato.
 - Essere presentatori di lista, poi precisano gli stessi non significa essere portatori di specifica situazione confliggente e non potrebbe ravvisarsi la supposta incompatibilità. Ad ogni modo andrebbe applicata, alla fattispecie, la prova di resistenza, non risultando determinanti, ai fini della decisione della Commissione, i voti dei due componenti.
 - Gli stessi inoltre sostengono, con ampie argomentazioni, l'infondatezza anche degli altri motivi sollevati dal ricorrente, pervenendo alle medesime conclusioni dei primi resistenti.



- c) Si sono costituiti in giudizio anche Rudy D'Amico e De Carolis Francesco i quali, con atto depositato in data 13 gennaio 1994, sostengono anch'essi l'inconsistenza della dedotta incompatibilità tra la qualità di sottoscrittore della lista e/o di candidato e quella di membro della Commissione Elettorale, non ravvisandosi la previsione di alcuna sanzione comminata dalla legge. Né precisano potrebbero ritenersi fondate le altre censure, in particolare quelle riferite alla presentazione delle candidature, atteso che tutte le operazioni della Commissione Elettorale si sono svolte nel pieno rispetto della normativa vigente.
- d) Tavani Giuseppe, costituitosi con atto depositato in data 18 gennaio 1994, sostiene che i sigg. Nepa Valdo e D'Incecco Clelia hanno dimostrato concretamente di aver agito non in quanto portatori di un interesse confliggente con quelli della lista esclusa, ma in quanto portatori di quell'interesse pubblico connesso alla funzione dettata dalla legge. Erra inoltre il ricorrente quando afferma che la lista del PDS sarebbe stata ammessa a maggioranza, in quanto dal relativo verbale risulta che l'ammissione è avvenuta ad unanimità dei quattro componenti presenti.
 - Rileva poi il Tavani come già i precedenti resistenti l'inconsistenza della pretesa violazione dell'art. 33, lett. c), del T.U. n. 570/1960, dedotta nel ricorso in relazione ad assunte irregolarità formali per la candidatura di Amoroso Ubaldo e di Di Marco Giuseppe, quest'ultimo, peraltro, inesistente nella lista de "La Rete".
- e) In data 19 gennaio 1994 si è costituita in giudizio Visci Serena che rileva anch'essa come i voti espressi da Nepa e da D'Incecco in seno alla Commissione Elettorale, non sono tali da inficiare la validità delle decisioni assunte da tale organo. Ciò perché i due componenti non erano certamente tenuti ad astenersi nelle votazioni per il semplice fatto di essere presentatori della lista del PDS. Andrebbe applicata, in ogni modo, la cosiddetta "prova di resistenza".
 - La medesima ha poi ritenute infondate tutte le altre censure con argomentazioni analoghe a quelle svolte dai precedenti resistenti.

In data 4 febbraio 1994, Di Lodovico Roberto e gli altri soggetti con lui costituiti hanno depositato nuova memoria difensiva, con il patrocinio anche dell'avv. Federico Sorrentino, con la quale hanno concepito l'inammissibilità del primo motivo di ricorso, in considerazione che la pretesa violazione del dovere di astensione dei due componenti la Commissione Elettorale non potrebbe comunque sortire il soddisfacimento di alcun interesse, attesa l'inesistenza di irregolarità sostanziali nella lista contestata. Ad ogni modo, tenuto conto del quorum richiesto per i lavori della Commissione e dei quattro voti favorevoli espressi, la lista del PDS sarebbe stata in ogni caso ammessa, onde l'eventuale vizio di partecipazione dei due membri assertivamente incompatibili non potrebbe aver determinato in alcun modo il contenuto della deliberazione.

Peraltro, l'asserito dovere di astensione – continuano gli stessi – non risulta prescritto da alcuna disposizione a pena di invalidità delle deliberazioni assunte.

Quanto agli altri motivi di ricorso, ne ribadiscono l'inconsistenza, con riferimento, in particolare, all'asserito mancato rispetto delle percentuali dei sessi; mentre inammissibile, e comunque infondata, si rivelerebbe la censura concernente l'assunta mancata indicazione della data di accettazione della candidatura, posto che nessun soggetto di nome Di Marco Giuseppe risulta essere incluso nella lista de "La Rete".

Nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1994 i difensori delle parti hanno ampiamente illustrato le loro tesi difensive, insistendo ciascuno nei rispettivi assunti.

Con sentenza n. 100/94, pronunciata nella stessa data e pubblicata il 28 febbraio 1994, il Tribunale ha ravvisato l'esigenza di acquisire al processo ulteriori atti istruttori, ponendo l'onere del deposito a carico, rispettivamente, del Prefetto, del Comune e della Commissione elettorale. Ha ravvisato, inoltre, la necessità della integrazione del contraddittorio, da eseguire a cura del ricorrente.

Eseguiti gli incombenti da parte di tutti i soggetti interessati e in vista della nuova udienza di trattazione della causa, fissata per il 12 maggio 1994, i difensori del ricorrente hanno depositato memoria illustrativa con la quale, riportandosi al ricorso e ai motivi ivi sollevati, hanno controdedotto sulla eccepita inammissibilità del primo motivo di ricorso e si sono ampiamente soffermati sulla questione della incompatibilità dei componenti Nepa e D'Incecco in seno alla Commissione elettorale. Hanno osservato a tal proposito:

- È sufficiente una situazione astrattamente idonea a determinare una tensione della volontà verso una qualsiasi utilità, per stabilire una situazione di incompatibilità;
- non sussiste per tale Commissione solo un compito di mero riscontro formale, non potendo certo negarsi la configurabilità di una discrezionalità per lo meno tecnica che la stessa va ad operare



nell'esame delle liste per l'ammissione alla competizione elettorale; né potrebbe valere il principio della cosiddetta "prova di resistenza".

- Nepa Valdo, componente della Commissione elettorale, oltre a essere sottoscrittore della lista del PDS, è incluso anche nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio circoscrizionale.

All'udienza pubblica i difensori hanno nuovamente illustrato le rispettive tesi difensive.

Per le parti resistenti sono intervenuti l'avv. Walter Putaturo, Giulio Cerceo, Ugo Di Silvestre, Maurizio Leone, l'Avvocato dello Stato Arturo Coccoli, i quali hanno ribadito quanto già in precedenza illustrato e hanno insistito nella richiesta di rigetto del ricorso, osservando in particolare:

- non sono ravvisabili vizi sostanziali nelle determinazioni assunte dalla Commissione elettorale, donde l'inammissibilità del ricorso;
- nessuna influenza potrebbe svolgere la circostanza della esclusione della lista "Patto per Pescara", essendo stato accertato che la stessa non aveva i requisiti per essere ammessa alla competizione elettorale:
- i componenti della Commissione elettorale, anche quelli supplenti, sono di estrazione di componenti politiche e nessuna disposizione legislativa ne prevede l'incompatibilità;
- l'attività che la stessa Commissione è chiamata a svolgere è di natura chiaramente vincolata e non può sussistere alcuna violazione del principio di imparzialità.
 Hanno inoltre aggiunto:
- bisogna distinguere, ai fini della dedotta incompatibilità, tra la figura di "presentatori" di lista e quella di "sottoscrittori";
- la prevista incompatibilità configurerebbe una violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione, non consentendo ai componenti della Commissione l'esercizio legittimo dei diritti elettorali.

Per il ricorrente è intervenuto l'avv. Giacomo Colacito che ha riaffermato la fondatezza del proprio assunto, con riferimento anche a recenti pronunce giurisprudenziali, ricordando, in particolare, la natura amministrativa delle funzioni svolte dalla Commissione Elettorale e l'esigenza, quindi, che la sua azione corrisponda ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione.

DIRITTO

Va dato atto, in primo luogo, che il ricorrente ha provveduto a integrare il contraddittorio così come disposto con la decisione interlocutoria n. 100/94 del 28 febbraio 1994 di questo Tribunale, e ha depositato ritualmente le relate delle notifiche eseguite.

Anche l'Ente e gli Organi amministrativi, interessati con la stessa decisione a integrare la documentazione istruttoria, hanno provveduto a depositare gli atti richiesti.

Ciò premesso, deve esaminarsi l'eccezione formulata dalla difesa dei resistenti Roberto Di Ludovico e altri, i quali sostengono che il primo motivo di ricorso è da ritenere inammissibile, non essendo stata dedotta alcuna doglianza con riferimento al merito della deliberazione della Commissione Elettorale. Il che dimostrerebbe che il preteso difetto di osservanza del dovere di astensione di due componenti della stessa non ha determinato alcuna irregolarità sostanziale del suo operato, ragione per cui il ricorrente non potrebbe conseguire alcuna utilità ove anche, in ipotesi, dovesse ritenersi sussistente la dedotta incompatibilità.

L'eccezione è infondata.

E' giurisprudenza costante del Consiglio di Stato quella secondo cui la "ratio" dell'obbligo di astensione va ricondotta al principio costituzionale di imparzialità dell'azione amministrativa, principio che va applicato ogni qualvolta esista un collegamento tra deliberazione e interesse del votante, pur quando la votazione non possa avere un altro apprezzabile esito o quando anche tale scelta sia in concreto la più utile e opportuna per l'interesse pubblico (Cons. St. V, n. 670 del 7.6.1993; Sez. IV, n. 162 del 22.2.1994).

In relazione a tali regole, che derivano, secondo quanto affermato dallo stesso Consiglio di Stato, da un principio generale di civiltà giuridica, ove una posizione di incompatibilità sussista in seno a un determinato organo, essa è sufficiente di per se a determinare l'illegittimità dell'atto adottato. Né la sua operatività — come sostiene la difesa dei controinteressati — potrebbe ritenersi subordinata alla contestuale deduzione di altri vizi, atteso che la semplice presenza dei membri incompatibili è sufficiente a ingenerare illegittimo sospetto di qualsivoglia parzialità nello svolgimento dell'azione amministrativa. Il giudizio, cioè, va posto "ex ante" e non "ex post" alla determinazione adottata, ragione per cui la non osservanza del dovere di astensione in un Collegio deliberante inficia la determinazione stessa e tutti i successivi atti del procedimento, ivi compreso il provvedimento finale, a prescindere da eventuali altri vizi, alla cui esistenza non potrebbe essere condizionata la validità dell'impugnativa sotto il profilo dell'interesse. E ciò è tanto più evidente considerando che in effetti, come sarà evidenziato in prosieguo,



la Commissione elettorale il cui operato si contesta in questa sede esercita anche poteri discrezionali e che non può escludersi che in diversa composizione possa rilevare illegittimità che i terzi, che hanno una ben più limitata disponibilità della documentazione, non hanno rilevato e che il Collegio non è legittimato a darsi carico di ricercare direttamente d'ufficio.

E' pacifico, peraltro, l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'interesse all'impugnazione può essere dato non soltanto da un'utilità concreta e finale, ma anche da un'utilità strumentale, sicché sono da ritenere ammissibili i ricorsi dal cui accoglimento potrebbe derivare il soddisfacimento dell'interesse sostanziale in relazione a un'ulteriore attività amministrativa (Csi, n. 8 del 30.1.1991).

Nel merito il ricorso risulta fondato in relazione alle censure dedotte con il primo motivo che, comportando l'illegittimità e quindi l'annullamento di tutte le determinazioni relative all'ammissione o all'esclusione delle liste presentate per la competizione elettorale cui afferisce il giudizio, si riflette indivisibilmente sui risultati finali con effetti assorbenti nelle censure iniziali non rinunziate.

Nelle operazioni svolte per il rinnovo del Consiglio Comunale di Pescara, il ricorrente, con le censure in questione, ha denunciato l'esistenza di una posizione di incompatibilità di due componenti della Commissione elettorale che ha proceduto alla verifica e all'ammissione delle liste partecipanti alle elezioni. Trattasi, per la precisione, dei componenti Nepa Valdo e D'Incecco Clelia, i quali hanno preso parte ai lavori della stessa approvando l'ammissione della lista del "PDS" e votando in senso contrario per l'ammissione della lista "Patto per Pescara", benché fossero sottoscrittori della prima. Si sarebbe perciò verificata, secondo la tesi del ricorrente, una situazione di palese conflittualità tra le posizioni assunte da tali soggetti, con conseguente illegittimità delle relative determinazioni.

Va invero osservato, in relazione ai dati rilevabili dai documenti depositati in giudizio e a quanto riferito dallo stesso Presidente della Commissione elettorale con la nota n. 19205 del 20 aprile 1994, che i due componenti citati sono gli stessi soggetti che hanno realmente sottoscritto, nella qualità di presentatori, la lista del "PDS", con firme autenticate dal pubblico Ufficiale in data 14 ottobre 1993, per il Nepa, e in data 18 ottobre 1993, per la D'Incecco (rispettivamente elenco n. 29 ed elenco n. 20 dei sottoscrittori). Per di più Nepa Valdo risulta anche candidato alle elezioni del Consiglio di Quartiere numero nove.

Ciò premesso, il Collegio è dell'avviso che le posizioni rivestite da tali due componenti si rivelino realmente incompatibili in seno alla Commissione e si pongano in contrasto con il principio di imparzialità dell'azione amministrativa.

Non si ignora l'indirizzo segnato dal Consiglio di Stato, secondo cui i presentatori delle liste non sono da considerarsi controinteressati rispetto al ricorso giurisdizionale proposto avverso le operazioni elettorali (Csi. n. 55 dell'8.3.1990; Cons. St. V, n.1097 del 7.8.1991).

Ciò, tuttavia, non impedisce di ritenere che la posizione rivestita dai due componenti (senza trascurare la citata posizione di candidato assunta dal Nepa) non può non comportare la presenza di un interesse che imponeva loro l'astensione, per lo meno allorquando si è trattato di decidere sull'ammissibilità della lista che loro stessi avevano contribuito a proporre (Cons. St. V, n. 989 del 19.12.1980): ma non solo, certamente, (almeno) alla stregua di una normativa elettorale (quale quella afferente alla fattispecie) che stimola le aggregazioni e le alleanze di liste.

I resistenti sostengono che nessuna disposizione legislativa ha mai previsto la dedotta incompatibilità e che i due componenti hanno agito in ragione di uno specifico e doveroso interesse pubblico connesso alla funzione.

In proposito giova ricordare che il concetto di interesse ex art. 290 del T.U. 4.2.1915 n. 148 ed ex art. 279 del T.U. 3.3.1934, n. 383, considerato una esplicazione del principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, comprende ogni situazione di conflitto o di contrasto che comporti una tensione della volontà verso una qualsiasi utilità, non limitata alla propria persona, ma, come si esprime la prima delle citate disposizioni, anche verso i corpi cui i soggetti appartengano, ed è riferita a tutti gli atti nei quali il soggetto agisce in veste di pubblica Autorità, sia quale organo monocratico che quale componente di organo collegiale. Tanto è vero, tale principio, che, anche qualora l'ordinamento riconosca che taluni organi vengano composti con la partecipazione di membri provenienti da gruppi sociali, occorre sempre evitare che i componenti abbiano ad agire nell'interesse particolare del gruppo di provenienza (Corte Cost. 23 marzo 1966, n. 25)

Nella indicata circostanza, poi, la Commissione elettorale è venuta a giudicare della regolarità di talune operazioni che due dei suoi componenti avevano contribuito precedentemente a compiere, ed in tale posizione gli stessi non possono non considerarsi portatori di un interesse diretto, trattandosi del compimento di una verifica sulla regolarità della lista che essi stessi avevano sottoscritto e che avevano contribuito a formare, ponendosi, quindi, in una posizione certamente confliggente con l'interesse di altri



soggetti – particolarmente con quelli che, anche con il loro voto, erano stati esclusi dalla competizione elettorale – nella decisione assunta in seno alla medesima Commissione.

In una tale situazione non può attribuirsi certo rilevanza alla distinzione – fatta in udienza – tra "presentatori" e "sottoscrittori" della lista, i quali si rivelano entrambi, a parere del Collegio, portatori di un medesimo interesse a sostegno degli stessi candidati proposti. A parte, comunque, facili equivoci che sul punto potrebbero insorgere per questioni di ordine terminologico (gli artt. 28 e 32 del T.U. n. 570 del 1960 parlano di "presentatori" intendendo gli elettori che "sottoscrivono" la lista), se distinzione può esservi tra le due posizioni, questa si risolverebbe, semmai, nel riconoscimento di un interesse di grado più elevato al "sottoscrittore", anziché del semplice "presentatore", che si limiti a svolgere la mera azione materiale di deposito della lista presso gli appositi Uffici, in quanto a ciò delegato.

In relazione alle stesse considerazioni su svolte, merita di esser disatteso anche l'altro rilievo formulato in udienza, secondo cui il voler ravvisare una situazione di incompatibilità nella dedotta situazione, comporterebbe la violazione dei principi posti dagli artt. 3 e 51 della Costituzione, attesa la limitazione che ne deriverebbe, per i componenti della Commissione elettorale, di concorrere concretamente alle cariche elettive.

Come ognuno può vedere, tali considerazioni si rivelano manifestamente infondate, tenuto conto che i principi affermati dall'art. 97 della Costituzione sono sicuramente preminenti, in ragione dell'interesse chiamato a garantire, rispetto a quelli richiamati dai resistenti; senza contare, poi, che agli interessati è sempre data la possibilità di optare tra la funzione di cui risultino investiti e l'esercizio del diritto personale.

E' stato rilevato da parte dei resistenti che la Commissione elettorale non dispone di discrezionalità nelle sue scelte, donde l'impossibilità, a fronte di azione amministrativa vincolata, di ravvisare una posizione di incompatibilità nei componenti in questione.

Pur trascurando un legittimo dubbio che nel caso di azione vincolata non possano configurarsi del tutto ipotesi di incompatibilità e concordando con il rilievo secondo cui alla Commissione elettorale non può riconoscersi una facoltà di scelta che implichi discrezionalmente una libera ponderazione degli interessi in relazione al fine da perseguire, deve tuttavia ritenersi escluso, come già anticipato, che alla stessa non siano attribuite facoltà di valutazione discrezionale su base meramente tecnica, tali da consentire una possibilità di scelta in ordine a diverse possibili opzioni.

E che sia così, appare evidente, ove si considerino le verifiche che la stessa è tenuta a fare in ordine alle liste di candidati presentate per la competizione elettorale, traducendosi, tali verifiche, non solo in una mera indagine sulla esistenza delle specifiche condizioni poste dalla legge, ma anche nella valutazione di elementi dalla stessa legge posti a presupposto dell'agire, in grado certamente di influire sull'orientamento dei componenti dell'organo e sulle determinazioni da assumere.

A tal proposito basta osservare le attribuzioni che alla stessa Commissione sono conferite dagli artt. 30 e 33 del T.U. approvato con d.P.R. 16.5.1960, n. 570, e successive integrazioni e modificazioni, tra le quali, per quanto in particolare qui interessa, quelle inerenti alla verifica dei contrassegni riproducendo simboli o elementi delle liste presentate, che potrebbero eventualmente confondersi tra loro o con simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento; e inoltre quelle sulla verifica dei contrassegni, in relazione al divieto della possibilità della riproduzione di immagini o soggetti di natura religiosa; valutazioni che implicano certamente, come su ravvisato, la configurabilità di una discrezionalità tecnica e la possibilità di orientare diversamente le soluzioni da adottare.

Quanto alle osservazioni, svolte da vari resistenti, secondo cui la nomina dei componenti in questione sarebbe di estrazione politica, la tesi è del tutto irrilevante, anche se non trova riscontro alcuno nella disposizione della legge che disciplina l'istituzione e la formazione delle relative Commissioni. Tali disposizioni assicurano soltanto, per i componenti la cui elezione è di competenza dell'Amministrazione Provinciale – in attuazione del principio pluralistico nell'ambito dell'organizzazione amministrativa – la rappresentanza delle minoranze in seno all'organo, ma ciò non toglie che la funzione da svolgere sia e rimanga di natura prettamente amministrativa e quindi, come, tale soggetta ai principi già ricordati.

Altrettanto va detto in ordine alla cosiddetta prova di resistenza, invocata da taluni resistenti.

Nella fattispecie la questione nemmeno si pone, atteso che i componenti incompatibili risultano essere due su un totale di quattro presenti alla seduta, donde l'insussistenza, ai fini di una valida decisione, persino del quorum strutturale richiesto, non potendo ritenersi che la riscontrata incompatibilità sia operante soltanto nella fase di espressione del voto e non pure per la valida costituzione dell'organo. Ciò si evince, peraltro, anche da quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 279 del R.D. 3.3.1934, n. 383 (non abrogato dalla legge 8.6.1990, n. 142), dove è stato esplicitamente stabilito che il divieto di



prendere parte alle deliberazioni che importino il dovere di astensione, importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione dei relativi affari.

Tenuto conto, pertanto, che nella seduta del 23 ottobre 1993 erano totalmente presenti quattro componenti (il Presidente e tre effettivi), astraendosi dalla presenza dei due membri incompatibili, viene ad evidenziarsi l'invalida costituzione del Collegio in relazione a quanto stabilito dall'art. 27 del d.P.R. 20.3.1967, n. 223.

Né può darsi consistenza all'osservazione secondo cui, attraverso l'interpretazione data, la Commissione sarebbe venuta a trovarsi nella impossibilità di svolgere con regolarità la propria funzione, determinando una paralisi nello svolgimento della funzione amministrativa.

Non può essere ignorato, in proposito, che il legislatore si è preoccupato di prevedere un componente supplente per ciascuno dei componenti effettivi; quindi i componenti incompatibili avrebbero potuto essere sostituiti senza difficoltà. Ove ancora si fossero evidenziati casi di incompatibilità, soccorreva la disposizione dettata dall'ultimo comma dell'art. 23 del citato d.P.R. n. 223/67, disposizione che per analogia di situazioni avrebbe potuto, all'occorrenza, essere certamente applicata.

In relazione alle su esposte considerazioni, il primo motivo si rivela fondato e il ricorso merita di essere accolto, con annullamento di tutte le determinazioni assunte dalla Commissione elettorale in ordine alle elezioni di cui trattasi e di tutte le successive operazioni del procedimento, fino, derivatamente, all'atto di proclamazione dei candidati eletti al Consiglio Comunale e ai Consigli di Quartiere.

Le altre censure, come anticipato, restano chiaramente assorbite e null'altro deve soggiungersi dovendosi ricordare che nel caso di declaratoria di illegittimità su atti di un procedimento, da cui consegua l'illegittimità del provvedimento finale, spetta (C. di S. V° 470/'89 e 989/'80) all'organo amministrativo competente di provvedere per il seguito mediante, di regola, il rinnovo e completamento dell'attività di amministrazione attiva ad iniziare dal primo atto ritenuto illegittimo, secondo il principio di economia e di conservazione dei valori giuridici, ed è precluso al giudice, ogni ulteriore indagine sul rapporto sottostante, che condurrebbe a una illegittima invadenza della sfera delle attribuzioni riservate alla pubblica amministrazione, e che conseguentemente, nella dedotta materia, spetterà al Prefetto, ovviamente in relazione alla concreta fattispecie ed alle sopra esposte ragioni del decidere, di individuare il momento da cui il procedimento elettorale dovrà riprendere il corso e/o se si debbano indire nuove votazioni.

Per quanto concerne spese, competenze ed onorari del giudizio, il Collegio ravvisa validi motivi per compensarle integralmente

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e per l'effetto annulla l'atto di proclamazione degli eletti al Consiglio comunale di Pescara, nonché gli atti di proclamazione degli eletti ai singoli Consigli circoscrizionali, nelle elezioni amministrative del 21 novembre 1993.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa e che, a norma dell'art. 83/11, ultimo comma, del d.P.R. 16.5.1960 n. 570, nel testo introdotto dall'art. 2 della legge 23.12.1986 n. 1147, sia trasmessa in copia, dalla Segreteria di questa Sezione, al Prefetto della Provincia di Pescara e al Sindaco del Comune di Pescara, tenuto a provvedere a mezzo del Segretario comunale alla pubblicazione della sua parte dispositiva nell'Albo pretorio del Comune, per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi.

Così deciso in Pescara, nella Camera di Consiglio del 12 maggio 1994, con l'intervento dei sigg. Magistrati:

Vincenzo Laurita Presidente

Giuseppe Carinci Consigliere, Rel. Est.

Dino Nazzaro Consigliere

IL SEGRETARIO DI UDIENZA

Pubblicata mediante deposito

Il 23 maggio 1994

Il Direttore della Sezione



SENTENZA T.A.R. UMBRIA, Sez. Perugia, 8 luglio 2004, n.377

SENT. N. 377 Depositata il 12 luglio 2004 N.R.G.296/2004

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo dell'Umbria ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A

sul ricorso n. 296/2004 proposto da Giovanni Battista PALONI, Francesco MANIERI, Evelyn PARRETTI, Vincenza QUATTRANNI, Lui gia MANIERI, Federico TRENTAVIZI, Maria CECCONI, Moira GENOVI, Anna BATTAGLINI, Maria Doriana ANTONINI, Andrea DE BLASIO, Mauro Enrico PARRETTI, Maria Caterina RECCHIA, Angelo CIMICCHI, Valentino BROZZOLO, Marco GOBBINO, Fiammetta BOCCHINO, Valentina ANDREOZZI, Maria NEVI, Mario PANARA, Paolo BOCCHINO, Paolo ROSATI, Andrea SERAFINI, Maria Luisa CAPRASECCA, Laura COPPOLA, Maria Luisa TIBERI, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Patrizia Marzola e dell'avv. Roberto Venettoni con domicilio eletto in Perugia, presso lo studio dell'avv. Fernando Stoppani in via E. Fermi n. 26;

CONTRO

- la Commissione Elettorale Circondariale di Orvieto in persona del legale rappresentante pro tempore;
- il Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore;
- <u>l'Ufficio Territoriale del Governo di Terni</u> in persona del legale rappresentante pro tempore tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, con domicilio in Perugia, Via degli Offici n. 14;

E NEI CONFRONTI

- Comune di Orvieto in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;
- 1) Socialisti Riformisti in persona del delegato pro tempore;
- 2) Alleanza Nazionale in persona del delegato pro tempore;
- 3) Forza Italia in persona del delegato pro tempore;
- 4) Partito Comunista-Rifondazione in persona del delegato pro tempore;
- 5) Società Civile Di Pietro-Occhetto in persona del delegato pro tempore;
- 6) Lista Conticelli-II FUTURO IN COMUNE in persona del delegato pro tempore;
- 7) Per la Sinistra- Comunisti Italiani in persona del delegato pro tempore;
- 8) Democrazia e Libertà-La Margherita in persona del delegato pro tempore;
- 9) Orvieto Provincia in persona del delegato pro tempore;
- 10) UDEUR in persona del delegato pro tempore;
- 11) Verdi per la Pace in persona del delegato pro tempore;
- 12) Orvieto Capitale in persona del delegato pro tempore;
- 13) Democratici di Sinistra in persona del delegato pro tempore tutti non costituitisi in giudizio;

per l'annullamento

del verbale n. 67 della Commissione Elettorale Circondariale di Orvieto avente ad oggetto: approvazione lista candidati per l'elezione del Consiglio Comunale di Orvieto.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Commissione Elettorale, del Ministero Interno e dell'Ufficio Territoriale del Governo;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti ali atti tutti della causa:

Data per letta alla pubblica udienza del 7 luglio 2004 giorno la relazione del Dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi i difensori delle parti come da verbale

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

FATTO E DIRITTO

1 - Con il gravame in epigrafe viene impugnata la ricusazione della lista "Orvieto agli Orvietani" per la partecipazione alla tornata elettorale per il rinnovo dell'amministrazione del Comune di Orvieto, indetta per i giorni 12 e 13 giugno 2004.

Nel ricorso si formulano censure di violazione di legge e d'eccesso di potere sostenendo quanto di seguito riassunto.

a- L'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del dovere di astensione da parte di due componenti della Commissione Elettorale Circondariale in quanto, l'uno, sottoscrittore della



lista UDEUR e genitore di un candidato nella medesima, l'altro, sottoscrittore della lista Alleanza Nazionale;

- b- La ricusazione potrebbe essere pronunziata (art.30 d.P.R. n. 570/60) solo allorché i contrassegni di lista siano identici o confondibili con altri, ovvero se il numero dei candidati sia inferiore al minimo prescritto; ipotesi ambedue estranee al caso di specie.
- c- La ricusazione è stata pronunciata per violazione dell'articolo 32 d.P.R. n. 570/1960 giacché la Commissione ha ritenuto che le firme di presentazione della lista siano state raccolte su fogli separati, successivamente rilegati con cucitrice meccanica e nastro adesivo, recanti il simbolo della lista, ma non i nomi dei relativi candidati, presenti invece su un separato foglio connesso ai primi al momento della rilegatura.

Invece, secondo i ricorrenti, il collegamento materiale fisico fra i fogli realizzerebbe un unico modulo, conforme ai criteri di legge e, in ogni caso, l'anomalia costituirebbe una mera irregolarità e non un vizio essenziale di forma; ciò anche alla luce dei principi in tema di favore per la partecipazione alla consultazione elettorale.

- 2 Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno, l'Ufficio Territoriale del Governo di Terni, la Commissione Elettorale Circondariale di Orvieto, tutti con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, controdeducendo articolatamente.
- 3 Occorre verificare preliminarmente la regolarità della costituzione delle amministrazioni statali resistenti. Essa è avvenuta il 5 luglio 2004, quindi ben oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 83/11 del T.U.: quindici giorni dalla notifica del ricorso, che era stata effettuata il 16 giugno.

La difesa delle amministrazioni resistenti deduce che non vi è tardività, perché il ricorso – a suo avviso – non è stato notificato correttamente.

Il Collegio osserva che, al contrario, dalla relazione di notifica apposta sull'originale risulta che il 16 giugno sono state consegnate nella sede dell'Avvocatura dello Stato di Perugia due copie autentiche del ricorso con il calce il decreto di fissazione dell'udienza: la prima per la «commissione elettorale circondariale in persona del Ministro dell'Interno pro tempore», la seconda per il «Prefetto di Terni». Ciò posto, la duplice notifica è da ritenere regolarmente adempiuta.

Ne consegue che la costituzione delle amministrazioni dello Stato è da ritenere tardiva. Secondo giurisprudenza consolidata, tuttavia, ciò comporta soltanto che non si può tenere conto delle difese scritte; la tardività della costituzione non impedisce, invece, che la costituzione stessa abbia effetto limitatamente alla partecipazione all'udienza ed allo svolgimento di difese orali.

4 – Ciò posto, viene in esame per prima la censura con la quale viene dedotta l'irregolarità della composizione della Commissione elettorale circondariale per la presenza di due membri che, a diverso titolo, versavano (secondo i ricorrenti) in posizione d'incompatibilità in quanto personalmente interessati alla competizione elettorale.

Il Collegio osserva che la censura appare non manifestamente infondata; a tacer d'altro, va disattesa l'eccezione sollevata dalle amministrazioni resistenti, secondo la quale la presenza di membri (in ipotesi) incompatibili non vizierebbe il deliberato della Commissione dal momento che questo è stato assunto all'unanimità, vale a dire con un numero di voti validi comunque sufficienti per deliberare. E' ben noto, invece, che per giurisprudenza consolidata questo tipo di "prova di resistenza" non è ammesso, perché non si può escludere che i membri incompatibili, partecipando indebitamente alla discussione, abbiano influenzato la formazione della volontà degli altri membri del collegio.

Questo Tribunale, peraltro, ritiene necessario chiedersi quale sia la rilevanza del vizio denunciato, e più precisamente quali possano essere gli effetti di un eventuale accoglimento del ricorso per questo motivo.

Rispondendo a questa domanda, in sede di discussione orale, la difesa dei ricorrenti ha affermato che dall'accoglimento della censura deriverebbero - inevitabilmente e in ogni caso - l'annullamento dell'intera procedura elettorale e la sua rinnovazione, compresa la fase della presentazione della candidature. Ne conseguirebbe l'irrilevanza delle ulteriori questioni relative ai (supposti) vizi formali della presentazione della lista "Orvieto agli Orvietani", perché anche se, in ipotesi, quei vizi si dovessero ritenere sussistenti, gli interessati sarebbero rimessi in termini per la (ri)presentazione delle candidature. Questo Tribunale non ritiene di poter condividere tale prospettazione.

Qualora il motivo di ricorso relativo alla composizione della Commissione sia fondato, l'effetto immediato e diretto dell'accoglimento sarà solo la necessità di procedere al riesame dell'unica decisione contestata: e cioè quella relativa all'ammissibilità della lista "Orvieto agli Orvietani". Se l'esito di tale riesame sarà ancora nel senso dell'inammissibilità, si dovrà concludere che le elezioni svoltesi il 12 e 13 giugno sono state regolari, in quanto vi hanno partecipato tutte (e solo) le liste che avevano titolo per

farlo. Se, invece, l'esito sarà nel senso che la lista "Orvieto agli Orvietani" doveva essere ammessa, allora – e solo allora – si dovranno annullare le elezioni già svolte e si dovranno riconvocare gli elettori (altra questione, sulla quale il Collegio non ha ora motivo di pronunciarsi, è se in tale ultima evenienza valgano le candidature già presentate, e solo esse – inclusa ovviamente la lista "Orvieto agli Orvietani" – oppure si debba rinnovare anche la fase della presentazione delle candidature).

5 – Alle suesposte conclusioni il Collegio giunge, innanzi tutto, facendo applicazione del ben noto principio per cui, quante volte si annulli l'atto di un procedimento, gli atti anteriori non viziati restano, almeno in linea di massima, validi ed efficaci; mentre gli atti posteriori saranno caducati solo se il vizio di quello annullato si rifletta oggettivamente su di essi.

In questa luce, l'annullamento della decisione della Commissione, a motivo della sua irregolare composizione, non può caducare, di per sé, gli atti anteriori, ivi inclusa la presentazione delle candidature; e neppure gli atti posteriori se non si dimostri che questi sono viziati per illegittimità derivata. Pertanto, se il riesame della decisione contestata si conclude nuovamente nello stesso senso, gli atti posteriori ne restano automaticamente convalidati, rectius manca ogni ragione per ritenerli invalidi.

Inoltre, va considerato che se l'effetto dell'eventuale accoglimento fosse necessariamente la rinnovazione dell'intera procedura elettorale, compresa la fase della presentazione delle candidature, gli attuali ricorrenti conseguirebbero una utilità maggiore di quella che avrebbero avuto se, nella prima fase, la verifica dell'ammissibilità della lista fosse stata compiuta da una Commissione composta regolarmente. Essi conseguirebbero infatti l'opportunità di rimediare ai supposti vizi formali della loro lista, laddove, se la Commissione fosse stata composta regolarmente, essi non avrebbero avuto tale possibilità.

Infine, anche il buon senso comune mostra che sarebbe irragionevole ed ingiusto annullare l'intero procedimento – con sensibili pregiudizi alla collettività ed agli altri competitori – per un vizio meramente formale fatto valere da chi avesse presentato una lista di candidati obiettivamente inammissibile. Com'è noto, e per la stessa logica, anche in caso d'impugnazione degli atti di una gara d'appalto o di un concorso pubblico il ricorso viene giudicato inammissibile per difetto d'interesse, qualora si accerti che il ricorrente non aveva comunque titolo per partecipare alla gara o al concorso, per mancanza di requisiti sostanziali o formali (in questo senso, da ultimo, T.A.R. Umbria 14 aprile 2004, n. 84).

In sintesi, la procedura elettorale non può essere annullata solamente per il vizio formale in discorso, ma lo sarà solo se, all'esito del riesame, risulterà che, in effetti, è stata esclusa dalla competizione una lista che invece aveva titolo per parteciparvi.

6 – Resta da vedere se tale riesame debba essere necessariamente affidato ad una Commissione elettorale circondariale ricostituita a norma di legge, o se, al contrario, debba essere effettuato dal Giudice – tanto più che questo ne è comunque investito dagli altri mezzi di gravame.

Il Collegio ritiene che sia compito suo riesaminare, nel merito, la questione dell'ammissibilità della lista, anziché rimettere gli atti ad una Commissione elettorale diversamente composta.

Vero è che nel giudizio ordinario d'impugnazione degli atti amministrativi si segue generalmente la regola contraria. Ma questo avviene perché, di norma, l'atto amministrativo impugnato è espressione di una potestà più o meno discrezionale, o comunque autoritativa, nella quale il giudice amministrativo, per definizione, non può sostituirsi.

Non è questo il caso dei giudizi elettorali, nei quali non vengono in esame profili propriamente discrezionali (in genere si tratta invece di provvedimenti interamente vincolati, e così è certamente nella fattispecie). Non vi è dunque alcuna preclusione a che il giudice si sostituisca all'autorità amministrativa.

- 7 Alla luce delle considerazioni suesposte, il motivo di ricorso relativo alla composizione della Commissione si appalesa in concreto irrilevante, dovendosi decidere solo se la lista "Orvieto agli Orvietani" era oggettivamente inammissibile, come ritenuto dalla Commissione (ben composta o mal composta che fosse), o, al contrario, doveva essere ammessa.
- 8 Con la prima delle due censure "di merito", i ricorrenti deducono che la Commissione non avrebbe comunque potuto escludere la loro lista dalla competizione per il vizio formale in essa riscontrato, in quanto tale causa di esclusione non rientra fra quelle elencate dall'art. 33 del T.U.. La censura è infondata.

L'art. 33 dispone che la Commissione, fra l'altro, «verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle [liste] che non lo sono» (comma 1, lettera a)).

Pare ovvio che tale verifica debba avere per oggetto non solo il numero delle firme ma altresì tutte le altre condizioni richieste per la loro validità. E così, ad esempio, non potrà che essere respinta una lista



che risulti fornita, bensì, di un numero sufficiente (in apparenza) di firme, e però si tratti di firme non autenticate, o apposte da soggetti non aventi la qualità di elettore del Comune.

Pertanto, se quelle formalità che, nella specie, la Commissione ha ritenuto mancanti, sono invece richieste come condizione di validità delle firme, la lista poteva e doveva essere eliminata. La censura in esame va, perciò, respinta.

9 – Viene ora in considerazione l'art. 32 del T.U. n. 570/1960, comma quarto, nel testo modificato per effetto della legge n. 271 del 1991.

La norma prescrive, fra l'altro, che la firma dei presentatori «deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, il cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi ...» (il testo originario, prima della modifica del 1991, si limitava a prescrivere che le firme fossero autenticate, senza nulla dire riguardo ai "moduli" ed alle loro caratteristiche).

Ci si chiede, innanzi tutto, quale sia il significato letterale delle espressioni trascritte.

Ad avviso del Collegio, il significato è univoco: con il termine «appositi moduli» (significativamente usato al plurale) il legislatore vuole indicare fogli stampati in serie (tanti quanti ne occorrono per raccogliere tutte le firme necessarie) ciascuno dei quali singolarmente deve avere il contenuto indicato dalla norma: in particolare, le generalità complete dei candidati componenti la lista.

Il legislatore, cioè, vuole che ciascun presentatore metta la sua firma su un foglio che contenga in extenso la lista. Al momento della presentazione, poi, questi fogli ben potranno essere fascicolati e, volendo, cuciti o rilegati a guisa di quaderno o di libro; ma resta fermo che la lista deve risultare riprodotta su ciascuno dei fogli originariamente sciolti.

Che questo sia il chiaro significato della disposizione è comprovato – ove lo si ritenga necessario – anche dalla circostanza che, a quanto pare, in vista delle elezioni comunali di Orvieto del 2004 ben tredici diverse liste sono state presentate con quelle precise modalità, mentre solo la quattordicesima – quella degli attuali ricorrenti – non era conforme.

Peraltro, la chiarezza e la precisione della norma rende manifesto che il legislatore ha voluto, invece, escludere modalità diverse: e in particolare quella che consiste nel raccogliere le firme su fogli sciolti, non contenenti singolarmente e in extenso la lista, ma che verranno allegati poi, in vista del deposito, al foglio contenente la lista.

Si può dare per notorio – o comunque ragionevolmente presumere – che fosse invece proprio quest'ultima la modalità prevalentemente seguita prima della modifica legislativa del 1991; e che ciò consentisse, nella pratica, di raccogliere le firme dei presentatori prima che la lista fosse definitivamente compilata (il che, in alcuni partiti, avveniva solo in extremis a motivo della difficoltà di ripartire equilibratamente le candidature fra le diverse correnti). Ciò non costituiva, allora, motivo di scandalo, perché si riteneva che l'adesione ad un partito e la fiducia nei suoi dirigenti prevalessero sulla conoscenza dei nominativi dei singoli candidati.

E' altrettanto noto, però, che l'imprevisto successo di massa del referendum del 9 giugno 1991 sulla "preferenza unica" diede il via ad una rapida serie di riforme elettorali a livello sia amministrativo che politico (elezione diretta del sindaco, maggioritario, uninominale, etc.) tecnicamente differenziate fra loro ma accomunate dall'obiettivo di rendere protagonista delle elezioni la persona del candidato e non il simbolo e la sigla di un partito.

In questa linea si colloca la legge 11 agosto 1991, n. 271, ed in questo contesto è chiaro che il legislatore si proponeva d'impedire la prassi (sino allora legittima o quanto meno tollerata) della raccolta delle firme "in bianco" (o se si preferisce "al buio"), e di costringere, invece, gli elettori a firmare per una lista solo quando l'avessero, letteralmente, sotto gli occhi.

Per ottenere questo risultato, dettava una modalità ben precisa: la raccolta delle firme su "appositi moduli" ciascuno dei quali contenente non solo la denominazione del movimento politico ed il suo simbolo, ma anche le generalità complete di tutti i candidati.

10 – Nel caso in esame, le firme risultano raccolte su fogli contenenti solo il simbolo e la denominazione della lista. Nel momento in cui sono stati depositati presso l'ufficio elettorale, essi apparivano fascicolati e cuciti con punti metallici insieme ad un foglio contenente la lista propriamente detta, ossia le generalità dei candidati; il tutto era ulteriormente rilegato in un dorso di nastro adesivo nero, e si presentava dunque a guisa di quaderno.

I ricorrenti affermano, in sostanza, che tutti questi fogli (quello con la lista e gli altri con le firme) erano già fascicolati e cuciti "prima" della raccolta delle firme. E' ovvio però che il fascicolo si presenterebbe con un aspetto assolutamente identico anche se la raccolta delle firme fosse stata fatta, more antiquo, "in bianco" e su fogli sciolti, cuciti poi insieme fra loro e con la lista, subito prima della presentazione.



11 – Non è compito di questo Tribunale stabilire se i fogli siano stati fascicolati e cuciti "prima" dell'apposizione delle firme, o "dopo".

Ciò che rileva ai fini del presente giudizio è solo che il modo di confezione del dossier ed il suo aspetto materiale sono compatibili con l'una e con l'altra ipotesi, sicché l'affermazione che i sottoscrittori, al momento della firma, avessero la lista sotto gli occhi, può essere provata solo per altra via. Per stabilire, cioè, se quell'affermazione sia vera, si dovrebbe aprire una indagine, acquisire prove testimoniali, e simili. Ma è proprio questo genere di contestazioni e di indagini che il legislatore, nel 1991, ha voluto evitare in radice.

Esso non si è limitato vietare che la raccolta avvenisse "in bianco", come per l'innanzi. Ha, altresì, individuato e prescritto una specifica modalità: la sottoscrizione di "appositi moduli" ossia fogli contenenti ciascuno la lista completa.

Se quella modalità risulta osservata, a nessuno è lecito contestare (salvo querela di falso) che sia stato rispettato, altresì, il divieto di raccogliere firme "in bianco". Se non è stata osservata, manca la prova che il divieto sia stato rispettato, e non è consentito fornirla aliunde. Allo stesso modo, quando la lex specialis di una gara d'appalto impone di presentare l'offerta in un plico "sigillato con ceralacca", l'offerta non conforme a questa modalità è inammissibile, e a nulla vale sostenere (ed eventualmente dimostrare con perizie, prove testimoniali, etc.) che il plico non è stato comunque manomesso.

Che l'art. 32 del T.U., come modificato nel 1991, debba essere interpretato nel senso rigoroso recepito da questo Collegio, e che l'inosservanza sia a pena d'inammissibilità, costituisce ormai giurisprudenza consolidata. Cfr., fra le tante: Cons. Stato Sez. V, 22 febbraio 2002 n. 1087; 22 febbraio 2001 n. 1008; 10 maggio 1999 n. 535; 17 maggio 1996 n. 575; 29 gennaio 1996 n. 111.

12 – In conclusione, la lista di cui si discute era realmente viziata nella forma e come tale inammissibile, così come ritenuto dalla Commissione elettorale circondariale.

E' appena il caso di aggiungere che il vizio in questione non si risolve nella "mancanza di un timbro" come asserito suggestivamente dai ricorrenti.

E' vero che nella pronuncia della Commissione si fa riferimento, fra l'altro, alla mancanza di un timbro di congiunzione fra il foglio contenente la lista e quelli contenenti le firme dei presentatori (mentre questi ultimi, fra loro, sono collegati da timbri di conginzione). Ma se si legge la pronuncia della Commissione interamente e senza prevenzione, appare chiaro che essa, col riferimento al timbro mancante, ha voluto solo mettere in evidenza un elemento di fatto che, pur giuridicamente irrilevante di per sé (nel senso che se anche quel timbro vi fosse stato, il vizio di forma vi sarebbe stato ugualmente), rendeva ancor più aleatoria l'ipotesi che la raccolta delle firma fosse avvenuta nel rispetto della legge.

13 – Peraltro, una volta stabilito che la lista era oggettivamente inammissibile per un insanabile vizio di forma, ne consegue, come già detto ai punti da 4 a 6 della presente motivazione, che l'eventuale irregolarità della composizione della Commissione è irrilevante.

14 – Il ricorso va, dunque, rigettato. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo dell'Umbria, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe. Spese compensate.

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del giorno 7 luglio 2004 con l'intervento dei signori:

Avv. Pier Giorgio Lignani Presidente Avv. Annibale Ferrari Consigliere

Dott. Carlo Luigi Cardoni Consigliere, estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Carlo Luigi Cardoni F.to Pier Giorgio Lignani

IL SEGRETARIO F.to Francesca Bianconi



SENTENZA CONSIGLIO DI STATO, Sez. Quinta, 19 dicembre 1980, n.989

N.989 REG.DEC. N. 660 – 706 – 707 REG..RIC. ANNO 1980

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) ha pronunciato la seguente DECISIONE

sui ricorsi riuniti rubricati ai nn. 660, 706 e 707 del registro di Sezione per l'anno 1980, proposti, nell'ordine:

a) quanto al primo ricorso, dai sigg. Francesco Carboni, Enrico Carmen Loffredo, Salvatore Fausto Giuseppe Ruggiu, Antonio Chelo, Mario Moro, Angelino Bardino, Michele Sotgiu, Speranza Cervera, Antonio Arru, Clelia Anna Luisa Montalto, rappresentati e difesi dall'avv. Marx Volpi presso il cui studio in Roma, Piazza Cola di Rienzo 69, hanno eletto domicilio;

contro

i Signori Cosimo Sasso, Vittorio Battino e Antonio Michele Sotgiu, non costituiti in giudizio;

e nei confronti

del Comune di Alghero, in persona del legale rappresentante in carica, non costituito in giudizio; per la riforma

della sentenza n. 352/80 resa <u>inter partes</u> dal.Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna in data 15 luglio 1980, recante annullamento delle operazioni elettorali, concluse nei giorni 8 giugno 1980 e seguenti, per il rinnovo del Consiglio Comunale di Alghero;

b) quanto al secondo ricorso, dai Signori Antonio Monti, Alfonso Ibba, Gianfranco Baccin, Francesco Morittu, Adriana Fanni, Francesco Masu e Gianfranco Corrias, rappresentati e difesi dal prof. avv. Paolo Stella Richter, presso il cui studio in Roma, Via A. Mordini 19, hanno eletto domicilio;

nei confronti

del Comune di Alghero, in persona del legale rappresentante in carica, non costituito in giudizio; nonché nei confronti

dei Signori Cosimo Sasso, Vittorio Battino e Antonio Michele Sotgiu, rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Giuseppe Guarino ed Ovidio Marras, elettivamente domiciliati presso il primo in Roma, piazza Borghese 3;

nonché nei confronti

dei Signori Enrico Carmen Loffredo, Salvatore Fausto Giuseppe Ruggio, Francesco Carboni, Angelino Bardino, Clelia Anna Luisa Montalto, Speranza Cervera, Antonio Arru, Mario Moro, Antonio Chelo, Antonio Budruni, Paolo Mannazzu, Giancarlo Piras, Raffaele Caria, Carlo Sechi, Pietro Luigi Alvau, Carlo Luzzati, Antonio Peru, Carmine Balzani, Gaetano Macciotta, Sandro Santini, Angelo Ibba, Alberto Carboni, Salvatore Marinaro, Dario Monni, Raffaele Cattogno, Pasquale Apone, Aurelio Ferroni, Giovanni Massa, Dario Anguis, Pier Paolo Merella, Augusto Pala e Costantino Costantino, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza n. 352/80 resa inter partes dal T.A.R. per la Sardegna, meglio indicata sub a);

c) quanto al terzo ricorso, dai signori Francesco Carboni ed altri come indicati, difesi, rappresentati ed elettivamente domiciliati sub. a);

contro

i Signori Cosimo Sasso, Vittorio Battino ed Antonio Michele Sotgiu, rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati come sopra;

e nei confronti

del Comune di Alghero, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza n. 352/80 resa <u>inter partes</u> dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna meglio indicata sub a):

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio e di appello incidentale dei signori Sasso, Battino e Sotgiu; Visti gli atti tutti di causa;



Udita alla pubblica udienza del 5 dicembre 1980 la relazione del Consigliere Luigi Cossu e uditi, altresì, l'avv. Volpi per gli appellanti Carboni ed altri, l'avv. Stella Richter per gli appellanti Monti ed altri e l'avv. Guarino per gli appellati ed appellanti incidentali Sasso ed altri;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

A) Con ricorso depositato presso la Segreteria del T.A.R. di Cagliari e successivamente notificato al Comune di Alghero ed ai candidati proclamati eletti all'esito delle operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale di Alghero concluse nei giorni 8 giugno 1980 e seguenti, i signori Cosimo Sasso, Vittorio Battino ed Antonio Michele Sotgiu impugnavano tutte le operazioni elettorali di cui sopra, ivi compreso l'atto di proclamazione degli eletti ed, in particolare, le operazioni di ricevimento delle liste da parte del Segretario comunale e l'attività della Commissione elettorale mandamentale relativa alla verifica, ammissione ed esclusione delle liste e delle candidature.

Deducevano a sostegno del ricorso:

- 1) Violazione di legge ed eccesso di potere in quanto:
 - a) alle adunanze della C.E.M. aveva preso parte, concorrendo all'adozione delle varie delibere, un componente supplente pur in presenza del componente effettivo che avrebbe dovuto sostituire in caso di impedimento o assenza;
 - b) in ogni caso si è omesso di evidenziare la situazione di impedimento o l'assenza del componente titolare atta a giustificare l'intervento del supplente;
 - c) le delibere adottate sono illegittime poiché è mancata la convocazione e la compilazione dell'ordine del giorno;
- 2) Violazione dell'art. 279 del r. d. 3 marzo 1934, n. 383 e dei principi generali in materia di astensione, in quanto il presidente ed un componente effettivo della Commissione erano legati da vincolo di parentela o affinità entro il 4° grado con taluni candidati, mentre un membro supplente era al tempo stesso presentatore di una lista esaminata ed ammessa in una delle adunanze cui ebbe a partecipare; 3) Violazione degli articoli 32 e 33 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e dell'art. 1, lett. a) del D.L. 3 maggio 1976, n. 161 (convertito in L. 14 maggio 1976, n. 240) ed eccesso di potere in quanto:
 - a) il segretario comunale ha rifiutato di autenticare la sottoscrizione del presentatore della lista n.
 9:
 - b) è stata impedita, dopo le ore 12 del 14 maggio 1980, venticinquesimo giorno precedente alle elezioni, sia il completamento e la regolarizzazione della documentazione prodotta, sia l'accesso all'ufficio della C.E.M., come pure detto organo si è riunito ed ha deliberato prima della scadenza del termine di presentazione e regolarizzazione delle liste, termine che, in difetto di contrarie indicazioni, scadrebbe alle ore 24 del predetto 25 giorno e non alle ore 12;
 - c) si è impedito al delegato di lista di prendere cognizione delle contestazioni la sera stessa, né la C.E.M si è riunita alle ore 9 del giorno immediatamente successivo;
- 4) violazione dei ricordati artt. 32 e 33 del d.P.R. n. 570 del 1960 ed eccesso di potere, in quanto erroneamente sono stati depennati due candidati dalla lista n. 4 per asserita irrituale autentica delle loro firme di accettazione di candidatura (effettuate, rispettivamente, dal Comandante di reparto militare e dal Pretore di un mandamento diverso da quello di Alghero), mentre è stata ammessa senza rilievi la lista n. 6, il cui presentatore risultò essere un candidato nella lista stessa.
- 5) eccesso di potere per illogicità, manifesta ingiustizia e carenza di motivazione, in quanto a torto è stato respinto il reclamo avverso l'esclusione della lista n. 9 muovendo dalla falsa premessa di una irretrattabilità della precedente esclusione e senza tener conto delle illegittimità denunciate al 3° motivo (indisponibilità del Segretario comunale tra le ore 12 e 24 del 16 maggio 1980 e rifiuto opposto ad autenticare la sottoscrizione del presentatore della lista n. 9).

Nel giudizio così incardinato si costituivano taluni dei candidati eletti nonché la C.E.M., sia in persona del proprio Presidente, sia con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato; ed il T.A.R., decidendo la controversia con la sentenza oggi appellata, così statuiva: 1) dichiarava inammissibile la costituzione in giudizio della C.E.M.; 2) riteneva infondati i punti b) e c) del primo motivo; 3) riteneva fondato il punto a) della predetta censura, ritenuta assorbente di tutte le altre, che perciò non venivano esaminate; 4) accoglieva il ricorso, annullando tutte le operazioni elettorali culminate con l'atto di proclamazione degli eletti, espressamente statuendo che, stante la peculiarità del procedimento, non poteva applicarsi il principio di conservazione degli atti non viziati; 5) condannava i resistenti alle spese di lite, spese che, invece, compensava nei confronti della C.E.M. sul rilievo che la costituzione di questa in giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato poteva ritenersi giustificata da un indirizzo giurisprudenziale non perfettamente univoco.



- B) Detta sentenza è stata gravata da tre appelli, congiuntamente chiamati alla odierna pubblica udienza. I due appelli proposti dai signori Francesco Carboni ed altri (n. 660 e 707/80) sono di identico tenore e propongono le seguenti censure:
- 1) erroneamente si è ritenuta viziante la partecipazione alla adunanza della C.E.M. del 14 maggio 1980 (ed alle delibere adottate) di un membro supplente, a torto applicando principi propri ad altri tipi di collegi: inoltre il T.A.R. avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'inammissibilità del reclamo proposto dai signori Tronci e Serra perché prodotto a termine ormai scaduto, né si è considerato che la C.E.M., e questa volta in composizione che non si presta a rilievi, avrebbe successivamente confermato le delibere adottate nella composizione che si pretende essere irregolare;
- 2) il ricorso di prime cure doveva essere dichiarato inammissibile perché, notificato a mezzo del messo di conciliazione, fa difetto sull'originale la sottoscrizione dei singoli intimati, e tale nullità non ammette sanatoria; sarebbe stata comunque omessa la notifica al Ministero dell'Interno;
- 3) in subordine, ove mai la sentenza dovesse sfuggire alle precedenti censure, andrebbe comunque riformata nella parte in cui annulla l'intero procedimento elettorale.

Nel ricorso n. 707 si sono costituiti gli appellati Sasso, Battino e Sotgiu i quali resistono all'appello e ripropongono in via incidentale le censure dedotte in primo grado e ivi non esaminate perché dichiarate assorbite (v.n. 2, 3, 4 e 5 sub. A).

Il terzo appello è proposto dai signori Antonio Monti ed altri (ricorso n. 706/80) i quali deducono censure analoghe a quelle innanzi riassunte ai n. 1 e 3, cui si aggiunge altro motivo con il quale si denuncia che il ricorso di prime cure doveva essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse degli allora ricorrenti Sasso ed altri. Questi ultimi si sono costituiti anche in questo ricorso spiegando difese ed appello incidentale nei sensi appena ricordati.

C) Alla odierna pubblica udienza, uditi i difensori, i ricorsi sono passati in decisione.

DIRITTO

- 1) I tre ricorsi in esame, diretti alla riforma della medesima sentenza, devono essere riuniti e decisi con unica pronuncia.
- 2) Il ricorso n. 660/80 risulta depositato nella Segreteria della sezione in data 2 ottobre 1980, ma non è stato notificato ad alcuna delle parti del giudizio di primo grado: ciò ne comporta l'inammissibilità, non potendosi nella specie far luogo alla integrazione del contraddittorio.
- 3) Vanno poi esaminate le questioni sollevate negli appelli n. 706 e 707/80, che risultano ritualmente notificati. A proposito del ricorso n. 707/80 è ben vero che lo stesso, proposto da un gruppo di candidati eletti la cui proclamazione è stata travolta dalla sentenza impugnata, risulta notificato agli originari ricorrenti (oggi appellati) e non anche agli altri proclamati eletti che furono parti del giudizio di primo grado. Ma, a parte ogni dubbio circa la necessità di integrare la notifica dell'impugnazione nei confronti dei cosoccombenti in primo grado (e perciò cointeressati all'accoglimento del gravame), resta il fatto che i due appelli riuniti si fondano su censure identiche (o almeno analoghe), onde la questione, anche in rapporto alla disposta riunione dei gravami, non si pone in concreto, poiché il ricorso n. 706/80 è stato ritualmente notificato a tutte le parti necessarie del processo di primo grado.
- 4) Va a questo punto affrontata la doglianza relativa alla ritualità della notifica del ricorso di primo grado, che si assume carente perché effettuata da messo di conciliazione senza che gli intimati abbiano sottoscritto l'originale (e, in difetto, senza menzione da parte del notificante del rifiuto a sottoscrivere opposto dagli intimati). Nella specie, però, la notifica fu effettuata dal messo di conciliazione, a ciò "delegato" dal Pretore di Alghero: si tratta dunque di notifica effettuata da agente notificatore diverso dal messo comunale (ancorché la medesima persona fisica possa cumulare i due incarichi) ed in base all'art. 34 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, a monte del quale in caso di impedimento degli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari le incombenze di questi possono essere "delegate" dal giudice ai messi di conciliazione. E, trattandosi di una competenza surrogatoria, i poteri certificativi dei secondi sono gli stessi che spettano ai primi.

Ne deriva che, pur alla stregua della rigorosa giurisprudenza invocata dagli appellanti (Sez. V, 18 novembre 1977, n. 1040, peraltro superata da Ad. Plen. 10 giugno 1980, n. 23), la notifica è stata ritualmente eseguita, in quanto tale decisione affermava la necessità di sottoscrizione dell'originale da parte dell'intimato con riferimento alle notifiche eseguite dal messo comunale in base alla competenza autonoma (e disgiuntiva rispetto a quella dell'ufficiale giudiziario) che trova fonte nell'art. 8 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642 e non a quelle compiute dal messo di conciliazione nell'indicata veste sostitutiva dell'ufficiale giudiziario.

Si è dedotto altresì che il ricorso doveva essere notificato anche al Ministero dell'Interno, ma l'assunto è infondato sol che si consideri la totale estraneità di detto dicastero alla vicenda in esame e si tenga



presente la giurisprudenza di questo Consiglio in ordine al contraddittorio nelle controversie elettorali (si veda, da ultimo, Ad. Plen. 23 febbraio 1979, n. 7).

- 5) Infondato è anche l'assunto relativo alla carenza di interesse dei ricorrenti in primo grado. Invero, affermando che l'eventuale reiterazione degli atti viziati non potrebbe portare a risultati diversi (e cioè all'ammissione della lista esclusa), si dà per scontato un evento futuro e tutto da dimostrare, e si dimentica che l'interesse all'annullamento di un atto o di una serie di atti pur sempre sussiste anche quando sia del tutto incerto l'esito della rinnovazione del procedimento. Né si può tacere che i ricorrenti proponevano ed oggi ripropongono in via incidentale censure tali da condurre in sede di rinnovazione a conclusioni diverse da quelle raggiunte nel procedimento annullato; ed ai fini di affermare l'interesse a ricorrere poco importa che le censure fossero fondate o non.
- 6) Altra questione sollevata negli appelli investe la statuizione della pronuncia di primo grado con la quale si è ritenuta illegittima e viziante la presenza alle adunanze della Commissione elettorale mandamentale di membri supplenti pur in presenza dei membri effettivi.

Sotto questo profilo gli appelli sono sicuramente infondati. Non a caso infatti l'art. 22, comma 8, del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, espressamente stabilisce che i membri supplenti prendono parte alle operazioni della C.E.M. "soltanto in mancanza dei componenti effettivi"; non solo, ma per i supplenti designati dal Consiglio provinciale vi è una stretta correlazione tra ogni membro effettivo ed il relativo supplente, nel senso cioè che la supplenza non è promiscua, potendo ogni singolo supplente intervenire solo quando sia assente ed impedito un determinato titolare.

E, se così è, del tutto vano è richiamarsi ad una applicabilità in via analogica dell'art. 57 del R.D. 12/2/1911, n. 297 relativo alla giunta municipale.

Infatti, a parte ogni rilievo circa la diversa natura dei due organi (in quanto i vari membri della giunta municipale costituiscono compagine omogenea, mentre della C.E.M. fanno parte membri in posizione "dialettica" tra loro in quanto designati dal Consiglio provinciale e dunque espressione delle varie forze o tendenze politiche rappresentate in quel consesso), resta l'insuperabile rilievo che la regola contenuta nel decreto del 1911 può operare solo quando facciano difetto norme contrarie, quale certamente è il ricordato art. 22 del d.P.R. n. 223 del 1967.

Stabilito, dunque, che la presenza dei supplenti – per giunta in un Collegio avente un <u>quorum</u> funzionale elastico e, comunque, nel minimo (Presidente e due membri non importa se effettivi e/o supplenti) ben inferiore a quello strutturale (Presidente e quattro membri) – è sicuramente illegittima, si tratta di vedere se la loro partecipazione sia anche causa di invalidità delle adunanze e delle delibere ivi adottate.

Posto che, nella specie, non si trattò soltanto di mera presenza fisica nella sala di riunione, ma di partecipazione attiva quantomeno alla decisione (le delibere assunte nell'adunanza del 14 maggio 1980 risultano adottate all'unanimità dei presenti), ritiene il Collegio di dover confermare la sua rigorosa giurisprudenza affermante che la presenza di soggetti non legittimati (poco importa se totalmente estranei, o se supplenti di membri effettivi presenti) vizia gli atti adottati tutte le volte che detta presenza superi lo stretto necessario al compimento di attività serventi al funzionamento dell'organo. Ciò è specialmente vero nel caso della C.E.M. nella quale, stante il rilevato sistema di rigida designazione dei componenti effettivi e dei rispettivi supplenti, la presenza di un supplente accanto al titolare (che dovrebbe sostituire in caso di sua assenza) crea una alterazione nell'equilibrio della Commissione non superabile con la c.d. prova di resistenza: ciò in quanto il supplente può non essersi limitato a votare ma aver influenzato la formazione del convincimento di altri componenti.

Non vale obiettare che il <u>quorum</u> funzionale è determinato solo nel minimo (onde la presenza dei supplenti non sarebbe invalidante) perché il detto <u>quorum</u> risulta indirettamente fissato, anche nel massimo, dalla ricordata norma che vieta la contemporanea presenza di effettivo e supplente: e poiché 4 sono i componenti effettivi e 4 i supplenti, si deve concludere che all'adunanza non possono intervenire più di 4 membri oltre il Presidente.

Neppure vale obiettare che la C.E.M. operò nella seduta del 16 maggio 1980 in composizione regolare, reiterando in quella sede l'esclusione della lista n. 9, così sanando il supposto vizio. E invero, a parte il rilievo che tale pretesa sanatoria riguarderebbe in ipotesi soltanto la delibera n. 64 e non anche le altre adottate il 14 maggio 1980 cui parimenti la censura si estendeva (v. in proposito pag. 8, 2° capoverso del ricorso di primo grado), resta da considerare che tale ipotetico strumento di eliminazione del vizio non è neppure concepibile poiché le delibere del 16 maggio 1980 non sono una reiterazione ex officio di precedenti delibere viziate (ed espressamente tali ritenute) volto ad eliminare il vizio, ma atti adottati in una fase successiva dal procedimento a istanza di taluni soggetti a ciò legittimati e, pur identica essendo la conclusione, in base a considerazioni non del tutto coincidenti: e ciò è quanto basta ad escludere ogni intento ad effetto sanante.



Non vale infine richiamarsi alla natura vincolata o discrezionale delle funzioni della C.E.M., essendo elemento del tutto neutro ai fini della soluzione del problema.

7) Fondati sono invece i rilievi con i quali si sostiene che l'annullamento non poteva estendersi ad atti precedenti a quelli viziati o, in altri termini, che male avrebbe fatto il T.A.R. a statuire la totale rinnovazione del procedimento elettorale.

Gli argomenti addotti in proposito, e cioè la possibilità di far partecipare alla nuova competizione elettorale, oltre che nuovi candidati, anche i cittadini che, nelle more, abbiano acquisito il diritto al voto, pur apparendo suggestivi, non valgono a giustificare una deviazione rispetto ad una consolidata giurisprudenza affermante che l'invalidità di un atto procedimentale si riverbera sui successivi, ma non tocca quelli precedenti immuni da vizi, o, il che è lo stesso, quelli nei cui confronti nessun vizio è stato denunciato.

E, a chi replicasse allegando la specificità del procedimento elettorale come strumento di preposizione di soggetti ad organi che siano espressione democratica delle collettività locali, si può opporre che la legge si dà carico di queste particolarità predisponendo un giudizio quanto mai rapido ed imponendo ai giudici di trattare i ricorsi elettorali in via d'urgenza.

Per il resto, può certamente convenirsi che l'efficacia ripristinatoria dell'annullamento incontra dei limiti e presenta manchevolezze, non potendosi impedire che un pur breve lasso di tempo sia necessario ad ottenere giustizia, né essendo possibile considerare come mai avvenuto quanto nella realtà si sia verificato e sia ineliminabile; tuttavia tali manchevolezze, del resto insite in ogni manifestazione della vita dell'uomo, non autorizzano una sorta di "compensazione" mediante una abnorme estensione degli effetti demolitori dell'annullamento; estensione che, del resto, finirebbe col mettere nel nulla il pur rigoroso procedimento che la legge vuole debba disciplinare l'iter delle operazioni elettorali.

La sentenza appellata va dunque riformata per la parte in cui, disponendo l'annullamento delle operazioni elettorali "nei limiti di cui in motivazione", ne statuisce la totale rinnovazione.

Il procedimento andrà invece ripreso a partire dagli atti più remoti che risultano viziati, vale a dire dalle delibere adottate dalla C.E.M. in composizione irrituale in data 14 maggio 1980, relative alla ammissione ed esclusione dalle liste esaminate in quella adunanza.

8) Il parziale accoglimento degli appelli principali impone di passare all'esame degli appelli incidentali con i quali si ripropongono censure già dedotte in primo grado ed ivi non esaminate perché assorbite, e ciò anche ad evitare che nella parziale rinnovazione del procedimento vengano reiterate illegittimità che pur erano state denunciate.

Viene per prima riproposta la censura denunciante ragioni di incompatibilità relative a membri della C.E.M. che ne avrebbero imposto l'astensione.

Le censure sono fondate nei sequenti limiti.

La ragione di incompatibilità, derivante dall'esistenza di vincolo familiare e dalla conseguente opportunità che il componente si astenga dal deliberare quando un interesse anche meramente affettivo potrebbe influire sulla sua volontà, va circoscritta alle ipotesi nelle quali l'interesse sia diretto, e cioè quando si deliberi su vicende riguardanti i soggetti nei cui confronti sussiste il rilevato vincolo.

Non è invece possibile estendere l'incompatibilità – aprendosi così il varco ad ipotesi talmente svariate da rendere impossibile il funzionamento degli organi – quando la decisione riguardi altri soggetti che si trovino in posizione concorrente o dialettica rispetto a colui nei cui confronti sussiste il rilevato vincolo familiare (o, comunque, un personale interesse). Ciò è ancor più vero nel procedimento elettorale nel quale la contrapposizione tra liste e candidature fa parte, per così dire, delle regole della competizione e non è viceversa espressione o risultanza di personale e diretto conflitto tra soggetti. Il che è quanto dire, con specifico riferimento alla materia in discorso, che l'astensione era d'obbligo quando si decideva sulla lista in cui era compreso il congiunto, ma non già per deliberare in ordine alle liste concorrenti.

Alla stregua di quanto sopra, certamente legittima è stata la presenza del dr. Montalto in adunanze diverse da quella in cui fu esaminata la lista n. 1, nella quale era candidata la sorella; illegittima invece la presenza del sig. Carmelo Scanu alla delibera relativa alla lista della quale egli era presentatore. Anche tale situazione – pur non fondata su vincolo di natura familiare – comporta un interesse che imponeva l'astensione, sol che si pensi al nesso che si stabilisce tra presentatore e lista presentata ed al fatto che lo Scanu entrava a far parte di un Collegio che veniva a giudicare della regolarità di operazioni che egli stesso aveva contribuito a compiere, a ciò delegato dai competenti organi del suo partito politico.

Più delicata è la questione rispetto al Presidente della Commissione. Posto che lo stesso avrebbe dovuto astenersi unicamente in ordine alla ammissione della lista n. 8 (nella quale era candidato il



cognato), deve osservare il Collegio che, al contrario di quanto avviene per i componenti, non è previsto un supplente per il Presidente.

Tuttavia, se ciò può spiegare e giustificare sul piano etico il comportamento tenuto nel caso di specie, nondimeno non può escludere la denunciata illegittimità, poiché le regole sulla astensione (derivanti direttamente dal principio di imparzialità sancito a livello costituzionale) devono comunque trovare applicazione anche in difetto di supplente, chiamandosi a fungere da presidente il membro più anziano del collegio, il quale poteva comunque deliberare poiché, come si è visto, il <u>quorum</u> funzionale è inferiore a quello strutturale.

Il secondo motivo di appello incidentale assume violate le norme relative ai termini e modalità di presentazione delle liste. La censura é peraltro infondata anche sotto gli aspetti dedotti alla odierna pubblica udienza.

E infatti il D.L. 3 maggio 1976, n. 161 (convertito con modificazioni dalla L.14 maggio 1976, n. 240) non contiene una disciplina nuova ed organica del procedimento elettorale o, almeno, di particolari aspetti o fasi di esso. Tale testo normativo infatti esordisce affermando che alle vigenti norme in materia di elezione dei consigli regionali, provinciali e comunali "sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni"; e questa dichiarata premessa implica che le precedenti norme vengono modificate negli stretti limiti in cui le nuove statuizioni contrastino con le più antiche.

Ne deriva dunque che il frammento normativo di cui all'art. 1 lett. a), che impone di effettuare la presentazione delle liste tra il trentesimo e venticinquesimo giorno antecedente la elezione, modifica il 10° comma dell'art. 32 del d.P.R. n. 570 del 1960 (come modificato dall'art. 12 della L. 10 settembre 1960, n. 962) soltanto nel senso di limitare a tale periodo la cennata operazione, ma non tocca il termine delle ore 12 posto dalla norma precedente, che non risulta per tale aspetto modificata.

Può certamente convenirsi in generale che, quando un termine è stabilito a giorni interi, esso debba essere fruibile nella sua interezza; come pure si può ammettere che in materia elettorale il compimento delle singole operazioni possa avvenire senza il rigido rispetto dei normali orari degli uffici destinati a compiere determinate operazioni o, più esattamente, che tali orari debbano essere opportunamente ed eccezionalmente modificati in rapporto alla delicatezza ed alla concentrazione che le singole operazioni assumono nel procedimento elettorale.

Tuttavia, quando una norma pone un termine finale scadente ad una determinata ora dell'ultimo giorno, tale precetto può essere modificato soltanto da altra norma che specificamente statuisca a riguardo; non é invece a tal fine idonea una norma che, fermo restando il <u>dies ad quem</u>, stabilisca anche un <u>dies a quo</u> per il passato inesistente o, comunque, determinabile solo <u>per relationem</u> in riferimento all'inizio del procedimento.

Non vale infine opporre che l'art. 8 del ricordato D.L. n. 161 del 1976 (come sopra convertito con modificazioni) abroghi le disposizioni "in contrasto o comunque incompatibili" con il decreto stesso. Tale statuizione invero non può essere letta isolatamente, e va posta in relazione a quanto si legge all'art. 1 ed alla limitazione che ivi figura e della quale già si è chiarito il significato. In ogni caso, ed in aggiunta a quanto detto, non sussiste contrasto perché la legge successiva nulla dice circa l'ora di scadenza del termine quando, invece, la norma precedente era in proposito esplicita; e neppure sussiste incompatibilità perché l'elemento di novità consiste, come detto, soltanto nella fissazione di un dies a quo, mentre per il dies ad quam la norma del 1976 è del tutto ripetitiva.

Poste queste premesse, cadono tutte le censure contenute nel motivo in esame: nessun obbligo aveva il Segretario comunale di ricevere alcunché dopo le ore 12 del giorno 14 maggio 1980 né di tenersi disponibile dopo tale ora (e non a caso la lista n. 9 risulta presentata alle ore 11.59), come pure la C.E.M. non doveva attendere per riunirsi il passare delle ore 24: la Commissione si riunisce (art. 33, 1° comma, del d.P.R. n. 570 del 1960) entro il giorno successivo, e quindi ben può operare anche nello stesso venticinquesimo giorno. Quanto, poi, al rilievo che si sia impedito agli interessati di prender cognizione delle contestazioni e modificazioni fatte entro la stessa sera del giorno in cui fu effettuato l'esame delle liste nulla in atti depone in tal senso e neppure costituisce indizio il fatto che furono presentati reclami dal dr. Cosimo Sasso il giorno 15 maggio 1980 e dai signori Antonio Tronci e dr. Antonio Serra alle ore 8,40 del giorno16 maggio 1980 (v. delibere C.E.M. n. 66 e 67): che ciò sia avvenuto dopo il 14 maggio 1980 non costituisce riprova del vizio dedotto e agevolmente si spiega con la necessità di valutare, sia pur rapidamente, la portata delle doglianze da muovere.

Smentita per tabulas è poi la parte della censura che imputa alla Commissione di non essersi riunita "l'indomani alle ore 9" come prescrive l'ultimo comma del più volte ricordato art. 32: "l'indomani" è il secondo giorno dopo quello di scadenza del termine per la presentazione delle liste e dunque, in concreto, il 16 maggio 1980, giorno in cui la C.E.M. decise sui ricordati reclami con le delibere n. 66 e



67. Quanto all'ora, pur questa non figurando nel verbale, può ricavarsi indirettamente dal fatto che venne esaminato un reclamo presentato alle ore 8.40 e dunque immediatamente prima dell'orario stabilito per la riunione nel corso della quale detto gravame fu esaminato e deciso.

Infine, quanto alla parte del motivo con cui si fa carico al segretario comunale di non aver consentito in sua presenza la sottoscrizione del presentatore della lista n. 9, basta osservare che nulla il segretario doveva consentire o poteva impedire, essendo l'atto del sottoscrivere proprio ed esclusivo del presentatore, non soggetto ad autorizzazione né oggetto di possibile impedimento da parte di altri: né obbligo vi era di autenticare una sottoscrizione (peraltro neppure apposta) perché, ove ci si avvalga del procedimento semplificato previsto dal D.L. n. 161 del 1976 per le liste che siano espressione di partiti o gruppi presenti nel Parlamento nazionale, la firma del sottoscrittore va autenticata – come prescrive l'art. 1, comma 3° - unicamente da notaio o cancelliere di pretura e non, anche dal segretario comunale, il cui intervento certificatorio resta circoscritto alla presentazione delle liste secondo il sistema contemplato dall'art. 32 del d.P.R. n. 570 del 1960.

Alla pubblica udienza è stata però prospettata la tesi che, per le liste che siano espressione (ed usino i contrassegni) dei ricordati gruppi o partiti politici, non sarebbe addirittura necessaria la sottoscrizione di presentazione, mentre il 2° e 3° comma dell'art. 1 del d.l. 3 maggio 1976, n. 161, ove si prescrive chi debba essere il sottoscrittore e chi debba autenticarne la sottoscrizione, riguarderebbero partiti o gruppi politici aventi sì una propria organizzazione ed articolazione su base locale, ma che non siano rappresentati in Parlamento; il procedimento di presentazione da parte di un certo gruppo di elettori previsto dall'art. 32 del d.P.R. n. 570 del 1960 riguarderebbe infine quei gruppi emergenti e, come tali, non ancora organizzati e che perciò dovrebbero dimostrare, attraverso un certo numero di presentatori, di avere un sia pur modesto consenso della pubblica opinione.

Senonché, a parte ogni questione circa il problema se si tratti di motivo nuovo o di sviluppo di precedenti censure, certo è che la cennata tricotomia non può essere condivisa.

La non necessità di sottoscrizioni per la presentazione delle liste che figura all'art. 1, lett. b), del D.L. 3 maggio 1976, n. 161 va riferita ai presentatori, ritenuti superflui una volta che il partito o gruppo sia (o fosse nella legislatura appena conclusa, nel caso di contemporaneo svolgimento di elezioni politiche e regionali, provinciali o comunali) rappresentato in Parlamento. Ciò non toglie però che la lista, proprio perché espressione delle cennate forze politiche, debba provenire da esse, ed a tal fine se ne richiede la sottoscrizione o da parte dei presidenti o segretari (nazionali o locali) o da persone che all'uopo dai primi abbiano ricevuto specifico mandato con atto autenticato da notaio. E, per render certo che la cennata provenienza sia effettiva e genuina, la firma del sottoscrittore, (sia esso l'organo centrale o periferico del partito o il delegato di costoro) deve essere autenticata da notaio o da cancelliere di pretura.

Pertanto, impregiudicata la questione – qui non rilevante - del sistema di presentazione di liste che siano espressione di partiti o gruppi politici pur dotati di stabile organizzazione ma non presenti nel Parlamento nazionale, certo è che i precetti di cui ai commi 1°, lett. b), 2° e 3° del ricordato art. 1 sono interamente applicabili alla specie, onde la lista in questione non poteva non essere sottoscritta e nessun obbligo aveva il segretario comunale di prestarsi ad autenticare la eventuale sottoscrizione fuori dell'ambito delle sue attribuzioni.

Né si può tacere, infine, come la tesi qui respinta comporti non indifferenti rischi, rendendo possibile fenomeni di confusione derivanti da ciò che, anche senza la sottoscrizione di un soggetto legittimato, sarebbe possibile la presentazione di liste le quali, pur apparendo provenire da determinate forze politiche, non possano esserne ritenute espressione genuina, così introducendo elementi di confusione e di incertezza nell'elettorato e che la semplice notorietà del partito o gruppo politico (notorietà che, secondo l'assunto, renderebbe superflua la sottoscrizione della lista) non varrebbe ad eliminare.

Infondate sono poi le censure riproposte con il terzo motivo di ricorso incidentale: ben a ragione furono esclusi due candidati della lista n. 4 le cui dichiarazioni di accettazione erano state autenticate da autorità a ciò non competenti.

Basta osservare in proposito che nessun potere in tal senso è conferito ai comandanti di reparti militari, mentre l'art. 32 del d.P.R. n. 570 del 1960 (in relazione all'art. 28 dello stesso decreto) va inteso nel senso che l'autentica deve essere compiuta da "un" notaio o "dal" Pretore o "dal" Giudice conciliatore o dal "Segretario comunale". E "il" Pretore o Conciliatore indicato al singolare non può essere che quello del mandamento in cui è compreso il Comune delle cui elezioni si tratta, e "il" segretario è quello addetto al Comune stesso.

Del pari infondato è il secondo aspetto della censura: infatti l'ammissione della lista n. 6 non è viziata per il fatto che il presentatore di essa fosse un candidato nella lista stessa. Non si tratta infatti di lista

presentata da un gruppo di elettori come previsto dall'art. 32 del d.P.R. n. 570 del 1960, ma da un "delegato" del segretario politico ai sensi dell'art.1 del D.L. n.161 del 1976 e nulla impedisce che tale scelta cada anche su un candidato nella lista stessa, non sussistendo al riguardo specifico divieto. In ogni caso, la censura, denunciando violazione degli artt. 32 e 28 del d.P.R. n. 570, chiaramente si riferisce a presentatori di liste che profondamente divergono dal "delegato" previsto dalle norme del 1976.

Infondato è infine il 4° ed ultimo motivo di ricorso incidentale.

La C.E.M, nel respingere con delibere 66 e 67 del 16 maggio 1980 i reclami proposti avverso l'esclusione della lista n. 9, non affermò che le sue precedenti decisioni fossero immodificabili, ma che non ravvisava ragioni tali da indurla a modificare il proprio precedente operato: ed il richiamo al principio del divieto di "bis in idem" viene comunque superato da ciò che, si pure per dichiarate ragioni di completezza, i rilievi mossi avverso la esclusione della lista vennero esaminati e respinti.

Cadono poi anche gli ulteriori rilievi contenuti nel motivo, sulla base delle considerazioni già svolte: poiché il termine per le presentazione delle liste scadeva alle ore 12 ed il segretario comunale non è legittimato ad autenticare la sottoscrizione del presentatore quando la presentazione avvenga ai sensi del d.l. n. 161 del 1976, gli addebiti che si muovono alla C.E.M. risultano infondati. Esattamente quell'organo, invero, respinse i reclami sul rilievo che la presentazione materiale della lista (neppure sottoscritta) non equivale a presentazione in senso tecnico e che la firma di chi sottoscrive la dichiarazione di presentazione non può essere autenticata dal segretario comunale.

9) Per le considerazioni che precedono vanno accolti gli appelli principali per la parte in cui lamentano che l'annullamento delle operazioni elettorali non può risalire oltre il più antico degli atti riconosciuti viziati (in concreto, la delibera n. 58 adottata il 14 maggio 1980 dalla C.E.M. in composizione irregolare), nonché gli appelli incidentali per la parte in cui denunciano la violazione dell'obbligo di astensione secondo quanto indicato al punto 8) della presente parte motiva.

Stante la reciproca parziale soccombenza possono essere interamente compensate spese ed onorari del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V), definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1 riunisce i ricorsi in appello rubricati ai nn. 660, 706 e 707 del registro di sezione per l'anno 1980;
- 2 dichiara inammissibile il ricorso in appello n. 660/80;
- 3 accoglie in parte i ricorsi in appello n. 706 e 707/80 nonché, sempre in parte, gli appelli incidentali spiegati dagli appellati in relazione a tali ricorsi in appello; e, per l'effetto, in parziale riforma dell'appellata sentenza, annulla le operazioni elettorali relative al rinnovo del Consiglio comunale di Alghero e culminate con la proclamazione degli eletti in data 12 giugno 1980, limitatamente agli atti compiuti dalla Commissione elettorale mandamentale nell'adunanza del 14 maggio 1980 ed a tutti gli atti successivi;
- 4) compensa interamente tra le parti spese ed onorari del doppio grado di giudizio;
- 5) manda alla segreteria della Sezione di procedere alle comunicazioni ed agli adempimenti di rito. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità Amm.va.

Così deciso in Roma, addì 5 dicembre 1980, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:

Longo Filippo	Presidente
Merenda Claudio	Consigliere
Menichini Giorgio	"
Grassi Eduardo	"
Cossu Luigi (est)	"
Cortese Roberto	"
Cacopardo Domenico	



SENTENZA CONSIGLIO DI STATO, Sez. Quinta, 1° ottobre 1998, n.1384

N.1384/98 REG.DEC. N. 3107 REG..RIC. ANNO 1998

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente DECISIONE

sul ricorso in appello (n. 3107/98) proposto dal signor Pasquale Latino, rappresentato e difeso dall'avv. Berardino Arena, elettivamente domiciliato in Roma via G. Paisiello n. 55, presso lo studio del prof. avv. Franco Gaetano Scoca:

contro

- il Comune di Mattinata, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Francesco Paparella ed Antonio Mescia, elettivamente domiciliato in Roma, corso Trieste n. 88, presso lo studio dell'avv. Giorgio Recchia;
- la IV Sottocommissione Elettorale Circondariale di Monte S.Angelo, in persona del Presidente *pro tempore*, non costituito in giudizio;
- i signori Gianfranco Piemontese, Matteo De Cristoforo, Giuseppe Bisceglia, Michele Santamaria, Matteo Troiano, Luigi Sacco e Giuseppe Pio Gentile, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Mescia ed elettivamente domiciliati in Roma, via Paisiello n. 55, presso lo studio del prof. avv. Franco Gaetano Scoca:
- il signor Matteo De Cristofaro, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paparella, elettivamente domiciliato in Roma, corso Trieste n. 88, presso lo studio dell'avv. Giorgio Recchia;
- i signori Simone Sciarra, Anna Anniento, Domenico Bisceglia, Libera Maria Incoronata Bisceglia e Pierbiagio Bisceglia, Biagio Piemontese, Luigi Prencipe, Michelangelo La Torre, Anna Maria Leonarda Latino e Michele Falcone, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Seconda Sezione, 26 febbraio - 12 marzo 1998 n. 265, resa *inter partes.*

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mattinata, dei signori Gianfranco Piemontese, Matteo De Cristoforo, Giuseppe Bisceglia, Michele Santamaria, Matteo Troiano, Luigi Sacco e Giuseppe Pio Gentile e del signor Matteo De Cristofaro;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta la relazione del cons. Anselmo Di Napoli e uditi, alla pubblica udienza del 7 luglio 1998, gli avv.ti Berardino Arena, Francesco Paparella e Antonio Mescia;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FĂTTO

Con ricorso depositato il 17 dicembre 1997 il signor Latino Pasquale, nella qualità di elettore del Comune di Mattinata nonché di candidato nella "Lista Civica per Mattinata", ha chiesto l'annullamento dei risultati elettorali delle votazioni per la elezione del Sindaco e del Consiglio comunale svoltesi il 16 novembre 1997, della delibera del 19 ottobre 1997 della IV Sottocommissione Elettorale Circondariale di Monte Sant'Angelo, relativa all'ammissione alla competizione elettorale della «Lista Dini Rinnovamento Italiano», nonché dell'atto di proclamazione del Sindaco e dei Consiglieri comunali.

A sostegno del gravame deduceva il seguente motivo.

<u>Violazione e falsa applicazione dell'art. 30 T.U. 16,5.1960 n. 570, Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 5 L. 25.3.1993 n. 81, Eccesso di potere (difetto assoluto di motivazione: erroneità dei presupposti: sviamento).</u>

La lista «Dini Rinnovamento Italiano» è stata ammessa alla competizione elettorale, pur contenendo un numero di candidature inferiore al minimo legale.

Detta lista, infatti, originariamente comprendeva sedici candidati ma, a seguito delle dichiarazioni di rinuncia di cinque candidati (Michele Silvestri, Cosimo Damiano Santamaria, Giuseppe Ferrantino, Giuseppe Di Padova e Francesco Troiano), presentate il giorno 18 ottobre 1997, le candidature erano divenute undici, al di sotto del numero minimo di candidati (dodici) richiesto dalla legge per il Comune



Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali

di Mattinata.

Inesatta è la circostanza, rilevata dalla quarta sottocommissione, secondo la quale gli atti di rinuncia non sarebbero stati presentati entro le ore 12 del giorno 18 ottobre 1997 presso la Segreteria del Comune, ma indirizzati direttamente alla sottocommissione. Gli atti di rinuncia sono stati presentati al Comune entro le ore 12 e recapitati alla sottocommissione dal funzionario responsabile dell'ufficio elettorale di Mattinata unitamente alla documentazione relativa alla presentazione della lista, comunque prima dell'esame delle candidature, sicché i nominativi dei rinuncianti dovevano essere cancellati dalla lista, essendo compito della Commissione elettorale accertare l'esistenza e la regolarità delle dichiarazioni di accettazione.

Quanto alla revoca della rinuncia, presentata da Michele Silvestri il giorno 19 ottobre 1997, equivalendo a nuova candidatura, non può essere considerata perché presentata oltre il termine di legge (le ore 12 del 18.10.1997).

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Seconda Sezione, con sentenza 26 febbraio - 12 marzo 1998 n. 265, ha respinto il ricorso, ritenendo che gli atti di rinuncia alla candidatura e la relativa revoca sono stati legittimamente disattesi dalla Commissione elettorale circondariale, perché prodotti irritualmente e tardivamente.

Con ricorso depositato il 1° aprile 1998, il signor Pasquale Latino ha proposto appello avverso l'anzidetta sentenza, denunciandone l'erroneità. Ha riproposto, quindi, le censure già formulate con il ricorso originario (primo motivo), rilevando altresì il vizio di omessa istruttoria da parte del T.A.R. al fine di ricostruire l'orario di deposito delle rinunce, avendo egli espressamente chiesto in ricorso l'acquisizione di una dichiarazione del funzionario del responsabile dell'Ufficio elettorale del Comune di Mattinata, sig. Francesco Paolo Prencipe, sulla data e orario di presentazione delle cinque rinunce alla candidatura (secondo motivo).

I signori Gianfranco Piemontese, Matteo De Cristofaro, Giuseppe Bisceglia, Michele Santamaria, Matteo Troiano, Luigi Sacco e Giuseppe Pio Gentile si sono costituiti in giudizio e, con memoria depositata il 21 aprile 1998, hanno chiesto la reiezione dell'appello.

Il signor Matteo De Cristofaro si è costituito in giudizio e, con memoria depositata il 29 aprile 1998, ha chiesto la reiezione del ricorso in appello.

Il Comune di Mattinata si è costituito in giudizio e, con memoria depositata il 2 maggio 1998, ha chiesto la rejezione del ricorso in appello.

Con memoria depositata il 25 giugno 1998, l'appellante ha insistito per l'accoglimento del ricorso. DIRITTO

L'appellante sostiene che la lista «Dini Rinnovamento Italiano» è stata illegittimamente ammessa alla competizione elettorale, in quanto, a seguito delle dichiarazioni di rinuncia di cinque candidati, presentate il giorno 18 ottobre 1997, le candidature si erano ridotte ad undici, al di sotto del numero minimo di candidati (dodici) richiesto dalla legge per il Comune di Mattinata.

Inesatta è la circostanza, rilevata dalla quarta sottocommissione, secondo la quale gli atti di rinuncia non sarebbero stati presentati entro le ore 12 del 18 ottobre 1997 presso la Segreteria del Comune, ma indirizzati direttamente alla sottocommissione. Gli atti di rinuncia sono stati presentati al Comune entro le ore 12 e recapitati alla sottocommissione dal funzionario responsabile dell'ufficio elettorale di Mattinata unitamente alla documentazione relativa alla presentazione della lista, prima dell'esame delle candidature.

I rinuncianti, pertanto, dovevano essere cancellati dalla lista, essendo compito della Commissione elettorale accertare l'esistenza e la regolarità delle dichiarazioni di accettazione. Né, conclude l'appellante, può tenersi conto della revoca della rinuncia, presentata da Michele Silvestri il giorno 19 ottobre 1997, perché essa, equivalendo a nuova candidatura, risulta presentata oltre il termine di legge (le ore 12 del 18.10.1997).

Il motivo è infondato.

Gli ultimi due commi dell'art. 28 del T.U. 16 maggio 1960 n. 570 così dispongono: «La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione.

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale mandamentale».

Il primo giudice ha ritenuto che il rigore formale e la perentorietà del termine previsto per la presentazione delle candidature escludono che atti di rinuncia e di revoca della rinuncia tardivamente o irritualmente presentati possano essere presi in considerazione dalla Commissione elettorale



circondariale.

In fatto è avvenuto che le rinunce sono state consegnate al responsabile dell'Ufficio elettorale comunale anziché alla Segreteria del Comune e non v'è traccia documentale dei tempi e modi della consegna. Di esse si sa unicamente che sono state trasmesse alla Commissione elettorale circondariale unitamente al plico dei documenti ritualmente depositati.

Venendo al *thema decidendum*, va anzitutto osservato che, diversamente dall'ipotesi di dimissioni dalla carica di consigliere comunale, nessuna norma disciplina la fattispecie della rinuncia alla candidatura. In via di principio, è certamente vero che l'accettazione della candidatura non crea vincoli giuridici ma dà luogo ad un impegno fiduciario, il quale può sempre essere rinunziato attraverso un'autonoma dichiarazione di volontà, senza necessità di accettazione.

L'atto del quale si discute, tuttavia, non può essere riguardato da questa sola angolazione, perché un generalizzato ed incondizionato ingresso al principio della libertà di rinuncia alla candidatura appare inconciliabile con la tutela degli interessi pubblici coinvolti dal procedimento elettorale, connotato, per comprensibili esigenze di certezza, da tratti di accentuato formalismo.

Alla stregua di questa premessa, il Collegio condivide l'orientamento espresso dal primo Giudice, anche per la considerazione, per nulla marginale, che le rinunce alla candidatura possono incidere sull'ammissibilità della lista e della candidatura a Sindaco, ripercuotendosi sulla sfera di altri soggetti. Ciò induce a ritenere - mal conciliandosi con il silenzio della legge al riguardo un'illimitata operatività del principio della libertà delle forme - che, una volta accettata la candidatura, anche la rinuncia (atto contrario all'accettazione), per quell'esigenza di certezza che contraddistingue il procedimento elettorale, debba rivestire le stesse forme (dichiarazione autenticata), ed essere presentata con le modalità ed entro i termini stabiliti per la presentazione delle candidature, altrimenti non esplica alcuna efficacia sulla composizione delle liste.

La costruzione appena delineata, peraltro, non onera il rinunciatario di gravosi adempimenti né ovviamente priva il candidato della possibilità di rinunciare alla candidatura in precedenza accettata. Comporta soltanto che la rinuncia, ove presentata oltre il termine ovvero con modalità diverse da quelle fissate per la presentazione delle candidature, non esplica più effetti sulla composizione della lista ma soltanto sul diritto alla elezione del rinunciatario. Di questo egli può sempre disporre sia astenendosi dal partecipare alla competizione elettorale sia rinunciando all'eventuale elezione.

Del resto, una volta intervenuta l'approvazione della lista da parte della Commissione elettorale circondariale e la pubblicazione delle candidature, la volontà di rinuncia non può esplicarsi altrimenti che astenendosi dal partecipare alla competizione elettorale (eventualmente pubblicizzando il proprio intendimento) e rinunciare alla eventuale elezione.

Esiste, quindi, un tempo in cui è pacifico che la volontà di rinunciare alla candidatura non ha più effetto sulla composizione delle liste. Il suo inizio, ad avviso del Collegio, non può, per coerenza del sistema normativo elettorale, che coincidere col termine finale previsto dalla legge per la presentazione delle candidature.

La conclusione accolta, tra l'altro, restringe la possibilità che subitanei ripensamenti *in limine* abbiano a sovvertire la presentazione delle candidature e che della rinuncia alla candidatura (e della eventuale revoca della rinuncia) si possa fare un uso distorto, quale strumento per esercitare indebite pressioni. Infine, è appena il caso di avvertire che, se fosse vera l'impostazione dell'appellante, dovrebbe ritenersi ammissibile anche la revoca della rinuncia (manifestata dal signor Michele Silvestri il giorno successivo, ma prima dell'approvazione delle liste da parte della Commissione elettorale circondariale), sicché nella fattispecie la lista «Dini» sarebbe stata comunque legittimamente ammessa alla competizione elettorale. Con il secondo motivo, l'appellante ha denunciato il vizio di omessa istruttoria da parte del T.A.R. al fine di ricostruire l'orario di deposito delle rinunce, avendo egli espressamente chiesto in ricorso l'acquisizione di una dichiarazione del funzionario responsabile dell'Ufficio elettorale del Comune di Mattinala, sig. Francesco Paolo Prencipe, sulla data e orario di presentazione delle cinque rinunce alla candidatura.

Il motivo è infondato.

Per quanto dianzi esposto, anche gli atti di rinuncia debbono rispondere ai requisiti formali previsti per la presentazione delle candidature. La loro carenza non può essere supplita da una dichiarazione postuma (a prescindere dal suo valore probatorio nell'ambito del processo amministrativo) resa da un soggetto diverso dal segretario comunale (o chi lo sostituisce legalmente), l'unico abilitato a ricevere gli atti in questione.

Per le considerazioni che precedono l'appello deve essere respinto con la conseguente conferma della sentenza impugnata.



Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio di secondo grado.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, respinge il ricorso in appello proposto, come in epigrafe, da Pasquale Latino e conferma la sentenza impugnata.

Compensa fra le parti le spese del giudizio di secondo grado.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso a Roma, il 7 luglio 1998, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:

Giovanni Ruoppolo Presidente

Anseimo Di Napoli Consigliere, estensore

Luigi MaruottiConsigliereLiliana FerraroConsigliereErmanno De FranciscoConsigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 1 ottobre 1998 (Art. 55, L. 27-4-1982., n. 186)



SENTENZA CONSIGLIO DI STATO, Sez. Quinta, 18 marzo 2004, n.1432

N.1432/04REG.DEC. N. 9633 e 9634 REG.RIC. ANNO 2003

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ha pronunciato la seguente **decisione**

sui ricorsi riuniti in appello n. 9633 e 9634 del 2003 proposti da De Agostini Marco e Alberto di Caporiacco, nella loro qualità di candidati della lista elettorale "Movimento Friuli", e da Valentina Celeghin, in qualità di cittadina elettrice, patrocinati in proprio, con domicilio eletto presso la segreteria del Consiglio di Stato in Roma;

CONTRO

la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia , in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gino Marzi, con domicilio eletto presso I 'ufficio di rappresentanza della regione stessa in Roma, piazza Colonna 355;

l'ufficio centrale regionale elettorale; l'ufficio centrale circoscrizionale elettorale di Pordenone; l'ufficio centrale circoscrizionale elettorale di Udine; l'ufficio centrale circoscrizionale elettorale di Tolmezzo; l'ufficio centrale circoscrizionale elettorale di Gorizia; l'ufficio centrale circoscrizionale elettorale di Trieste; non costituiti nel giudizio d'appello;

Riccardo IIIy, rappresentato e difeso dall' avv. Renato Fusco, con domicilio eletto presso la segreteria del Consiglio di Stato in Roma;

per l'annullamento

delle sentenze del T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia 27 settembre 2003, n. 694 e 695;

Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della regione Friuli Venezia Giulia e del contro interessato Riccardo Illy;

Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 20 gennaio 2004 il Consigliere Aldo Fera;

Uditi per le parti gli avv.ti. Fusco e Marzi e difensori in proprio i signori Caporiacco e Celeghin;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

I due appelli sono proposti, il primo dai signori Marco De Agostini e Alberto di Caporiacco, che si presentano quali candidati della lista elettorale "Movimento Friuli", e dalla signora Valentina Celeghin, che si presenta quale cittadina elettrice, il secondo dal signor Marco De Agostini, che si presenta quale delegato della lista medesima, e dal signor Alberto di Caporiacco, che si presenta quale candidato elettorale. I ricorsi sono diretti contro due sentenze (27 settembre 2003, n. 694 e 695) con le quali il T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia aveva dichiarato improcedibili due ricorsi elettorali presentati, uno dal signor Marco De Agostini da solo e l'altro dal medesimo in unione con il signor Alberto di Caporiacco. In ogni caso, sia i ricorsi di primo grado che le sentenze e gli atti d'appello pongono le medesime questioni che riguardano il medesimo procedimento elettorale, avendo ad oggetto, quale atto centrale, il provvedimento in data 21 maggio 2003, con il quale ufficio centrale regionale elettorale aveva respinto il ricorso, proposto dalla lista elettorale "Movimento Friuli", contro il provvedimento emesso dall'ufficio centrale circoscrizionale elettorale di Udine in data 19 maggio 2003, che aveva dichiarato in sede di autotutela l'invalidità della lista elettorale medesima per il mancato raggiungimento del numero minimo di sottoscrittori di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

Con gli atti introduttivi dei ricorsi di primo grado i ricorrenti aveva denunciato:

- 1) violazione della legge n. 108/68, articoli 10 ed 11, sull'assunto che gli uffici centrali circoscrizionale elettorali non possono esercitare il potere di autotutela;
- 2) illegittimità derivata del rigetto del ricorso avverso la decisione di esclusione dalla lista;
- 3) l'esercizio del potere di autotutela sarebbe derivato da pressioni esterne;
- 4) falsa applicazione dell'articolo 1 della legge n. 43 del 1995, sull'assunto che in prima applicazione il numero minimo delle sottoscrizioni era ridotto della metà.



Con atto denominato "di impugnazione integrativo", il signor De Agostini, aveva poi esteso l'impugnazione ai "verbali tutti di proclamazione degli eletti, in quanto atti terminali del procedimento." Il giudice di primo grado, tuttavia, ha ritenuto inammissibile l'impugnazione, mediante motivi aggiunti, dell'atto di proclamazione degli eletti in quanto l'articolo 21, comma 1 ultimo periodo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge del 2000, n. 205, richiede che l'impugnazione possa essere estesa solo ai provvedimenti "adottati in pendenza di corso fra le stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso stesso". Pertanto, in mancanza di una valida impugnazione di quest'ultimo atto, ha dichiarato improcedibili i ricorsi.

I ricorsi in appello si soffermano in primo luogo sulle questioni pregiudiziali, e propongono i motivi di ricorso già prospettati in primo grado. Gli appellanti concludono poi chiedendo, in riforma delle sentenze di cui all'epigrafe, l'annullamento degli atti impugnati in primo grado.

Resiste all'appello la regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che prospetta una serie di questioni pregiudiziali, sostenendo nell'ordine:

- 1) l'inammissibilità del ricorso in appello per assoluta carenza di motivazione;
- 2) il ricorso in appello è stato presentato anche da un soggetto, la signora Valentina Celeghin, che non era presente nel giudizio di primo grado;
- 3) con i motivi aggiunti del 5 luglio 2003, il ricorrente aveva esteso l'impugnazione a tutti i verbali di proclamazione degli eletti, senza però di evocare in giudizio gli altri uffici centrali circoscrizionali;
- 4) il ricorso notificato alla regione è privo delle firme in originale dei ricorrenti.

Nel merito, contesta le argomentazioni svolte negli atti introduttivi del giudizio e conclude per il rigetto degli appelli.

E anche costituito in giudizio il signor Riccardo Illy, eletto consigliere regionale e nominato presidente della regione, il quale prospetta una serie di questioni pregiudiziali, sostenendo nell'ordine:

- 1) inammissibilità del ricorso in appello per carenza di motivi di gravame;
- 2) il ricorso a lui notificato è privo delle firme in originale dei ricorrenti.

Nel merito, contesta le argomentazioni svolte negli atti introduttivi del giudizio e conclude per il rigetto degli appelli.

DIRITTO

Gli appelli di cui in epigrafe vanno riuniti, ai fini della decisione con unica sentenza, in quanto oggettivamente e soggettivamente connessi. La manifesta infondatezza, nel merito, dei ricorsi di primo grado esime il collegio dall'esame delle questioni pregiudiziali sollevate dalle controparti.

Gli appellanti, che si sono presentati sotto diverse vesti (delegato di lista, candidato nella lista e cittadino elettore), contestano la decisione con la quale l'ufficio centrale regionale elettorale aveva respinto il ricorso, proposto dalla lista elettorale "Movimento Friuli", contro il provvedimento emesso dall'ufficio centrale circoscrizionale elettorale di Udine in data 19 maggio 2003, che aveva dichiarato in sede di autotutela l'invalidità della lista elettorale medesima per il mancato raggiungimento del numero minimo di sottoscrittori di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

Contro tale provvedimento deducono due ordini di motivi. Con il primo, sostengono che il potere esercitato dall'ufficio centrale circoscrizionale o non sarebbe previsto dall'ordinamento e, comunque, sarebbe stato esercitato a seguito di pressioni esterne. Con il secondo, sostengono che il motivo addotto a sostegno dell'esclusione nascerebbe da una falsa interpretazione della legge sopra richiamata.

Quanto al primo ordine di motivi, occorre premettere che la sezione da tempo ha affermato come la Commissione elettorale abbia facoltà di esercitare poteri di autotutela, ritenendo che l'ufficio può "correggere i propri atti illegittimi di esclusione delle liste dei candidati fino al momento della pubblicazione del manifesto recante le candidature ufficiali, vicenda, questa, che segna l'inizio della successiva fase del procedimento elettorale." (Consiglio Stato, sez. V, 17 maggio 1996, n. 574). Ciò risponde, d'altro canto, ad un principio generale che impone all'amministrazione di provvedere alla cura dell'interesse pubblico anche dopo l'emanazione dell'atto amministrativo fino al momento in cui siano ancora disponibili gli effetti giuridici prodotti dall'atto. Nessuna norma di legge né principio desumibile dal sistema elettorale autorizzano a derogare da questo principio generale, che discende direttamente dall'essenza del potere amministrativo. Il fatto, poiché l'ufficio centrale circoscrizionale sia intervenuto a seguito di sollecitazioni dell'assessorato regionale alle autonomie locali e del presidente dell'ufficio centrale regionale elettorale, i quali avevano rilevato come, sul punto controverso, gli uffici circoscrizionali periferici si erano comportati in maniera diversa, non è affatto un sintomo di eccesso di potere. Anzi, rappresenta un atto di buona amministrazione, poiché il trascurare una situazione di tal genere avrebbe portato inevitabilmente al prevedibile annullamento dell'intera consultazione elettorale. Quanto al secondo ordine di censure, è pacifico tra le parti che la lista "Movimento Friuli" non avesse



raggiunto il numero minimo di sottoscrittori di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43. Gli appellanti però sostengono che nel caso di specie avrebbe dovuto applicarsi l'ultima parte del comma 3, secondo la quale "in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto, per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali, dall'art. 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni, è ridotto alla metà." Ciò perché, sotto il profilo formale, il nuovo sistema elettorale è stato applicato al Friuli Venezia Giulia per la prima volta nelle elezioni della primavera del 2003 e, sotto il profilo sostanziale, perché vi è stata una notevole incertezza circa il sistema elettorale che sarebbe stato adottato, in quanto si sono dovute applicare le norme statali solo perché le norme proprie della regione non avevano potuto acquistare efficacia, a causa il mancato superamento del referendum confermativo svolto il 29 settembre 2002. Nessuno dei due argomenti merita accoglimento. Il primo perché risulta evidente come la parte della norma in questione che qui ci interessa, ancorché non inserita in un apposito articolo, come risulta dagli atti parlamentari, ha un evidente carattere transitorio essendo stata introdotta a seguito di un emendamento del governo diretto ad agevolare i partiti ed i candidati nelle operazioni pre-elettorali "in considerazione del brevissimo tempo intercorrente fra la prevista emanazione della legge (fine febbraio 1995) e le già indette elezioni nelle regioni ordinarie (23 aprile 1995). Il secondo perché, anche a non voler considerare che le norme transitorie per il loro carattere eccezionale non sono applicabili in via analogica, sta per certo che nessuna confusione o incertezza può essere ipotizzata nel caso dei nelle elezioni regionali del 2003. Infatti, per un verso, che le elezioni si sarebbero dovute tenere in conformità alla disciplina contenuta nelle leggi statali (e in particolare con il sistema di cui alla legge 23 febbraio 1995, n. 43) era ben chiaro fin dallo scrutinio del referendum che ha impedito l'entrata in vigore disposizioni regionali ad hoc (consultazione elettorale del 29 settembre 2002); inoltre, la giunta regionale aveva comunque adottato una deliberazione (5 novembre 2002, n. 3775), con la quale venivano approvati "indirizzi" per il corretto espletamento delle operazioni elettorali, poi illustrati in alcune pubblicazioni tra le quali una denominata "presentazione d'ammissione delle candidature" dalle quali risultava chiaro come "la dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale deve essere sottoscritta, a pena d'invalidità, da non meno di 1000 e da non più di 1500 elettori nelle circoscrizioni di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone." Pertanto, anche a voler ipotizzare un'applicazione analogica della norma in questione, non vi sarebbe comunque stata quella somiglianza tra le due situazioni sulla quale si basa l'istituto.

Per questi motivi il ricorso in appello deve essere respinto.

Appare tuttavia equo compensare, tra le parti, le spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, previa riunione respinge gli appelli.

Compensa tra le parti le spese del grado.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 gennaio 2004, con l'intervento dei signori:

Emidio Frascione Presidente Raffaele Carboni Consigliere Paolo Buonvino Consigliere Consigliere Cesare Lamberti

f.to Aldo Fera

Aldo Fera Consigliere estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE f.to Emidio Frascione

IL SEGRETARIO f.to Antonietta Fancello

DEPOSITATA IN SEGRETERIA II 18 marzo 2004 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) f.to Antonio Natale IL DIRIGENTE



SENTENZA CONSIGLIO DI STATO, Sez. Quinta, 21 gennaio 2014, n.715

N. 00715/2014REG.PROV.COLL. N. 07318/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente **SENTENZA**

sul ricorso in appello numero di registro generale 7318 del 2013, proposto da:

Rosanna Albano, Raffaele Beatrice, Angela Battaglia, Pompeo Paolo Carbone, Pancrazio Centola, Salvatore Cirillo, Rocco Dabraio, Roberto Fanelli, Antonio Gagliardi, Giuseppina Santoro e Maria Rosaria Malvinni, rappresentati e difesi dall'avvocato Emiliano Potenza, con domicilio eletto presso l'avvocato Elio Vitale in Roma, viale Mazzini n. 6;

contro

Comune di Tricarico, in persona del Sindaco in carica, non costituito in questa fase del giudizio; Sottocommissione elettorale circondariale di Matera, e Ufficio territoriale di Governo - Prefettura di Matera, in persona del Prefetto in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello

Stato, domiciliati presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

nei confronti di

Angela Marchisella, rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;

Teresa Ditella, Luisa Lacava, Filomena Laurenzana, Tiziano Orsellini e Tedesco Pancrazio, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Montagna, con domicilio eletto presso l'avvocato Vincenzo Mallamaci in Roma, via Pompeo Trogo n. 21;

Paolo Paradiso, Pancrazio Tedesco, Francesco Martinelli, Pancrazio Benevento e Antonio Mangiamele, non costituiti in questo grado del giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo della Basilicata I n. 00457/2013, resa tra le parti, concernente proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e alla carica di consigliere comunale elezioni comunali del 26 e 27 maggio 2013 del comune di Tricarico.

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sottocommissione elettorale circondariale di Matera e di Ufficio territoriale di Governo - Prefettura di Matera, nonché di Angela Marchisella, di Teresa Ditella, di Luisa Lacava, di Filomena Laurenzana, di Tiziano Orsellini e di Tedesco Pancrazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2014 il consigliere Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Franco Gagliardi La Gala, Vincenzo Montagna e, nella fase preliminare, l'avv. Elio Vitale, su delega dell'avvocato Emiliano Potenza, nonché l'avvocato dello Stato Cristina Gerardis; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto seque.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo della Basilicata, rubricato al n. 312/2013, i signori Rosanna Albano, Raffaele Beatrice, Angela Battaglia, Pompeo Paolo Carbone, Pancrazio Centola, Salvatore Cirillo, Rocco Dabraio, Roberto Fanelli, Antonio Gagliardi, Giuseppina Santoro e Maria Rosaria Malvinni, cittadini elettori e candidati nelle consultazioni elettorali comunali di Tricarico con la lista n.3 "Impegno per Tricarico", impugnavano il verbale delle operazioni dell'adunanza plenaria dei presidenti delle sezioni mod.306-Ar, contenente atto di proclamazione dell'eletto alla carica di Sindaco del Comune di Tricarico del 27 maggio 2013 e atto di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere del medesimo Comune del 27 maggio 2013, il verbale n. 55 della Sottocommissione elettorale circondariale di Matera del 27 aprile 2013 di approvazione della candidatura alla carica di Sindaco di Marchisella Angela e della lista dei candidati del Comune di Tricarico contraddistinta dal contrassegno "Partito Democratico", il verbale n. 57 della Sottocommissione elettorale circondariale di Matera del 27 aprile 2013 di approvazione della candidatura alla carica di Sindaco di Mangiamele Antonio e della lista dei candidati del Comune di Tricarico di cui al contrassegno "Insieme per Crescere", nonché ogni altro atto cui non consegua l'esclusione della presenza dei candidati alla carica di Sindaco e dei consiglieri comunali della lista n. 1 (PD) e della lista n. 2 (Insieme per crescere) dall'elenco e liste definitive con i



relativi contrassegni predisposti per la stampa delle schede elettorali e nei manifesti destinati agli spazi elettorali.

I ricorrenti riferivano che le firme dei presentatori, dei sottoscrittori e dei candidati della lista P.D. sarebbero state tutte autenticate dal consigliere provinciale Anna Maria Amenta, residente in Irsina; le firme dei presentatori, dei sottoscrittori e dei candidati della lista "Insieme per Crescere" sarebbero state a loro volta tutte autenticate dal consigliere provinciale Cosma Salvatore, residente in Tursi.

Viceversa le firme dei presentatori, dei sottoscrittori e dei candidati della lista n. 3 (nella quale si sono candidati i ricorrenti) e della lista n. 4 sarebbero state tutte autenticate presso l'Ufficio elettorale di Tricarico.

All'esito delle elezioni veniva proclamata eletta sindaco la candidata Marchisella e consiglieri comunali di Tricarico i seguenti candidati: - P.D.- Ditella Teresa, Lacava Luisa, Laurenzana Filomena, Martinelli Francesco, Orsellini Tiziano, Paradiso Paolo, Tedesco Antonio; per la lista n. 2 "insieme per Crescere" Mangiamele Antonio; per la lista n. 3 "Impegno per Tricarico" Maria Rosaria Malvinni; per la lista n. 4 "Per il Bene Comune" Benevento Pancrazio.

Avverso tale esito elettorale i ricorrenti deducevano quanto segue:

1.-Erronea e/o falsa applicazione dell'art. 14 legge n. 53/1990, relativa all'autenticazione delle firme dei presentatori delle liste e dei candidati.

Sarebbe stata erroneamente interpretata la norma che regola il potere di autentica dei consiglieri provinciali che, viceversa, dovrebbe trovare applicazione secondo i principi giurisprudenziali anche recenti che riconoscono la potestà di autentica delle firme dei consiglieri comunali e provinciali esclusivamente nei limiti dei due requisiti concorrenti della territorialità e della pertinenza della competizione elettorale. Di conseguenza il consigliere di un ente locale non sarebbe legittimato ad autenticare le firme degli elettori e dei candidati di una competizione elettorale al quale l'ente in cui sono incardinate le funzioni sia estraneo. Le liste ammesse al di fuori di tali criteri dovrebbero quindi essere escluse stante l'inefficacia delle autenticazioni effettuate. Nella fattispecie le liste nn.1 (PD) e 2 (Insieme per crescere) non avrebbero pertanto dovuto essere ammesse dato che le autentiche sono state effettuate da consiglieri provinciali; i risultati elettorali finali sarebbero stati inevitabilmente diversi.

I ricorrenti chiedevano quindi la correzione del risultato elettorale mediante sostituzione dei candidati illegittimamente eletti con coloro che avrebbero avuto diritto ad esserlo e cioè soltanto quelli inclusi nelle liste nn. 3 e 4, che hanno conseguito, rispettivamente, voti 1.035 e voti 899, con la conseguente elezione a sindaco della signora Malvinni Maria Rosaria e l'attribuzione alla sua lista dei 2/3 dei seggi assegnati al Comune mentre la seconda lista avrebbe tre consiglieri anziché uno.

In subordine i ricorrenti chiedevano l'annullamento di tutte le operazioni elettorali con ripetizione delle elezioni.

Con la sentenza in epigrafe, n. 457 in data 1 agosto 2013 il Tribunale amministrativo della Basilicata respingeva il ricorso.

- 2. Ávverso la predetta sentenza i signori Rosanna Albano, Raffaele Beatrice, Angela Battaglia, Pompeo Paolo Carbone, Pancrazio Centola, Salvatore Cirillo, Rocco Dabraio, Roberto Fanelli, Antonio Gagliardi, Giuseppina Santoro e Maria Rosaria Malvinni propongono il ricorso in appello in epigrafe, rubricato al n. 7318/2013, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l'accoglimento del ricorso di primo grado.
- Si è costituita in giudizio l'Avvocatura generale dello Stato depositando solo il relativo atto.
- Si sono costituiti in giudizio i signori Angela Marchisella e, separatamente, Teresa Ditella, Luisa Lacava, Filomena Laurenzana, Tiziano Orsellini e Pancrazio Tedesco, chiedendo la declaratoria dell'inammissibilità del ricorso di primo grado ovvero il rigetto dell'appello.

Le parti hanno scambiato memorie.

La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 21 gennaio 2014.

3. L'eccezione preliminare, con la quale gli appellati sostengono l'inammissibilità del ricorso di primo grado in quanto non notificato anche alla Commissione elettorale circondariale, quale autorità emanante il provvedimento impugnato, deve essere respinta.

Deve infatti essere osservato che la questione è univocamente risolta dall'art. 130, terzo comma, lett. a), del codice del processo amministrativo, il quale espressamente dichiara obbligatoria la notifica del ricorso al solo "ente della cui elezione si tratta, in caso di elezioni di comuni, province, regioni". L'appello è peraltro infondato nel merito.

La controversia riguarda l'interpretazione dell'art. 14, primo comma, della legge 21 marzo 1990, n. 53, nel testo novellato dall'art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120, ai sensi del quale "sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla



legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco".

Il citato art. 14, primo comma, è infatti richiamato dall'art. 28, comma secondo, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'art. 4, comma 7, della l. 11 agosto 1991, n. 271, secondo cui le firme dei sottoscrittori delle liste dei candidati "devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53".

Più specificamente, il Collegio è chiamato a decidere sull'ambito nel quale i consiglieri provinciali e comunali sono legittimati ad autenticare le firme dei presentatori delle liste di candidati alle elezioni provinciali e comunali.

Osserva al riguardo il Collegio che nel caso in esame si discute della legittima partecipazione alla competizione elettorale per l'elezione del sindaco ed il rinnovo del consiglio comunale di Tricarico di due liste i cui presentatori hanno fatto autenticare le loro sottoscrizioni da un consigliere della Provincia nella quale si trova il suddetto Comune.

Gli appellanti sostengono, sulla base anche di C. di S., 8 maggio 2013, n. 2501, che i consiglieri provinciali e comunali sono legittimati a prestare la suddetta opera di garanzia solo ricorrendo due presupposti, costituiti dalla territorialità e dalla funzionalità del loro intervento.

In altri termini, come si esprime la sentenza richiamata, "il consigliere dell'ente locale esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni ex art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 esclusivamente nei limiti della propria circoscrizione elettorale e in relazione alle operazioni elettorali dell'ente nel quale opera". Il Collegio osserva come il precedente richiamato sia sostanzialmente isolato, essendo stato ripreso solo in sede consultiva (Sezione Prima, parere 3457/2013 del 26 luglio 2013) e solo in parte, senza affrontare espressamente il problema che ora occupa.

Inoltre, i precedenti richiamati nella sentenza appena citata sono applicabili al caso in esame per la sola parte relativa al requisito della territorialità, mentre non si esprimono in relazione al problema del cosiddetto limite funzionale del potere di autentica.

Le suddette pronunce affermano, infatti, il principio, condiviso dal Collegio, secondo il quale tutti i soggetti legittimati a conferire pubblica fede circa la provenienza di una sottoscrizione esercitano il relativo potere nell'ambito di una circoscrizione territoriale determinata.

Giova rilevare che il principio è stato affermato anche da C. di S., A.P., 9 ottobre 2013, n. 22, secondo cui i pubblici ufficiali, ai quali la legge elettorale conferisce il potere di autenticare le sottoscrizioni delle liste di candidati, sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono.

Le sentenze richiamate non affrontano, invece, il problema, che costituisce il fulcro della presente controversia, sulla esistenza di un limite funzionale all'esercizio di tale potere da parte dei consiglieri degli enti locali.

La questione è affrontata solo dalla citata sentenza 8 maggio 2013, n. 2501, secondo la quale tali soggetti possono esercitare il potere in questione solo quando esso sia richiesto per la partecipazione a competizioni elettorali dello stesso ente locale presso il quale operano.

Tale impostazione non è condivisa dal Collegio.

Invero, deve essere rilevato come tale limitazione non è stata univocamente prevista dal legislatore. Di conseguenza, introdurre tale limite per via interpretativa comporta l'insorgere di evidenti incertezze operative e l'annullamento di operazioni elettorali nelle quali tutti i candidati si sono comportati secondo diligenza e buona fede, avendo seguito un'interpretazione che certamente l'enunciato utilizzato dal legislatore non consentiva di escludere con palese evidenza (la descritta esigenza di semplificazione del procedimento elettorale è stata tenuta presente anche da C. di S., A.P., 9 ottobre 2013, n. 22).



Non può essere dedotto, in contrario senso, il fatto che neanche la limitazione territoriale del potere di autentica è espressamente prevista dalla norma in commento, in quanto il concetto della limitazione territoriale del medesimo potere in capo a tutti i soggetti cui è stato attribuito costituisce dato di comune conoscenza, che chiunque ha potuto apprendere quando – ad esempio – si è dovuto avvalere dell'opera di un notaio e trova la specifica base normativa nel combinato disposto descritto dall'Adunanza Plenaria. Inoltre, la limitazione cosiddetta funzionale si pone in contrasto logico con il contenuto complessivo della norma, che espressamente attribuisce il suddetto potere ai consiglieri degli enti locali anche in relazione alle autentiche necessarie per la partecipazione alle diverse competizioni elettorali ivi elencate.

Deve quindi essere affermato che i consiglieri degli enti locali possono autenticare le sottoscrizioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui all'art. 14, primo comma, della legge 21 marzo 1990, n. 53, nel testo novellato dall'art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120, in relazione a tutte le operazioni elettorali, elencate nella norma citata, che si svolgono nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ente cui appartengono.

Di conseguenza, per quanto di rilievo per la presente controversia, i consiglieri provinciali possono autenticare le firme relative alle operazioni elettorali per l'elezione dei sindaci ed il rinnovo dei consigli dei comuni della provincia, mentre i consiglieri comunali hanno analoga legittimazione per le elezioni del sindaco ed il rinnovo del consiglio del loro comune.

4. L'appello deve, in conclusione, essere respinto.

In considerazione delle incertezze giurisprudenziali sopra evidenziate le spese devono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello n. 7318/2013, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente Carlo Saltelli, Consigliere Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore Nicola Gaviano, Consigliere Fabio Franconiero, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA II 13/02/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



SENTENZA CONSIGLIO DI STATO, Sez. Quinta, 21 gennaio 2014, n.716

N. 00716/2014REG.PROV.COLL. N. 07537/2013 REG.RIC. N. 08115/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente **SENTENZA**

sul ricorso in appello numero di registro generale 7537 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Comune di Valenzano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Bavaro, con domicilio eletto presso l'avvocato Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;

contro

Isabella Stramaglia, Pino Trigiante e Colamonico Giuseppe, rappresentati e difesi dall'avvocato Sabino Persichella, con domicilio eletto presso l'avvocato Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;

nei confronti di

Ufficio centrale elettorale costituito in occasione del rinnovo dell'amministrazione comunale di Valenzano e Sottocommissione elettorale circondariale costituita in occasione del rinnovo dell'amministrazione comunale di Valenzano, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Antonio Lomoro, Donato Amoruso, Agostino Partipilo, Pietrantonio Porzia, Natalina Antonella Varlaro, Vitantonio De Vitofrancesco, Pamela Anelli, Liliana Ardillo e Giovanni Giuliano, rappresentati e difesi dagli avvocati Franco Gagliardi La Gala e Giovanni Caponio, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;

Giuseppe Spinelli, Umberto Sbarra, Antonio Rocco De Mario e Nicola Capozzi;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Comune di Molfetta, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento n. 11; ad opponendum:

Carmela Doronzo, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Cintioli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vittoria Colonna n. 32;

Giovanni Sasso, Giuseppe Salvemini e Rosa Spaccavento, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Ingravalle, con domicilio eletto presso l'avvocato Mario Sanino in Roma, viale Parioli, n. 180;

sul ricorso in appello numero di registro generale 8115 del 2013, proposto da:

Antonio Lomoro, Donato Amoruso, Agostino Partipilo, Vitantonio Devitofrancesco, Pamela Anelli, Porzia Pietrantonio, Natalina Antonella Varlaro, Liliana Ardillo e Giovanni Giuliano, rappresentati e difesi dall'avvocato Franco La Gala Gagliardi, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;

contro

Isabella Stramaglia, Pino Trigiante, Giuseppe Colamonico;

nei confronti di

Comune di Valenzano, in persona del Sindaco in carica, non costituito in questo grado del giudizio; Ufficio centrale elettorale e sottocommissione elettorale circondariale, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo della Puglia, sede di Bari, Sezione II, n. 01416/2013, resa tra le parti, concernente proclamazione del sindaco e degli eletti del Comune di Valenzano - elezioni amministrative del 26/27 maggio 2013 e del ballottaggio del 09 e 10 giugno 2013.

Visti i ricorsi in appello, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Isabella Stramaglia, Pino Trigiante e Colamonico Giuseppe, di Ufficio centrale elettorale costituito in occasione del rinnovo dell'amministrazione comunale di Valenzano e di Sottocommissione elettorale circondariale costituita in occasione del rinnovo dell'amministrazione comunale di Valenzano, nonché di Antonio Lomoro, Donato Amoruso, Agostino



Partipilo, Pietrantonio Porzia, Natalina Antonella Varlaro, Vitantonio De Vitofrancesco, Pamela Anelli, Liliana Ardillo e Giovanni Giuliano;

Viste le memorie difensive:

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2014 il consigliere Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Gabriele Bavaro, Sabino Persichella, Gianluigi Pellegrino, Franco Gagliardi La Gala, Fabio Cintioli, Massimo Ingravalle, nonché, nella fase preliminare, l'avvocato dello Stato Cristina Gerardis;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo della Puglia, sede di Bari, rubricato al n. 937/2013, i signori Isabella Stramaglia, Pino Trigiante e Giuseppe Colamonico impugnavano le operazioni per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Valenzano svoltesi il 26 e 27 maggio 2013 e il 9 e 10 giugno per il turno di ballottaggio.

Impugnavano inoltre l'atto di proclamazione del candidato Antonio Lomoro alla carica di Sindaco del Comune di Valenzano nella predetta consultazione elettorale, l'atto di "proclamazione degli eletti alla carica di Consiglieri Comunali del Comune di Valenzano dei sigg.ri Antonio Lomoro, Donato Amoruso, Pamela Anelli, Vitantonio De Vitofrancesco, Giovanni Giuliano, Pietrantonio Porzia, Antonio Rocco De Mario, Umberto Sbarra, Agostino Partipilo, Natalina Antonella Varlaro in Bellomo, Francesco De Vivo, Giovanni Luisi, Massimo Sollecito, Tonio De Nicolò, Francesca Ferri, Giampaolo Romanazzi, Maria Cicirelli, Giuseppe Spinelli, Liliana Ardillo, Nicola Capozzi", nella predetta consultazione elettorale, il verbale dell'Ufficio centrale elettorale relativo alla predetta elezione, chiuso il 21 giugno 2013, "nella parte in cui proclama eletto il candidato Antonio Lomoro alla carica di Sindaco del Comune di Valenzano e i sigg.ri Antonio Lomoro, Donato Amoruso, Pamela Anelli, Vitantonio De Vitofrancesco, Giovanni Giuliano, Pietrantonio Porzia, Antonio Rocco De Mario, Umberto Sbarra, Agostino Partipilo, Natalina Antonella Varlaro in Bellomo, Francesco De Vivo, Giovanni Luisi, Massimo Sollecito, Tonio De Nicolò, Francesca Ferri, Giampaolo Romanazzi, Maria Cicirelli, Giuseppe Spinelli, Liliana Ardillo, Nicola Capozzi alla carica di Consiglieri Comunali del Comune di Valenzano" ed "ogni atto presupposto connesso e consequenziale ancorché non conosciuto e segnatamente, ove occorra, il verbale della Sottocommissione Elettorale Circondariale, non conosciuto, con il quale sono state ammesse alla consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale di Valenzano il sig. Antonio Lomoro guale candidato sindaco, e le liste "Lista civica - Valenzano Vale!", "Lista civica - Autonomia Sud", "Lista civica - Realtà Pugliese", "Movimento politico Schittulli", "Lista civica - Dalla parte dei cittadini", "Lista civica - In prima linea per Valenzano" e "Lista civica - Progetti in Comune".

Con unico motivo di ricorso contestavano la violazione dell'articolo 14 L. n. 53/1990, dell'art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 3 L. n. 81/1993, in quanto l'autenticazione della firma della dichiarazione di accettazione della candidatura a Sindaco e della maggior parte delle dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, nonché delle dichiarazioni di presentazione delle liste sopra indicate è stata effettuata da un consigliere provinciale della Provincia di Bari che, ad avviso dei ricorrenti, non può autenticare le firme relativamente ad una competizione elettorale alla quale l'ente in cui sono incardinate le sue funzioni sia estraneo.

I ricorrenti chiedevano quindi l'annullamento, ai sensi dell'art. 130, comma 9, c.p.a., delle predette operazioni per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Valenzano, chiedendo inoltre che venga ordinato, per l'effetto, al Comune di Valenzano di procedere alla rinnovazione delle operazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.

Con la sentenza in epigrafe, n. 1416 in data 18 ottobre 2013, il Tribunale amministrativo della Puglia, sede di Bari, Sezione II, disponeva preliminarmente l'estromissione dalla causa dell'Ufficio Centrale Elettorale e della Commissione Elettorale Circondariale di Bari ed accoglieva il ricorso e per l'effetto annullava tutti gli atti della consultazione elettorale a partire dall'ammissione delle liste "Lista civica – Valenzano Vale!", "Lista civica – Autonomia Sud", "Lista civica – Realtà pugliese", "Movimento politico Schittulli", "Lista civica – Dalla parte dei cittadini", "Lista civica – In prima linea per Valenzano" e "Lista civica – Progetti in Comune".

2. Avverso la predetta sentenza propone appello, rubricato al n. 7537 del 2013, il Comune di Valenzano, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma ed il rigetto del ricorso di primo grado.

Anche i signori Antonio Lomoro, Donato Amoruso, Agostino Partipilo, Vitantonio Devitofrancesco, Pamela Anelli, Porzia Pietrantonio, Natalina Antonella Varlaro, Liliana Ardillo e Giovanni Giuliano



propongono ricorso in appello, rubricato al n. 8115 del 2013, formulando analoghe argomentazioni e conclusioni.

Si sono costituiti in giudizio i signori Giuseppe Colamonico, Isabella Stramaglia e Pino Trigiante chiedendo il rigetto dell'appello del Comune di Valenzano.

Si è costituita in giudizio l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo la propria estromissione dal giudizio e concludendo per l'accoglimento degli appelli.

Si sono costituiti, nel giudizio introdotto con l'appello del Comune, "ad adiuvandum" il Comune di Molfetta e "ad opponendum" i signori Carmela Doronzo, Giovanni Sasso, Giuseppe Salvemini e Rosa Spaccavento.

Le cause sono state assunte in decisione alla pubblica udienza del 21 gennaio 2014.

3. I ricorsi in appello in epigrafe devono essere riuniti onde definirli con unica decisione essendo proposti avverso la stessa sentenza di primo grado.

Deve preliminarmente essere dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda di estromissione dal giudizio delle Amministrazioni statali evocate in primo grado in quanto la relativa domanda è stata già accolta dal primo giudice e la sentenza non è appellata al riguardo.

Gli appelli sono fondati nel merito.

La controversia riguarda l'interpretazione dell'art. 14, primo comma, della legge 21 marzo 1990, n. 53, nel testo novellato dall'art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120, ai sensi del quale "sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad esequire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco".

Il citato art. 14, primo comma, è infatti richiamato dall'art. 28, comma secondo, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'art. 4, comma 7, della l. 11 agosto 1991, n. 271, secondo cui le firme dei sottoscrittori delle liste dei candidati "devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53".

Più specificamente, il Collegio è chiamato a decidere sull'ambito nel quale i consiglieri provinciali e comunali sono legittimati ad autenticare le firme dei presentatori delle liste di candidati alle elezioni provinciali e comunali.

Osserva al riguardo il Collegio che nel caso in esame si discute della legittima partecipazione alla competizione elettorale per l'elezione del sindaco ed il rinnovo del consiglio comunale di Valenzano di alcune liste i cui presentatori hanno fatto autenticare le loro sottoscrizioni da un consigliere della Provincia nella quale si trova il suddetto Comune.

Gli odierni appellati, ricorrenti in primo grado, le cui tesi sono state condivise dal primo giudice, sostengono, sulla base anche di C. di S., 8 maggio 2013, n. 2501, che i consiglieri provinciali e comunali sono legittimati a prestare la suddetta opera di garanzia solo ricorrendo due presupposti, costituiti dalla territorialità e dalla funzionalità del loro intervento.

In altri termini, come si esprime la sentenza richiamata, "il consigliere dell'ente locale esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni ex art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 esclusivamente nei limiti della propria circoscrizione elettorale e in relazione alle operazioni elettorali dell'ente nel quale opera". Il Collegio osserva come il precedente richiamato sia sostanzialmente isolato, essendo stato ripreso solo in sede consultiva (Sezione Prima, parere 3457/2013 del 26 luglio 2013) e solo in parte, senza affrontare espressamente il problema che ora occupa.

Inoltre, i precedenti richiamati nella sentenza appena citata sono applicabili al caso in esame per la sola parte relativa al requisito della territorialità, mentre non si esprimono in relazione al problema del cosiddetto limite funzionale del potere di autentica.



Le suddette pronunce affermano, infatti, il principio, condiviso dal Collegio, secondo il quale tutti i soggetti legittimati a conferire pubblica fede circa la provenienza di una sottoscrizione esercitano il relativo potere nell'ambito di una circoscrizione territoriale determinata.

Giova rilevare che il principio è stato affermato anche da C. di S., A.P., 9 ottobre 2013, n. 22, secondo cui i pubblici ufficiali, ai quali la legge elettorale conferisce il potere di autenticare le sottoscrizioni delle liste di candidati, sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono.

Le sentenze richiamate non affrontano, invece, il problema, che costituisce il fulcro della presente controversia, sulla esistenza di un limite funzionale all'esercizio di tale potere da parte dei consiglieri degli enti locali.

La questione è affrontata solo dalla citata sentenza 8 maggio 2013, n. 2501, secondo la quale tali soggetti possono esercitare il potere in questione solo quando esso sia richiesto per la partecipazione a competizioni elettorali dello stesso ente locale presso il quale operano.

Tale impostazione non è condivisa dal Collegio.

Invero, deve essere rilevato come tale limitazione non è stata univocamente prevista dal legislatore.

Di conseguenza, introdurre tale limite per via interpretativa comporta l'insorgere di evidenti incertezze operative e l'annullamento di operazioni elettorali nelle quali tutti i candidati si sono comportati secondo diligenza e buona fede, avendo seguito un'interpretazione che certamente l'enunciato utilizzato dal legislatore non consentiva di escludere con palese evidenza (la descritta esigenza di semplificazione del procedimento elettorale è stata tenuta presente anche da C. di S., A.P., 9 ottobre 2013, n. 22).

Non può essere dedotto, in contrario senso, il fatto che neanche la limitazione territoriale del potere di autentica è espressamente prevista dalla norma in commento, in quanto il concetto della limitazione territoriale del medesimo potere in capo a tutti i soggetti cui è stato attribuito costituisce dato di comune conoscenza, che chiunque ha potuto apprendere quando – ad esempio – si è dovuto avvalere dell'opera di un notaio e trova la specifica base normativa nel combinato disposto descritto dall'Adunanza Plenaria. Inoltre, la limitazione cosiddetta funzionale si pone in contrasto logico con il contenuto complessivo della norma, che espressamente attribuisce il suddetto potere ai consiglieri degli enti locali anche in relazione alle autentiche necessarie per la partecipazione alle diverse competizioni elettorali ivi elencate.

Deve quindi essere affermato che i consiglieri degli enti locali possono autenticare le sottoscrizioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui all'art. 14, primo comma, della legge 21 marzo 1990, n. 53, nel testo novellato dall'art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120, in relazione a tutte le operazioni elettorali, elencate nella norma citata, che si svolgono nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ente cui appartengono.

Di conseguenza, per quanto di rilievo per la presente controversia, i consiglieri provinciali possono autenticare le firme relative alle operazioni elettorali per l'elezione dei sindaci ed il rinnovo dei consigli dei comuni della provincia, mentre i consiglieri comunali hanno analoga legittimazione per le elezioni del sindaco ed il rinnovo del consiglio del loro comune.

4. Gli appelli in epigrafe devono, in conclusione, essere accolti e, in parziale riforma della sentenza gravata, respinto il ricorso di primo grado.

In considerazione delle incertezze giurisprudenziali sopra evidenziate le spese devono essere integralmente compensate. P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) riunisce gli appelli in epigrafe e, definitivamente pronunciando, li accoglie; per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata respinge il ricorso di primo grado.

Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente Carlo Saltelli, Consigliere Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore Nicola Gaviano, Consigliere Fabio Franconiero, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA II 13/02/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



SENTENZA CONSIGLIO DI STATO, Sez. Quinta, 21 gennaio 2014, n.717

N. 00717/2014REG.PROV.COLL. N. 08036/2013 REG.RIC. N. 07867/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente **SENTENZA**

sul ricorso in appello numero di registro generale 8036 del 2013, proposto da:

Ester Tutini, Giulio Querci, Daniele Tonini, William Capra, Lino Isacco Tosi e Giorgia Bettaccini, rappresentati e difesi dall'avvocato Renzo Grassi, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Associato Caso - Ciaglia in Roma, via Savoia n. 72;

contro

Massimo Borghi, Gabriele Barbi, Andrea Bartolozzi Bernardini, Paolo Capolupo, Emanuele Cascioli, Claudia Cesarini, Andrea De Sensi, Antonio Melillo, Nicola Menale, Patrizia Scapin e Samanta Vanni, rappresentati e difesi dagli avvocati Anna Mattioli, Renato Salimbeni e Flavia Pozzolini, con domicilio eletto presso l'avvocato Anna Mattioli in Roma, Piazzale Clodio n. 61;

nei confronti di

Comune di Gavorrano in persona del Sindaco in carica, non costituito in questo grado del giudizio; Sottocommissione elettorale circondariale presso il Comune di Massa Marittima; Furio Benelli:

U.T.G. - Prefettura di Grosseto in persona del Prefetto, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Elisabetta Iacomelli, Giuseppe De Biase, Mauro Lorenzini e Monica Lorenzoni, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Colalillo, con domicilio eletto presso l'avvocato Clementino Palmiero in Roma, via Albalonga n. 7;

sul ricorso in appello numero di registro generale 7867 del 2013, proposto da: Massimo Borghi, Gabriele Barbi, Andrea Bartolozzi Bernardini, Paolo Capolupo, Emanuele Cascioli, Claudia Cesarini, Andrea De Sensi, Antonio Melillo, Nicola Menale, Patrizia Scapin e Samanta Vanni, rappresentati e difesi dagli avvocati Anna Mattioli, Flavia Pozzolini e Renato Salimbeni, con domicilio eletto presso l'avvocato Anna Mattioli in Roma, Piazzale Clodio n. 61;

contro

Comune di Gavorrano, in persona del Commissario prefettizio per la provvisoria gestione del Comune; Sottocommissione elettorale circondariale presso il Comune di Massa Marittima e Furio Benelli; U.T.G. - Prefettura di Grosseto in persona del Prefetto, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Elisabetta Iacomelli, Giuseppe De Biase, Mauro Lorenzini e Monica Lorenzoni, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Colalillo, con domicilio eletto presso l'avvocato Clementino Palmiero in Roma, via Albalonga n. 7:

Ester Tutini, Giulio Querci, Daniele Tonini, William Capra, Lino Isacco Tosi e Giorgia Bettaccini, rappresentati e difesi dall'avvocato Renzo Grassi, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Caso Ciaglia in Roma, via Savoia n. 72;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo della Toscana, Sezione II, n. 01312/2013, resa tra le parti, concernente proclamazione del sindaco e del consiglio comunale di Gavorrano - consultazione elettorale del 26 e 27 maggio 2013.

Visti i ricorsi in appello ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Massimo Borghi e di U.T.G. - Prefettura di Grosseto, nonché di Elisabetta Iacomelli, di Giuseppe De Biase, di Mauro Lorenzini, di Monica Lorenzoni, di Ester Tutini, di Giulio Querci, di Daniele Tonini, di William Capra, di Lino Isacco Tosi e di Giorgia Bettaccini;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2014 il consigliere Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Renzo Grassi, Flavia Pozzolini, Vincenzo Colalillo, nonché, nella fase preliminare, l'avvocato dello Stato Cristina Gerardis e gli avvocati Flavia Pozzolini, Vincenzo Colalillo, Renzo Grassi;



Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo della Toscana, rubricato al n. 889/2013, i signori Massimo Borghi, Gabriele Barbi, Andrea Bartolozzi Bernardini, Paolo Capolupo, Emanuele Cascioli, Claudia Cesarini, Antonio Melillo, Nicola Menale, Patrizia Scapin, Samanta Vanni ed Andrea De Sensi impugnavano il provvedimento di proclamazione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Gavorrano in data 27 maggio 2013 nonché ogni atto presupposto connesso e conseguente e, in particolare, i provvedimenti con i quali la Sottocommissione elettorale circondariale di Massa Marittima ha ammesso la lista "Centrosinistra unito per Gavorrano Elisabetta Iacomelli Sindaco" alla consultazione per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Gavorrano (GR) tenutasi domenica 26 maggio e lunedì 27 maggio 2013.

Nell'unico motivo di ricorso contestavano la violazione dell'articolo 14 L. n. 53/1990 in quanto l'autenticazione delle firme della lista "Centrosinistra unito per Gavorrano Elisabetta lacomelli Sindaco" era stata effettuata da un assessore della provincia di Grosseto che, a loro avviso, non aveva competenza ad effettuare tale autenticazione in quanto il potere di certificazione doveva essere riferito solamente alle operazioni elettorali dell'ente nel quale opera e cioè nella Provincia di Grosseto.

Con la sentenza in epigrafe, n. 1312 in data 26 settembre 2013, il Tribunale amministrativo della Toscana, Sezione Seconda, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava tutti gli atti della consultazione elettorale a partire dall'ammissione della lista "Centrosinistra unito per Gavorrano Elisabetta Iacomelli Sindaco".

2. Avverso la predetta sentenza propongono appello, rubricato al n. 8036/2013, i signori Ester Tutini, Giulio Querci, Daniele Tonini, William Capra, Lino Isacco Tosi e Giorgia Bettaccini, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma ed il rigetto del ricorso di primo grado.

La stessa sentenza è appellata anche dai signori Massimo Borghi, Gabriele Barbi, Andrea Bartolozzi Bernardini, Paolo Capolupo, Emanuele Cascioli, Claudia Cesarini, Andrea De Sensi, Antonio Melillo, Nicola Menale, Patrizia Scapin e Samanta Vanni, ricorrenti in primo grado, chiedendo la sua riforma nella parte in cui dispone l'annullamento integrale in luogo della correzione dei risultati elettorali, lamentando anche la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, non essendo stato chiesto, con il ricorso di primo grado, l'annullamento totale e la ripetizione delle elezioni.

3. I ricorsi in appello in epigrafe devono essere riuniti onde definirli con unica decisione essendo proposti avverso la stessa sentenza di primo grado.

Deve preliminarmente essere dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda di estromissione dal giudizio delle Amministrazioni statali evocate in primo grado in quanto la relativa domanda è stata già accolta dal primo giudice e la sentenza non è appellata al riguardo.

Gli appelli sono fondati nel merito; il Collegio può quindi prescindere dalle diverse questioni relative all'ammissibilità del ricorso di primo grado, proposte in appello come mezzi di gravame contro la sentenza e da quelle eccepite dal signor lacomelli e gli altri indicati in epigrafe.

La controversia riguarda l'interpretazione dell'art. 14, primo comma, della legge 21 marzo 1990, n. 53, nel testo novellato dall'art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120, ai sensi del quale "sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco".

Il citato art. 14, primo comma, è infatti richiamato dall'art. 28, comma secondo, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'art. 4, comma 7, della l. 11 agosto 1991, n. 271, secondo cui le firme



dei sottoscrittori delle liste dei candidati "devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53".

Più specificamente, il Collegio è chiamato a decidere sull'ambito nel quale i consiglieri (così come gli assessori) provinciali e comunali sono legittimati ad autenticare le firme dei presentatori delle liste di candidati alle elezioni provinciali e comunali.

Osserva al riguardo il Collegio che nel caso in esame si discute della legittima partecipazione alla competizione elettorale per l'elezione del sindaco ed il rinnovo del consiglio comunale di Gavorrano di alcune liste i cui presentatori hanno fatto autenticare le loro sottoscrizioni da un assessore della Provincia nella quale si trova il suddetto Comune.

I ricorrenti in primo grado, le cui tesi sono state condivise dal primo giudice, sostengono, sulla base anche di C. di S., 8 maggio 2013, n. 2501, che i consiglieri provinciali e comunali sono legittimati a prestare la suddetta opera di garanzia solo ricorrendo due presupposti, costituiti dalla territorialità e dalla funzionalità del loro intervento.

In altri termini, come si esprime la sentenza richiamata, "il consigliere dell'ente locale esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni ex art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 esclusivamente nei limiti della propria circoscrizione elettorale e in relazione alle operazioni elettorali dell'ente nel quale opera". Il Collegio osserva come il precedente richiamato sia sostanzialmente isolato, essendo stato ripreso solo in sede consultiva (Sezione Prima, parere 3457/2013 del 26 luglio 2013) e solo in parte, senza affrontare espressamente il problema che ora occupa.

Inoltre, i precedenti richiamati nella sentenza appena citata sono applicabili al caso in esame per la sola parte relativa al requisito della territorialità, mentre non si esprimono in relazione al problema del cosiddetto limite funzionale del potere di autentica.

Le suddette pronunce affermano, infatti, il principio, condiviso dal Collegio, secondo il quale tutti i soggetti legittimati a conferire pubblica fede circa la provenienza di una sottoscrizione esercitano il relativo potere nell'ambito di una circoscrizione territoriale determinata.

Giova rilevare che il principio è stato affermato anche da C. di S., A.P., 9 ottobre 2013, n. 22, secondo cui i pubblici ufficiali, ai quali la legge elettorale conferisce il potere di autenticare le sottoscrizioni delle liste di candidati, sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono.

Le sentenze richiamate non affrontano, invece, il problema, che costituisce il fulcro della presente controversia, sulla esistenza di un limite funzionale all'esercizio di tale potere da parte dei consiglieri degli enti locali.

La questione è affrontata solo dalla citata sentenza 8 maggio 2013, n. 2501, secondo la quale tali soggetti possono esercitare il potere in questione solo quando esso sia richiesto per la partecipazione a competizioni elettorali dello stesso ente locale presso il quale operano.

Tale impostazione non è condivisa dal Collegio.

Invero, deve essere rilevato come tale limitazione non è stata univocamente prevista dal legislatore.

Di conseguenza, introdurre tale limite per via interpretativa comporta l'insorgere di evidenti incertezze operative e l'annullamento di operazioni elettorali nelle quali tutti i candidati si sono comportati secondo diligenza e buona fede, avendo seguito un'interpretazione che certamente l'enunciato utilizzato dal legislatore non consentiva di escludere con palese evidenza (la descritta esigenza di semplificazione del procedimento elettorale è stata tenuta presente anche da C. di S., A.P., 9 ottobre 2013, n. 22).

Non può essere dedotto, in contrario senso, il fatto che neanche la limitazione territoriale del potere di autentica è espressamente prevista dalla norma in commento, in quanto il concetto della limitazione territoriale del medesimo potere in capo a tutti i soggetti cui è stato attribuito costituisce dato di comune conoscenza, che chiunque ha potuto apprendere quando – ad esempio – si è dovuto avvalere dell'opera di un notaio e trova la specifica base normativa nel combinato disposto descritto dall'Adunanza Plenaria. Inoltre, la limitazione cosiddetta funzionale si pone in contrasto logico con il contenuto complessivo della norma, che espressamente attribuisce il suddetto potere ai consiglieri degli enti locali anche in relazione alle autentiche necessarie per la partecipazione alle diverse competizioni elettorali ivi elencate.

Deve quindi essere affermato che i consiglieri (così come gli assessori) degli enti locali possono autenticare le sottoscrizioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui all'art. 14, primo comma, della legge 21 marzo 1990, n. 53, nel testo novellato dall'art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120, in relazione a tutte le operazioni elettorali, elencate nella norma citata, che si svolgono nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ente cui appartengono.

Di conseguenza, per quanto di rilievo per la presente controversia, gli assessori (e i consiglieri) provinciali possono autenticare le firme relative alle operazioni elettorali per l'elezione dei sindaci ed il



rinnovo dei consigli dei comuni della provincia, mentre gli assessori (e i consiglieri) comunali hanno analoga legittimazione per le elezioni del sindaco ed il rinnovo del consiglio del loro comune.

4. L'appello n. 8036 del 2013 deve, in conclusione, essere accolto e, in parziale riforma della sentenza gravata, respinto il ricorso di primo grado; resta assorbito ogni ulteriore profilo.

L'appello n. 7867 del 2013 deve conseguentemente essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

In considerazione delle incertezze giurisprudenziali sopra evidenziate le spese devono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sugli appelli n. 8036/2013 e n. 7867/2013, come in epigrafe proposti, li riunisce, accoglie l'appello n. 8036/2013 e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso di primo grado; dichiara improcedibile il ricorso in appello n. 7867/2013.

Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra tutte le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente
Carlo Saltelli, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore
Nicola Gaviano, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA II 13/02/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

DECISIONE DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE DI ROMA

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 24-25 FEBBRAIO 2013

Decisione del 28 marzo 2013 per le elezioni regionali del Lazio

(Stralcio del verbale dell'Ufficio in occasione delle Elezioni Regionali del Lazio del 24 e 25 febbraio 2013)

OMISSIS

"PAR: 22. DECISIONI DELL'UFFICIO SUGLI INCIDENTI INTERCORSI DURANTE TUTTE LE OPERAZIONI"

Durante lo svolgimento di tutte le operazioni effettuate dall'Ufficio Centrale Circoscrizionale dal suo insediamento del 28.2.2013 in prosecuzione sono state presentate varie istanze.

In data 28.2.2013 i delegati di lista del Movimento Cinque Stelle segnalano che sono sorte nel corso degli scrutini delle operazioni elettorali numerose contestazioni riguardanti voti espressi mediante la indicazione del nome "GRILLO" o "BEPPE GRILLO" nello spazio riservato alla indicazione di voto del Movimento Cinque Stelle e chiedono che i voti contestati in questione vengano assegnati alla lista Movimento Cinque Stelle.

L'Ufficio rilevato che, effettivamente, vi sono più schede contenenti la dicitura "GRILLO" o "BEPPE GRILLO" a fianco del contrassegno della predetta lista, decide di assegnare dette schede, nonché ulteriori schede nelle quali risulta apposta a fianco al simbolo la indicazione di leader del medesimo partito o movimento in quanto risulta univoca la scelta della lista e le predette diciture non si ritiene costituiscano segno di riconoscimento.

L'ufficio decide, inoltre, di considerare ogni altra distinta dicitura apposta sulla scheda quale segno di riconoscimento."

OMISSIS

REDAZIONE

Direzione Centrale dei Servizi Elettorali Ufficio I - Legislazione, pianificazione e affari generali

Edizione dicembre 2015

